

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 21 agosto 2003

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114322100 - Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO
Giunta Regionale Piazza Castello 165 Torino, Sala consultazione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30; sabato dalle 9,00 alle 12,00
Consiglio Regionale Via Alfieri 15 Torino, Settore Documentazione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00.

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria Via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141.324551
Biella Via Galimberti 10/a - Tel. 015.8551.568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286

Spedizione in abbonamento postale Articolo 2 comma 20/c Legge n. 662/1996 (Filiale di La Spezia)



ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione

- Leggi e regolamenti
- 19 Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 26 Deliberazioni della Giunta Regionale

- 165 Deliberazioni del Consiglio Regionale
- 169 Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- 170 Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- 183 Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte

Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- 184 Altri Provvedimenti

ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE (dal 1° febbraio 2003)

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	
<p>L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.</p> <p>Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.</p> <p>I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto della Legge n. 675/1996.</p>			

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Abbonamenti e Inserzioni

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a
 REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.
 La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

INSERZIONI

Modalità

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pub-

blici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione mediante posta elettronica all'indirizzo bollettino.ufficia-

le@regione.piemonte.it o tramite floppy disk; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° febbraio 2003)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + E-Mail	€ 1,20
	Consegna a mano + Floppy disk	€ 1,20
	Spedizione tramite posta + Floppy disk	€ 1,20

COSTI COPIA SINGOLA (dal 1° febbraio 2003)

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

AVVISO AGLI ENTI LOCALI

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.11.2002, n. 294, che ha disposto un notevole aumento delle tariffe di spedizione postale delle pubblicazioni degli Enti pubblici, l'Amministrazione Regionale ha dovuto, con Deliberazione di Giunta Regionale 21.7.2003, n. 44-10027, pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale 31.7.2003, n. 31, parte I, nell'apposita sezione, sopprimere l'inoltro agli Enti locali dell'abbonamento omaggio della copia cartacea del Bollettino Ufficiale, a decorrere dal primo numero di settembre 2003. Si rammenta che il Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, in forma integrale e corrispondente alla versione cartacea, sul sito Internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>.

Di particolare interesse in questo numero:

D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 87

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Indirizzi e criteri per la concessione e l'erogazione di contributi a privati cittadini per il recupero del patrimonio edilizio residenziale e produttivo danneggiato dal sisma dell'11 aprile 2003 pag. 19

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 12-9860

Legge 30 Maggio 2003, n. 119 recante "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari". Ricognizione delle competenze tra la Regione Piemonte e le Province ai sensi della Legge Regionale n. 17/99 pag. 50

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 54-9901

L.R. 33/2001 art. 3 comma 3: approvazione dei requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di professioni turistiche pag. 61

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 57-9904

L.R. 63/78 - art. 50. Credito di conduzione in favore di aziende agricole piemontesi che hanno distrutto campi di mais ottenuti da seme con presenza di OGM pag. 64

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 31-9939

L.R. 67/95: approvazione del Piano Annuale 2003 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale. Accantonamento di Euro 733.885,00 sul capitolo 11016/03 e di Euro 140.000,00 sul capitolo 11012/03 ed assegnazione alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale pag. 73

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 35-9943

Attuazione della DGR n. 64 - 6577 del 8 luglio 2002 "Istituzione della rete integrata della prevenzione" pag. 80

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 36-9944

Approvazione di atto di indirizzo per lo svolgimento da parte del Dipartimento di Prevenzione delle ASL delle attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro pag. 96

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 37-9945

Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e integrazioni. Aggiornamento delle procedure per l'accertamento dell'idoneità fisica ai fini dell'adozione di minori e indicazione delle indagini diagnostiche relative a neonati in presunto stato di abbandono pag. 99

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 52-9960

Esercizio della tutela dei beni librari. Adozione di criteri e procedure

pag. 115

D.C.R. 1 agosto 2003, n. 291 - 26243

Approvazione del piano territoriale della Provincia di Torino, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56

pag. 165

Iniziative Torino 2006: vedi gli atti amministrativi collocati nell'apposita voce dell'indice sistematico.

Quali allegati a questo Bollettino Ufficiale, sono pubblicati i seguenti supplementi:

1° Supplemento, contenente Determinazioni Dirigenziali;

2° Supplemento, relativo a “*Decreti di costituzione delle Comunità Montane (L.R. 16/1999, come modificata dalla L.R. 19/2003)*”.

INDICE CRONOLOGICO

Parte I ATTI DELLA REGIONE

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 86	pag. 19
D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 87	pag. 19

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 1-9778	pag. 26
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 2-9779	pag. 26
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 3-9780	pag. 26
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 4-9781	pag. 26
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 5-9782	pag. 27
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 6-9783	pag. 27
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 7-9784	pag. 27
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 8-9785	pag. 27
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 9-9786	pag. 28
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 10-9787	pag. 28
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 11-9788	pag. 28
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 12-9789	pag. 28
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 13-9790	pag. 29
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 14-9791	pag. 29
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 16-9793	pag. 29
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 17-9794	pag. 29
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 18-9795	pag. 30
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 20-9797	pag. 30

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 21-9798	pag. 30
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 22-9799	pag. 30
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 23-9800	pag. 31
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 24-9801	pag. 31
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 25-9802	pag. 31
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 26-9803	pag. 31
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 27-9804	pag. 32
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 28-9805	pag. 32
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 29-9806	pag. 32
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 30-9807	pag. 32
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 31-9808	pag. 33
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 32-9809	pag. 33
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 33-9810	pag. 33
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 34-9811	pag. 34
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 35-9812	pag. 34
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 36-9813	pag. 34
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 37-9814	pag. 34
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 38-9815	pag. 36
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 40-9816	pag. 36
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 42-9818	pag. 37
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 43-9819	pag. 37
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 45-9821	pag. 37
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 46-9822	pag. 38
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 47-9823	pag. 39
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 48-9824	pag. 39
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 49-9825	pag. 43
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 50-9826	pag. 43
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 51-9827	pag. 43
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 52-9828	pag. 43
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 53-9829	pag. 44

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 54-9830	pag. 44	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 33-9881	pag. 57
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 55-9831	pag. 44	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 35-9883	pag. 57
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 56-9832	pag. 45	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 36-9884	pag. 57
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 57-9833	pag. 45	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 38-9886	pag. 58
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 58-9834	pag. 45	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 39-9887	pag. 58
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 59-9835	pag. 45	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 40-9888	pag. 58
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 60-9836	pag. 46	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 41-9889	pag. 59
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 61-9837	pag. 46	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 42-9890	pag. 59
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 65-9841	pag. 46	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 43-9891	pag. 59
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 66-9842	pag. 47	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 44-9892	pag. 59
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 67-9843	pag. 47	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 45-9893	pag. 60
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 70-9846	pag. 48	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 46-9894	pag. 60
D.G.R. 30 giugno 2003, n. 71-9847	pag. 48	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 47-9895	pag. 60
D.G.R. 1 luglio 2003, n. 1-9848	pag. 48	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 48-9896	pag. 60
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 1-9849	pag. 49	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 49-9897	pag. 61
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 8-9856	pag. 49	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 51-9898	pag. 61
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 9-9857	pag. 49	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 52-9899	pag. 61
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 10-9858	pag. 49	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 54-9901	pag. 61
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 11-9859	pag. 50	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 56-9903	pag. 63
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 12-9860	pag. 50	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 57-9904	pag. 64
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 13-9861	pag. 51	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 58-9905	pag. 64
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 15-9863	pag. 51	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 59-9906	pag. 64
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 17-9865	pag. 51	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 60-9907	pag. 65
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 18-9866	pag. 52	D.G.R. 8 luglio 2003, n. 61-9908	pag. 65
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 19-9867	pag. 52	D.G.R. 14 luglio 2003, n. 1-9909	pag. 65
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 20-9868	pag. 52	D.G.R. 14 luglio 2003, n. 7-9915	pag. 65
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 22-9870	pag. 53	D.G.R. 14 luglio 2003, n. 8-9916	pag. 66
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 23-9871	pag. 56	D.G.R. 14 luglio 2003, n. 9-9917	pag. 66
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 29-9877	pag. 56	D.G.R. 14 luglio 2003, n. 10-9918	pag. 66
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 30-9878	pag. 56	D.G.R. 14 luglio 2003, n. 11-9919	pag. 67
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 31-9879	pag. 56	D.G.R. 14 luglio 2003, n. 12-9920	pag. 67
D.G.R. 8 luglio 2003, n. 32-9880	pag. 57	D.G.R. 14 luglio 2003, n. 13-9921	pag. 67

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 14-9922	pag. 67
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 15-9923	pag. 68
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 16-9924	pag. 68
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 17-9925	pag. 71
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 18-9926	pag. 71
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 20-9928	pag. 71
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 21-9929	pag. 71
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 23-9931	pag. 72
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 25-9933	pag. 72
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 26-9934	pag. 72
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 27-9935	pag. 72
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 28-9936	pag. 73
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 30-9938	pag. 73
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 31-9939	pag. 73
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 32-9940	pag. 78
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 33-9941	pag. 79
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 34-9942	pag. 79
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 35-9943	pag. 80
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 36-9944	pag. 96
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 37-9945	pag. 99
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 38-9946	pag. 112
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 41-9949	pag. 112
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 42-9950	pag. 112
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 43-9951	pag. 112
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 44-9952	pag. 113
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 45-9953	pag. 113
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 46-9954	pag. 113
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 47-9955	pag. 113
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 48-9956	pag. 114
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 49-9957	pag. 114
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 50-9958	pag. 114
D.G.R. 14 luglio 2003, n. 51-9959	pag. 115

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 52-9960	pag. 115
-----------------------------------	----------

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

D.C.R. 1 agosto 2003, n. 291 - 26243	pag. 165
--------------------------------------	----------

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

D.U.P.C.R. 23 luglio 2003, n. 135	pag. 169
D.U.P.C.R. 23 luglio 2003, n. 136	pag. 169
D.U.P.C.R. 23 luglio 2003, n. 137	pag. 169
D.U.P.C.R. 23 luglio 2003, n. 138	pag. 169

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 185 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale

Codice 12.4	
D.D. 14 luglio 2003 n. 105	pag. 170
Codice 18.1	
D.D. 30 luglio 2003, n. 220	pag. 170
Codice 18.1	
D.D. 30 luglio 2003, n. 221	pag. 170
Codice 18.1	
D.D. 6 agosto 2003, n. 225	pag. 171
Codice 26	
D.D. 8 agosto 2003, n. 439	pag. 171
Codice 28.1	
D.D. 4 agosto 2003, n. 307	pag. 175

COMUNICATI

Comunicato del Presidente della Giunta regionale pag. 183

Comunicato del Presidente della Giunta regionale pag. 183

Parte II
ATTI DELLO STATO

ALTRI PROVVEDIMENTI

Ministero per i Beni e le Attività Culturali -
Soprintendenza Regionale per i beni e le
attività culturali per il Piemonte - pag. 184

INDICE SISTEMATICO

ACQUE PUBBLICHE**D.G.R. 14 luglio 2003, n. 47-9955**

L.R. 11.04.1995, n. 58, e 24.07.1996, n. 49, art. 9. Individuazione requisiti per la designazione di collaudatori delle opere di sbarramento fluviale di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale pag. 113

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 51-9959

Gestione del demanio idrico: aggiornamento annuale dei canoni per l'occupazione e l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali pag. 115

AFFARI INTERNAZIONALI E COMUNITARI**D.G.R. 30 giugno 2003, n. 18-9795**

Rettifica di errore materiale nella DGR n. 33-9529 del 5/6/2003 avente come oggetto: "Accantonamento della somma di Euro 125.520,00 su capitoli vari per la partecipazione della Regione Piemonte a progetti e network nell'ambito dell'Europartenariato - Settore Affari Internazionali e Comunitari. Assegnazione di detto importo alla Struttura Speciale Gabinetto della Giunta Regionale" pag. 30

AGRICOLTURA**D.G.R. 30 giugno 2003, n. 16-9793**

L.R. 17/99 e L. 185/92 art. 3, comma 2, lett. b), c), d), e), f). Agevolazioni creditizie e contributive a favore delle aziende agricole, singole ed associate, danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 2002. Terzo prelievo dal Fondo di solidarietà nazionale 2002. Riparto fondi pag. 29

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 17-9794

L.R. 17/99 e L. 185/92 art. 3, comma 2, let. b). Agevolazioni contributive a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nel 2001. Primo prelievo dal Fondo di solidarietà nazionale 2002. Integrazione riparto fondi pag. 29

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 43-9819

L. 185/92 e s.m.i. - art. 3, comma 3, lett. a) e b); O.P.C.M. n.3237/2002; O.P.C.M. n.3258/2002, l.r. n.17/99. Danni alle infrastrutture rurali a seguito di eventi calamitosi dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e novembre 2002. Terzo prelievo dal Fondo di Solidarietà Nazionale 2002 .Riparto fondi pag. 37

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 67-9843

D.P.R. n. 616/77, art. 70, legge 14 febbraio 1992, n. 185. l.r. n. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni. Delimitazione zone e riconoscimento carattere eccezionalità delle gelate avvenute nel periodo compreso fra il 5 e il 9 aprile 2003 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli pag. 47

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 12-9860

Legge 30 Maggio 2003, n. 119 recante "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari". Ricognizione delle competenze tra la Regione Piemonte e le Province ai sensi della Legge Regionale n. 17/99 pag. 50

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 13-9861

Danni alle infrastrutture rurali a seguito di eventi calamitosi dei mesi di maggio, giugno, luglio 2002. O.P.C.M. n.3237/2002. Utilizzo economie L.365/00. Riparto fondi pag. 51

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 57-9904

L.R. 63/78 - art. 50. Credito di conduzione in favore di aziende agricole piemontesi che hanno distrutto campi di mais ottenuti da seme con presenza di OGM pag. 64

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 58-9905

Integrazione D.G.R. n°67-9843 del 30/6/03: "D.P.R. n. 616/77, art. 70, legge 14 febbraio 1992, n. 185. l.r. n. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni. Delimitazione zone e riconoscimento carattere eccezionalità delle golate avvenute nel periodo compreso fra il 5 e il 9 aprile 2003 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli" pag. 64

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 15-9923

Attribuzione capitolo del bilancio della Regione per l'anno 2003 alla Direzione Regionale n. 11 (art. 17 - comma I, lettera c), della L.R. 8 agosto 1997, n. 51 - Euro 6.331.829,97 - 7° Assegnazione pag. 68

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 17-9925

Reg. (CEE) n. 2081/92, art. 5 Parere in merito all'ottenimento della Denominazione di Origine Protetta "Olio essenziale di menta di Pancalieri Piemonte" pag. 71

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 18-9926

Associazione per l'anno 2003 a Società tecnico scientifiche. Spesa di Euro 1.186,00. Accantonamento ed assegnazione alla Direzione regionale Sviluppo dell'Agicoltura pag. 71

Codice 12.4**D.D. 14 luglio 2003 n. 105**

Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 13 - Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica anno 2002 pag. 170

ARTIGIANATO**D.G.R. 14 luglio 2003, n. 1-9909**

L.R. 09.05.1997 n. 21. Accantonamento di Euro 200.000,00 sul cap. 14491/2003 per la realizzazione del piano di comunicazione dedicato al marchio dell' "Eccellenza Artigiana" del Piemonte pag. 65

ASSISTENZA**D.G.R. 8 luglio 2003, n. 19-9867**

Art. 17 L.R. 8/08/1997 n. 51 - Individuazione di attività in materia socio-assistenziale - Quantificazione risorse destinate alla Direzione Politiche Sociali. Accantonamento di Euro 2.835.100,58 (Cap. vari bilancio 2003) pag. 52

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 32-9940

Approvazione bozza di convenzione tra Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali di cui alla L.R. 62/95 e Istituti Penitenziari finalizzata al potenziamento del personale dell'area trattamentale dell'Amministrazione Penitenziaria pag. 78

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 33-9941

IPAB Asilo Infantile "Mons. Garga" di Cesara (V.C.O.) - Estinzione pag. 79

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 34-9942

IPAB Asilo Infantile "Maria Luzzini" di Momo (NO) - Estinzione pag. 79

BENI CULTURALI**D.G.R. 14 luglio 2003, n. 52-9960**

Esercizio della tutela dei beni librari. Adozione di criteri e procedure pag. 115

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali -
Soprintendenza Regionale per i beni e le attività
culturali per il Piemonte - Torino**

Denuncia ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 490/99 pag. 184

BILANCIO**D.G.R. 8 luglio 2003, n. 61-9908**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, mediante prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie (cap. 15950/03). Decimo prelievo pag. 65

CACCIA**D.G.R. 30 giugno 2003, n. 45-9821**

Art. 6 l.r. 70/96. Piano faunistico-venatorio della Provincia di Torino. Assenso pag. 37

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 21-9929

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Istituzione di n. 2 Aree a Caccia Specifica nel territorio di competenza dell'ATC TO 3 pag. 71

CARTOGRAFIA**D.G.R. 14 luglio 2003, n. 7-9915**

CD-ROM "Piemonte dall'alto" e "Plastico virtuale della Valle Susa". Modalità di diffusione pag. 65

COMMERCIO**D.G.R. 8 luglio 2003, n. 11-9859**

Protocollo di intesa tra Regione Piemonte e gli Ipermercati Auchan del Gruppo Rinascente per l'inserimento negli assortimenti dei punti vendita di Auchan - Gruppo Rinascente di Torino, Venaria e Rivoli di prodotti agroalimentari tipici o comunque radicati nel territorio provenienti da aziende locali piemontesi. Approvazione schema e delega firma all'Assessore regionale all'Ambiente, Agricoltura e Qualità pag. 50

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 30-9938

Approvazione convenzione tra Regione Piemonte e Centro Estero delle Camere di Commercio piemontesi pag. 73

COMUNICAZIONE

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 9-9917

Laboratorio della Comunicazione dell'Assessorato (LCA) - Costituzione del gruppo di lavoro pag. 66

CONSIGLIO REGIONALE

D.U.P.C.R. 23 luglio 2003, n. 135

Deliberazione n. 127 del 10/7/2003. Sistema di valutazione dei Direttori regionali. Anno 2003. Rettifica parziale (GA) pag. 169

D.U.P.C.R. 23 luglio 2003, n. 136

Posizioni organizzative afferenti le direzioni e le strutture speciali del Consiglio regionale. Rettifica parziale. Allegato n. 61 alla delibera n. 105 del 21/6/1999 e successive modifiche ed integrazioni (GA) pag. 169

D.U.P.C.R. 23 luglio 2003, n. 137

Determinazione modalità e numero delle unità di personale da acquisire agli uffici di comunicazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Funzioni e relative retribuzioni (L.R. 39/98 e s.m.i., art. 1, comma 7): D'Acquarica Enrica (MP/LS) pag. 169

CONTENZIOSO

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 10-9787

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino proposto da un privato avverso l'avviso di accertamento di cui alla segnalazione n. 0049901TOX61930 relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Eugenia Salsotto pag. 28

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 11-9788

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino proposto da un privato avverso l'accertamento di cui alla segnalazione n. 0999901NAM45353 relativa all'omesso versamento delle tasse automobilistiche. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Eugenia Salsotto pag. 28

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 12-9789

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino proposto da un privato avverso l'avviso di accertamento di cui alla segnalazione n. 0199901TO17355M relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Eugenia Salsotto pag. 28

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 13-9790

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti al TAR Piemonte proposto da una Società. avverso l'avviso di selezione di indizione di gara per lo svolgimento del servizio concernente il conferimento di risorse finanziarie per la costituzione di due fondi di garanzia in favore delle piccole e medie imprese e la gestione di detti fondi. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Irma Lima pag. 29

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 14-9791

Autorizzazione a resistere nei giudizi al TAR Piemonte proposti da una Società per l'annullamento dei decreti di occupazione d'urgenza di terreni di proprietà della ricorrente e di atti regionali presupposti in materia di opere pubbliche connesse allo svolgimento dell'evento olimpico "Torino 2006". Patrocinio nei giudizi e nelle successive esecuzioni dell'avv. Pier Carlo Maina pag. 29

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 2-9779

Autorizzazione a costituirsi avanti il T.A.R. Lazio nel ricorso proposto da un'Azienda + altri c/ la Regione Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo e dell'avv. Carlo Falzetti pag. 26

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 3-9780

Autorizzazione a costituirsi avanti il T.A.R. Lazio nel ricorso proposto da un'Azienda + altri c/ la Regione Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo e dell'avv. Carlo Falzetti pag. 26

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 4-9781

Autorizzazione a costituirsi avanti il T.A.R. Lazio nel ricorso proposto da un'Azienda + altri c/ la Regione Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo e dell'avv. Carlo Falzetti pag. 26

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 5-9782

Autorizzazione a costituirsi avanti il T.A.R. Lazio nel ricorso proposto da un'Azienda + altri c/ la Regione Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo e dell'avv. Carlo Falzetti pag. 27

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 6-9783

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Novara instaurato da un privato contro la Regione Piemonte ritenuta legittimata passiva per i debiti delle sopresse UU.SS.LL. per ottenere la condanna al risarcimento danni. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giulietta Magliona pag. 27

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 7-9784

Liquidazione parcella all'avv. Guglielmo Preve. Spesa Euro 5.290,63 (cap. 10560/2003) pag. 27

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 8-9785

Autorizzazione a proporre istanza, ex art. 101 Legge fallimentare, avanti il Tribunale di Torino nel fallimento di una Società (sentenza 225/02) per l'ammissione al passivo del credito della Regione Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella eventuale successiva fase contenziosa dell'avv. Alessandra Rava

pag. 27

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 9-9786

Autorizzazione a proporre istanza, ex art. 101 Legge fallimentare, avanti il Tribunale di Vercelli nel fallimento di una Società. (sentenza 15/2002) per l'ammissione al passivo del credito della Regione Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella eventuale successiva fase contenziosa dell'avv. Alessandra Rava

pag. 28

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 10-9858

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti al T.A.R. Piemonte proposto da un privato avverso determinazione 24.4.2003 n. 302 del Dirigente del Settore Sviluppo dell'imprenditorialità concernente il rigetto di domanda di finanziamento agevolato ex L.R. n. 28/93. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Irma Lima

pag. 49

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 52-9899

Integrazione della D.G.R. n. 14-9791 del 30.6.2003 di autorizzazione a resistere nei giudizi promossi da una società avanti il T.A.R. per il Piemonte per affiancare l'avv. Marco Piovano all'avv. Pier Carlo Maina

pag. 61

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 60-9907

Autorizzazione alla transazione della controversia pendente avanti il Consiglio di Stato tra le parti una società più altri/Regione Piemonte

pag. 65

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 9-9857

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il TAR Piemonte proposto da un ente e da un privato per l'annullamento delle determinazioni n. 486, n. 491 e n. 493 del 23.12.02 della Direzione Attività Sanitarie in materia di autorizzazione alla alienazione di immobili. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Pier Carlo Maina

pag. 49

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 10-9918

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti alla Corte d'Appello di Torino proposto da un privato contro la Regione Piemonte per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'urto del proprio autoveicolo contro fauna selvatica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Marco Piovano

pag. 66

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 11-9919

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. per il Piemonte proposto da un privato per l'annullamento della D.G.R. n. 4-9078 del 16 aprile 2002 concernente la nomina di cinque esperti componenti il Comitato Direttivo dell'ARES Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Eugenia Salsotto

pag. 67

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 12-9920

Ricorso proposto da una società avanti al T.A.R. Piemonte per l'annullamento della determina dirigenziale - Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti fissi - n. 923 del 14.12.01. Patrocinio nel giudizio dell'Avv. Marco Piovano

pag. 67

COOPERAZIONE, AIUTI UMANITARI

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 27-9935

Attuazione degli interventi per la sicurezza alimentare e la lotta alla povertà nell'area del Sahel anno 2003. Accantonamento di Euro 830.445,00 sul cap. 11014 ed assegnazione alla Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale

pag. 72

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 31-9939

L.R. 67/95: approvazione del Piano Annuale 2003 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale. Accantonamento di Euro 733.885,00 sul capitolo 11016/03 e di Euro 140.000,00 sul capitolo 11012/03 ed assegnazione alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale

pag. 73

CULTURA

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 30-9807

Campagna nazionale per la ricostituzione del Catalogo della Casa editrice Allemandi. Funzione di coordinamento e preacquisto nuovi volumi

pag. 32

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 49-9825

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Premio Grinzane Cavour per il periodo 2003-2005

pag. 43

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 50-9826

Attività di collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione per la promozione e la diffusione della cultura musicale

pag. 43

EDILIZIA RESIDENZIALE

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 1-9849

Approvazione nuova dotazione organica del personale dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo

pag. 49

Codice 18.1**D.D. 30 luglio 2003, n. 220**

Programmi di recupero urbano (art. 11, L. 493/93) - Comune di Moncalieri - ambito "borgata S. Maria" - Assegnazione del finanziamento di Euro 516.456,90 per l'intervento di realizzazione di collina artificiale e cortina arborea in via Juglaris (scheda Q5 - P.I. n. 1233) pag. 170

Codice 18.1**D.D. 30 luglio 2003, n. 221**

Programmi di recupero urbano (art. 11, L. 493/93) - Comune di Moncalieri - ambito "borgata S. Maria" - Assegnazione del finanziamento di Euro 562.938,02 per la costruzione di nuovo edificio scolastico adiacente la scuola Principessa Clotilde (schede Q7/Q8 - P.i. nn. 1234/1235) pag. 170

Codice 18.1**D.D. 6 agosto 2003, n. 225**

Programmi di recupero urbano (art. 11, L.493/93) - Comune di Torino - ambito "via Ivrea" - Assegnazione del finanziamento di Euro 777.835,59 per l'esecuzione dell'intervento di riqualificazione di via Ivrea, parcheggio di via Ivrea, via Carema e via Cavagnolo (Schede Q2 - Q4 - Q5 - Q11 - P.I. nn. 1222, 1250, 1251, 1256) pag. 171

EDILIZIA SPORTIVA**D.G.R. 8 luglio 2003, n. 48-9896**

L.R. 93/95, art. 3; D.C.R. n. 229-10389 del 28/03/2002 "Programma Pluriennale degli interventi per l'Impiantistica Sportiva 2002/2005": approvazione del Piano annuale di intervento per l'anno 2003 pag. 60

ENTI STRUMENTALI**D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 86**

Nulla osta ex art. 22 comma 1 legge n. 49/87 pag. 19

D.U.P.C.R. 23 luglio 2003, n. 138

L.R. n. 10/89 (artt. 3 e 6) e L.R. n. 30/2001: dipendente Nieddu Paola: autorizzazione all'assunzione d'incarico di consulenza tecnica a favore dell'Agenzia regionale per la adozioni internazionali (GA) pag. 169

FINANZE**D.G.R. 8 luglio 2003, n. 46-9894**

L.R. 23 aprile 2001 n. 9. "Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori di confine". Disposizioni attuative pag. 60

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 28-9936

Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore di Comuni italiani di confine "Legge 26 luglio 1975, n. 386". Riparto anni 2002/2003 pag. 73

FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO**D.G.R. 30 giugno 2003, n. 70-9846**

Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e di Formazione Prof.le, anno scolastico e formativo 2003/04. Riapertura dei termini di scadenza del bando. Assegnazione alla Direzione Formazione Professionale-Lavoro delle risorse necessarie. Spesa complessiva Euro=5.750.000,00 di cui Euro=1.600.000,00 con accantonamento cap. 11400/03, Euro=1.900.000,00 con prenotazione cap. 11400/04 e Euro=2.250.000,00 cap. 11400/05 pag. 48

D.G.R. 1 luglio 2003, n. 1-9848

Assegnazione risorse finanziarie alla Direzione Formazione Professionale-Lavoro per la realizzazione di azioni finanziate con il concorso del FSE 2000/06-POR OB 3 Assi B-C-F. Spesa euro 67.800,00 di cui euro 60.342,00, mediante accantonamenti su capitoli vari bilancio 2003 ed euro 7.458,00 con prenotazione sul cap. 11357 del bilancio 2005 pag. 48

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 13-9921

Assegnazione risorse finanziarie a favore della Direzione Formazione Professionale - Lavoro, da trasferire alle Province, per fare fronte ai costi dei Revisori Contabili di cui alla L.R. n. 8/2003 - Accantonamento di Euro 539.200,00 sul cap. 11400 del bilancio 2003 e prenotazione di euro 134.800,00 sul corrispondente capitolo del bilancio 2004 pag. 67

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 14-9922

Direttiva Apprendistato 2002/2003 di cui alla DGR n. 75-7234 del 30/9/2002. Assegnazione a favore della Direzione Formazione Professionale - Lavoro di parte delle risorse di cui al D.M. 120/V/2001, da trasferire alle Amministrazioni provinciali, mediante accantonamento della somma di Euro 3.951.902,60 sul cap. 11425 del bilancio 2003 pag. 67

INDUSTRIA**D.G.R. 8 luglio 2003, n. 45-9893**

Formulazione delle proposte regionali per l'applicazione della L. 488/92, bando 2003 settore "industria" pag. 60

INIZIATIVE TORINO 2006**Codice 26****D.D. 8 agosto 2003, n. 439**

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetti Definitivi Villaggio Olimpico Area ex Mercati Generali. Lotti II, III, IV, V, VI, VII; in Comune di Torino pag. 171

ISTRUZIONE

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 38-9886

Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo. Assegnazione fondi per la concessione di contributi regionali a sostegno delle strutture scolastiche materne, elementari e medie inferiori. Accantonamento di Euro 2.554.965,33 (cap. 20200/03) pag. 58

MUSEI E BIBLIOTECHE

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 51-9898

Proroga dell'incarico di consulenza affidato al dottor Lanzinger Michele sino al 31/12/2003 pag. 61

NOMINE

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 42-9818

E.C. Bic Piemonte S.p.A. - (in liquidazione) - Collegio Sindacale - Nomina di un sindaco effettivo con funzioni di Presidente e di un sindaco supplente (art. 2, II comma, l.r. 39/95) pag. 37

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 20-9928

Art. 2, c. 3, della L.R. 25 maggio 2001, n. 11 "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari", così come modificata dalla L.R. 26 giugno 2003, n. 11. Nomina del Commissario pag. 71

Comunicato del Presidente della Giunta regionale

Designazione di un membro del Collegio dei revisori dei conti della C.C.I.A.A. di Vercelli - Presentazione candidature pag. 183

Comunicato del Presidente della Giunta regionale

Designazione di un membro del Collegio dei revisori dei conti della C.C.I.A.A. di Cuneo - Presentazione candidature pag. 183

OPERE PUBBLICHE

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 49-9957

Accantonamento, a seguito di entrata in vigore della L.R. n. 7/2003 e dell'attuazione dell'art. 138, comma 16, della Legge 388/2000, di Euro 500.000,00 sul cap. 14140/2003, di Euro 1.000.000,00 sul cap. 14142/2003, di Euro 1.000.000,00 sul cap. 14144/2003 e di Euro 1.500.000,00 sul cap. 23776/2003, con assegnazione alla Direzione Opere Pubbliche pag. 114

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 8-9916

Conferenza di Servizi indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e Valle d'Aosta, per l'approvazione delle varianti al "Progetto Raddoppio" del Politecnico di Torino. Presa d'atto dell'avvenuta partecipazione del rappresentante della Regione Piemonte pag. 66

PATRIMONIO

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 36-9884

Attività istituzionale della Direzione Patrimonio e Tecnico - Settore Patrimonio Immobiliare. Incremento di Euro 562.182,70 dell'accantonamento n. 100325 sul cap. 10400 del bilancio 2003 pag. 57

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 45-9953

Attività istituzionale della Direzione Patrimonio e Tecnico - Settore Utenze. Accantonamento di Euro 60.000,00 sul Capitolo 10404 del bilancio 2003 pag. 113

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 46-9954

Incremento di Euro 110.000,00 dei fondi stanziati sul capitolo 10325 del bilancio 2003, assegnati alla Direzione Patrimonio e Tecnico con D.G.R. n. 42-8287 del 27-1-2003 pag. 113

PERSONALE

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 42-9890

Dipendente Dr. Stefano Lo Russo; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989 pag. 59

PERSONALE REGIONALE

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 31-9808

Modificazione della D.G.R. n. 1-27688 del 29.6.1999 avente per oggetto l'istituzione delle posizioni organizzative delle strutture della Giunta regionale, esclusivamente per quanto riguarda le posizioni della Direzione Territorio Rurale pag. 33

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 32-9809

Dipendente Arch. Giovanni Ferrero; autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento a favore del Politecnico di Torino ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989 pag. 33

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 33-9810

Dipendente Sig.ra Giampiera Pons; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore dell'Ente Parco Naturale di Stupinigi ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989. Proroga pag. 33

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 34-9811

Dipendente Marina Bonaudo; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989 pag. 34

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 35-9812

Sistema di valutazione delle prestazioni dei direttori regionali e dei responsabili delle strutture speciali con riferimento all'anno 2003 pag. 34

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 51-9827

Artt. 27 e 28 della l.r. 51/97: attribuzione degli incarichi dirigenziali per la direzione "Economia montana e foreste" pag. 43

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 52-9828

Artt. 27 e 28 della l.r. 51/97: attribuzione degli incarichi dirigenziali per la struttura organizzativa speciale "Avvocatura" pag. 43

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 53-9829

Artt. 27 e 28 della l.r. 51/97: attribuzione degli incarichi dirigenziali per la direzione "Bilanci e finanze" pag. 44

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 54-9830

Art. 27 della l.r. 51/97. Direzione Turismo - sport - parchi: affidamento dell'incarico di responsabile del settore Organizzazione turistica, turismo sociale e tempo libero alla dr.ssa Bianca Cattaneo pag. 44

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 55-9831

Art. 27 della l.r. 51/97. Direzione Bilanci e Finanze: affidamento dell'incarico di responsabile del settore Cassa Economale al dr. Fulvio Mannino pag. 44

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 56-9832

Art. 27 della l.r. 51/97. Direzione Bilanci e finanze: affidamento della responsabilità del settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale alla dr.ssa Estella Gatti pag. 45

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 57-9833

Artt. 27 e 28 della l.r. 51/97: attribuzione incarico dirigenziale al dr. Maurizio Pagliassotto pag. 45

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 58-9834

Dipendente Ing. Salvatore De Giorgio; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989 pag. 45

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 59-9835

Dipendente Dr. Franco Amato; autorizzazione svolgimento incarico di componente dei Consigli di Amministrazione della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino, SAA Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino, Teatro Regio di Torino ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 10/1989 pag. 45

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 60-9836

Dipendente Sig. Eustachio Magliulo; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del Comune di Masera ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989 pag. 46

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 61-9837

Dipendente Sig. Claudio Dellacasa; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del FOR.AL. - Consorzio per la Formazione Professionale nell'Alessandrino ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 pag. 46

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 39-9887

Art. 27 della l.r. 51/97. Direzione Controllo delle attività sanitarie: affidamento incarico di responsabile del settore "Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria" al dr. Giorgio Lucco pag. 58

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 40-9888

Artt. 27 e 28 della l.r. 51/97: attribuzione degli incarichi dirigenziali per la direzione "Formazione professionale-lavoro" pag. 58

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 41-9889

Dirigente regionale Giuseppina Franzo: designazione quale vicario della direzione "Edilizia". Art. 27 della l.r. 51/97 pag. 59

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 43-9891

Reintegrazione buoni pasto relativi al mese di settembre 2002 in conseguenza di furto a carico del personale della Direzione regionale n. 15 - area di Cuneo pag. 59

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 44-9892

Convenzione tra Regione Piemonte e Enaip Piemonte, Rep. n. 5815 del 30/04/01 di cui alla D.D. n. 388 del 12/04/01. Accantonamento di Euro 21.098,39 su capitoli vari del Bilancio 2003 a favore della Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro per la corresponsione all'Enaip Piemonte dei compensi dovuti per la collaborazione del sig. Como Gaudenzio - Misura B1 pag. 59

PESCA

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 46-9822

Parziale modifica alla DGR n. 5-5747 dell'8 aprile 2002 concernente interventi nel settore dell'acquacoltura di cui al complemento di programmazione regionale al DOCUP Nazionale "azioni strutturali nel settore della pesca 2000-2006, Regioni fuori obiettivo 1" pag. 38

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 47-9823

Parziale modifica alla D.G.R. n. 2-3478 del 12 luglio 2001. Approvazione bando e apertura termini per la presentazione delle domande relative alle Azioni strutturali nel settore della Pesca 2000 - 2006 pag. 39

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 8-9856

Adesione al Centro Interregionale di Coordinamento e documentazione per le informazioni territoriali. Accantonamento di Euro 19.488,36 (cap. 10940/2003) pag. 49

D.C.R. 1 agosto 2003, n. 291 - 26243

Approvazione del piano territoriale della Provincia di Torino, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 pag. 165

POLITICHE COMUNITARIE**D.G.R. 30 giugno 2003, n. 38-9815**

Interventi di assistenza tecnica al Programma d'iniziativa Comunitaria Interreg III Italia-Svizzera. Accantonamento, a favore della Direzione regionale Economia Montana e Foreste, della somma complessiva di Euro 10.000,00 (capitolo 23272/03) pag. 36

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 49-9897

Programmi d'Iniziativa Comunitaria (PIC) Interreg Italia-Francia e Italia-Svizzera. Autorizzazione alla Direzione Economia Montana e Foreste a stipulare una convenzione con l'ARPA per la gestione e il controllo di attuazione di progetti di cooperazione transfrontaliera che prevedono azioni la cui competenza tecnica è stata trasferita con L.r. 28/02 dalla Direzione regionale "Servizi Tecnici di prevenzione" all'ARPA pag. 61

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 16-9924

Regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA. Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte - Punto 8: "Tabella Finanziaria indicativa" e Punto 16: "Aiuti di stato aggiuntivi": Riadozione pag. 68

PROTEZIONE CIVILE**D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 87**

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Indirizzi e criteri per la concessione e l'erogazione di contributi a privati cittadini per il recupero del patrimonio edilizio residenziale e prodotti-vo danneggiato dal sisma dell'11 aprile 2003 pag. 19

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 35-9883

Approvazione della Convenzione Quadro tra Regione Piemonte, Icarus S.C.p.A. ed Altec S.p.A., avente ad oggetto la locazione della sede e l'erogazione di servizi per il settore Regionale Protezione Civile pag. 57

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 50-9958

L. n° 388/2000 art. 138 - Fondo regionale di protezione civile. Accantonamento della somma di Euro 15.878.758,95 sul Cap. 24320/2003 ed assegnazione alla Direzione Opere Pubbliche pag. 114

SANITA'**D.G.R. 30 giugno 2003, n. 20-9797**

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO "Maggiore della Carità" di Novara - atto n. 1014 del 21.05.2003 "Convenzione con il Politecnico di Milano per l'effettuazione di tirocini per iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica - A.A. 2002/2003". Approvazione pag. 30

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 21-9798

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. ASL 10 di Pinerolo - atto n. 296 del 21.03.2003 "Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale 10 di Pinerolo e l'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze della Formazione - per tirocinio di formazione e orientamento", modificato ed integrato con atto n. 471 del 15.05.2003. Approvazione pag. 30

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 22-9799

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. ASL 10 di Pinerolo - atto n. 430 del 24.04.2003 "Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale 10 di Pinerolo e l'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche - per tirocinio di formazione e orientamento", modificato ed integrato con atto n. 517 del 29.05.2003 . Approvazione pag. 30

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 23-9800

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO O.I.R.M. - S.Anna - atto n. 890 del 21.05.2003 "Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera OIRM - S.Anna e la Scuola di Specializzazione in Oncologia dell'Università degli Studi di Torino - A.A. 2002/2003". Approvazione pag. 31

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 24-9801

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 2 di Torino - atto n. 94/DG/10/03 del 27/05/2003 "Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale 2 Torino e l'Associazione "Episteme" - sede di Torino del Centro Milanese di Terapia della Famiglia - per l'effettuazione di tirocini clinici e psicoterapeutici per medici e psicologi presso le strutture dell'Azienda stessa". Approvazione pag. 31

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 25-9802

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 11 di Vercelli - atto n. 945 del 28.05.2003 "Convenzione tra l'ASL n. 11 di Vercelli e la Scuola di Psicoterapia Cognitiva del Centro Clinico Crocetta S.A.S. sede di Torino e sede periferica di Vercelli". Approvazione pag. 31

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 26-9803

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. ASL 18 di Alba - atto n. 723/007/007/03/0016 del 15.05.2003 "Revoca determinazione n. 388/007/007/03/0008 del 06.03.2003. Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia per lo svolgimento dell'attività di tirocinio didattico e di tirocinio orientativo per la conoscenza diretta del mondo del lavoro". Approvazione pag. 31

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 27-9804

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO "Maggiore della Carità" di Novara - atto n. 963 del 20.05.2003 "Convenzione con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per la frequenza di allievi della Scuola di Specializzazione in medicina Fisica e Riabilitazione - A.A. 2002/2003". Approvazione pag. 32

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 28-9805

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. A.S.L 8 di Chieri - atto n. 41 del 19.05.2003 "Disciplinari attuativi del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino e Università degli Studi Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Novara per le Scuole di Specializzazione a.a. 2002/2003 - Approvazione ulteriore proposta di accordo - Scuola di Specializzazione in Cardiologia". Approvazione pag. 32

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 29-9806

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO "Maggiore della Carità" di Novara - atto n. 970 del 20.05.2003 "Convenzione con l'Università degli Studi di Torino per la frequenza allievi della Scuola di Specializzazione in Oncologia - A.A. 2002/2003". Approvazione pag. 32

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 48-9824

Approvazione del progetto organizzativo della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta e dei nuovi Regolamenti del Polo Oncologico e della Rete Oncologica pag. 39

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 65-9841

Rapporti tra Regione e Commissione Istituti Ospedalieri Valdesi (C.I.OV.). Provvedimenti pag. 46

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 20-9868

Accantonamento della somma di Euro 36.817,20 sul cap. 12205 del Bilancio 2003 a favore della Direzione Programmazione Sanitaria, per liquidazione incentivi al personale dipendente partecipe della redazione del progetto di cui all'art. 71 L. 448/98 pag. 52

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 22-9870

Integrazione e modifica della D.G.R. n. 28-8148 del 30.12.2002 - Rideterminazione delle percentuali di riferimento per l'incremento tariffario per la funzione monospécialistica e per l'appropriatezza dei ricoveri e determinazione dell'incremento tariffario per l'attività della rete di emergenza pag. 53

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 23-9871

Ulteriore aggiornamento dell'elenco degli interventi per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale di cui alla D.G.R. n. 70-8613 del 3/3/2003 pag. 56

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 29-9877

Osservatorio sulla Formazione anno 2002. Accantonamento di Euro 4.611,00= capitolo 12170/2003 pag. 56

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 30-9878

Materiale di medicazione avanzata a carico del Fondo Sanitario Nazionale - Aggiornamento Elenco regionale pag. 56

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 31-9879

Accantonamento ed assegnazione di Euro 180.000,00= (Cap. 12292/2003) alla Direzione Controllo delle Attività Sanitarie. Progetto informatizzazione dei Servizi di Medicina Legale delle AA.SS.LL. del Piemonte pag. 56

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 32-9880

Centro Regionale Antidoping. Accantonamento di Euro 3.681.026,00 anno finanziario 2003 e prenotazione di impegno di Euro 2.000.000,00 anno finanziario 2004 sul capitolo 20675 del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005 pag. 57

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 33-9881

Attività inerente all'attuazione di progetti ex art. 12 bis D.Lvo 229/99 relativa all'analisi comparativa dei modelli regionali di assistenza sanitaria in relazione alla domanda ed al bacino di utenza. Prosecuzione di collaborazione - Accantonam. di Euro 4960 cap. 12180/2003 ed assegnazione alla Direzione "Contr. delle Attività Sanitarie"; previa riduzione dell'accantonam. di cui alla DGR n. 67-8309 del 27.01.03 A100388) pag. 57

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 35-9943

Attuazione della DGR n. 64 - 6577 del 8 luglio 2002 "Istituzione della rete integrata della prevenzione" pag. 80

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 36-9944

Approvazione di atto di indirizzo per lo svolgimento da parte del Dipartimento di Prevenzione delle ASL delle attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro pag. 96

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 37-9945

Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e integrazioni. Aggiornamento delle procedure per l'accertamento dell'idoneità fisica ai fini dell'adozione di minori e indicazione delle indagini diagnostiche relative a neonati in presunto stato di abbandono pag. 99

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 38-9946

Accantonamento a favore della Direzione Sanità Pubblica, della somma di Euro 25.000,00 sul capitolo 12183/03, da destinare alla copertura dei servizi di housing per il server di proprietà regionale che dovrà ospitare i dati relativi alle attività di macellazione svolte in Piemonte e per il completamento dell'applicativo web già disponibile per la specie bovina da implementare per le altre specie al macello pag. 112

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 41-9949

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 17 di Savigliano. Atto n. 613 del 03.06.03 "Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda Sanitaria Locale n. 17 di Savigliano per una collaborazione scientifica e didattica riguardante la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera". Approvazione pag. 112

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 42-9950

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR., ASL 18 di Alba. Atto n. 877/DSM/010/03/0021 del 03.06.03 "A.S.L. n. 18/Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze della Formazione (Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione - Sede di Savigliano) per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione. A. A. 2002-2003". Approvazione condizionata pag. 112

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 43-9951

Centro Medico Albese di Lanzavecchia G. e C. s.a.s., siglabile C.M.A. di Lanzavecchia Giovanna e C. s.a.s., - C.so Europa, 53 - Alba. Accredito attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello pag. 112

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 44-9952

S.R.L. Doc Service - C.so Mazzini, 35 - Novara -. Accredito attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello pag. 113

Errata Corrige**Codice 28.1****D.D. 4 agosto 2003, n. 307**

Fondo nazionale per la lotta alla droga. Presa d'atto della graduatoria dei progetti, presentati dai soggetti aventi diritto, ai sensi dell'ex art. 1 legge 18.2 1999 n. 45 pag. 175

SPORT**D.G.R. 30 giugno 2003, n. 37-9814**

Accantonamento ed assegnazione alla Direzione Turismo-Sport-Parchi di Euro 500.000,00 sul cap. 12592 e di Euro 1.000.000,00 sul cap. 20937 del bilancio di previsione per l'anno 2003. Criteri di utilizzo delle risorse stanziati in attuazione della L.R. 18/12/02, n. 32 "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte pag. 34

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 47-9895

L.r 93/95 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie" - D.C.R. n. 229 - 10389 del 28/3/2002, "Programma pluriennale per la promozione sportiva anni 2002-2005". Approvazione "Programma di interventi per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie per l'anno 2003 pag. 60

TRASPORTI**D.G.R. 30 giugno 2003, n. 1-9778**

L.R. 16.04.1985 n. 32 - L.R. 18.11.1994 n. 49. Ripartizione indennizzi usura strade. Art. 34 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Ripartizione oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera. Accantonamento e assegnazione alla Direzione Trasporti di Euro 258.228,00= sul cap. 14230/2003 e di Euro 1.332.459,00= sul cap. 14240/2003 pag. 26

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 40-9816

Art.3 comma 9 D.lg. 190/2002 espressione dell'intesa di competenza Regionale per l'autorizzazione Ministeriale relativa al Progetto prot. n° 2682/26-26.5 presentato in data 06/03/2003 "Cunicolo esplorativo di Venaus" pag. 36

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 71-9847

Accantonamento ed assegnazione alla Direzione Turismo-Sport-Parchi della somma Euro 109.271.400,00 sul capitolo 25598/2003. Criteri di utilizzo delle risorse stanziati in attuazione dell'art. 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti". (A/101126) pag. 48

TURISMO**D.G.R. 8 luglio 2003, n. 54-9901**

L.R. 33/2001 art. 3 comma 3: approvazione dei requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di professioni turistiche pag. 61

TUTELA DELL'AMBIENTE**D.G.R. 30 giugno 2003, n. 36-9813**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 (UPB 22051 capitoli 15249, 15308, 15625) in applicazione di variazioni compensative previste dall'art.24 comma 3 della L.R. 7/2001 pag. 34

D.G.R. 30 giugno 2003, n. 66-9842

Attuazione del Regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione. Proroga termini per monitoraggio e presentazione piani pag. 47

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 15-9863

D.G.R. n. 54-5907 del 22 aprile 2002. Integrazione del Tavolo regionale di coordinamento del sistema regionale per l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale pag. 51

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 17-9865

Assegnazione alla Direzione "Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti" della complessiva somma di euro 4.340.467,88 (capitoli vari) per il trasferimento all'A.R.P.A. in relazione all'avanzamento di progetti statali e comunitari già di competenza della Direzione regionale "Servizi tecnici di prevenzione" (legge regionale 28/2002 e D.G.R. n. 37-8397 in data 10 febbraio 2003) pag. 51

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 18-9866

Assegnazione alla Direzione "Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti" della somma di euro 8.889.285,27 (capitoli 15319 e 26948) per il trasferimento all'A.R.P.A. della dotazione finanziaria della Direzione regionale "Servizi tecnici di prevenzione" (legge regionale 28/2002 e della D.G.R. n. 37-8397 in data 10 febbraio 2003) pag. 52

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 56-9903

Procedura Regionale ai sensi della L.443/01 - Legge Obiettivo. Espressione delle valutazioni di competenza regionale ex art. 3 dal Dlgs.190/02 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e parere ex art. 6 della L.349/86 al Ministero dell'Ambiente sul Progetto Preliminare con procedura di VIA di competenza statale relativo al progetto "Tratta A.C. Milano Genova - Terzo Valico" presentato da ITALFERR SpA pag. 63

D.G.R. 8 luglio 2003, n. 59-9906

Art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 - art. 18 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Legge 9 aprile 2002, n. 55. - Procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) inerente il progetto relativo alla Centrale termoelettrica nel Comune di Leini (TO), presentato dalla Società PI.EN Piemonte Energia S.r.l. Parere integrativo pag. 64

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 23-9931

Accantonamento della somma di euro 115.000,00 sul cap. 15183 e assegnazione alla Direzione "Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti" da destinare al prosieguo di iniziative in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale pag. 72

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 25-9933

Accantonamento di euro 20.000 sul cap.15130/2003 (U.P.B. 22081) e prenotazione di euro 20.000 sul cap. 15130/04 (U.P.B. 22081) per collaborazione esterna a supporto della Direzione Regionale Tutela e Risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti pag. 72

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 26-9934

Parere regionale sul Programma Triennale di Sviluppo 2003-2005 della Rete di Trasmissione Nazionale del GRTN S.p.A., previsto ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministro dell'Industria del 22.12.2000 pag. 72

TUTELA DEL SUOLO**D.G.R. 14 luglio 2003, n. 48-9956**

L. 641/96 e L. 135/97. Accantonamento fondi di Euro 2.012.986,95.= sul cap. 24850/2003 ed Euro 894.098,59.= sul cap. 23992/2003 per opere di sistemazione idrogeologica del Bacino Dora Riparia pag. 114

Parte I ATTI DELLA REGIONE

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 86

Nulla osta ex art. 22 comma 1 legge n. 49/87

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

è concesso in sanatoria il nulla osta ex art. 22 comma 1 legge n. 49/87 con riferimento al decreto n. 304 del 20.6.2003 del Direttore generale dell'A.R.P.A.

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 87

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Indirizzi e criteri per la concessione e l'erogazione di contributi a privati cittadini per il recupero del patrimonio edilizio residenziale e produttivo danneggiato dal sisma dell'11 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

1. Sono approvati i criteri, le procedure, i parametri economici e la modulistica atti a consentire la regolamentazione della concessione di contributi a favore di privati cittadini per il recupero del patrimonio edilizio residenziale e produttivo danneggiato dal sisma dell'11 aprile 2003 in applicazione delle disposizioni normative introdotte con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, che si allegano al presente decreto per costituirne parte sostanziale ed integrante.

p. Enzo Ghigo
L'Assessore delegato
Caterina Ferrero

Allegato

Criteri e procedure per gli interventi di riparazione, in condizioni di sicurezza, di immobili danneggiati dall'evento sismico dell'11 aprile 2003 nel territorio di alcuni comuni della provincia di Alessandria in applicazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003.

Disposizioni generali

Le presenti disposizioni riguardano gli interventi su:

1. gli edifici privati contenenti unità immobiliari ad uso abitazione principale o secondaria, con o senza ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale, compresi gli edifici storico-monumentali ed artistici di proprietà privata (esclusi gli edifici di culto);

2. gli edifici privati contenenti unità immobiliari ad uso produttivo (industriali, agricole, artigianali, commerciali, turistiche e di servizio), con o senza ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale, in utilizzo in forma continuativa al momento del sisma.

Per tali immobili sono concessi contributi sul costo degli interventi per la riparazione dei danni causati dall'evento sismico dell'11 aprile 2003, secondo le direttive tecniche impartite con D.P.G.R. n. 52 del 5 giugno 2003 e in ossequio alle norme di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 20 marzo 2003.

Contributi

Sono ammessi a contributo tutti gli immobili a destinazione residenziale e produttiva, purché regolarmente utilizzabili e non in abbandono o in stato di fatiscenza pregressa al momento del sisma, e inseriti nei modelli di riepilogo delle segnalazioni redatti a cura dei comuni e già pervenuti all'Amministrazione regionale.

Il contributo, a fondo perduto, è determinato, secondo quanto di seguito specificato, in misura percentuale sul costo complessivo necessario al consolidamento e al recupero del bene danneggiato quale risulta dal progetto o dal computo metrico estimativo, al lordo dell'I.V.A. e degli oneri tecnici, con esclusione di ogni opera non direttamente conseguente al sisma.

Il costo complessivo ascrivibile alle presenti direttive, e sul quale si dovrà calcolare il contributo in percentuale, non potrà superare i seguenti limiti:

- 500,00 euro, oneri tecnici e fiscali compresi, per ogni metro quadro di superficie della porzione abitabile degli edifici, comprensivi delle parti comuni, per le porzioni interessate dai lavori conseguenti al sisma;

- 200,00 euro, oneri tecnici e fiscali compresi, per ogni metro quadro di superficie della porzione non abitabile degli edifici residenziali, nonché degli immobili tipologicamente destinati ad attività produttive e/o terziarie, per le parti interessate dai lavori conseguenti al sisma.

L'importo massimo per unità immobiliare interessata non potrà comunque superare, pur nel rispetto dei limiti predetti, i 100.000,00 euro oneri tecnici e fiscali compresi; qualora, nel caso di edifici gravemente danneggiati, venga appurata per convenienza tecnica l'opportunità di procedere alla demolizione ed al rifacimento dell'immobile, il predetto ammontare

tare complessivo potrà essere elevato fino a un massimo del 30%.

Sul costo come sopra determinato, verrà applicata una franchigia di euro 3.000,00 I.V.A. compresa, ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'ordinanza presidenziale 3284/2003.

I prezzi utilizzati non devono essere superiori a quelli del prezzo della Regione Piemonte, e nel caso non siano contemplati deve essere prevista l'analisi del prezzo sulla base del medesimo prezzo.

Dovrà altresì essere defalcato l'eventuale rimborso spettante a seguito di stipula di polizze assicurative.

Il contributo definitivo, nei limiti massimi di cui sopra, sarà comunque commisurato alle somme effettivamente documentate per il raggiungimento degli obiettivi di consolidamento degli edifici.

Il contributo finale a favore degli aventi diritto è così determinato:

1. per gli edifici ad uso di abitazione principale è riconosciuto fino ad un massimo del 60% del costo ritenuto ammissibile;

2. per immobili tipologicamente destinati ad attività produttive e/o terziarie, ovvero a ciò adibiti in via prevalente, quali stalle, fienili, rimesse, capannoni industriali e commerciali, etc., in utilizzo in forma continuativa al momento del sisma, il contributo come calcolato al punto 1. è ridotto al 70%;

3. per gli edifici ad uso di abitazione secondaria è riconosciuto fino ad un massimo del 50% del costo ritenuto ammissibile.

L'applicazione di dette percentuali potrà essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, in diminuzione o in aumento (in questo caso comunque non oltre il 75% per le residenze principali e il 60% per le residenze secondarie).

Le unità immobiliari site in edifici dalla prevalente tipologia residenziale, ed utilizzati per attività produttive e/o terziarie, sono di fatto parificate alle abitazioni principali e secondarie di cui ai precedenti punti 1 e 3.

Il contributo può essere concesso sia al proprietario sia al titolare di diritti reali di godimento; in questo ultimo caso, alla richiesta di contributo deve essere allegata anche la dichiarazione di esplicita rinuncia al contributo da parte del proprietario.

In caso di più unità immobiliari appartenenti ad un unico edificio danneggiato, deve essere presentata una sola istanza di contributo ed un solo progetto per il tramite dell'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero di altro soggetto all'uopo individuato, munito di procura speciale notarile da parte dei condomini. In tale caso i lavori dovranno essere realizzati contestualmente e in maniera unitaria. L'entità massima del contributo è pari alla somma dei contributi massimi spettanti alle singole unità immobiliari.

Il contributo può essere concesso esclusivamente se l'immobile risulta in regola con le norme urbanistiche e fiscali.

I lavori sono equiparati agli interventi di manutenzione straordinaria così come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n° 457.

Opere e interventi ammessi a contributo

Vengono ammesse a contributo esclusivamente le opere a carattere strutturale nonché le opere di finitura e di impiantistica ad esse strettamente connesse secondo il dettaglio di seguito riportato.

Opere a carattere strutturale

Si intendono come "opere a carattere strutturale", interamente ammissibili a contributo, purché espressamente collegate agli effetti del sisma, gli interventi di consolidamento e di ripristino relativi a:

- * opere in calcestruzzo armato (pilastri, travi, etc.) facenti parte dell'ossatura dell'edificio o comunque finalizzati alla sua sicurezza statica;
- * solai;
- * coperture e/o orditure primarie;
- * murature portanti;
- * murature di tamponamento e tramezzi;
- * volte, rampe scale e sistemi archivoltati;
- * fondazioni e sottomurazioni;
- * messa in opera di tiranti, catene, cordoli, etc.

Opere di finitura e di impiantistica strettamente connesse

Si intendono come "opere di finitura e di impiantistica strettamente connesse", interamente ammissibili a contributo purché espressamente collegate agli effetti del sisma, gli interventi seguenti:

- * sostituzione o riparazione di canalizzazioni e relative linee di fornitura di energia elettrica e scatole di distribuzione, se preesistenti, di esclusivo interesse delle aree dell'edificio interessate dai lavori di consolidamento e ripristino;
- * sostituzione o riparazione di impianti idrici, termici, fognari o di adduzione del gas, se preesistenti, e relative opere murarie connesse di esclusivo interesse delle aree dell'edificio interessate dai lavori di consolidamento e ripristino;
- * sottofondi e caldane;
- * intonaci, se preesistenti;
- * orditura secondaria delle coperture con relativo manto limitatamente alle zone interessate da crolli o dissesti dell'orditura;
- * opere di demolizione e rimozione delle parti strutturali oggetto di sostituzione;
- * opere di puntellamento provvisorio per la realizzazione delle opere strettamente connesse al sisma;
- * nolo di ponteggi e mezzi d'opera atti a consentire la realizzazione delle opere direttamente conseguenti al sisma;
- * pavimenti rivestimenti e zoccolature limitatamente alle superfici interessate da opere strutturali connesse agli effetti del sisma e di tipologia, qualità e valore analoghi ai preesistenti;
- * soglie, davanzali e pietre limitatamente alle superfici interessate da opere strutturali connesse agli effetti del sisma e di tipologia, qualità e valore analoghi ai preesistenti;
- * tinteggiature, se preesistenti, limitatamente alle superfici interessate da opere strutturali connesse agli effetti del sisma.

Opere e forniture NON ammesse a contributo e, se previsti nel progetto, a carico dell'interessato

Non sono ammesse a contributo le seguenti opere e forniture:

- * infissi e serramenti esterni ed interni;
- * ringhiere ed opere in ferro;
- * lattonerie varie;
- * apparecchi igienico sanitari e relative rubinetterie;
- * prese, interruttori, corpi illuminanti;
- * ogni opera, fornitura e nolo non conseguenti direttamente dal sisma;

* ogni opera e/o fornitura non congruenti per qualità, valore e caratteristiche a quanto danneggiato dal sisma;

* ogni opera e/o fornitura relative ad elementi non preesistenti.

I progetti relativi a edifici o porzioni di edifici che per convenienza tecnica è opportuno vengano demoliti e ricostruiti possono prevedere anche alcune delle lavorazioni escluse al punto precedente, purché coerenti con la qualità, il valore e lo stato di conservazione dell'edificio preesistente.

Le opere ammesse a contributo sono riferite al ripristino delle unità immobiliari, comprensive dei locali principali, di quelli di pertinenza strutturalmente collegati e delle parti comuni ove esistenti, e devono riguardare esclusivamente l'edificio, o porzione di esso, interessato dal sisma con l'esclusione dal computo degli elementi e dei corpi accessori esterni.

Non sono ammessi oneri aggiuntivi derivanti da perizie suppletive.

Domande di contributo ed adempimenti dei beneficiari

I cittadini interessati, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente direttiva, devono presentare al comune sede del bene danneggiato la seguente documentazione:

a) domanda di contributo redatta in tutte le sue parti, in carta semplice secondo lo schema riportato nell'allegato A, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal richiedente, riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio.

b) progetto dei lavori, comprensivo di computo metrico redatto da tecnico abilitato e rispondente alle prescrizioni tecniche previste.

c) dichiarazione sottoscritta dal progettista che attesti:

1. che sussiste il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;

2. che il progetto è conforme alle direttive tecniche previste;

3. che il progetto è riferito strettamente alle conseguenze del sisma in oggetto, con individuazione e quantificazione di quelle eventuali opere che, pur ricomprese, non siano da esso dipendenti;

4. che i lavori previsti sono conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente e funzionali a rendere agibili e fruibili le unità immobiliari comprese nell'edificio oggetto di intervento;

5. che i prezzi utilizzati non sono superiori a quelli del prezzario della Regione Piemonte; nel caso non siano contemplati deve essere prevista l'analisi del prezzo;

d) per le opere di modesta entità, prive di qualsiasi valenza strutturale e comunque per importi non superiori a 10.000,00 euro di costo ammissibile, in alternativa al punto b), computo metrico o preventivo di spesa;

e) dichiarazione di esplicita rinuncia al contributo da parte del proprietario e di altri eventuali aventi diritto (nel caso di richiesta da parte di titolare di diritti reali di godimento);

f) verbale dell'assemblea di condominio di nomina dell'amministratore o procura speciale degli altri proprietari.

Ad avvenuta approvazione dei progetti da parte dei comuni, i beneficiari sono tenuti alla rapida

esecuzione dei lavori in conformità al progetto. I lavori devono essere iniziati entro 6 mesi dall'approvazione dei progetti e ultimati nei successivi 12 mesi. Qualora i lavori non vengano ultimati nel termine stabilito, il contributo decade e l'anticipazione concessa dovrà essere restituita. Eventuali proroghe possono essere concesse dal Comune in presenza di giustificati motivi, e comunicate alla Regione.

I proprietari possono eseguire i lavori prima dell'ammissione a contributo e conservare il diritto allo stesso, purché i criteri, i massimali e quant'altro previsto dalla presente direttiva siano rispettati, anche in sanatoria.

Adempimenti dei comuni

I comuni devono accertare l'esistenza e la veridicità di tutta la documentazione sopra indicata presentata dai danneggiati a corredo del progetto.

In particolare dovrà essere fatta adeguata attività istruttoria volta ad accertare:

* i riferimenti anagrafici, catastali e fiscali del richiedente e dell'edificio oggetto dell'intervento, compresa la sostanziale regolarità edilizia e dei pagamenti delle imposte e delle tasse relative;

* il nesso di causalità con il sisma in oggetto;

* la congruenza delle opere previste con le conseguenze del sisma e con le caratteristiche costruttive, tipologiche e manutentive dell'edificio;

* l'esclusione degli immobili abbandonati o in grave stato di fatiscenza;

* il rispetto dei massimali previsti e l'applicazione delle percentuali corrette;

* il rispetto delle normative tecniche nazionali di riferimento, nonché delle specifiche indicazioni fornite con la presente direttiva;

* ogni altro aspetto connesso alla regolare ed equa ammissione ed erogazione dei contributi.

I progetti sono approvati dai comuni, nei casi previsti per legge, previo esame tecnico amministrativo e parere della commissione igienico-edilizia integrata, qualora sprovvista, da un tecnico esperto in ingegneria strutturale con professionalità adeguatamente documentata.

L'esame della commissione igienico-edilizia deve in particolare riguardare la rispondenza dei progetti con le norme tecniche vigenti.

Nei casi in cui per legge sia sufficiente la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), la stessa dovrà comunque essere integrata dalla documentazione sopra elencata e comunque da un computo metrico estimativo delle opere necessarie.

Eventuali autorizzazioni o approvazioni delle Amministrazioni competenti sono acquisite preventivamente dai comuni.

I Sindaci pubblicano all'albo pretorio l'elenco dei soggetti aventi diritto al finanziamento.

I comuni, entro 90 giorni dal termine ultimo di ricevimento dei progetti devono trasmettere alla Regione l'elenco dei beneficiari ammessi a contributo sulla base delle approvazioni dei progetti, secondo l'allegato modulo B, trasmesso in copia originale e in via telematica. Lo stesso modulo B dovrà venire successivamente completato, a chiusura dei lavori, con le indicazioni delle somme rendicontate.

Trasferimento delle risorse ed erogazione dei contributi

Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva, la Regione provvede ad una prima assegnazione ai Sindaci dei fondi disponibili in via proporzionale al totale delle segnalazioni già

pervenute all'Amministrazione regionale. Gli ulteriori trasferimenti verranno erogati in rate successive in funzione delle rendicontazioni comunali.

I Comuni devono erogare i contributi ai soggetti beneficiari:

- a) in ragione del 60% dell'importo concesso, solo dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
- b) in ragione dell'ulteriore 40% a lavori ultimati, dietro presentazione di comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei lavori stessi e rendicontazione della spesa sostenuta e documentata da fatture.

I contributi inferiori a euro 10.000,00, riferiti a interventi di modesta entità potranno essere erogati in unica soluzione a presentazione della documentazione complessiva della spesa sostenuta.

Resta inteso che le somme rendicontate devono essere in ogni caso riferite all'imponibile totale sul quale viene calcolato il contributo ammissibile secondo le percentuali previste.

Norme finali

Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente circolare il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. Le somme non erogate devono essere restituite alla Regione.

La Direzione regionale opere pubbliche, tramite i propri uffici competenti in materia, provvede alle attività di vigilanza sugli interventi edilizi attraverso controlli a campione, in quantità non inferiore al 5% del numero di progetti approvati. Al fine dell'attività di vigilanza, i Comuni devono comunicare periodicamente l'elenco delle date di inizio dei lavori alla citata Direzione regionale opere pubbliche -

Torino, corso Bolzano 44.



Assessorato Lavori Pubblici-Difesa del Suolo-Protezione Civile
Direzione Opere Pubbliche

Allegato A

SISMA 11/4/2003 – DOMANDA DI CONTRIBUTO - DANNI SUBITI DA PRIVATI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Al Comune di

Il sottoscritto nato a il
residente a, vian°
tel., codice fiscale

In qualità di: proprietario comproprietario usufruttuario procuratore speciale
 amministratore di condominio
 legale rappresentante di impresa con sede legale a

consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto propria responsabilità

DICHIARA

di aver riportato, in conseguenza del sisma, i danni di seguito indicati:

EDIFICIO – DATI IDENTIFICATIVI GENERALI

COMUNE

LOCALITÀ/ VIA / PIAZZA

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE PREVALENTI DELL'EDIFICIO

Civile
Agricolo-zootecnico
Commerciale
Turistico-ricettivo
Industriale
Altro

Unità immobiliari presenti nell'edificio:

n° complessivo
di cui danneggiate (come da prospetto seguente)

N. Unità	Destinazione d'uso (1)	Utilizzo (2)	Cognome e nome proprietario	Anagrafica del legale rappresentante di impresa (3)

(1) residenziale (A), agricolo-zootecnico (B), commerciale (C), turistico-ricettivo (D), industriale (E), altro (F)

(2) utilizzato (A), non utilizzato (B)

(3) solo se l'immobile risulta locato

I danni sono coperti da assicurazione:

SI

NO

in parte

Stato attuale dell'edificio:

inagibile

parzialmente agibile

agibile

Allega alla presente domanda:

- ☐ progetto (lettera b) della direttiva)
- ☐ preventivo di spesa e/o computo metrico (lettera d) della direttiva)
- ☐ dichiarazione sostitutiva del progettista (lettera c) della direttiva)
- ☐ dichiarazione di rinuncia del contributo da parte del proprietario o altro avente diritto (lettera e) della direttiva)
- ☐ verbale assemblea condominiale o procura speciale notarile degli altri proprietari (lettera f) della direttiva)

Data

Firma

Allegato B

SISMA 11 APRILE 2003

COMUNE DI

[illegible]

Il Sindaco

attesta la sussistenza dei presupposti, la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e ritiene ammissibili i contributi esposti

Firma_____

Data_____

- (1) sottoscrittore Allegato A
- (2) solo costi dipendenti dal sisma
- (3) a seguito applicazione della percentuale
- (4) contributo previsto prima dell'esecuzione dei lavori, a seguito dell'applicazione delle percentuali previste
- (5) contributo definitivo a consuntivo dei lavori. Non può essere superiore al contributo previsto prima dell'esecuzione dei lavori

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 1-9778

L.R. 16.04.1985 n. 32 - L.R. 18.11.1994 n. 49. Ripartizione indennizzi usura strade. Art. 34 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285. Ripartizione oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera. Accantonamento e assegnazione alla Direzione Trasporti di Euro 258.228,00= sul cap. 14230/2003 e di Euro 1.332.459,00= sul cap. 14240/2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di accantonare la somma di Euro 258.228,00= sul capitolo di spesa n. 14230 del bilancio 2003 e di assegnarla a favore della Direzione Trasporti quale indennizzo convenzionale per la maggiore usura delle strade ai sensi delle LL.RR. n. 32/85 e n. 49/94 relativamente alla ripartizione sull'annualità 2002; (n. 101123/acc.)

2) di accantonare la somma di Euro 1.332.459,00 sul capitolo di spesa n. 14240 del bilancio 2003 e di assegnarla alla Direzione Trasporti quali proventi derivanti dagli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 285/92; (n. 101124/acc.)

3) di stabilire che si provvederà all'impegno della spesa e alla ripartizione ed erogazione a favore dei soggetti beneficiari delle somme di Euro 258.228,00= e di Euro 1.332.459,00= stanziati sui rispettivi capitoli di competenza n. 14230/2003 e n. 14240/2003 con successivo provvedimento dirigenziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 2-9779

Autorizzazione a costituirsi avanti il T.A.R. Lazio nel ricorso proposto da un'Azienda + altri c/ la Regione Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo e dell'avv. Carlo Falzetti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. Lazio in premessa descritto ed all'esplicazione di ogni conseguente attività processuale a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio

e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa tanto unitamente quanto disgiuntamente, dell'avv. Giovanna Scollo e dell'avv. Carlo Falzetti eleggendo domicilio presso il secondo in Roma, Via Della Balduina n. 59.

La spesa afferente all'incarico all'avv. Carlo Falzetti sarà liquidata ed impegnata con apposito atto deliberativo previa presentazione della parcella vistata dal competente Ordine Professionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 3-9780

Autorizzazione a costituirsi avanti il T.A.R. Lazio nel ricorso proposto da un'Azienda + altri c/ la Regione Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo e dell'avv. Carlo Falzetti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. Lazio in premessa descritto ed all'esplicazione di ogni conseguente attività processuale a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa tanto unitamente quanto disgiuntamente, dell'avv. Giovanna Scollo e dell'avv. Carlo Falzetti eleggendo domicilio presso il secondo in Roma, Via Della Balduina n. 59.

La spesa afferente all'incarico all'avv. Carlo Falzetti sarà liquidata ed impegnata con apposito atto deliberativo previa presentazione della parcella vistata dal competente Ordine Professionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 4-9781

Autorizzazione a costituirsi avanti il T.A.R. Lazio nel ricorso proposto da un'Azienda + altri c/ la Regione Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo e dell'avv. Carlo Falzetti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel

giudizio avanti il T.A.R. Lazio in premessa descritto ed all'esplicazione di ogni conseguente attività processuale a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa tanto unitamente quanto disgiuntamente, dell'avv. Giovanna Scollo e dell'avv. Carlo Falzetti eleggendo domicilio presso il secondo in Roma, Via Della Balduina n. 59.

La spesa afferente all'incarico all'avv. Carlo Falzetti sarà liquidata ed impegnata con apposito atto deliberativo previa presentazione della parcella vista dal competente Ordine Professionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 5-9782

Autorizzazione a costituirsi avanti il T.A.R. Lazio nel ricorso proposto da un'Azienda + altri c/ la Regione Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo e dell'avv. Carlo Falzetti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. Lazio in premessa descritto ed all'esplicazione di ogni conseguente attività processuale a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa tanto unitamente quanto disgiuntamente, dell'avv. Giovanna Scollo e dell'avv. Carlo Falzetti eleggendo domicilio presso il secondo in Roma, Via Della Balduina n. 59.

La spesa afferente all'incarico all'avv. Carlo Falzetti sarà liquidata ed impegnata con apposito atto deliberativo previa presentazione della parcella vista dal competente Ordine Professionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 6-9783

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Novara instaurato da un privato contro la Regione Piemonte ritenuta legittimata passiva per i debiti delle sopprese UU.SS.LL. per ottenere la condanna al risarcimento danni. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giulietta Magliona

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Novara in premessa descritto ed all'esplicazione di ogni conseguente attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, ivi compresa ogni opportuna eccezione e domanda anche in via riconvenzionale e nei confronti di terzi da chiamarsi in giudizio, mediante la rappresentanza e difesa dell'avv. Giulietta Magliona ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 7-9784

Liquidazione parcella all'avv. Guglielmo Preve. Spesa Euro 5.290,63 (cap. 10560/2003)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di liquidare, quali spettanze dovute per l'opera svolta per conto della Regione Piemonte, all'Avv. Guglielmo Preve la somma di Euro 5290,63 al lordo della ritenuta d'acconto.

La somma totale di Euro 5290,63 è impegnata sul cap. 10560/2003 (imp. n. 2799).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 8-9785

Autorizzazione a proporre istanza, ex art. 101 Legge fallimentare, avanti il Tribunale di Torino nel fallimento di una Società (sentenza 225/02) per l'ammissione al passivo del credito della Regione Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella eventuale successiva fase contenziosa dell'avv. Alessandra Rava

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre avanti il Tribunale di Torino istanza ex art. 101 L.F. nel fallimento di una società per l'ammissione al passivo del credito della Regione Piemonte in premessa descritto e all'esplicazione di ogni conseguente attività processuale a tutela

dell'interesse dell'Ente nel predetto giudizio e nella eventuale, in ipotesi di contestazione, successiva fase contenziosa, mediante la rappresentanza e difesa, dell'avv. Alessandra Rava ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 9-9786

Autorizzazione a proporre istanza, ex art. 101 Legge fallimentare, avanti il Tribunale di Vercelli nel fallimento di una Società. (sentenza 15/2002) per l'ammissione al passivo del credito della Regione Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella eventuale successiva fase contenziosa dell'avv. Alessandra Rava

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre avanti il Tribunale di Vercelli istanza ex art. 101 L.F. nel fallimento di una Società per l'ammissione al passivo del credito della Regione Piemonte in premessa descritto e all'esplicazione di ogni conseguente attività processuale a tutela dell'interesse dell'Ente nel predetto giudizio e nella eventuale, in ipotesi di contestazione, successiva fase contenziosa, mediante la rappresentanza e difesa, dell'avv. Alessandra Rava ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 10-9787

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino proposto da un privato avverso l'avviso di accertamento di cui alla segnalazione n. 0049901TOX61930 relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Eugenia Salsotto

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

la costituzione della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale, nel giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente nel

giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell'avv. Eugenia Salsotto ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 11-9788

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino proposto da un privato avverso l'accertamento di cui alla segnalazione n. 0999901NAM45353 relativa all'omesso versamento delle tasse automobilistiche. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Eugenia Salsotto

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

la costituzione della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale, nel giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell'avv. Eugenia Salsotto ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 12-9789

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino proposto da un privato avverso l'avviso di accertamento di cui alla segnalazione n. 0199901TO17355M relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Eugenia Salsotto

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

la costituzione della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale, nel giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell'avv. Eugenia Salsotto

nia Salsotto ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 13-9790

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti al TAR Piemonte proposto da una Società. avverso l'avviso di selezione di indizione di gara per lo svolgimento del servizio concernente il conferimento di risorse finanziarie per la costituzione di due fondi di garanzia in favore delle piccole e medie imprese e la gestione di detti fondi. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Irma Lima

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti al TAR Piemonte in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell'avv. Irma Lima ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 14-9791

Autorizzazione a resistere nei giudizi al TAR Piemonte proposti da una Società per l'annullamento dei decreti di occupazione d'urgenza di terreni di proprietà della ricorrente e di atti regionali presupposti in materia di opere pubbliche connesse allo svolgimento dell'evento olimpico "Torino 2006". Patrocinio nei giudizi e nelle successive esecuzioni dell'avv. Pier Carlo Maina

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nei giudizi avanti il TAR Piemonte in premessa decritti ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell'avv. Pier Carlo Maina ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 16-9793

L.R. 17/99 e L. 185/92 art. 3, comma 2, lett. b), c), d), e), f). Agevolazioni creditizie e contributive a favore delle aziende agricole, singole ed associate, danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 2002. Terzo prelievo dal Fondo di solidarietà nazionale 2002. Riparto fondi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

in attuazione della L.R. n. 17 dell'8 luglio 1999:

- di approvare il riparto dei fondi tra gli Enti competenti, di cui all'allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione, al fine di consentire l'applicazione degli interventi previsti dall'articolo 3, 2° comma, lett. b), c), d), e), f), della legge 14 febbraio 1992 n. 185, a favore delle aziende agricole, singole ed associate, a seguito dei danni alle produzioni, alle strutture fondiarie e scorte provocati dalle avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con DD. MM. n. 02/1621 del 28 agosto 2002, n. 02/1617 del 29 agosto 2002, n. 02/1626 del 6 settembre e n. 02/1643 del 14 novembre 2002;

- di autorizzare il trasferimento di cassa agli Enti competenti, per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, secondo comma, lett. b) ed e), della legge n. 185/92, mediante determinazioni della Direzione Territorio Rurale sulla base di richieste degli Enti Delegati.

Gli impegni per i prestiti di cui all'articolo 3, 2° comma, lett. c), d) e f), saranno assunti con successiva determinazione della Direzione Territorio Rurale, sui pertinenti capitoli di bilancio per l'anno in cui verrà a scadere l'obbligazione, sulla base della documentazione che sarà prodotta dagli istituti di credito accompagnata dalla dichiarazione di conformità degli Uffici degli Enti Delegati;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 17-9794

L.R. 17/99 e L. 185/92 art. 3, comma 2, let. b). Agevolazioni contributive a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nel 2001. Primo prelievo dal Fondo di solidarietà nazionale 2002. Integrazione riparto fondi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

-di approvare, in attuazione della L.R. n. 17 dell'8 luglio 1999, l'ulteriore assegnazione alla Provincia di Asti della somma di Euro 12.970,71, al fine di consentire l'applicazione degli interventi previsti dall'articolo 3, 2° comma, lett. b), della legge 14 febbraio 1992 n. 185, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dichiarate eccezionali dal D.M. n. 02/01576 del 4 febbraio 2002;

- di autorizzare il trasferimento di cassa alla Provincia di Asti, per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, secondo comma, lett. b), della legge n. 185/92, mediante determinazioni della Direzione Territorio Rurale sulla base delle richieste avanzate dall'ente;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 18-9795

Rettifica di errore materiale nella DGR n. 33-9529 del 5/6/2003 avente come oggetto: "Accantonamento della somma di Euro 125.520,00 su capitoli vari per la partecipazione della Regione Piemonte a progetti e network nell'ambito dell'Europartenariato - Settore Affari Internazionali e Comunitari. Assegnazione di detto importo alla Struttura Speciale Gabinetto della Giunta Regionale"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di rettificare la DGR n. 33-9529 del 5/6/2003 nella parte in cui, per mero errore materiale, è stato indicato come beneficiario del progetto partenariale LOT-DROG l'Institute for Public Policy (ONG non profit di Bucarest) in luogo della Romanian Angel Appeal, ONG anglo-romena-italiana di Bucarest, ove, conseguentemente, il contributo di Euro 60.000,00 resta ripartito tra il Centro di Accoglienza Briaglia (Euro 15.000,00) e la Romanian Angel Appeal, leader gestionario in loco del progetto (Euro 45.000,00);

di riapprovare, per le motivazioni illustrate in premessa, il nuovo testo della scheda allegata alla succitata deliberazione, come parte integrante e sostanziale della stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 20-9797

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO "Maggiore della Carità" di Novara - atto n. 1014 del 21.05.2003 "Convenzione con il Politecnico di Milano per l'effettuazione di tirocini per iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica - A.A. 2002/2003". Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l'atto dell'ASO "Maggiore della Carità" di Novara n. 1014 del 21.05.2003 avente ad oggetto "Convenzione con il Politecnico di Milano per l'effettuazione di tirocini per iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica - A.A. 2002/2003";

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 21-9798

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. ASL 10 di Pinerolo - atto n. 296 del 21.03.2003 "Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale 10 di Pinerolo e l'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze della Formazione - per tirocinio di formazione e orientamento", modificato ed integrato con atto n. 471 del 15.05.2003. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l'atto dell'ASL 10 di Pinerolo n. 296 del 21.03.2003 avente ad oggetto "Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale 10 di Pinerolo e l'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze della Formazione - per tirocinio di formazione e orientamento" come modificato e integrato con atto n. 471 del 15.05.2003;

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 22-9799

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. ASL 10 di Pinerolo - atto n. 430 del 24.04.2003 "Convenzione tra

l'Azienda Sanitaria Locale 10 di Pinerolo e l'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche - per tirocinio di formazione e orientamento", modificato ed integrato con atto n. 517 del 29.05.2003 . Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l'atto dell'ASL 10 di Pinerolo n. 430 del 24.04.2003 avente ad oggetto "Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale 10 di Pinerolo e l'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche - per tirocinio di formazione e orientamento" come modificato e integrato con atto n. 517 del 29.05.2003;

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 23-9800

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO O.I.R.M. - S.Anna - atto n. 890 del 21.05.2003 "Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera OIRM - S.Anna e la Scuola di Specializzazione in Oncologia dell'Università degli Studi di Torino - A.A. 2002/2003". Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l'atto dell'A.S.O OIRM/S.Anna di Torino n. 890 del 21.05.2003 avente ad oggetto "Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera OIRM - S.Anna e la Scuola di Specializzazione in Oncologia dell'Università degli Studi di Torino - AA 2002/2003";

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 24-9801

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 2 di Torino - atto n. 94/DG/10/03 del 27/05/2003 "Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale 2 Torino e l'Associazione "Episteme" - sede di Torino del Centro Milanese di Terapia della Famiglia - per l'effettuazione di tirocini clinici e psicoterapeutici per medici e psico-

logi presso le strutture dell'Azienda stessa". Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l'atto dell'A.S.L. 2 di Torino n. 94/DG/10/03 del 27.05.2003 avente ad oggetto "Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale 2 Torino e l'Associazione "Episteme" - sede di Torino del Centro Milanese di Terapia della Famiglia - per l'effettuazione di tirocini clinici e psicoterapeutici per medici e psicologi presso le strutture dell'Azienda stessa";

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 25-9802

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 11 di Vercelli - atto n. 945 del 28.05.2003 "Convenzione tra l'ASL n. 11 di Vercelli e la Scuola di Psicoterapia Cognitiva del Centro Clinico Crocetta S.A.S. sede di Torino e sede periferica di Vercelli". Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l'atto dell'A.S.L. 11 di Vercelli n. 945 del 28.05.2003 avente ad oggetto Convenzione tra l'ASL n. 11 di Vercelli e la Scuola di Psicoterapia Cognitiva del Centro Clinico Crocetta S.A.S. sede di Torino e sede periferica di Vercelli;

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 26-9803

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. ASL 18 di Alba - atto n. 723/007/007/03/0016 del 15.05.2003 "Revoca determinazione n. 388 / 007 / 007 / 03 / 0008 del 06.03.2003. Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia per lo svolgimento dell'attività di tirocinio didattico e di tirocinio orientativo per la conoscenza diretta del mondo del lavoro". Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l'atto dell'A.S.L. 18 di Alba n. 723/007/007/03/0016 del 15.05.2003 avente ad oggetto "Revoca determinazione n. 388/007/007/03/0008 del 06.03.2003. Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia per lo svolgimento dell'attività di tirocinio didattico e di tirocinio orientativo per la conoscenza diretta del mondo del lavoro";

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 27-9804

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO "Maggiore della Carità" di Novara - atto n. 963 del 20.05.2003 "Convenzione con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per la frequenza di allievi della Scuola di Specializzazione in medicina Fisica e Riabilitazione - A.A. 2002/2003". Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l'atto dell'ASO "Maggiore della Carità" di Novara n. 963 del 20.05.2003 avente ad oggetto "Convenzione con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per la frequenza di allievi della Scuola di Specializzazione in medicina Fisica e Riabilitazione - A.A. 2002/2003";

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 28-9805

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. A.S.L. 8 di Chieri - atto n. 41 del 19.05.2003 "Disciplinari attuativi del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino e Università degli Studi Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Novara per le Scuole di Specializzazione a.a. 2002/2003 - Approvazione ulteriore proposta di accordo - Scuola di Specializzazione in Cardiologia". Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l'atto dell'A.S.L. 8 di Chieri n. 41 del 19.05.2003 avente ad oggetto "Disciplinari attuativi del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino e Università degli Studi Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Novara per le Scuole di Specializzazione a.a. 2002/2003 - Approvazione ulteriore proposta di accordo - Scuola di Specializzazione in Cardiologia";

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 29-9806

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO "Maggiore della Carità" di Novara - atto n. 970 del 20.05.2003 "Convenzione con l'Università degli Studi di Torino per la frequenza allievi della Scuola di Specializzazione in Oncologia - A.A. 2002/2003". Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l'atto dell'ASO "Maggiore della Carità" di Novara n. 970 del 20.05.2003 avente ad oggetto "Convenzione con l'Università degli Studi di Torino per la frequenza allievi della Scuola di Specializzazione in Oncologia - A.A. 2002/2003";

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 30-9807

Campagna nazionale per la ricostituzione del Catalogo della Casa editrice Allemandi. Funzione di coordinamento e preacquisto nuovi volumi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di accettare, per le motivazioni sopra espone, le richieste, formulate dalla Fondazione CRT e dalla Compagnia di San Paolo alla Regione, di svolgere funzioni di coordinamento e segreteria e di gestire

direttamente i loro contributi, che ammontano a Euro 150.000,00 ciascuno;

- di introitare i contributi di Euro 150.000,00 e di Euro 150.000,00 versati rispettivamente dalla Fondazione CRT e dalla Compagnia di San Paolo, per complessivi Euro 300.000,00, sul capitolo 3050/2003 "Altre partite che si compensano nella spesa" (partita di giro);

- di autorizzare la Direzione Beni Culturali al preacquisto di volumi selezionati dal catalogo dell'editore per una spesa di complessivi Euro 300.000,00;

- di procedere alla distribuzione delle pubblicazioni così acquisite presso le biblioteche piemontesi e presso altri enti in seguito identificati, d'intesa con Fondazione CRT e Compagnia di San Paolo.

Alla spesa di Euro 300.000,00 si farà fronte con il capitolo 40170/2003 "Altre partite che si compensano nell'entrata" (partita di giro), dando atto che sul capitolo citato non è necessario procedere all'accantonamento delle risorse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 31-9808

Modificazione della D.G.R. n. 1-27688 del 29.6.1999 avente per oggetto l'istituzione delle posizioni organizzative delle strutture della Giunta regionale, esclusivamente per quanto riguarda le posizioni della Direzione Territorio Rurale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare per le motivazioni esposte, le proposte del Responsabile della Direzione Territorio rurale di ridefinire le posizioni organizzative evidenziate nella premessa, così come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di prendere atto che, comunque, tali modificazioni non determinano un'alterazione del numero complessivo e della tipologia delle posizioni organizzative assegnate alla Direzione Territorio rurale;

- di stabilire che tale ridenominazione ha efficacia a far data dal 1° agosto 2003 e che il Responsabile della Direzione Territorio rurale con proprio atto dovrà provvedere a ripartire tali posizioni nella Struttura e nelle sue articolazioni ed a conferire le stesse ai dipendenti nominati sulla base dei criteri fissati dal Protocollo d'intesa 17 maggio 1999, recepito con D.G.R. n. 50 - 27689 del 29/06/99.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 32-9809

Dipendente Arch. Giovanni Ferrero; autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento a favore del Politecnico di Torino ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- Il dipendente Arch. Giovanni Ferrero, funzionario di cat. D5) assegnato alla Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, è autorizzato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere un incarico di insegnamento presso la 1a Facoltà di architettura del Politecnico di Torino nel Laboratorio di architettura e urbanistica nell'anno accademico 2003-2004.

- L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

- L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta il diritto a percepire gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese eventualmente corrisposti che saranno liquidati direttamente dal Politecnico al dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 33-9810

Dipendente Sig.ra Giampiera Pons; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore dell'Ente Parco Naturale di Stupinigi ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989. Proroga

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare alla Sig.ra Giampiera Pons la proroga della consulenza tecnica per la predisposizione dei documenti di bilancio e per la gestione degli impegni economici del Parco Naturale di Stupinigi, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, fino al 30 novembre 2003 a favore dell'Ente Parco stesso.

- Lo svolgimento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio.

- L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta il diritto a percepire gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dall'Ente direttamente alla dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 34-9811

Dipendente Marina Bonaudo; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, l'Arch. Marina Bonaudo a svolgere l'incarico di consulenza tecnica a favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.

Lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta il diritto a percepire gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati direttamente dalla Procura alla dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 35-9812

Sistema di valutazione delle prestazioni dei direttori regionali e dei responsabili delle strutture speciali con riferimento all'anno 2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, con riferimento all'anno 2003, il sistema di valutazione dei direttori regionali e dei responsabili delle strutture speciali corredato dalle schede degli obiettivi e di valutazione delle prestazioni descritte nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 36-9813

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 (UPB 22051 capitoli 15249, 15308, 15625) in applicazione di variazioni compensative previste dall'art.24 comma 3 della L.R. 7/2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di variare il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 UPB 22051 secondo le indicazioni di cui all' allegato A parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 37-9814

Accantonamento ed assegnazione alla Direzione Turismo-Sport-Parchi di Euro 500.000,00 sul cap. 12592 e di Euro 1.000.000,00 sul cap. 20937 del bilancio di previsione per l'anno 2003. Criteri di utilizzo delle risorse stanziati in attuazione della L.R. 18/12/02, n. 32 "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

A relazione dell'Assessore Vaglio

Vista la legge regionale del 4 marzo 2003, n. 3 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005" che istituisce, in attuazione della legge regionale n. 32 del 18 dicembre 2002 "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte", i seguenti capitoli:

* capitolo 12592 "Contributi alle associazioni sportive storiche per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni " con lo stanziamento di Euro 500.000,00;

* capitolo 20937 "Contributi per gli interventi previsti dal "Programma pluriennale degli interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle Associazioni sportive storiche del Piemonte" con lo stanziamento di Euro 1.000.000,00;

considerato che l'articolo 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 stabilisce che è competenza degli organi politici la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'indicazione delle priorità, l'accantonamento e l'assegnazione, a tal fine, alle Direzioni generali di quote parte del bilancio, non-

ché la definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse ai soggetti esterni;

ritenuto opportuno provvedere all'accantonamento ed alla assegnazione alla Direzione Turismo Sport Parchi dello stanziamento di Euro 500.000,00 previsto nel capitolo 12592 e di Euro 1.000.000,00 nel cap. 20937 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, al fine di poter consentire l'esercizio dei compiti spettanti ai sensi della legge regionale n. 32 del 18 dicembre 2002;

ritenuto altresì opportuno definire come di seguito specificato ed ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, gli obiettivi, i criteri e i beneficiari riconducibili ai seguenti assi e misure, al fine dell'assegnazione delle risorse:

ASSE 1.

CONOSCENZA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO DELLA STORIA E CULTURA SPORTIVA PIEMONTESE.

Tale obiettivo strategico si articola nelle seguenti misure.

Misura 1.1. Ricerca e valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle Associazioni sportive storiche.

Obiettivi:

Conoscere, studiare, riordinare, catalogare, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio storico e culturale delle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte.

Beneficiari.

Tutte le Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte.

Modalità ed entità dei contributi

Bandi annuali, approvati dalla Giunta Regionale, che definiscano i criteri di selezione e valutazione dei progetti.

Contributo a fondo perduto fino al 80% della spesa ammissibile, con limite massimo fissato annualmente con provvedimento amministrativo.

Misura 1.2. Promozione della storia e della cultura sportiva piemontese.

Obiettivi

Promuovere e diffondere la storia e la cultura del movimento sportivo.

Beneficiari

Tutte le Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte.

Modalità ed entità dei contributi

Bandi annuali, approvati dalla Giunta Regionale, che definiscano i criteri di selezione e valutazione dei progetti.

Contributo fino al 50% della spesa ammissibile, con limite massimo fissato annualmente con provvedimento amministrativo.

ASSE 2.

CONSERVAZIONE DEI BENI MOBILI DEL PATRIMONIO STORICO SPORTIVO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STORICHE.

Misura 2.1. Restaurare, recuperare e conservare il patrimonio storico e culturale delle Associazioni sportive storiche.

Obiettivi.

Conservare, recuperare, restaurare, il patrimonio storico e culturale delle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte

Beneficiari.

Tutte le Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte.

Modalità ed entità dei contributi.

Bandi annuali, approvati dalla Giunta Regionale, che definiscano i criteri di selezione e valutazione dei progetti.

Contributo in conto capitale fino al 80% della spesa ammissibile, con limite massimo fissato annualmente con provvedimento amministrativo.

Misura 2.2. Completare il patrimonio storico e culturale delle Associazioni storiche sportive.

Obiettivi.

Completare il patrimonio storico e culturale delle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte.

Beneficiari.

Tutte le Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte.

Modalità ed entità dei contributi.

Bandi annuali, approvati dalla Giunta Regionale, che definiscano i criteri di selezione e valutazione dei progetti.

Contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile, con limite massimo fissato annualmente con provvedimento amministrativo.

Misura 2.3. Restaurare ed integrare gli arredi della sede.

Obiettivi.

Favorire ed incentivare il recupero, il restauro, il completamento degli arredi di particolare interesse storico ed artistico delle Sedi Storiche delle Associazioni.

Beneficiari.

Associazioni Sportive iscritte all'Albo delle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte nella Sezione B).

Modalità ed entità dei contributi.

Bandi annuali, approvati dalla Giunta Regionale, che definiscano i criteri di selezione e valutazione dei progetti.

Contributo in conto capitale fino al 80% della spesa ammissibile, per l'azione 2.3. lett. a); fino al 50% della spesa ammissibile per l'azione 2.3. lett. b), con limiti fissati annualmente con provvedimento amministrativo.

ASSE 3.

CONSERVAZIONE DEI BENI IMMOBILI STORICI E NON DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STORICHE.

Misura 3.1. Acquisto della sede storica e degli impianti sportivi.

Obiettivi.

Favorire l'acquisto della sede storica dell'Associazione e degli impianti sportivi storicamente impiegati dalla Associazione per l'attività sociale.

Beneficiari.

Associazioni Sportive iscritte all'Albo delle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte nella Sezione B).

Modalità ed entità dei contributi.

Bandi annuali, approvati dalla Giunta Regionale, che definiscano i criteri di selezione e valutazione dei progetti.

Contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile, con limite massimo fissato annualmente con provvedimento amministrativo.

Misura 3.2. Sostegno al restauro conservativo delle sedi storiche.

Obiettivi.

Favorire ed incentivare il restauro conservativo delle sedi storiche delle Associazioni situate in edifici aventi particolare interesse storico e architettonico.

Beneficiari.

Associazioni Sportive iscritte all'Albo delle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte nella Sezione B).

Modalità ed entità dei contributi.

Bandi annuali, approvati dalla Giunta Regionale, che definiscano i criteri di selezione e valutazione dei progetti.

Contributo in conto capitale fino al 80% della spesa ammissibile per gli interventi dell'azione 3.2. lett. a), fissato annualmente con provvedimento amministrativo.

Contributo in conto capitale fino al 50% per gli interventi dell'azione 3.2. lett. b), con limite massimo fissato annualmente con provvedimento amministrativo.

Misura 3.3. Sostegno per la messa a norma e la manutenzione dell'immobile.

Obiettivi.

Favorire ed incentivare il recupero, il miglioramento, la messa a norma e la manutenzione, delle sedi storiche delle Associazioni, ancorché situate in edifici non aventi particolare interesse storico ed architettonico e degli impianti sportivi connessi.

Beneficiari.

Associazioni Sportive iscritte all'Albo delle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte nella Sezione B).

Modalità ed entità dei contributi.

Bandi annuali, approvati dalla Giunta Regionale, che definiscano i criteri di selezione e valutazione dei progetti.

Contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile, con limite massimo fissato annualmente con provvedimento amministrativo.

ASSE 4.

OTTIMIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE NON AVENTI INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARCHITETTONICO.

Misura 4.1. Migliorare la fruibilità degli impianti (attrezzature) sportivi delle Associazioni sportive storiche.

Obiettivi.

Adeguamento e miglioramento degli impianti sportivi utilizzati dalle Associazioni Sportive Storiche per l'attività sociale dalle stesse, iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni Storiche del Piemonte nella Sezione A).

Beneficiari.

Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte nella sezione A).

Modalità ed entità dei contributi.

Bandi annuali, approvati dalla Giunta Regionale, che definiscano i criteri di selezione e valutazione dei progetti.

Contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ammissibile, con limite massimo fissato annualmente con provvedimento amministrativo.

vista la legge regionale n.32 del 18 dicembre 2002 "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte"

vista la legge regionale n. 3 del 4 marzo 2003 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005";

vista la legge regionale n. 7 dell'11 aprile 2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

ritenuto opportuno provvedere all'accantonamento ed alla assegnazione alla Direzione Turismo Sport Parchi della somma di Euro 1.500.000,00 stanziata per Euro 500.000,00 sul capitolo 12592 - UPB 21041 - e per Euro 1.000.000,00 sul capitolo 20937 - UPB 21042 - del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale unanime,

delibera

* di accantonare e di assegnare alla Direzione Turismo - Sport - Parchi la somma di Euro 1.500.000,00 stanziata per Euro 500.000,00 sul capitolo 12592 - UPB 21041- (Acc. n.101121) e per Euro 1.000.000,00 sul capitolo 20937- UPB 21042- (Acc. n. 101122) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003;

* di approvare gli obiettivi, i criteri e i beneficiari riconducibili agli assi e alle misure, ai fini dell'assegnazione delle risorse, indicate in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 38-9815

Interventi di assistenza tecnica al Programma d'iniziativa Comunitaria Interreg III Italia-Svizzera. Accantonamento, a favore della Direzione regionale Economia Montana e Foreste, della somma complessiva di Euro 10.000,00 (capitolo 23272/03)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di disporre per le finalità in premessa indicate, l'accantonamento, a favore della Direzione regionale Economia Montana e Foreste, della somma complessiva di Euro 10.000,00 iscritta sul capitolo di bilancio di previsione per l'anno 2003 numero 23272/03 (n. accantonamento 101120).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 40-9816

Art.3 comma 9 D.lg. 190/2002 espressione dell'intesa di competenza Regionale per l'autorizzazione Ministeriale relativa al Progetto prot. n° 2682/26-26.5

presentato in data 06/03/2003 "Cunicolo esplorativo di Venaus"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di esprimere positiva intesa, come richiesto dall'art. 3 comma 9 del D.lg. 190 del 20/08/2002, sul - Progetto di Cunicolo Esplorativo nel Comune di Venaus - , di cui al prot. n° 2682/26-26.5 del 06/03/2003, con le prescrizioni descritte nell'allegato - A - alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

- di trasmettere la presente deliberazione ed il relativo allegato ai competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 42-9818

E.C. Bic Piemonte S.p.A. - (in liquidazione) - Collegio Sindacale - Nomina di un sindaco effettivo con funzioni di Presidente e di un sindaco supplente (art. 2, II comma, l.r. 39/95)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di nominare, sulla base dei criteri di cui alla citata D.G.R. n. 154/2944 del 6.11.95, quale Sindaco effettivo con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale della "E.C. BIC Piemonte" S.p.A. (in liquidazione), il signor:

- Ingrosso Fernando

e quale sindaco supplente il Signor Moine Federico.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 43-9819

L. 185/92 e s.m.i. - art. 3, comma 3, lett. a) e b); O.P.C.M. n.3237/2002; O.P.C.M. n.3258/2002, l.r. n.17/99. Danni alle infrastrutture rurali a seguito di eventi calamitosi dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e novembre 2002. Terzo prelievo dal Fondo di Solidarietà Nazionale 2002 .Riparto fondi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di ripartire ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a) e b) della legge 185/92, i fondi assegnati alla Regione Piemonte con D.M. n. 103.045 del 16/02/02, proporzionalmente alle somme disponibili rispetto all'importo dei danni segnalato dai competenti Uffici delle Province e delle Comunità montane e agli accertamenti della Direzione Territorio Rurale, per gli interventi di ripristino delle infrastrutture rurali e delle opere di bonifica danneggiate dagli eventi calamitosi dichiarati eccezionali con i DD.MM. n° 02/1617 del 29/08/02, n. 02/1643 del 14/11/02 e n. 02/1621 del 28/08/92 e il D.M. di parziale integrazione e rettifica del 28/02/03 nelle zone delimitate con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 30-6641 del 15/07/02, n. 32-7007 del 02/09/02, n. 71-7045 del 02/09/02 e con D.P.G.R. n. 76 del 22/09/02 integrato e modificato con le D.G.R. n. 33-7008 del 02/09/02, n. 69-7525 del 28-10-02 e n. 71-7045 del 02/09/02;

- di rinviare ad altro provvedimento l'integrazione del sopra citato riparto con le economie derivanti dalle risorse finanziarie già assegnate alla Regione per l'attuazione degli interventi di ricostruzione resi necessari a seguito dell'alluvione 2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.P.C.M. n.3237 del 2002 ;

- di approvare il riparto dei fondi tra gli Enti competenti, di cui all' allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione, al fine di consentire l'applicazione degli interventi previsti dall'articolo 3, 3° comma, lett. a), b), della legge 14 febbraio 1992 n. 185;

- di autorizzare il trasferimento di cassa agli Enti competenti, per i contributi in conto capitale di cui all'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, mediante determinazioni della Direzione Territorio Rurale sulla base di richieste;

- di incaricare la Direzione Territorio Rurale ad attuare le procedure previste per il finanziamento dei ripristini di competenza regionale;

- di procedere con successivi provvedimenti, per i danni verificatisi a seguito degli eventi calamitosi dei mesi di settembre e novembre 2002, al finanziamento degli interventi a favore del comparto agricolo danneggiato, non ricompresi nella presente deliberazione di riparto, mediante l'applicazione della normativa del "Fondo di Solidarietà Nazionale" di cui alla più volte richiamata legge 185/92 nelle zone delimitate dalle deliberazioni della Giunta Regionale in epigrafe citate, e di procedere con successivi provvedimenti all'integrazione eventuale del presente riparto a seguito di ulteriori finanziamenti del Fondo di Solidarietà Nazionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 45-9821

Art. 6 l.r. 70/96. Piano faunistico-venatorio della Provincia di Torino. Assenso

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di esprimere, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 70/96, l'assenso al piano faunistico-venatorio della Provincia di Torino approvato con D.C.P. n. 41558-2003 dell'11.3.2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 46-9822

Parziale modifica alla DGR n. 5-5747 dell'8 aprile 2002 concernente interventi nel settore dell'acquacoltura di cui al complemento di programmazione regionale al DOCUP Nazionale "azioni strutturali nel settore della pesca 2000-2006, Regioni fuori obiettivi 1"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

il piano finanziario allegato alla DGR n. 5-5747 dell'8 aprile 2002 è rimodulato come segue:

Distribuzione dei contributi per Assi e per Misure							
Migliaia di Euro							
Asse	Costo totale	Totale risorse pubbliche	Partecipazione comunitaria	Partecipazione pubblica nazionale	Fondo di rotazione legge 183/1987	Disponibilità regionale	Privati
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	2.340,67	900,12	342,36	557,76	390,44	167,32	1.440,56
4	612,55	227,83	94,74	133,09	93,16	39,93	384,72
5	22,42	22,42	11,21	11,21	7,85	3,36	-
TOTALE	2.975,64	1.150,36	448,31	702,06	491,44	210,61	1.825,28
Misura 3.2 Acquacoltura							
Annualità	Costo totale	Totale risorse pubbliche	Partecipazione comunitaria	Partecipazione pubblica nazionale	Fondo di rotazione legge 183/1987	Disponibilità regionale	Privati
2000	-	-	-	-	-	-	-
2001	308,52	123,41	46,28	77,13	53,99	23,14	185,11
2002	462,77	185,11	69,42	115,69	80,99	34,71	277,65
2003	729,32	279,67	115,78	163,89	114,72	49,16	449,66
2004	264,81	84,91	31,84	53,07	37,15	15,92	179,90
2005	77,18	30,85	11,57	19,28	13,50	5,78	46,33
2006	77,89	31,56	7,54	24,02	16,82	7,20	46,33
TOTALE	1.920,48	735,51	282,44	453,08	317,16	135,92	1.184,97
Misura 3.4: Trasformazione							
Annualità	Costo totale	Totale risorse pubbliche	Partecipazione comunitaria	Partecipazione pubblica nazionale	Fondo di rotazione legge 183/1987	Disponibilità regionale	Privati
2000	-	-	-	-	-	-	-
2001	77,00	30,80	11,55	19,25	13,48	5,78	46,20
2002	115,50	46,20	17,33	28,88	20,21	8,66	69,30
2003	115,50	46,20	17,33	28,88	20,21	8,66	69,30
2004	61,66	21,19	7,95	13,25	9,27	3,97	40,47
2005	31,29	12,52	2,89	9,63	6,74	2,89	18,77
2006	19,25	7,70	2,89	4,81	3,37	1,44	11,55
TOTALE	420,20	164,61	59,92	104,68	73,28	31,41	255,59

Misura 4.3: Promozione							
Annualità	Costo totale	Totale risorse pubbliche	Partecipazione comunitaria	Partecipazione pubblica nazionale	Fondo di rotazione legge 183/1987	Disponibilità regionale	Privati
2000	-	-	-	-	-	-	-
2001	112,51	38,16	16,88	21,29	14,90	6,39	74,34
2002	73,28	24,43	6,59	17,83	12,48	5,35	48,85
2003	-	-	-	-	-	-	-
2004	93,38	30,95	14,03	16,92	11,85	5,08	62,42
2005	30,46	14,04	6,55	7,48	5,24	2,24	16,43
2006	29,75	13,33	10,58	2,74	1,92	0,82	16,43
TOTALE	339,37	120,91	54,64	66,27	46,39	19,88	218,46
Misura 4.6: Azioni innovative							
Annualità	Costo totale	Totale risorse pubbliche	Partecipazione comunitaria	Partecipazione pubblica nazionale	Fondo di rotazione legge 183/1987	Disponibilità regionale	Privati
2000	-	-	-	-	-	-	-
2001	51,51	20,60	7,73	12,88	9,01	3,86	30,90
2002	77,26	30,90	11,59	19,31	13,52	5,79	46,35
2003	77,26	30,90	11,59	19,31	13,52	5,79	46,35
2004	41,41	14,21	5,33	8,88	6,21	2,66	27,20
2005	12,88	5,15	1,93	3,22	2,25	0,97	7,73
2006	12,88	5,15	1,93	3,22	2,25	0,97	7,73
TOTALE	273,18	106,92	40,10	66,82	46,77	20,05	166,26
Misura 5.1 Assistenza tecnica							
Annualità	Costo totale	Totale risorse pubbliche	Partecipazione comunitaria	Partecipazione pubblica nazionale	Fondo di rotazione legge 183/1987	Disponibilità regionale	Privati
2000	-	-	-	-	-	-	-
2001	4,20	4,20	2,10	2,10	1,47	0,63	-
2002	6,30	6,30	3,15	3,15	2,21	0,95	-
2003	6,66	6,66	3,33	3,33	2,33	1,00	-
2004	2,46	2,46	1,23	1,23	0,86	0,37	-
2005	1,41	1,41	0,70	0,70	0,49	0,21	-
2006	1,41	1,41	0,70	0,70	0,49	0,21	-
TOTALE	22,42	22,42	11,21	11,21	7,85	3,36	-

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 47-9823

Parziale modifica alla D.G.R. n. 2-3478 del 12 luglio 2001. Approvazione bando e apertura termini per la presentazione delle domande relative alle Azioni strutturali nel settore della Pesca 2000 - 2006

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, il punto 3.8 dell'allegato 2 della D.G.R. 2-3478 del 12 luglio 2001 concernente le Azioni strutturali nel settore della Pesca 2000 - 2006, stabilendo al 30 dicembre 2003 il termine ultimo per il completamento degli investimenti e delle attività e per la presentazione della documentazione per l'erogazione del saldo, compresa l'eventuale proroga.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 48-9824

Approvazione del progetto organizzativo della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta

e dei nuovi Regolamenti del Polo Oncologico e della Rete Oncologica

A relazione dell'Assessore D'Ambrosio:

La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo n. 50-1391 del 20.11.2000, ha approvato la sperimentazione del progetto organizzativo di Rete Oncologica Piemontese, il cui obiettivo finale è quello di giungere all'attuazione di un modello definitivo di rete, attraverso la creazione dei Poli Oncologici e l'articolazione delle attività sia all'interno, sia trasversalmente a ciascuno di essi.

Nello specifico, sono stati individuati, come obiettivi intermedi:

- la definizione delle funzioni, delle competenze e delle attività degli organi strutturali, previsti per la Rete ed all'interno di ciascun Polo, attraverso l'approvazione di un Regolamento di Polo e di un Regolamento di Rete;

- l'impostazione di un sistema informativo di Rete per la gestione del percorso diagnostico-terapeutico e l'interfaccialità della Rete stessa;

- l'impostazione e l'attivazione di programmi formativi per gli operatori della Rete e di una campagna di sensibilizzazione e di comunicazione su tutto il territorio regionale.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 21 del 05.02.2001, sono stati approvati il Regolamento del Polo Oncologico ed il Regolamento della Rete Oncologica, che definiscono la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento degli organi strutturali di ogni Polo e della Rete nel suo complesso.

Negli anni 2001-2002, la Rete Oncologica Piemontese ha definito le nuove modalità organizzative, all'interno dei Poli ed ha iniziato ad attuare l'articolazione delle prestazioni, secondo il principio guida della Rete stessa, che è la presa in carico globale e continua del paziente.

Sono stati, infatti, attivati in ogni Polo Oncologico, il Centro Accoglienza e Servizi (CAS) ed i Gruppi Interdisciplinari Cure (GIC) e sono stati avviati i processi di supporto trasversali alla Rete stessa, inerenti la formazione, l'informatizzazione e la comunicazione.

Nello specifico, sono stati attuati:

- i corsi di formazione (master post laurea e corsi di aggiornamento) nelle due sedi universitarie del Piemonte e all'interno di ciascun Polo, che hanno coinvolto un numero significativo di operatori;

- la campagna di comunicazione, presentata a novembre 2002, che è stata attivata con programmi rispondenti a ciascuna realtà territoriale, in ogni Polo;

- il sistema informativo, che ha elaborato un prototipo di scheda sintetica oncologica (SSO), in via di sperimentazione.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi e la concreta attuazione della Rete, l'Assessorato alla Sanità ha assegnato alle Aziende Sanitarie, sedi di Polo, oltre alle risorse destinate alle Aziende per le attività istituzionali (FSR), anche specifiche risorse finalizzate, chiedendo altresì rendicontazione annuale, relazionale e finanziaria, delle attività svolte.

Dopo l'approvazione del Regolamento di Polo e del Regolamento di Rete, dal 2001, i Progetti di Polo ed i Progetti Trasversali della Rete sono stati valutati dall'Unità di Coordinamento Rete ed inviati all'Assessorato alla Sanità - Direzione Programma-

zione, per l'opportuna approvazione e conseguente finanziamento.

Fra i compiti dell'Unità di Coordinamento Rete, infatti, organo direttivo della Rete Oncologica, è stato individuato quello di programmazione e controllo di tutte le attività interne e trasversali alla Rete, entro il quadro di riferimento generale, nell'ambito del quale deve muoversi la programmazione locale, con la precisazione di obiettivi prioritari, limiti e vincoli.

Nello specifico, l'Unità di Coordinamento Rete collabora con la Commissione Oncologica Regionale (COR), istituita con D.G.R. n. 35-622 del 31.07.2000, verificando l'applicazione delle linee guida diagnostico-terapeutiche ed organizzative approvate dalla COR stessa.

Inoltre, nell'ambito del Protocollo d'Intesa siglato tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle D'Aosta per l'attivazione di rapporti di collaborazione in ambito sanitario, con D.G.R. n. 15-7893 del 2.12.2002, è stata approvata la convenzione per la costituzione della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle D'Aosta, che prevede una nuova configurazione territoriale della Rete Oncologica, con la costituzione di una nuova sede di Polo Oncologico presso l'Unità Sanitaria Locale di Aosta, funzionalmente collegata con il Polo Oncologico di Ivrea.

La concretizzazione dei percorsi della Rete Oncologica, la sua estensione oltre il territorio regionale ed il suo riconoscimento in ambito nazionale, richiedono una maggiore sinergia e collaborazione, sia in ambito regionale, tra le Aziende Sanitarie, sia tra le stesse Regioni, che hanno investito sul modello di Rete ed hanno creduto in questa nuova scommessa tecnico-organizzativa e culturale.

Il lavoro sino ad oggi svolto ha evidenziato la necessità di garantire, sia il riconoscimento formale del nuovo percorso assistenziale, sia l'aggiornamento e l'integrazione dell'organo direttivo della Rete stessa, l'Unità di Coordinamento Rete, con ulteriori rappresentanze istituzionali, prima tra tutte quella della Regione Autonoma Valle D'Aosta.

Al fine, quindi, di dare continuità alle nuove forme procedurali, garantendo, nel contempo, l'uso appropriato delle risorse investite, risulta necessario sancire il rapporto di collaborazione sia tra ciascuna Regione e le proprie Aziende Sanitarie, sia tra le Aziende Sanitarie stesse, all'interno del territorio regionale, attraverso la formalizzazione del rapporto tra i Poli Oncologici ed i Quadranti, nell'ambito di ciascuna Conferenza di Quadrante.

Infatti, con D.G.R. n. 27-26318 del 21.12.1998, è stata approvata l'articolazione aziendale in Quadranti, come momento di aggregazione, su base territoriale, di interessi di programmazione e di gestione coincidenti; con le successive D.G.R. n. 2-29273 del 1.02.2000, D.G.R. n. 39-6552 del 08.07.2002 e D.G.R. n. 33-8242 del 20.01.2003, la Giunta regionale ha completato il collegamento tra le azioni di programmazione delle attività e quelle di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie al funzionamento del sistema.

Si rende, a questo punto, necessario garantire una totale integrazione tra l'impostazione organizzativa di Rete Oncologica e la programmazione coordinata tra Aziende Sanitarie regionali, nell'ambito del Quadrante, approvando un nuovo Regolamento di Polo Oncologico ed un nuovo Regolamento di Rete Oncologica, allegati A e B, parte integrante

della presente deliberazione, che prevedano le rappresentanze dei Coordinatori di Polo Oncologico, all'interno di ciascuna Conferenza di Quadrante, nonché l'integrazione dell'Unità di Coordinamento Rete, con l'inserimento, oltre che dei Direttori Generali, designati da ciascuna Conferenza di Quadrante e sub-area per il Quadrante di Torino, di un rappresentante dei Medici di Medicina Generale, di un rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta, di un rappresentante degli Infermieri Professionali, operanti nel settore dell'oncologia, di un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, di un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità della Regione Valle D'Aosta e del coordinatore della sede di Polo di Aosta.

Con ulteriore atto deliberativo saranno, altresì, approvati il percorso di accesso e di totale presa in carico da parte della Rete attraverso il Centro Accoglienza e Servizi ed i Gruppi Interdisciplinari Cure, e la formalizzazione della Rete di Oncoematologia Pediatrica, che, nell'ambito della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle D'Aosta, coordina le attività di cura delle patologie oncoematologiche del bambino.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, viste le D.G.R. n. 27-26318 del 21.12.1998, n. 2-29273 del 1.02.2000, n. 39-6552 del 08.07.2002 e n. 33-8242 del 20.01.2003;

viste le D.G.R. n. 35-622 del 31.07.2000, n. 50-1391 del 20.11.2000 e n. 15-7893 del 02.12.2002;

vista la determinazione n. 21 del 05.02.2001, accogliendo le argomentazioni del relatore, all'unanimità,

delibera

* di approvare il progetto organizzativo della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle D'Aosta, con la costituzione di una nuova sede di Polo Oncologico presso l'Unità Sanitaria Locale di Aosta, funzionalmente collegata con il Polo Oncologico di Ivrea;

* di approvare il nuovo Regolamento del Polo Oncologico ed il nuovo Regolamento della Rete Oncologica, allegati A e B, parte integrante della presente deliberazione, che sostituiscono i precedenti regolamenti di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 21 del 5.2.2001.

Il progetto di Rete Oncologica prevede la massima razionalizzazione del percorso assistenziale del paziente oncologico e, quindi, è compatibile con quanto previsto dai provvedimenti di Giunta Regionale finalizzati, da un lato, all'attuazione dei L.E.A. e, dall'altro, al controllo ed alla riduzione della spesa sanitaria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

REGOLAMENTO DEL POLO ONCOLOGICO

I POLI INDIVIDUATI

I Poli Oncologici individuati sono:

* polo di Torino Est, con sede presso l'Ospedale San Giovanni Antica Sede (ASO San Giovanni Battista di Torino), con afferenti le AA.SS.LL. 1, 4, 8 e 10;

* polo di Torino Ovest, con sede presso l'ASO San Luigi di Orbassano con afferenti le AA.SS.LL. 2, 3 e 5;

* polo della Cittadella Ospedaliera, con sede presso l'ASO San Giovanni Battista di Torino e l'ASO OIRM /Sant'Anna con afferente l'ASO CTO-CRF-Maria Adelaide;

* polo di Candiolo, con sede presso l'IRCC di Candiolo;

* polo di Ivrea e Aosta, con sedi presso l'Ospedale di Ivrea (ASL 9) e l'Ospedale di Aosta (USL di Aosta), con afferenti le AA.SS.LL. 6 e 7;

* polo di Biella, con sede presso l'Ospedale degli Infermi di Biella (ASL 12);

* polo di Novara e Vercelli, con sedi presso l'ASO Maggiore Carità di Novara e l'Ospedale Sant'Andrea di Vercelli (ASL 11), con afferenti le AA.SS.LL. 13 e 14;

* polo di Cuneo, con sede presso l'ASO Santa Croce e Carle di Cuneo con afferenti le AA.SS.LL. 15, 16, 17 e 18;

* polo di Alessandria e Asti, con sedi presso l'ASO S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria e l'Ospedale Civile di Asti (ASL 19), con afferenti le AA.SS.LL. 20, 21 e 22.

COORDINATORE DI POLO

• Presso la Sede di Polo è nominato un Coordinatore di Polo.

• Il Coordinatore di Polo ha il compito di monitorare il perseguimento degli obiettivi generali della Rete Oncologica e di quelli specifici indicati nel Programma di Polo, svolgendo la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività oncologiche all'interno del Polo.

• Le funzioni sopraindicate riguardano tecnologie e strutture, linee guida, controlli di qualità, formazione e aggiornamento, informazione e comunicazione, programmazione e controllo economico, allocazione finanziamenti, sistema informativo.

• Il Coordinatore di Polo si avvale di una segreteria di Polo.

• Il Coordinatore di Polo viene nominato dal Direttore Generale dell'Azienda sede di Polo, sentita la Conferenza di Quadrante.

• Nel caso in cui all'interno di uno stesso Polo, ci siano più Aziende, sedi di Polo, i rispettivi Coordinatori devono concordare il Programma di Polo.

COMITATO CONSULTIVO

• Il Comitato Consultivo è istituito al fine di assicurare un opportuno grado di coinvolgimento di tutte le Aziende, gli ospedali ex artt. 41-43 della legge 833/78 e gli istituti IRCCS (Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico) afferenti al Polo.

• Il Comitato Consultivo è composto da un Direttore Generale nominato dalla Conferenza di Quadrante di ciascun Quadrante e sub-area per il Quadrante di Torino, un rappresentante per gli ospedali ex artt. 41-43 della legge 833/78 e per gli istituti IRCCS (Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico) che al Polo afferiscono e dal Coordinatore di Polo.

• Il Comitato Consultivo è consultato e informato dal Coordinatore di Polo in relazione alle proposte formulate e alle determinazioni assunte dalla Conferenza di quadrante relativamente all'attività del Polo.

RAPPORTI TRA POLO E QUADRANTE

- Il Coordinatore di Polo, sulla base degli indirizzi di programmazione regionale e nell'ambito degli obiettivi definiti dalla Rete Oncologica, predispone il Programma di Polo e lo discute in Conferenza di Quadrante;
- Il Programma di Polo approvato in Conferenza di Quadrante, costituisce formale impegno alla sua attuazione e relativo finanziamento da parte delle singole Aziende Sanitarie che lo recepiranno nel rispettivo Piano di attività;
- Il Coordinatore del Polo aggiorna tempestivamente il Quadrante dei lavori del Comitato Consultivo.

Allegato B

REGOLAMENTO DELLA RETE ONCOLOGICA

UNITA' DI COORDINAMENTO RETE

- L'Unità di Coordinamento Rete ha sede presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, alla quale compete la gestione delle risorse finanziarie specificamente attribuite per lo svolgimento del progetto generale di Rete e dei progetti trasversali di Rete.
- L'Unità di Coordinamento Rete è composta da:
 - * il Direttore Generale dell'Azienda, sede dell'Unità di Coordinamento Rete, che ne è il presidente;
 - * i coordinatori di Polo;
 - * un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;
 - * un rappresentante dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
 - * un rappresentante della Commissione Oncologica Regionale (COR) di ciascuna Regione;
 - * un rappresentante del Centro di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte (CPO-Piemonte);
 - * un Direttore Generale designato da ciascuna Conferenza di Quadrante e sub-area per il Quadrante di Torino;
 - * un rappresentante dei Medici di Medicina Generale di ciascuna Regione;
 - * un rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta di ciascuna Regione;
 - * un rappresentante degli Infermieri Professionali, operanti nel settore dell'oncologia, di ciascuna Regione;
 - * un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte;
 - * un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità della Regione Valle D'Aosta;
 - * un rappresentante dell'Agenzia Regionale dei Servizi Sanitari (ARESS) di ciascuna Regione.
- Il presidente dell'Unità di Coordinamento Rete ha le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede l'Unità di Coordinamento Rete;
 - è responsabile dell'esecuzione delle decisioni adottate dall'Unità di Coordinamento Rete.
- L'Unità di Coordinamento Rete si avvale di un Coordinatore Operativo.
- Il Coordinatore Operativo è nominato dal Presidente dell'Unità di Coordinamento Rete, su designazione dell'Unità di Coordinamento Rete stessa, con maggioranza qualificata.
- L'Unità di Coordinamento Rete è affiancata da un Ufficio di Staff con specifiche funzioni di segreteria e di supporto costante per l'implementazione

ed il monitoraggio delle attività della Rete, dei Programmi Trasversali e dei Progetti sperimentali.

- La composizione dell'Ufficio di Staff è decisa dall'Unità di Coordinamento Rete e formalizzata dal Presidente dell'Unità di Coordinamento Rete stessa.

I COMPITI

Di seguito vengono specificati i compiti dell'Unità di Coordinamento Rete.

- Coordinamento dei Programmi di Polo
 - definisce le linee di indirizzo e gli obiettivi della Rete Oncologica;
 - coordina i Programmi di Polo e ne verifica la congruità con le linee di indirizzo e gli obiettivi della Rete Oncologica;
 - collabora con ciascuna Regione alla verifica e validazione delle decisioni assunte in sede di Conferenza di Quadrante sul Programma di Polo;
 - redige annualmente, in collaborazione con il CPO Piemonte, una relazione sulle attività della Rete Oncologica e sugli obiettivi raggiunti.
- Ricerca
 - promuove e coordina iniziative di ricerca all'interno della Rete;
 - propone all'Università degli Studi di Torino ed all'Università degli Studi del Piemonte Orientale ed al CPO-Piemonte temi, iniziative e progetti di ricerca;
 - promuove iniziative finalizzate al finanziamento della ricerca, orienta l'utilizzo dei fondi e ne realizza il controllo;
 - coordina la partecipazione a bandi di finanziamento pubblico per ricerche in campo oncologico.
- Tecnologie e infrastrutture (technology assessment)
 - individua e propone l'introduzione e l'uso di nuove tecnologie in ambito oncologico;
 - predispone le linee guida per la stesura dei piani di investimento e ne verifica l'attuazione
- Linee guida
 - provvede alla divulgazione delle linee guida sull'oncologia approvate dalla Commissione Oncologica Regionale di ciascuna Regione e ne verifica la loro effettiva applicazione;
- Formazione professionale ed aggiornamento
 - definisce i fabbisogni formativi;
 - elabora un piano formativo;
 - verifica periodicamente il suo grado di realizzazione;
 - controlla la coerenza degli specifici programmi formativi di Polo con le linee generali del piano.
- Informazione e comunicazione
 - provvede alla promozione diretta dell'immagine della Rete Oncologica mediante campagne istituzionali;
 - elabora gli indirizzi per l'informazione alle diverse categorie di destinatari (Istituzioni, utenti, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, medici, altri operatori sanitari, associazioni di volontariato, etc.);
 - ne realizza il controllo.
- Sistema informativo-informatico
 - definisce le linee guida del sistema informativo di rete;
 - vigila sulla loro osservanza.
- Controllo di qualità
 - definisce le linee guida per la valutazione della qualità in oncologia;

- definisce modalità per la certificazione dei Gruppi Interdisciplinari Cure (GIC).

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 49-9825

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Premio Grinzane Cavour per il periodo 2003-2005

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, il nuovo testo della convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Associazione Premio Grinzane Cavour;

- di autorizzare il Direttore regionale ai beni culturali, Dott. Alberto Vanelli, alla stipulazione della convenzione stessa e a provvedere all'adozione di tutti gli atti necessari alla sua attuazione.

Alla spesa prevista a carico della Regione Piemonte per l'anno 2003 si fa fronte con le risorse attualmente disponibili di cui alla D.G.R. n. 59-8469 del 12.2.2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 50-9826

Attività di collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione per la promozione e la diffusione della cultura musicale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'attivazione di un rapporto di collaborazione tra la Regione Piemonte e la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Torino, finalizzato all'istituzione di un Centro Regionale Universitario per la Musica, volto a promuovere e a diffondere la cultura musicale a Torino e in Piemonte, con la realizzazione di iniziative e attività didattiche, di ricerca scientifica, di documentazione, di studio e pubblicazione nonché di supporto scientifico all'organizzazione di eventi e rassegne realizzate dalla Regione Piemonte e da altre istituzioni e strutture musicali operanti in ambito regionale;

* di demandare al Responsabile della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo la gestione dei rapporti di collaborazione fra i

due Enti, attraverso la stipulazione di una specifica convenzione.

Gli oneri di competenza regionale derivanti dalle attività intraprese dal Centro troveranno copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili sul capitolo 11725 del bilancio regionale, in conformità con gli indirizzi e i criteri stabiliti dal Programma pluriennale di attività della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, secondo quanto previsto dalla L.R. 58/1978 ed approvato con D.G.R. n. 10-6162 del 27.5.2002.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002..

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 51-9827

Artt. 27 e 28 della l.r. 51/97: attribuzione degli incarichi dirigenziali per la direzione "Economia montana e foreste"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi degli artt. 27 e 28 della l.r. 51/97:

- di attribuire, nell'ambito della direzione Economia montana e foreste, ai dirigenti regionali indicati nella tabella B), parte integrante della presente deliberazione, gli incarichi a fianco di ciascun nominativo indicati con decorrenza dal 4 agosto 2003 senza soluzione di continuità rispetto a quelli precedentemente rivestiti;

- di stabilire che detti incarichi sono attribuiti per un periodo di quattro anni e, comunque, non oltre l'attuale limite di permanenza in servizio (art. 6 della l.r. 63/77 ed art. 16 del D.Lgs. n. 503/92);

- di precisare che qualora la data di scadenza degli incarichi in argomento coincida con una giornata prefestiva o festiva, gli stessi sono confermati sino al giorno antecedente il primo giorno lavorativo successivo a tale data

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 52-9828

Artt. 27 e 28 della l.r. 51/97: attribuzione degli incarichi dirigenziali per la struttura organizzativa speciale "Avvocatura"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi degli artt. 27 e 28 della l.r. 51/97:

- di attribuire, nell'ambito della struttura organizzativa speciale Avvocatura, alle dirigenti regionali indicate nella tabella B), parte integrante della presente deliberazione, gli incarichi a fianco di ciascun nominativo indicati con decorrenza dal 4 agosto 2003 senza soluzione di continuità rispetto a quelli precedentemente rivestiti;

- di stabilire che detti incarichi sono attribuiti per un periodo di quattro anni e, comunque, non oltre l'attuale limite di permanenza in servizio (art. 6 della l.r. 63/77 ed art. 16 del D.Lgs. n. 503/92);

- di precisare che qualora la data di scadenza degli incarichi in argomento coincida con una giornata prefestiva o festiva, gli stessi sono confermati sino al giorno antecedente il primo giorno lavorativo successivo a tale data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 53-9829

Artt. 27 e 28 della l.r. 51/97: attribuzione degli incarichi dirigenziali per la direzione "Bilanci e finanze"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi degli artt. 27 e 28 della l.r. 51/97:

- di attribuire, nell'ambito della direzione Bilanci e finanze, ai dirigenti regionali indicati nella tabella B), parte integrante della presente deliberazione, gli incarichi a fianco di ciascun nominativo indicati con decorrenza dal 4 agosto 2003 senza soluzione di continuità rispetto a quelli precedentemente rivestiti;

- di stabilire che detti incarichi sono attribuiti per un periodo di quattro anni e, comunque, non oltre l'attuale limite di permanenza in servizio (art. 6 della l.r. 63/77 ed art. 16 del D.Lgs. n. 503/92);

- di precisare che qualora la data di scadenza degli incarichi in argomento coincida con una giornata prefestiva o festiva, gli stessi sono confermati sino al giorno antecedente il primo giorno lavorativo successivo a tale data

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 54-9830

Art. 27 della l.r. 51/97. Direzione Turismo - sport - parchi: affidamento dell'incarico di responsabile del

settore Organizzazione turistica, turismo sociale e tempo libero alla dr.ssa Bianca Cattaneo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell' art.27 della l.r. 51/97 e dei criteri definiti con DGR n. 50-23245 del 24.11.97:

- di assegnare la dr.ssa Bianca Cattaneo alla direzione Turismo - sport - parchi e di affidarle l'incarico di responsabile del settore Organizzazione turistica, turismo sociale e tempo libero (par. 390,89);

- di stabilire che detta assegnazione ed incarico decorrono dal 4 agosto 2003 o dalla data di effettiva presa di servizio presso la struttura di destinazione, se successiva, ed hanno durata, ai sensi dell'art. 28 della l.r. 51/97, per il periodo di quattro anni;

- di precisare che qualora la data di scadenza dell'assegnazione di che trattasi coincida con una giornata prefestiva o festiva, la stessa è confermata sino al giorno antecedente il primo giorno lavorativo successivo a tale data;

- di precisare, infine, che il presente atto non comporta modificazione alla spesa attualmente sostenuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 55-9831

Art. 27 della l.r. 51/97. Direzione Bilanci e Finanze: affidamento dell'incarico di responsabile del settore Cassa Economale al dr. Fulvio Mannino

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell' art. 27 della l.r. 51/97 e dei criteri definiti con DGR n. 50-23245 del 24.11.97:

- di assegnare il dr. Fulvio Mannino alla direzione Bilanci e finanze e di affidargli l'incarico di responsabile del settore Cassa economale (par. 390,89);

- di stabilire che detta assegnazione ed incarico decorrono dal 4 agosto 2003 o dalla data di effettiva presa di servizio presso la struttura di destinazione, se successiva, ed hanno durata, ai sensi dell'art. 28 della l.r. 51/97, per il periodo di quattro anni;

- di precisare che qualora la data di scadenza dell'assegnazione di che trattasi coincida con una giornata prefestiva o festiva, la stessa è confermata sino al giorno antecedente il primo giorno lavorativo successivo a tale data;

- di precisare, infine, che il presente atto non comporta modificazione alla spesa attualmente sostenuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 56-9832

Art. 27 della l.r. 51/97. Direzione Bilanci e finanze: affidamento della responsabilità del settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale alla dr.ssa Estella Gatti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell'art. 27 della l.r. 51/97 e dei criteri definiti con DGR n. 50-23245 del 24.11.97

- di assegnare la dr.ssa Estella Gatti alla direzione Bilanci e finanze e di affidarle l'incarico di responsabile del settore "Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale";

- di stabilire che detta assegnazione ed incarico decorrono dal 4 agosto 2003 o dalla data di effettiva presa di servizio presso la struttura di destinazione, se successiva, ed hanno durata, ai sensi dell'art. 28 della l.r. 51/97, per un periodo di quattro anni e, comunque, non oltre l'attuale limite di permanenza in servizio (art. 6 della l.r. 63/77 ed art. 16 del D.Lgs. n. 503/92);

- di precisare che qualora la data di scadenza dell'assegnazione ed incarico di che trattasi coincida con una giornata prefestiva o festiva, gli stessi sono confermati sino al giorno antecedente il primo giorno lavorativo successivo a tale data

- di precisare, infine, che il presente atto non comporta modificazione alla spesa attualmente sostenuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 57-9833

Artt. 27 e 28 della l.r. 51/97: attribuzione incarico dirigenziale al dr. Maurizio Pagliassotto

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi degli artt. 27 e 28 della l.r. 51/97 e dei criteri definiti con DGR n. 50-23245 del 24.11.97:

- di assegnare il dr. Maurizio Pagliassotto alla direzione Territorio rurale con l'incarico di staff intermedio;

- di stabilire che detto incarico è attribuito con effetto dal 4 agosto 2003 o dalla data di effettiva presa di servizio presso la struttura di destinazione, se successiva, per il periodo di quattro anni e, comunque, non oltre l'attuale limite di permanenza in servizio (art. 6 della l.r. 63/77 ed art. 16 del D.Lgs. n. 503/92);

- di precisare che qualora la data di scadenza dell'incarico in argomento coincida con una giornata prefestiva o festiva, lo stesso è confermato sino al giorno antecedente il primo giorno lavorativo successivo a tale data;

- di precisare, infine, che il presente provvedimento non modifica la spesa attualmente sostenuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 58-9834

Dipendente Ing. Salvatore De Giorgio; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, l'Ing. Salvatore De Giorgio per il rinnovo dello svolgimento dell'incarico di consulenza in qualità di esperto a favore del Ministero dell'Ambiente in premessa indicato a condizione che l'incarico stesso non venga ad interferire con le funzioni ed i compiti cui è preposto, come espressamente dichiarato dall'Assessore di competenza.

Lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta il diritto a percepire gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati direttamente al dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 59-9835

Dipendente Dr. Franco Amato; autorizzazione svolgimento incarico di componente dei Consigli di

Amministrazione della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino, SAA Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino, Teatro Regio di Torino ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 10/1989

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni in premessa illustrate, il Dr. Franco Amato, Direttore della Direzione regionale Programmazione e Statistica a far parte dei Consigli di Amministrazione della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino, della SAA Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino e del Teatro Regio di Torino.

Lo svolgimento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio.

I compensi, se previsti, relativi allo svolgimento dell'incarico di cui trattasi verranno corrisposti direttamente dagli Enti al dipendente, con l'obbligo di dare comunicazione all'Amministrazione regionale delle somme erogate a tale titolo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 60-9836

Dipendente Sig. Eustachio Magliulo; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del Comune di Masera ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, la proroga dell'incarico di consulenza a favore del Comune di Masera (VB) svolto dal Sig. Eustachio Magliulo per un periodo di 10 mesi.

Lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta il diritto a percepire gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati direttamente al dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 61-9837

Dipendente Sig. Claudio Dellacasa; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del FOR.AL. - Consorzio per la Formazione Professionale nell'Alessandrino ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, il Sig. Claudio Dellacasa a svolgere l'incarico di consulenza tecnica a favore del FOR.AL. - Consorzio per la Formazione Professionale nell'Alessandrino per l'anno 2003.

Lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta il diritto a percepire gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati direttamente dal Consorzio al dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 65-9841

Rapporti tra Regione e Commissione Istituti Ospedalieri Valdesi (C.I.O.V.). Provvedimenti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare la soluzione, proposta dalla Regione e concordata con la C.I.O.V., che prevede l'acquisizione al servizio sanitario pubblico delle funzioni e delle strutture di Torino, Pomaretto e Torre Pellice, attribuendole alle aziende sanitarie locali di riferimento: ASL 1 di Torino e ASL 10 di Pinerolo a far tempo dalla data concordata dalle aziende sanitarie stesse con la C.I.O.V.;

- di dare avvio al percorso, approvato con il presente provvedimento, restando la sua attuazione subordinata all'approvazione di apposito provvedimento regionale;

- di incaricare la Direzione Controllo delle Attività Sanitarie per il coordinamento della valutazione delle strutture immobiliari della C.I.O.V.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 66-9842

Attuazione del Regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione. Proroga termini per monitoraggio e presentazione piani

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di prorogare dal 30 giugno 2003 al 30 settembre 2003 la scadenza per la presentazione delle schede aziendali previste per l'attività di approfondimento conoscitivo e di monitoraggio ai sensi della DGR del 23 dicembre 2002, n° 65 - 8111;

2) di stabilire che la presentazione dei documenti di monitoraggio, dovrà avvenire attraverso:

- l'inserimento nel sistema informatizzato messo a disposizione dalla Regione Piemonte all'indirizzo internet: <http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua>, dei dati relativi alla propria azienda;

- la stampa della scheda aziendale inviata, anche non sottoscritta, alla Regione Piemonte che provvederà alla trasmissione di una copia alla Provincia territorialmente competente;

3) di stabilire che la scadenza per la presentazione dei Piani di adeguamento delle strutture e dei Piani di utilizzazione agronomica, è prorogata dal 31 ottobre 2003 al 30 novembre 2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 67-9843

D.P.R. n. 616/77, art. 70, legge 14 febbraio 1992, n. 185. l.r. n. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni. Delimitazione zone e riconoscimento carattere eccezionalità delle gelate avvenute nel periodo compreso fra il 5 e il 9 aprile 2003 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n° 616/77 e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dall'art.3 della legge n°185/92, la declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle gelate avvenute nel periodo compreso fra il 5 e il 9 aprile 2003 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli;

- di delimitare i territori danneggiati nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dalla legge n° 185/92, come segue:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Gelate del periodo dal 6 all' 8 aprile 2003 - Applicazione art.3 comma 2° lett. a),b), e comma 2bis della legge n° 185/92 per danni alle coltivazioni nel seguenti Comuni:

- 1) - ALESSANDRIA Fg.88 Az Agr. Tinelli Marco;
- 2) - AVOLASCA fraz. Isolabella e Tassare;
- 3) - BERZANO DI TORTONA Fg. 2 (parte), 3 (parte), 4 (parte), loc. Inselmina, Valbona, Chiesa, Magostino;
- 4) - BRIGNANO FRASCATA Loc.Pontetto, Lubia, In Cadu, Burrone;
- 5) - CAMINO Fg. 1, 2, 3, sez.Brusaschetto, Fg.8 sez.Castel S.Pietro;
- 6) - CASALNOCETO Fg. 7 (parte), 10 (parte), 12 (parte), 13, 14, 15;
- 7) - CASASCO Loc. str.Giarella, Rossarole, Langua;
- 8) - CASTELLANIA Loc. Mossabella, Campogrande, Vedra;
- 9) - CASTELLAR GUIDOBONO Fg. 1, 2, 3 (parte) loc. Gerbidi, Caprenza, Gabbatta;
- 10) - CERESETO Fg. 9 Casc.Merli;
- 11) - FABBRICA CURONE Loc. Costa dei Ferrai;
- 12) - GABIANO Fg. 4 (parte), 6 (parte), 10 (parte), 11 (parte), 12 (parte);
- 13) - GREMIASCO Loc. Codevico;
- 14) - MOMPERONE Zona S.Vittore a dx verso Barca, Zona Pieve, Zona Predaglia fra str.prov.le e torr.Curone, str.Giarella (zona delle albicocche), S.Giorgio e limitrofe e Zona Ramata;
- 15) - MONLEALE intero territorio comunale;
- 16) - MONTEMARZINO Fraz.Roncasinate versante verso Segagliate, str.Rio Broglio, confine fra Monleale e Montegioco, Zona Barca alta sx Curone, Zona limitrofa a Zebedassi-Scrimignano, Zona Cascine;
- 17) - POZZOLGROPPO Fraz. Monticelli, Ca d'Andrino, Casa Galluzia, S.Lorenzo, fascia a dx str.com.le per Volpedo, Zona Montemerlano, Ca'Franchini e dintorni, fascia a sx e dx della str.comunale Cavarchella e loc. Monastero-Cascina Inventra;
- 18) - SAREZZANO Fg. 1 (parte), 4 (parte), 3 (parte), 8 (parte), 9 (parte), 13 (parte), 14 (parte), 15 (parte), Loc. Palazzina, Baracca, Rocca Grue, S.Ruffino, Casc.Leardi, Torricella;
- 19) - VIGUZZOLO Fg. 4 (parte), 10, 11, 12, 13 (parte), 14 (parte), 15, 18, 19 (parte), 20 (parte), 21, 22;
- 20) - VILLAMIROGLIO Fg. 4, 5;
- 21) - VOLPEDO intero territorio comunale;
- 22) - VOLPEGLINO intero territorio comunale.

PROVINCIA DI ASTI

Gelate dei giorni 7 e 8 aprile 2003 - Applicazione art.3 comma 2° lett. a),b), della legge n° 185/92 per danni alle coltivazioni nel seguenti Comuni:

- 1) - ASTI Loc. Quarto (parte)
- 2) - REFRANCORE Loc. Barcara, Bonina, Maddalena;
- 3) - S.DAMIANO D'ASTI Loc. Lavezzole, San Luigi;

PROVINCIA DI BIELLA

Gelate dei giorni 7,8 e 9 aprile 2003 - Applicazione art.3 comma 2° lett. a),b), della legge n° 185/92 per danni alle coltivazioni nel seguenti Comuni:

- 1) - CAVAGLIA' Porzione del Comune compreso nei seguenti confini: a Nord vie Massaua e Monte-

maggiore, a Ovest str.Montemaggiore-Rondolino, a Est via Cornaleto fino a str.Valledora, a Sud confine comunale;

2) - **ROPPOLO** Porzione del Comune compreso nei seguenti confini: a Nord str.vicinale Ombrecchia d'Aprile-Peverano, a Ovest confine comunale, a Est str.comunale Roppolo-Peverano, a Sud str. vicinale Mompiano;

3) - **VIVERONE** Fg. 17 del NCT;

PROVINCIA DI CUNEO

Gelate del periodo 7-9 aprile 2003 - Applicazione art.3 comma 2° lett. a),b) e comma 2 bis) della legge n° 185/92 per danni alle coltivazioni nel seguenti Comuni:

1) - **BUSCA** Fraz.S.Martino (parte), S.Quintino (parte), Attissano (parte), S.Stefano (parte), Madonna del Campanile (parte), Morra S.Giovanni (parte), Morra S.Bernardo (parte), Castelletto (parte), S.Chiaffredo (parte);

2) - **DRONERO** Fraz.Pratavecchia (parte), Monastero (parte);

3) - **LAGNASCO** Zona ovest del territorio comunale (fg. X parte, XI, XII parte, XIII);

4) - **MANTA** Zona sud-est del territorio comunale a confine con Verzuolo (Fg. VIII parte) e loc.Cascine Autin;

5) - **SALUZZO** Zona a confine con Lagnasco e Manta, loc.Bergadano e Prese (fg. 79 parte, 80 parte);

6) - **VERZUOLO** Loc. Villanovetta (Fg.4 parte) e i seguenti fogli catastali: 5 (parte), 9 (parte), 10 (parte), 11 (parte), 21, 22 (parte), 23 (parte).

PROVINCIA DI VERCELLI

Gelate del periodo compreso fra il 5 e il 9 aprile 2003 - Applicazione art.3 comma 2° lett. a),b), e comma 2bis della legge n° 185/92 per danni alle coltivazioni nel seguente Comune:

1) - **BORGO D'ALE** Intero territorio comunale.

- di autorizzare i competenti Uffici alla ricezione delle domande che dovranno essere perentoriamente presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di declaratoria e di individuazione delle zone interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 70-9846

Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e di Formazione Prof.le, anno scolastico e formativo 2003/04. Riapertura dei termini di scadenza del bando. Assegnazione alla Direzione Formazione Professionale-Lavoro delle risorse necessarie. Spesa complessiva Euro=5.750.000,00 di cui Euro=1.600.000,00 con accantonamento cap. 11400/03, Euro=1.900.000,00 con prenotazione cap. 11400/04 e Euro=2.250.000,00 cap. 11400/05

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare il Direttore Regionale alla Formazione Professionale - Lavoro a riaprire i termini per presentare nuovi progetti a valere sul bando, approvato con DD 278 del 9/4/03, per la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale, per dare modo di attivare ulteriori 14 corsi per 280 allievi circa;

- di assegnare alla Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro, ai sensi della L.R. 51/97, la somma complessiva di Euro=5.750.000,00 destinati alla realizzazione delle attività di cui sopra;

- di autorizzare le Province affinché procedano per inserire anche i 14enni nei corsi della misura A2.1.1 finalizzata all'assolvimento dell'obbligo formativo, che saranno approvati per effetto della Direttiva Mercato del Lavoro 2003/04.

Alla spesa complessiva di Euro=5.750.000,00 si fa fronte per Euro=1.600.000,00 mediante accantonamento sul cap. 11400 del bilancio 2003 (101129/A) e per la differenza di Euro=4.150.000,00 con prenotazione sul bilancio pluriennale, come di seguito descritto:

anno 2004 Euro=1.900.000,00 sul cap. 11400/04 (100149/P)

anno 2005 Euro=2.250.000,00 sul cap. 11400/05 (100039/P).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 71-9847

Accantonamento ed assegnazione alla Direzione Turismo-Sport-Parchi della somma di Euro 109.271.400,00 sul capitolo 25598/2003. Criteri di utilizzo delle risorse stanziati in attuazione dell'art. 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti". (A/101126)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di accantonare, di assegnare alla Direzione Turismo - Sport - Parchi e di approvare i criteri di utilizzo, così come indicato in premessa, della somma di Euro 109.271.400,00 stanziata sul capitolo 25598 - UPB 21022 - del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003; (A/101126).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2003, n. 1-9848

Assegnazione risorse finanziarie alla Direzione Formazione Professionale-Lavoro per la realizzazione di azioni finanziate con il concorso del FSE 2000/06-POR OB 3 Assi B-C-F. Spesa euro 67.800,00

di cui euro 60.342,00, mediante accantonamenti su capitoli vari bilancio 2003 ed euro 7.458,00 con prenotazione sul cap. 11357 del bilancio 2005

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di assegnare, ai sensi della L.R. n. 51/97, a favore della Direzione Formazione Professionale-Lavoro la somma di euro 67.800,00 per la proroga degli incarichi fino al 30 settembre 2003 o comunque sino alla data di presa in organico da parte della Provincia di Torino, se antecedente, delle professionalità relative la realizzazione delle attività citate in premessa di cui alle deliberazioni 71-7748 del 18/11/2002, 91-7854 del 25/11/2002 e 80-7318 del 7/10/2002.

Alla spesa di euro 67.800,00 si fa fronte:

per euro 60.342,00 mediante accantonamento sui sotto elencati capitoli del bilancio 2003:

euro 30.510,00 sul capitolo 11341/03 (Acc. 101127/A)

euro 29.832,00 sul capitolo 11359/03 (Acc. 101128/A)

per euro 7.458,00 mediante prenotazione sul capitolo 11357 del bilancio pluriennale 2003/05 anno 2005. (100038/P)

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 1-9849

Approvazione nuova dotazione organica del personale dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare la nuova dotazione organica del personale dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo, proposta con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia citata in premessa, raffigurata nell'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 8-9856

Adesione al Centro Interregionale di Coordinamento e documentazione per le informazioni territoriali. Accantonamento di Euro 19.488,36 (cap. 10940/2003)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di prendere atto dell'adesione per gli anni 2002 e 2003 al Centro Interregionale di Coordinamento e Documentazione per le informazioni territoriali;

* di accantonare la cifra totale di Euro 19.488,36 sul capitolo 10940 del bilancio 2003, di cui Euro 6.966,36 per il pagamento della quota di adesione anno 2002 e Euro 12.522,00 per il pagamento della quota di adesione anno 2003 (n. 101143/acc.);

* di assegnare detta somma alla Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica per l'adozione dei competenti provvedimenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 9-9857

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il TAR Piemonte proposto da un ente e da un privato per l'annullamento delle determinazioni n. 486, n. 491 e n. 493 del 23.12.02 della Direzione Attività Sanitarie in materia di autorizzazione alla alienazione di immobili. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Pier Carlo Maina

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il TAR Piemonte in premessa decritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell'avv. Pier Carlo Maina ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 10-9858

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti al T.A.R. Piemonte proposto da un privato avverso determinazione 24.4.2003 n. 302 del Dirigente del Set-

tore Sviluppo dell'imprenditorialita' concernente il rigetto di domanda di finanziamento agevolato ex L.R. n. 28/93. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Irma Lima

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti al TAR Piemonte in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell'avv. Irma Lima ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 11-9859

Protocollo di intesa tra Regione Piemonte e gli Ipermercati Auchan del Gruppo Rinascente per l'inserimento negli assortimenti dei punti vendita di Auchan - Gruppo Rinascente di Torino, Venaria e Rivoli di prodotti agroalimentari tipici o comunque radicati nel territorio provenienti da aziende locali piemontesi. Approvazione schema e delega firma all'Assessore regionale all'Ambiente, Agricoltura e Qualità

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. E' approvato lo schema di protocollo di intesa tra Regione Piemonte e Ipermercati Auchan del Gruppo Rinascente per l'inserimento negli assortimenti dei punti vendita di Auchan/Gruppo Rinascente di Torino, Venaria e Rivoli di prodotti agroalimentari tipici o comunque radicati nel territorio provenienti da aziende locali.

2. E' delegato alla firma l'Assessore regionale all'Ambiente, Agricoltura e Qualità Ugo Cavallera.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 12-9860

Legge 30 Maggio 2003, n. 119 recante "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari". Ricognizione delle competenze tra

la Regione Piemonte e le Province ai sensi della Legge Regionale n. 17/99

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

A. Ai fini dell'applicazione in Piemonte della Legge 30 Maggio 2003, n. 119 dal titolo "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", viene effettuata la seguente ricognizione delle competenze tra la Regione Piemonte e le Province ai sensi della Legge Regionale n. 17/99.

B. Sono di competenza delle Province le funzioni relative alla gestione del regime delle quote latte che comprendono i rapporti con i produttori, con le ditte prime acquirenti e con le rispettive Organizzazioni ed Associazioni, comprensive dei controlli e dell'irrogazione delle relative sanzioni, tranne le funzioni di cui al successivo punto C.

C. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

1. Attività di coordinamento generale ed indirizzo, anche relativa ai programmi ed alle misure correlate all'attuazione del regime. Tale attività potrà esercitarsi attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro al fine di assicurare il necessario raccordo con l'attività svolta dalle Province e per garantire l'uniformità di applicazione su tutto il territorio.

2. Monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni normative.

3. Rapporti con Unione Europea, Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Sistema Informativo Nazionale ed altre regioni, Organizzazioni ed Associazioni dei produttori e degli acquirenti.

4. Riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori di latte regionali.

5. Definizione dei criteri e dei requisiti per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte bovino e gestione dell'Albo regionale delle ditte acquirenti in collaborazione con le Province.

6. Riconoscimento dei laboratori per l'analisi della materia grassa del latte.

7. Determinazione dei coefficienti di trasformazione in equivalente latte dei formaggi di interesse regionale non compresi nell'allegato al D.M. 21.1.2003.

8. Ripartizione della riserva regionale nei bacini provinciali e definizione di indirizzi generali per l'attribuzione dei quantitativi ai produttori.

D. Nell'ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione Europea in materia di quote latte, ai sensi del comma 41, art. 10, L. 119/03, per quanto riguarda l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri finanziari sia la Regione sia le Province ne rispondono ognuno per le proprie competenze.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 13-9861

Danni alle infrastrutture rurali a seguito di eventi calamitosi dei mesi di maggio, giugno, luglio 2002. O.P.C.M. n.3237/2002. Utilizzo economie L.365/00. Riparto fondi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di ripartire il 42.63% delle economie derivanti dalle risorse finanziarie già assegnate alla Regione - pari ad Euro 7.635.071,33 - per l'attuazione degli interventi di ricostruzione resi necessari a seguito dell'alluvione 2000, a favore degli interventi di ripristino delle infrastrutture irrigue di bonifica, delle strutture interaziendali, per il tramite degli Enti delegati (Province e Comunità Montane) ai sensi della L. r. 17/99, proporzionalmente in modo da garantire che la quota di contributo assegnata sia omogenea (nella fattispecie il 76% dell'importo dei danni) rispetto all'importo dei danni delimitati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a) e b) della legge 185/92 e inclusi nel Piano regionale degli interventi straordinari di cui alla D.G.R. n°55-7663 del 11/11/2002, ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.P.C.M. n.3237 del 2002 riferite al periodo relativo agli eventi calamitosi dei mesi maggio, giugno e luglio 2002;

- di approvare il riparto dei fondi tra gli Enti competenti, di cui all' allegato 1.1 che fa parte integrante della presente deliberazione, al fine di consentire l'applicazione dei disposti dell'ordinanza n.3237 a favore delle infrastrutture rurali e opere di bonifica e di demandare a successivo provvedimento di determinazione nell'ambito della Direzione Territorio Rurale, il riparto di dettaglio a favore di ciascun Ente;

ed inoltre:

- di applicare, per il comparto agricolo, e per i danni verificatisi a seguito degli eventi calamitosi dei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 alle infrastrutture rurali e opere di bonifica la normativa e le procedure del "Fondo di Solidarietà Nazionale" di cui alla più volte richiamata legge 185/92 e relative circolari applicative. Pertanto i singoli interventi necessari per provvedere al ripristino delle opere danneggiate a causa degli eventi di maggio, giugno, luglio, per i quali risulta già presentata idonea domanda ai sensi della L.185/92 saranno presi in considerazione per la gestione tecnica finanziaria dagli Enti competenti, Regione, Province e Comunità Montane secondo le modalità procedurali proprie della normativa inerente il Fondo di Solidarietà Nazionale;

- di incaricare la Direzione Territorio Rurale ad attuare le procedure previste per il finanziamento dei ripristini di competenza regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 15-9863

D.G.R. n. 54-5907 del 22 aprile 2002. Integrazione del Tavolo regionale di coordinamento del sistema regionale per l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di integrare il Tavolo regionale di Coordinamento del sistema regionale IN.F.E.A., istituito con D.G.R. n. 54-5907 del 22 aprile 2002, con il Politecnico di Torino, rappresentato dal rettore o da un suo delegato e con la Scuola Interateneo di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria S.I.S. rappresentata dal Direttore o suo delegato.

- di confermare che le sedute del tavolo saranno precedute da lavori preparatori a livello tecnico ad opera di funzionari in rappresentanza dei soggetti istituzionali facenti parte del Tavolo medesimo e che per i componenti del Tavolo ed i loro delegati e rappresentanti a livello tecnico non sono previste in occasione degli incontri e dell'attività svolta forme di riconoscimento economico.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 17-9865

Assegnazione alla Direzione "Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti" della complessiva somma di euro 4.340.467,88 (capitoli vari) per il trasferimento all'A.R.P.A. in relazione all'avanzamento di progetti statali e comunitari già di competenza della Direzione regionale "Servizi tecnici di prevenzione" (legge regionale 28/2002 e D.G.R. n. 37-8397 in data 10 febbraio 2003)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di accantonare, per le finalità indicate in premessa, le seguenti somme iscritte sul bilancio regionale 2003:

- euro 1.066.142,69 sul cap. 15333 (U.P.B. 22991) (A. 101133)

- euro 1.725.954,10 sul cap. 15335 (U.P.B. 22991) (A. 101134)

- euro 1.548.371,09 sul cap. 15337 (U.P.B. 22991) (A. 101145)

- di assegnare le somme come sopra accantonate alla Direzione regionale "Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti" per l'ado-

zione dei provvedimenti di trasferimento all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;

- di stabilire che il trasferimento delle risorse abbia luogo in misura corrispondente all'avanzamento delle iniziative e al fabbisogno finanziario di volta in volta documentato dall'Agenzia e comunque entro il corrente anno;

- di richiamare altresì l'obbligo già posto a carico dell'Agenzia di provvedere alle necessarie attività di rendicontazione al fine di consentire alla Regione di relazionare allo Stato o all'Unione Europea assegnatori dei finanziamenti;

- di invitare l'Agenzia a provvedere ad iscrivere sul proprio bilancio i fondi come sopra individuati mantenendo l'originaria iscrizione di cui al bilancio regionale, distinta per progetti e per provenienza dei fondi al fine di agevolare le necessarie verifiche contabili;

- di precisare che analoghe modalità saranno individuate con successivo provvedimento per il trasferimento ad A.R.P.A. dei fondi trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. in data 24 luglio 2002 mentre per la prosecuzione del progetto "Sviluppo di un sistema di gestione di rischi idrogeologici nell'area del Lago Maggiore" nell'ambito del Programma Interreg III Italia-Svizzera si provvederà con il provvedimento di riparto delle risorse complessivamente destinate al Programma Interreg III.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 18-9866

Assegnazione alla Direzione "Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti" della somma di euro 8.889.285,27 (capitoli 15319 e 26948) per il trasferimento all'A.R.P.A. della dotazione finanziaria della Direzione regionale "Servizi tecnici di prevenzione" (legge regionale 28/2002 e della D.G.R. n. 37-8397 in data 10 febbraio 2003)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di accantonare, per le finalità indicate in premessa, le seguenti somme iscritte sul bilancio regionale 2003:

- euro 7.383.179,13 sul cap. 15319 (U.P.B. 22991) (A.101136)

- euro 1.506.106,14 sul cap. 26948 (U.P.B. 22992) (A.101137)

- di assegnare le somme come sopra accantonate alla Direzione regionale "Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti" per l'adozione dei provvedimenti di trasferimento all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;

- di prevedere che l'erogazione ad A.R.P.A. delle somme di cui sopra abbia luogo in più soluzioni, secondo modalità da definire in sede di impegno e comunque entro il corrente anno;

- di precisare che tali risorse sono al netto delle somme già impegnate sull'esercizio 2003 dalla Direzione regionale "Servizi tecnici di prevenzione" nel periodo 1 gennaio-28 febbraio 2003 che sono già state trasferite (o sono in corso di trasferimento) all'A.R.P.A.;

- dare atto inoltre che, come stabilito nella D.G.R. n. 37-8397 in data 10 febbraio 2003, tali risorse sono altresì al netto degli oneri per il personale nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 comma 3.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 19-9867

Art. 17 L.R. 8/08/1997 n. 51 - Individuazione di attività in materia socio-assistenziale - Quantificazione risorse destinate alla Direzione Politiche Sociali. Accantonamento di Euro 2.835.100,58 (Cap. vari bilancio 2003)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di individuare attività regionali in materia socio assistenziale per l'anno 2003 la cui realizzazione comporta l'utilizzo di risorse finanziarie, definendo i programmi da realizzare, come indicato nell'allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione;

2. di quantificare le risorse da destinare alle diverse attività secondo gli importi individuati nell'allegato A e di operare i conseguenti accantonamenti sui capitoli del bilancio 2003, così come indicato nello stesso allegato;

3. di assegnare alla Direzione Politiche Sociali le risorse per la realizzazione dei singoli programmi e le attività previsti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 20-9868

Accantonamento della somma di Euro 36.817,20 sul cap. 12205 del Bilancio 2003 a favore della Direzione Programmazione Sanitaria, per liquidazione incentivi al personale dipendente partecipe della redazione del progetto di cui all'art. 71 L. 448/98

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, a favore della Direzione Programmazione Sanitaria dell'Assessorato alla Sanità, l'accantonamento di Euro 36.817,20 sul capitolo 12205 del bilancio 2003, per l'assunzione degli atti di competenza, relativi al pagamento degli incentivi di cui all'art. 71 L. 448/98 (Acc. n. 101131).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 22-9870

Integrazione e modifica della D.G.R. n. 28-8148 del 30.12.2002 - Rideterminazione delle percentuali di riferimento per l'incremento tariffario per la funzione monospecialistica e per l'appropriatezza dei ricoveri e determinazione dell'incremento tariffario per l'attività della rete di emergenza

A relazione del Vicepresidente Casoni:

Con deliberazione n. 28-8148 del 30 dicembre 2002, si è provveduto alla determinazione delle tariffe di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture pubbliche, dalle strutture equiparate e dalle strutture private accreditate per l'anno 2003.

Con tale provvedimento è stata superata l'individuazione della maggiorazione tariffaria prevista in passato per le Aziende Sanitarie Ospedaliere mentre si è evidenziato l'aspetto della funzione dell'Ospedale pubblico ed equiparato nell'ambito della rete di emergenza e del ruolo riconosciuto dall'Ospedale monospecialistico per acuti, per i quali è stata riconosciuta una percentuale di incremento tariffario.

Con la citata deliberazione è stato previsto l'elenco degli Ospedali che soddisfano i criteri della funzione monospecialistica; con il presente provvedimento l'elenco già individuato viene integrato con l'inserimento dell'I.R.C.C. di Candiolo, per l'attività monospecialistica di oncologia svolta dall'Istituto stesso.

Così come previsto dal provvedimento in questione, è altresì necessario procedere alla indicazione degli Ospedali, sede di DEA sovrazonale e sede di DEA, individuati secondo la classificazione della L.R. n. 61/97, per i quali è stato previsto un incremento tariffario per l'anno 2003 rispettivamente del 3% e del 1,5%.

Con la deliberazione 28-8148 del 30 dicembre 2002 sono stati confermati i valori di appropriatezza adottati con la deliberazione di Giunta Regionale n. 70-6732 del 22 luglio 2002, calcolati sulla base della produzione dell'anno 2001. Sui dati consolidati dei ricoveri effettuati nel corso dell'anno 2002, si è proceduto al controllo sui valori di appropriatezza calcolati secondo il percorso indicato al punto A.5. della deliberazione n. 70-6732/2002 sopracitata. Confrontando i valori prima della verifica con quelli che risultano dopo la verifica, si è calcolata una differenza dei ricoveri potenzialmente non appropriati. In funzione della percentuale della differenza si è calcolata la percentuale di miglioramento della tariffa per acuzie. Tale controllo, effettuato esclusivamente sui ricoveri erogati in regime di acuzie nell'anno 2002, ha evidenziato che le strutture pubbliche ed equiparate presentano, nel complesso, un

indice medio di appropriatezza migliore di due punti percentuale rispetto all'attività dell'anno 2001.

Tutto ciò premesso, la giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore;

vista la D.G.R. n. 36-5380 del 25.02.2002;

vista la D.G.R. n. 70-6732 del 22.07.2002;

vista la D.G.R. n. 28-8148 del 30.12.2002;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per quanto espresso in premessa, di integrare e modificare la D.G.R. n. 28-8148 del 30.12.2002, così come di seguito indicato:

- di individuare gli Ospedali sede di Dea sovrazonale e sede di Dea cui riconoscere, ai fini della remunerazione delle prestazioni ospedaliere, la percentuale di incremento tariffario, rispettivamente del 3% e dell'1,5%, prevista dal provvedimento regionale n. 28-8148/2002, così come indicato nell'allegato 1), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di rideterminare, ai fini della remunerazione delle prestazioni ospedaliere, l'elenco degli Ospedali monospecialistici, già approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 28-8148 del 30.12.2002, con l'inserimento del Presidio I.R.C.C. di Candiolo, cui riconoscere l'incremento tariffario previsto per tale funzione, così come indicato nell'allegato 2), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di determinare, ai fini della remunerazione delle prestazioni ospedaliere, la percentuale di incremento tariffario, sulla base dell'appropriatezza dei ricoveri di cui al percorso indicato al punto A.5. della deliberazione di Giunta Regionale n. 70-6732 del 22.07.2002, calcolato sui dati consolidati dei ricoveri effettuati nel corso dell'anno 2002, così come indicato nell'allegato 3), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che le percentuali indicate nelle tabelle allegate saranno utilizzate come incremento nella valorizzazione tariffaria delle prestazioni di ricovero per acuzie effettuate dalle Strutture pubbliche ed equiparate nell'anno 2003 e sostituiscono a tutti gli effetti le percentuali indicate nella deliberazione n. 28-8148 del 30.12.2002 soprarichiamata;

La presente deliberazione, comprensiva della premessa e degli allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

PERCENTUALI DI INCREMENTO TARIFFARIO PER OSPEDALI SEDE DI DEA SOVRAZIONALE E ZONALE

ASR	Codice HSP11	Subcodice HSP11BIS	Denominazione	Ospedale sede di DEA sovrazonale (+3%)	Ospedale sede di DEA (+1,5%)
101	010010	00	Ospedale Oftalmico di Torino		1,5%
102	010007	00	Ospedale Martini di Torino		1,5%
103	010003	00	Ospedale Maria Vittoria di Torino		1,5%
103	010013	00	Ospedale Amedeo di Savoia di Torino		1,5%
104	010011	01	Giovanni Bosco di Torino	3%	
105	010079	01	Ospedale Degli Infermi di Rivoli		1,5%
106	010019	01	Stabilim. Ospedaliero di Cirié		1,5%
107	010017	00	Ospedale Civico di Chivasso		1,5%
108	010004	01	Ospedale Maggiore di Chieri		1,5%
108	010004	02	Ospedale Santa Croce di Moncalieri		1,5%
109	010023	01	Ospedale di Ivrea		1,5%
110	010030	00	Ospedale Civile "E.Agnelli" di Pinerolo		1,5%
111	010009	01	Ospedale Sant'andrea di Vercelli		1,5%
111	010009	02	Ospedale SS. Pietro e Paolo di Borgosesia		1,5%
112	010085	00	Osp. Degli Infermi di Biella		1,5%
113	010006	01	Istituto S.S. Trinità di Borgomanero		1,5%
114	010005	01	Ospedale San Biagio di Domodossola		1,5%
114	010005	02	Stabilimento Ospedaliero di Verbania		1,5%
116	010124	01	Ospedale Civile di Mondovì		1,5%
117	010126	01	Osp. Maggiore Ss. Annunziata di Savigliano		1,5%
118	010120	01	Ospedale Civico Di San Lazzaro di Alba		1,5%
119	010008	01	Ospedale Civile di Asti		1,5%
120	010166	00	Ospedali Riuniti di Tortona		1,5%
121	010164	00	Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato		1,5%
122	010165	01	Ospedale San Giacomo di Novi Ligure		1,5%
122	010165	02	Ospedale Civile di Acqui Terme		1,5%
901	010901	01	Osp. S. Giov. Battista Molinette di Torino	3%	
902	010902	01	Centro Traumatologico Ortopedico di Torino	3%	
903	010903	01	Osp. Ostetrico Ginecologico Sant'Anna di Torino	3%	
903	010903	02	Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino	3%	
904	010904	00	Az. San. Ospedaliera "S. Luigi" di Orbassano	3%	
905	010905	00	Az. San. Ospedaliera Maggiore Della Carità di Novara	3%	
906	010906	00	Az. San. Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo	3%	
907	010907	01	Osp. Civile Ss. Antonio e Biagio di Alessandria	3%	
907	010907	02	Osp. Infantile Cesare Arrigo di Alessandria	3%	
985	010885	00	Ospedale Mauriziano "Umberto I" di Torino		1,5%
992	010892	00	Presidio Sanitario Gradenigo di Torino		1,5%

PERCENTUALI DI INCREMENTO TARIFFARIO SULLA BASE DELLA FUNZIONE MONOSPECIALISTICA DEL PRESIDIO

ASR	Codice HSP11	Subcodice HSP11BIS	Denominazione	Incremento tariffario
101	010010	00	Ospedale Oftalmico di Torino	3%
103	010013	00	Ospedale Amedeo di Savoia di Torino	3%
901	010901	02	Osp. Dermatologico S. Lazzaro di Torino	3%
903	010903	01	Osp. Ostetrico Ginecologico Sant'Anna di Torino	3%
903	010903	02	Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino	3%
907	010907	02	Ospedale Infantile C. Arrigo di Alessandria	3%
995	010895	00	I.R.C.C. di Candiolo	3%

PERCENTUALI DI INCREMENTO TARIFFARIO PER APPROPRIATEZZA DEI RICOVERI

ASR	Codice HSP11	Subcodice HSP11BIS	Denominazione	Incremento per appropriatezza
101	010010	00	Ospedale Oftalmico di Torino	3%
102	010007	00	Ospedale Martini di Torino	3%
103	010003	00	Ospedale Maria Vittoria di Torino	1%
103	010013	00	Ospedale Amedeo Di Savoia di Torino	0%
104	010011	01	Giovanni Bosco di Torino	0%
105	010079	01	Ospedale Degli Infermi di Rivoli	0%
105	010079	02	Ospedale Civile di Giaveno	0%
105	010079	03	Ospedale Villa S. Agostino di Avigliana	2%
105	010079	04	Ospedale Civile di Susa	1%

106	010019	01	Stabilim. Ospedaliero di Cirie'	0%
106	010019	02	Stabilim. Ospedaliero di Venaria	0%
107	010017	00	Ospedale Civico di Chivasso	0%
108	010004	01	Ospedale Maggiore di Chieri	1%
108	010004	02	Ospedale Santa Croce di Moncalieri	2%
108	010004	03	Ospedale San Lorenzo di Carmagnola	0%
109	010023	01	Ospedale di Ivrea	3%
109	010023	02	Ospedale Civile di Cuorgne'	1%
109	010023	03	Ospedale di Castellamonte	3%
110	010030	00	Ospedale Civile "E.Agnelli" di Pinerolo	0%
111	010009	01	Ospedale Sant'andrea di Vercelli	0%
111	010009	02	Ospedale Ss.Pietro e Paolo di Borgosesia	0%
111	010009	03	Ospedale S. Giovanni Battista di Gattinara	0%
112	010085	00	Ospedale degli Infermi di Biella	2%
113	010006	01	Istituto S.S. Trinità di Borgomanero	0%
113	010006	02	Istituto S.S. Trinità di Arona	0%
113	010006	03	Ospedale San Rocco di Galliate	0%
114	010005	01	Ospedale San Biagio di Domodossola	0%
114	010005	02	Stabilimento Ospedaliero di Verbania	0%
116	010124	01	Ospedale Civile di Mondovì	0%
116	010124	02	Nuovo Ospedale di Ceva	0%
117	010126	01	Ospedale Maggiore Ss. Annunziata di Savigliano	1%
117	010126	02	Ospedale Civile di Saluzzo	0%
117	010126	03	Ospedale Maggiore Ss. Trinità di Fossano	0%
118	010120	01	Ospedale Civico Di San Lazzaro di Alba	0%
118	010120	02	Ospedale Santo Spirito di Bra	0%
119	010008	01	Ospedale Civile di Asti	2%
119	010008	02	Ospedale di Nizza - Canelli	1%
120	010166	00	Ospedale Ss Antonio e Margherita di Tortona	0%
121	010164	00	Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato	0%
122	010165	01	Ospedale San Giacomo di Novi Ligure	1%
122	010165	02	Ospedale Civile di Acqui Terme	0%
122	010165	03	Ospedale Civile di Ovada	0%
901	010901	01	Osp.S. Giov.Battista Molinette di Torino	1%
901	010901	02	Osp. Dermatologico S. Lazzaro di Torino	0%
901	010901	03	Ospedale San Vito di Torino	0%
901	010901	04	Ospedale S.Giovanni A.S. di Torino	0%
902	010902	01	Centro Traumatologico Ortopedico di Torino	0%
902	010902	03	Ist. Chir. Ortop. Regina Maria Adelaide di Torino	2%
903	010903	01	Osp. Ostetrico Ginecologico Sant'Anna di Torino	1%
903	010903	02	Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino	0%
904	010904	00	Az.San.Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano	0%
905	010905	00	Az.San.Ospedaliera Maggiore Della Carità di Novara	0%
906	010906	00	Az.San.Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo	1%
907	010907	01	Osp.Civile Ss.Antonio e Biagio di Alessandria	2%
907	010907	02	Osp. Infantile C.Arrigo di Alessandria	0%
920	010920	00	Centro Auxologico Italiano di Oggebbio	2%
985	010885	00	Ospedale Mauriziano "Umberto I" di Torino	3%
987	010887	00	Ospedale Mauriziano di Lanzo Torinese	2%
988	010888	00	Ospedale Mauriziano di Valenza	3%
986	010886	00	C.I.O.V. -Osp.Evangelico Valdese di Torino	1%
992	010892	00	Presidio Sanitario Gradenigo di Torino	1%
994	010894	01	Ciov - Ospedale Valdese di Torre Pellice	0%
994	010894	02	Ciov - Ospedale Valdese di Pomaretto	0%
995	010895	00	I.R.C.C. di Candiolo	2%

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 23-9871

Ulteriore aggiornamento dell'elenco degli interventi per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale di cui alla D.G.R. n. 70-8613 del 3/3/2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare l'assegnazione di finanziamenti statali alle Aziende Sanitarie Regionali per la realizzazione di strutture destinate all'attività libero professionale così come indicato nella tabella "A" allegata alla presente deliberazione e che ne fa parte integrante, per un totale di Euro 60.428.733,64 (Lire 117.006.344.000) che sostituisce l'allegato "A" alla D.G.R. 70-8613 del 3.3.2003;

- di demandare a successivi provvedimenti l'accantonamento dei fondi di cui al cap. 20779 del bilancio 2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 29-9877

Osservatorio sulla Formazione anno 2002. Accantonamento di Euro 4.611,00= capitolo 12170/2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare il ricorso ad una collaborazione esterna per la revisione delle schede di rilevazione; per la elaborazione statistica dei dati raccolti nonché la pubblicazione degli stessi in merito all'Osservatorio sulla Formazione relativo all'anno 2002;

- di accantonare alla Direzione 29 "Controllo delle Attività Sanitarie" l'importo di Euro 4.611,00= sul capitolo 12170/2003; (101144/A)

- di incaricare la Direzione 29 degli atti di merito necessari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 30-9878

Materiale di medicazione avanzata a carico del Fondo Sanitario Nazionale - Aggiornamento Elenco regionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di approvare l'aggiornamento dell'Elenco del materiale di medicazione erogabile in Regione Piemonte (allegato A) che fa parte integrante del provvedimento. Nulla varia rispetto alle procedure di prescrizione contenute nella D.G.R. n.135-721 del 31.7.2000. Nell'allegato A) sono indicati con lettera g) i prodotti direttamente prescrivibili dal medico generico, e con lettera s) i prodotti di competenza dello specialista.

Di stabilire che il prezzo dei prodotti si rileva direttamente tramite il codice a barre stampato sulla fustella asportabile.

Di dar mandato al Dirigente del Settore Assistenza Extraospedaliera di provvedere all'aggiornamento della scheda recante il Piano terapeutico.

Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva maggiore spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 31-9879

Accantonamento ed assegnazione di Euro 180.000,00= (Cap. 12292/2003) alla Direzione Controllo delle Attività Sanitarie. Progetto informatizzazione dei Servizi di Medicina Legale delle AA.SS.LL. del Piemonte

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare il progetto di informatizzazione dei Servizi di Medicina Legale mediante dotazione di strumenti idonei alla gestione di programmi finalizzati alla raccolta, archiviazione e trasmissione dati così come specificato in premessa, accantonando la somma di Euro 180.000,00= sul Cap. 12292 del bilancio di previsione per l'anno 2003 (101146/A) a favore della Direzione Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Assistenza Extraospedaliera.

* Di provvedere successivamente ad impegnare ed erogare la somma di Euro 180.000,00= alle AA.SS.LL. del Piemonte quale contributo per la dotazione minima di attrezzature informatiche specifiche indicate nella scheda tecnica allegata al presente atto deliberativo.

* Di incaricare la Direzione 29 di adottare tutti gli ulteriori adempimenti necessari e conseguenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 32-9880

Centro Regionale Antidoping. Accantonamento di Euro 3.681.026,00 anno finanziario 2003 e prenotazione di impegno di Euro 2.000.000,00 anno finanziario 2004 sul capitolo 20675 del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di accantonare la somma di Euro 3.681.026,00 per l'anno 2003, sul capitolo 20675 del bilancio 2003, (101160/A) UPB 29992; inoltre, di prenotare la somma di Euro 2.000.000,00 per l'anno 2004 stanziata sul cap. 20675 UPB 29992 del Bilancio pluriennale 2003-2005 (100150/P) al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'Accordo di Programma relativo alla realizzazione del Centro Regionale Antidoping di Orbassano;

- di incaricare la Direzione Controllo delle Attività Sanitarie di adottare tutti gli ulteriori adempimenti necessari e conseguenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 33-9881

Attività inerente all'attuazione di progetti ex art. 12 bis D.Lvo 229/99 relativa all'analisi comparativa dei modelli regionali di assistenza sanitaria in relazione alla domanda ed al bacino di utenza. Prosecuzione di collaborazione - Accantonam. di Euro 4960 cap. 12180/2003 ed assegnazione alla Direzione "Contr. delle Attività Sanitarie"; previa riduzione dell'accantonam. di cui alla DGR n. 67-8309 del 27.01.03 A100388)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di prendere atto della necessità di prorogare la collaborazione nei termini e con le modalità di cui in premessa, a favore della Direzione "Controllo delle Attività Sanitarie";

- di disporre la riduzione dell'accantonamento A/100388 di cui alla DGR 67-8309 del 27.01.03 per la somma di Euro 4.960,00;

- di accantonare la somma di Euro 4.960,00 sul cap. 12180 del bilancio 2003 (101158/A); con assegnazione a favore della Direzione "Controllo delle attività Sanitarie", per le finalità di cui al presente provvedimento;

- di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale della competente direzione la formalizzazione del rapporto di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 35-9883

Approvazione della Convenzione Quadro tra Regione Piemonte, Icarus S.C.p.A. ed Altec S.p.A., avente ad oggetto la locazione della sede e l'erogazione di servizi per il settore Regionale Protezione Civile

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare la allegata Convenzione quadro tra la Regione Piemonte, ICARUS S.C.p.A. ed ALTEC S.p.A., avente ad oggetto le linee essenziali di cooperazione reciproca al fine di addivenire alla stipulazione, secondo le esigenze della Regione Piemonte, di un contratto di locazione tra Regione Piemonte ed ICARUS S.C.p.A. per la sede del Settore Regionale Protezione Civile nello stabile sito in Torino, Corso Marche, 79 (Centro Multi-Funzionale Spaziale CMFS - Torino), alla stipulazione di un contratto tra Regione Piemonte e ALTEC S.p.A. per la gestione e la fornitura di servizi relativi alla locazione nonché alla stipulazione, tra la Regione Piemonte e ALTEC, in relazione alle esigenze che emergeranno nel tempo e secondo le modalità e le condizioni di volta in volta concordate, di contratti di prestazione di servizi a contenuto tecnologico per la Direzione Protezione Civile;

* di incaricare il Direttore al Patrimonio e Tecnico di sottoscrivere la convenzione quadro;

* di demandare alla Direzione Patrimonio e Tecnico la definizione, l'approvazione e la stipulazione dei contratti di locazione e di fornitura dei servizi generali di pertinenza alla locazione, secondo la vigente normativa e le condizioni di mercato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 36-9884

Attività istituzionale della Direzione Patrimonio e Tecnico - Settore Patrimonio Immobiliare. Incremento di Euro 562.182,70 dell'accantonamento n. 100325 sul cap. 10400 del bilancio 2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di integrare dell'importo di Euro 562.182,70 l'accantonamento A 100325 effettuato sul capitolo 10400 del bilancio 2003 con la D.G.R. n. 42-8287 del 27.01.2003 per il raggiungimento degli obiettivi ivi indicati relativamente all'area funzionale della Direzione Patrimonio e Tecnico - Settore Patrimonio Immobiliare.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 38-9886

Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo. Assegnazione fondi per la concessione di contributi regionali a sostegno delle strutture scolastiche materne, elementari e medie inferiori. Accantonamento di Euro 2.554.965,33 (cap. 20200/03)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di assegnare alla Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo la somma complessiva di Euro 2.554.965,33, per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno delle strutture scolastiche Materne, Elementari e Medie Inferiori, mediante accantonamento sul cap. 20200 del bilancio per l'anno finanziario 2003 (accantonamento n. 101132).

La somma accantonata verrà liquidata entro il corrente esercizio finanziario.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 39-9887

Art. 27 della l.r. 51/97. Direzione Controllo delle attività sanitarie: affidamento incarico di responsabile del settore "Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria" al dr. Giorgio Lucco

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell'art. 27 della l.r. 51/97 e dei relativi criteri definiti con DGR n. 50-23245 del 24.11.97:

- di revocare la DGR n. 18-3003 del 21.5.2001;

- di assegnare il dr. Giorgio Lucco alla direzione Controllo delle attività sanitarie con l'incarico di responsabile del settore 29.2 "Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria" (par. 390,89);

- di stabilire che detto incarico decorre dal 4 agosto 2003 o dalla data di effettiva presa di servizio presso la struttura di destinazione, se successiva, ed ha durata, ai sensi dell'art. 28 della l.r. 51/97, per il periodo di quattro anni;

- di precisare che qualora la data di scadenza del suddetto incarico coincida con una giornata prefestiva o festiva, lo stesso è confermato sino al giorno antecedente il primo giorno lavorativo successivo a tale data;

- di precisare, infine, che il presente atto non comporta modificazione alla spesa attualmente sostenuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 40-9888

Artt. 27 e 28 della l.r. 51/97: attribuzione degli incarichi dirigenziali per la direzione "Formazione professionale-lavoro"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi degli artt. 27 e 28 della l.r. 51/97:

- di attribuire, nell'ambito della direzione Formazione professionale - lavoro, ai dirigenti regionali indicati nella tabella B), parte integrante della presente deliberazione, gli incarichi a fianco di ciascun nominativo indicati con decorrenza dal 4 agosto 2003 senza soluzione di continuità rispetto a quelli precedentemente rivestiti;

- di stabilire che detti incarichi sono attribuiti per un periodo di quattro anni e, comunque, non oltre l'attuale limite di permanenza in servizio (art. 6 della l.r. 63/77 ed art. 16 del D.Lgs. n. 503/92);

- di precisare che qualora la data di scadenza degli incarichi in argomento coincida con una giornata prefestiva o festiva, gli stessi sono confermati sino al giorno antecedente il primo giorno lavorativo successivo a tale data;

- di rinviare a successivo provvedimento ogni decisione in merito al completamento degli incarichi dirigenziali riferiti alla direzione di cui sopra è detto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 41-9889

Dirigente regionale Giuseppina Franzo: designazione quale vicario della direzione "Edilizia". Art. 27 della l.r. 51/97

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della l.r. 51/97 e dei relativi "Criteri" di cui alla DGR n. 50-23245 del 24.11.97:

- di designare l'arch. Giuseppina Franzo vicario della direzione Edilizia;

- di stabilire che tale designazione ha effetto dalla data di notifica della presente ed ha durata non superiore ai limiti temporali previsti dall'art. 28, comma 1, della l.r. 51/97;

- di precisare che il presente provvedimento non comporta incremento di spesa rispetto a quella attualmente sostenuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 42-9890

Dipendente Dr. Stefano Lo Russo; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, il dr. Stefano Lo Russo, funzionario regionale di cat. D3) assegnato alla Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche, a svolgere l'incarico di consulenza a favore del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche fino al mese di ottobre 2003.

Lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta il diritto a percepire gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati direttamente al dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 43-9891

Reintegrazione buoni pasto relativi al mese di settembre 2002 in conseguenza di furto a carico del personale della Direzione regionale n. 15 - area di Cuneo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di provvedere al reintegro dei buoni pasto sottratti al personale della Direzione regionale n. 15 indicato in premessa, così come da denunce presentate alla Regione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta - Stazione di Torino Borgo San Salvario - dal referente incaricato del ritiro dei buoni pasto mensili in data 28 e 29 agosto 2002.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 44-9892

Convenzione tra Regione Piemonte e Enaip Piemonte, Rep. n. 5815 del 30/04/01 di cui alla D.D. n. 388 del 12/04/01. Accantonamento di Euro 21.098,39 su capitoli vari del Bilancio 2003 a favore della Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro per la corresponsione all'Enaip Piemonte dei compensi dovuti per la collaborazione del sig. Como Gaudenzio - Misura B1

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di assegnare la somma di Euro 21.098,39 così suddivisa: Euro 9.494,28 sul cap. 11340/2003 (A.101138), Euro 9.283,29 sul cap.11358/2003 (A.101139) e Euro 2.320,82 sul cap. 11357/2003 (A.101140) a favore della Direzione Regionale Formazione Professionale -Lavoro al fine di provvedere all'erogazione all'Enaip Piemonte delle somme dovute per la collaborazione del sig. Como Gaudenzio nel periodo dal gennaio al novembre 2002 come previsto dalla Convenzione tra Regione Piemonte e Enaip Piemonte, Rep. n. 5815 del 30/4/2001.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 45-9893

Formulazione delle proposte regionali per l'applicazione della L. 488/92, bando 2003 settore "industria"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, di provvedere a formulare le proposte regionali al Ministero delle Attività Produttive per l'applicazione della L. 488/92, bando anno 2003, settore Industria, riconfermando gli indicatori per la graduatoria ordinaria, di cui alla precedente D.G.R. n. 62-6245 del 3 giugno 2002, individuati nelle seguenti tipologie di spesa:

- Nuovo impianto: punti 2
- Ampliamento: punti 2
- Ammodernamento: punti 1.

Sarà cura della Direzione Industria trasmettere al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle imprese la presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 46-9894

L.R. 23 aprile 2001 n. 9. "Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori di confine". Disposizioni attuative

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Il beneficio del rimborso mediante bonus fiscale, di cui alla legge regionale 23.4.2001, n. 9, è confermato come segue:

- Fascia A: 0,20 euro/litro;
- Fascia B: 0,11 euro/litro;
- Fascia C: 0,02 euro/litro.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 47-9895

L.r 93/95 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie" - D.C.R. n. 229 - 10389 del 28/3/2002, "Programma pluriennale per la promozione sportiva anni 2002-2005". Approvazione "Pro-

gramma di interventi per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie per l'anno 2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni esposte in premessa, di approvare il "Programma di interventi per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie per l'anno 2003", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di dare attuazione al Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie per l'anno corrente, dandone comunicazione alla competente Commissione consiliare.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 48-9896

L.R. 93/95, art. 3; D.C.R. n. 229-10389 del 28/03/2002 "Programma Pluriennale degli interventi per l'Impiantistica Sportiva 2002/2005": approvazione del Piano annuale di intervento per l'anno 2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare il Piano annuale di intervento per l'anno 2003, allegato e parte integrante della presente deliberazione, predisposto in attuazione del Programma Pluriennale degli Interventi per l'Impiantistica Sportiva 2002/2005 - approvato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.93/95 con D.C.R. n. 229-10389 del 28/3/2002 - dandone comunicazione alla competente Commissione consiliare;

- di autorizzare l'eventuale utilizzo di parte dello stanziamento sul cap. 20927 che sarà destinato dall'esercizio finanziario regionale 2004 al "Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive", istituito ai sensi della L.R. n. 18/2000, ad integrazione di quanto disponibile per la stessa finalità nel Bilancio regionale 2003, al fine di sostenere il maggior numero di interventi che saranno ritenuti idonei e ammissibili ai contributi in attuazione del citato Piano annuale di intervento per l'anno 2003.

E' prevista la spendibilità delle risorse entro la fine dell'anno corrente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 49-9897

Programmi d'Iniziativa Comunitaria (PIC) Interreg Italia-Francia e Italia-Svizzera. Autorizzazione alla Direzione Economia Montana e Foreste a stipulare una convenzione con l'ARPA per la gestione e il controllo di attuazione di progetti di cooperazione transfrontaliera che prevedono azioni la cui competenza tecnica è stata trasferita con L.r. 28/02 dalla Direzione regionale "Servizi Tecnici di prevenzione" all'ARPA

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di approvare lo schema di convenzione - allegato alla presente per farne parte integrante - tra la Regione Piemonte e l'ARPA per la gestione e il controllo di attuazione di progetti di cooperazione transfrontaliera che prevedono azioni la cui competenza tecnica è stata, con L.r. n. 28/02, trasferita dalla Direzione regionale "Servizi tecnici di prevenzione" all'ARPA;

2) di autorizzare il Responsabile della Direzione Economia Montana e Foreste a stipulare la convenzione di cui al punto 1;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione e dello schema di convenzione all'ARPA.

4) di dare atto che la convenzione non comporta spese a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 51-9898

Proroga dell'incarico di consulenza affidato al dottor Lanzinger Michele sino al 31/12/2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare, ora per allora e per le motivazioni in premessa indicate, la proroga dell'incarico di consulenza con il Dr. Lanzinger, scaduto il 30.6.2003, sino al 31 dicembre 2003 alle medesime condizioni di cui alla convenzione repertorio n. 7117 del 1.7.2002;

di impegnare la somma di Euro 20.500 sul capitolo 10870 (I. 3006) del bilancio 2003, per far fronte alle spese conseguenti alla proroga dell'incarico di consulenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 52-9899

Integrazione della D.G.R. n. 14-9791 del 30.6.2003 di autorizzazione a resistere nei giudizi promossi da una società avanti il T.A.R. per il Piemonte per affiancare l'avv. Marco Piovano all'avv. Pier Carlo Maina

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di affiancare l'avv. Marco Piovano all'avv. Pier Carlo Maina nei giudizi avanti il T.A.R. Piemonte in premessa descritti ed all'esplicazione di ogni conseguente attività processuale a tutela dell'interesse dell'Ente nei giudizi e nelle eventuali successive esecuzioni, mediante la rappresentanza e difesa tanto unitamente quanto disgiuntamente, dell'avv. Marco Piovano e dell'avv. Pier Carlo Maina eleggendo domicilio presso gli stessi in Torino, Piazza Castello n. 165.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 54-9901

L.R. 33/2001 art. 3 comma 3: approvazione dei requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di professioni turistiche

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l.r. 23.11.2001 n.33, i requisiti di ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle figure professionali di Accompagnatore Turistico, Guida Turistica, Animatore Turistico, Accompagnatore Naturalistico, Accompagnatore di Turismo Equestre allegati alla presente deliberazione, della quale sono parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

I requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione per le professioni di Accompagnatore turistico, Guida turistica, Animatore turistico, Accompagnatore naturalistico, Accompagnatore di turismo equestre sono i seguenti.

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

1. Diploma di maturità valido per l'accesso a tutte le facoltà universitarie o titolo di studio equivalente conseguito all'estero la cui equivalenza deve essere attestata dall'Ambasciata del Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.

Nel caso di corsi organizzati da scuole secondarie superiori per gli allievi frequentanti la scuola stessa, sono ammessi al corso gli studenti che hanno conseguito l'ammissione alla classe quarta ovvero, per gli istituti professionali, gli allievi iscritti ai corsi biennali post qualifica per il conseguimento della maturità professionale.

2. Conoscenza di almeno una lingua straniera tra le più diffuse in ambito turistico e commerciale: inglese, francese, spagnolo, tedesco.

3. Eventuali ulteriori lingue straniere in aggiunta alle precedenti possono essere scelte anche al di fuori del suddetto elenco.

4. Per i cittadini stranieri: buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

5. Superamento di una prova di selezione attitudinale finalizzata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti (può essere svolta in parte sotto forma di test):

a) Buona conoscenza parlata e scritta della lingua straniera prevista nel corso (o delle lingue straniere previste nel corso);

b) Buona capacità di esposizione e di conversazione nella suddetta lingua (o più lingue);

c) Conoscenza di nozioni di geografia turistica e tecnica turistica;

d) Capacità organizzative;

e) Facilità di espressione e comunicativa;

f) Nozioni di informatica;

g) Per i cittadini stranieri buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

GUIDA TURISTICA

1. Diploma di maturità valido per l'accesso a tutte le facoltà universitarie o titolo di studio equivalente, conseguito all'estero la cui equivalenza deve essere attestata dall'Ambasciata del Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.

Nel caso di corsi organizzati da scuole secondarie superiori per gli allievi frequentanti la scuola stessa, sono ammessi al corso gli studenti che hanno conseguito l'ammissione alla classe quarta ovvero, per gli istituti professionali, gli allievi iscritti ai corsi biennali post qualifica per il conseguimento della maturità professionale.

2. Conoscenza di almeno una lingua straniera tra le più diffuse in ambito turistico e commerciale: inglese, francese, spagnolo, tedesco.

3. Eventuali ulteriori lingue straniere in aggiunta alle precedenti possono essere scelte anche al di fuori del suddetto elenco.

4. Per i cittadini stranieri: buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

5. Superamento di una prova di selezione attitudinale finalizzata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti (può essere svolta in parte sotto forma di test):

a) Buona conoscenza parlata e scritta della lingua straniera prevista nel corso (o delle lingue straniere previste nel corso);

b) Buona capacità di esposizione e di conversazione nella suddetta lingua (o più lingue);

c) conoscenza di nozioni di storia dell'arte;

d) Conoscenza di nozioni generali relative al territorio delle Provincia oggetto del corso, con particolare riferimento all'aspetto storico, artistico, architettonico e archeologico.

e) Capacità organizzative

f) Facilità di espressione e comunicativa;

g) Nozioni di informatica;

h) Per i cittadini stranieri buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

ANIMATORE TURISTICO

1. Diploma di maturità valido per l'accesso a tutte le facoltà universitarie o titolo di studio equivalente, conseguito all'estero la cui equivalenza deve essere attestata dall'Ambasciata del Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.

Nel caso di corsi organizzati da scuole secondarie superiori per gli allievi frequentanti la scuola stessa, sono ammessi al corso gli studenti che hanno ottenuto l'ammissione alla classe quarta ovvero, per gli istituti professionali, gli allievi iscritti ai corsi biennali post qualifica per il conseguimento della maturità professionale.

2. Conoscenza di una lingua straniera a scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo

3. Per i cittadini stranieri: buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

4. Superamento di una prova di selezione attitudinale finalizzata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti (può essere svolta in parte sotto forma di test):

a) Conoscenza a livello scolastico della lingua straniera prevista nel corso;

b) Buona cultura generale, con particolare riferimento a nozioni di letteratura, storia del teatro, del cinema, della musica;

c) Conoscenza di nozioni generali di psicologia, con particolare riferimento alle dinamiche del gruppo, ai rapporti interpersonali, alla gestione dei conflitti e delle tensioni.

d) Capacità organizzative

e) Facilità di espressione e comunicativa;

f) Nozioni di informatica;

g) Per i cittadini stranieri buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO

1. Diploma di scuola dell'obbligo o titolo di studio equivalente conseguito all'estero la cui equivalenza deve essere attestata dall'Ambasciata del Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.

2. Per i cittadini stranieri: buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

3. Superamento di una prova di selezione attitudinale finalizzata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti (può essere svolta in parte sotto forma di test):

a) Conoscenza di nozioni di zoologia, botanica, geologia, ecologia;

b) Conoscenza di nozioni generali del territorio piemontese: geografia e aspetti naturalistici;

c) Buona conoscenza del territorio oggetto del corso, con particolare riferimento alla topografia e all'orientamento e alle caratteristiche dell'ambiente;

- d) Capacità organizzative;
- e) Facilità di espressione e comunicativa;
- f) Nozioni di informatica;
- g) Per i cittadini stranieri buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

ACCOMPAGNATORE DI TURISMO EQUESTRE

1. Diploma di scuola dell'obbligo o titolo di studio equivalente conseguito all'estero la cui equivalenza deve essere attestata dall'Ambasciata del Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.

2. Per i cittadini stranieri: buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

3. Superamento di una prova di selezione attitudinale finalizzata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti e abilità (può essere svolta in parte sotto forma di test):

- a) Capacità organizzative;
- b) Facilità di espressione e comunicativa;
- c) Pratica del cavallo
- d) Assetto
- e) Lavoro in piano
- f) Lavoro libero alle tre andature
- g) Passaggio su ostacoli naturali
- h) Conoscenza del Codice della strada
- i) Per i cittadini stranieri buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

In relazione a specifiche esigenze di carattere organizzativo o in occasione di eventi particolari possono essere individuati dalla Provincia criteri di priorità o percentuali di posti riservati in relazione a titoli di studio, lingue straniere, residenza o domicilio, età e situazione lavorativa.

COMMISSIONE PROVA ATTITUDINALE

Per l'espletamento delle prove attitudinali ai fini dell'ammissione ai corsi di qualificazione per le suddette professioni l'ente organizzatore nomina un'apposita commissione composta da almeno tre esperti nelle materie del corso, scelti, di norma, tra i docenti del corso stesso.

Nelle prove attitudinali ai fini dell'ammissione ai corsi per accompagnatore di turismo equestre la Commissione è integrata da un rappresentante della competente Federazione del Comitato olimpico nazionale (CONI).

E' facoltà della Provincia integrare le suddette Commissioni con un proprio rappresentante.

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE

* Compimento del 18° anno di età.

* Frequenza del corso di qualificazione e superamento della prova finale con conseguimento del giudizio di idoneità per il rilascio dell'attestato di abilitazione, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'art.3, comma 6 della legge regionale 33/01.

* Per le figure di guida turistica, di accompagnatore turistico e di animatore turistico: diploma di maturità valido per l'accesso a tutte le facoltà universitarie o titolo di studio equivalente, conseguito all'estero la cui equivalenza deve essere attestata dall'Ambasciata del Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.

* Per le figure di Accompagnatore naturalistico e di accompagnatore di turismo equestre: diploma di scuola dell'obbligo o titolo di studio equivalente conseguito all'estero la cui equivalenza deve essere attestata dall'Ambasciata del Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 56-9903

Procedura Regionale ai sensi della L.443/01 - Legge Obiettivo. Espressione delle valutazioni di competenza regionale ex art. 3 dal Dlgs.190/02 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e parere ex art. 6 della L.349/86 al Ministero dell'Ambiente sul Progetto Preliminare con procedura di VIA di competenza statale relativo al progetto "Tratta A.C. Milano Genova - Terzo Valico" presentato da ITALFERR SpA

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di esprimere ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L. 349/86, nell'ambito della procedura normata dalla L. 443/2001 e dal d.lgs 190/2002, parere favorevole sul progetto preliminare di "Tratta A.C. Milano Genova - Terzo Valico" da localizzarsi nei comuni di Voltaggio, Fraconalto, Gavi, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Tortona e Carrosio, presentato da ITALFERR S.p.A. con sede legale a Roma via Marsala 53/67, anche a fronte della strategicità della linea ferroviaria, richiedendo al contempo ai fini della compatibilità ambientale per la realizzabilità dell'opera che vengano recepiti tutti gli approfondimenti e i conseguenti adeguamenti per le successive fasi progettuali, nonché le ulteriori mitigazioni e venga redatto un idoneo piano di monitoraggio, concordato con questa Regione e con ARPA così come evidenziato in premessa;

- di ritenere, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.lgs 190/02 che sussistano i presupposti per l'intesa sulla localizzazione per la quale si dà mandato al Presidente, così come previsto dalla normativa;

- di approvare le considerazioni e le valutazioni espresse nelle premesse della presente deliberazione ed in particolare:

di richiedere la soppressione della cava Imperatore,

di ripерimеtrare il cantiere base interferente il SIC "Capanne di Marcarolo",

di predisporre un progetto di acquedotto alternativo da realizzare prontamente qualora venissero accertate possibili interferenze con gli acquiferi afferenti la rete idrica esistente;

di provvedere all'adeguamento o alla realizzazione della viabilità di cantiere ex-ante inizio attività;

- di richiedere di destinare il 5% dell'importo complessivo dell'opera da destinarsi a misure di compensazione attraverso interventi mirati in funzione degli impatti prodotti sia in fase di cantierizzazione che di esercizio della nuova linea AC;

- di allegare, come parte integrante del presente atto il Protocollo d'intesa e gli Accordi di program-

ma di seguito elencati, dando atto che i contenuti degli stessi costituiscano prescrizioni inderogabili e condizionanti il parere regionale:

Protocollo d'intesa per la valorizzazione dell'area logistica della Valle Scrivia e dell'alessandrino;

Accordo tra la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, il comune di Novi Ligure per la realizzazione degli interventi necessari per consentire il miglioramento della permeabilità della linea storica Torino-Genova e Novi Ligure- Tortona nel comune di Novi Ligure;

Accordo tra la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, il comune di Serravalle Scrivia per la realizzazione degli interventi necessari per consentire il miglioramento della permeabilità della linea storica Torino - Genova e Novi Ligure- Tortona nel comune di Serravalle Scrivia;

Accordo tra Regione Piemonte e il Comune di Tortona per la definizione degli interventi correlati allo studio del nuovo tracciato del quadruplicamento della tratta Tortona - Voghera nel territorio del Comune di Tortona.

- di inviare, il presente parere e le valutazioni espresse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il prosieguo dell'iter procedurale di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 57-9904

L.R. 63/78 - art. 50. Credito di conduzione in favore di aziende agricole piemontesi che hanno distrutto campi di mais ottenuti da seme con presenza di OGM

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di autorizzare la concessione del concorso regionale negli interessi su prestiti di conduzione in favore delle aziende agricole piemontesi che hanno distrutto, nel corso dell'anno 2003, i campi di mais ottenuti da seme con presenza OGM.

2. Le aziende interessate dovranno inoltrare domanda all'istituto di credito prescelto ed all'Assessorato Ambiente, Agricoltura e Qualità - Direzione Programmazione e Valorizzazione dell'Agricoltura entro il 15 settembre 2003, su appositi modelli predisposti dall'Assessorato Agricoltura.

3. Di autorizzare la Direzione Programmazione e Valorizzazione dell'Agricoltura ad emettere i nulla osta e a concedere l'agevolazione applicando le condizioni ed i parametri indicati in premessa.

4. Al conseguente onere a carico regionale, stimato in Euro 50.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti sul capitolo n. 22030/2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002

"Ordinamento e disciplina dell'attività del B.U.R. della Regione Piemonte".

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 58-9905

Integrazione D.G.R. n°67-9843 del 30/6/03: "D.P.R. n. 616/77, art. 70, legge 14 febbraio 1992, n. 185. l.r. n. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni. Delimitazione zone e riconoscimento carattere eccezionalità delle gelate avvenute nel periodo compreso fra il 5 e il 9 aprile 2003 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di integrare la propria deliberazione n°67-9843 del 30/6/03: "D.P.R. n. 616/77, art. 70, legge 14 febbraio 1992, n. 185. l.r. n. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni. Delimitazione zone e riconoscimento carattere eccezionalità delle gelate avvenute nel periodo compreso fra il 5 e il 9 aprile 2003 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli";

- di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n° 616/77 e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dall'art.3 della legge n°185/92, la declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle gelate avvenute nel periodo compreso fra il 3 e il 20 aprile 2003 nella provincia di Cuneo;

- di delimitare i territori danneggiati nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dalla legge n° 185/92, come segue:

PROVINCIA DI CUNEO

Gelate del periodo 3-20 aprile 2003 - Applicazione art.3 comma 2° lett. a),b) della legge n° 185/92 per danni alle coltivazioni nel seguenti Comuni:

1) - BORGO S.DALMAZZO Loc. Ponte del Sale (Fig.10 mapp.2);

2) - DEMONTE Loc. S.Marco (fg.44, mapp. 260, 261, 262, 253, 287, 288, 289, 290, 291, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 358, 487, 488).

- di autorizzare i competenti Uffici alla ricezione delle domande che dovranno essere perentoriamente presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di declaratoria e di individuazione delle zone interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 59-9906

Art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 - art. 18 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Legge 9 aprile 2002, n. 55. - Procedura di VIA (valutazione di

impatto ambientale) inerente il progetto relativo alla Centrale termoelettrica nel Comune di Leinì (TO), presentato dalla Società PI.EN Piemonte Energia S.r.l. Parere integrativo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di ritenere che le integrazioni proposte evidenzino ancora le criticità in premessa descritte nonché contenute nella DGR n. 81-6743 del 22 luglio 2002, che possono essere superate a fronte della realizzazione di un progetto integrato di utilizzo del calore di recupero dall'esercizio di un impianto di teleriscaldamento nell'area nord torinese, che consenta il contenimento complessivo delle emissioni presenti nell'area vasta;

* di ritenere, a tal fine, che tale condizione dovrà essere assicurata mediante un progetto integrato che massimizzi i risultati di carattere energetico di disponibilità del calore, unitamente a specifici accordi sottoscritti con le aziende erogatrici del servizio di teleriscaldamento che evidenzino l'immediata fattibilità della rete e allo stesso tempo porti al raggiungimento dei criteri di valutazione assunti con la DGR n. 23-5028 del 7.1.2002 ribaditi ed ampliati nell'Accordo Nazionale raggiunto in Conferenza Unificata del 5.9.2002;

* di inviare al Ministero dell'Ambiente e al Ministero delle Attività Produttive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L. 349/1986, dell'art. 5 del DPR 357/1997 e della L. 55/2002, la presente deliberazione per il prosieguo di competenza;

* di dare atto che la presente deliberazione riveste carattere di urgenza, stante l'improrogabile esigenza di formulare il parere regionale nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dalla L. 55/2002.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 60-9907

Autorizzazione alla transazione della controversia pendente avanti il Consiglio di Stato tra le parti una società più altri/Regione Piemonte

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare le Direzioni competenti a determinare una proposta transattiva alle controparti, alle migliori condizioni e fatta salva la verifica dei danni subiti dalle Società ricorrenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 61-9908

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, mediante prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie (cap. 15950/03). Decimo prelievo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di variare il bilancio della Regione secondo le indicazioni (UPB, Importi, Capitoli) di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 1-9909

L.R. 09.05.1997 n. 21. Accantonamento di Euro 200.000,00 sul cap. 14491/2003 per la realizzazione del piano di comunicazione dedicato al marchio dell'“Eccellenza Artigiana” del Piemonte

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di provvedere, ai fini della realizzazione del Piano di Comunicazione dedicato al marchio dell'“Eccellenza Artigiana” del Piemonte che prevede la realizzazione di appositi supporti editoriali e promozionali pubblicitari, oltre all'acquisizione di spazi pubblicitari statici e dinamici, all'accantonamento sul cap. 14491 del bilancio per l'anno 2003 della somma di Euro 200.000,00 assegnandola alla Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta per l'assunzione delle conseguenti determinazioni dirigenziali. (A/101177).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 7-9915

CD-ROM “Piemonte dall'alto” e “Plastico virtuale della Valle Susa”. Modalità di diffusione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di disporre la totale diffusione, a titolo gratuito, dei CD-ROM "Piemonte dall'alto" e "Plastico virtuale della Valle Susa", in occasione di mostre e di convegni, fornendo preliminarmente un'adeguata pubblicizzazione, con ricorso, anche, al sito internet della Regione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 8-9916

Conferenza di Servizi indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e Valle d'Aosta, per l'approvazione delle varianti al "Progetto Raddoppio" del Politecnico di Torino. Presa d'atto dell'avvenuta partecipazione del rappresentante della Regione Piemonte

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di prendere atto che l'arch. Claudio Fumagalli, dirigente del settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica, ha partecipato, quale rappresentante unico della Regione Piemonte, alla Conferenza di Servizi indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato regionale alle OO.PP. per il Piemonte e Valle d'Aosta - del giorno 13/6/2003 per la definizione dell'intesa Stato - Regione, finalizzata alla localizzazione urbanistica dell'opera e alla conseguente approvazione del progetto descritto nelle premesse del presente provvedimento deliberativo;

di sanare l'operato compiuto dall'arch. Claudio Fumagalli, autorizzando il medesimo, con il presente provvedimento, alla rappresentanza della Regione Piemonte anche nei futuri aggiornamenti della suddetta Conferenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 9-9917

Laboratorio della Comunicazione dell'Assessorato (LCA) - Costituzione del gruppo di lavoro

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- La formalizzazione del gruppo di lavoro in materia di comunicazione, denominato "Laboratorio della comunicazione dell'Assessorato" (LCA), finalizzato a raggiungere le finalità e gli obiettivi di cui in narrativa;

- Di avvalersi per tali scopi di specifiche professionalità, già operanti all'interno dell'Assessorato, in materia di partecipazione ad eventi fieristici, redazione di pubblicazioni, informatizzazione e diffusione delle informazioni, aspetti contabili e logistici, nonché di ideazione e programmazione delle attività e dei progetti necessari;

- Di individuare i seguenti soggetti in qualità di:

* Cristina Di Nola (Responsabile dell'Ufficio di Comunicazione dell'Assessore)

referente per l'ideazione e programmazione delle attività e dei progetti;

* Luigi Garretti (Responsabile settore Sistema Informativo Territoriale - Direzione 19)

referente per la predisposizione e divulgazione telematica delle informazioni;

* Elio Minuto (Posizione Organizzativa B del settore Studi - Direzione 19)

referente per la partecipazione a eventi fieristici;

* Donatella Bellone (Posizione Organizzativa C in staff alla Direzione 19)

referente per aspetti contabili;

* Giovanni Siviero (Posizione Organizzativa A in staff alla Direzione 18)

referente per la redazione delle pubblicazioni;

* Milena Bianchini (Ufficio di Comunicazione dell'Assessore) per gli aspetti logistici.

I componenti il gruppo opereranno in sinergia e in modo trasversale su tutte le attività per le quali il "Laboratorio" è stato costituito.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 10-9918

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti alla Corte d'Appello di Torino proposto da un privato contro la Regione Piemonte per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'urto del proprio autoveicolo contro fauna selvatica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Marco Piovano

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Torino in premessa descritto ed all'esplicazione di ogni conseguente attività processuale a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, ivi compresa ogni opportuna eccezione e domanda anche in via riconvenzionale e nei confronti di terzi da chiamarsi in giudizio, mediante la rappresentanza e difesa dell'avv. Marco

Piovano ed eleggendo domicilio presso lo stesso in Torino, Piazza Castello 165.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 11-9919

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. per il Piemonte proposto da un privato per l'annullamento della D.G.R. n. 4-9078 del 16 aprile 2002 concernente la nomina di cinque esperti componenti il Comitato Direttivo dell'ARES Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Eugenia Salsotto

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

la costituzione della Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell'avv. Eugenia Salsotto ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 12-9920

Ricorso proposto da una società avanti al T.A.R. Piemonte per l'annullamento della determina dirigenziale - Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti fissi - n. 923 del 14.12.01. Patrocinio nel giudizio dell'Avv. Marco Piovano

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell'avv. Marco Piovano ed eleggendo domicilio presso lo stesso in Torino, Piazza Castello 165.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 13-9921

Assegnazione risorse finanziarie a favore della Direzione Formazione Professionale - Lavoro, da trasferire alle Province, per fare fronte ai costi dei Revisori Contabili di cui alla L.R. n. 8/2003 - Accantonamento di Euro 539.200,00 sul cap. 11400 del bilancio 2003 e prenotazione di euro 134.800,00 sul corrispondente capitolo del bilancio 2004

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di assegnare, a favore della Direzione Formazione Professionale - Lavoro, la somma di euro 674.000,00 da trasferire alle Amministrazioni Provinciali per far fronte ai maggiori costi sostenuti dagli Enti di Formazione Professionale, inerenti gli oneri derivanti dalle certificazioni dei rendiconti di cui alla L.R. n. 8/2003.

Alla spesa di euro 674.000,00 si fa fronte per euro 539.200,00 mediante accantonamento sul cap. 11400 del Bilancio 2003 (101171/A);

per la restante quota di euro 134.800,00 con prenotazione sul cap. 11400 del bilancio pluriennale 2003/2005 - anno 2004 (100152/P).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 14-9922

Direttiva Apprendistato 2002/2003 di cui alla DGR n. 75-7234 del 30/9/2002. Assegnazione a favore della Direzione Formazione Professionale - Lavoro di parte delle risorse di cui al D.M. 120/V/2001, da trasferire alle Amministrazioni provinciali, mediante accantonamento della somma di Euro 3.951.902,60 sul cap. 11425 del bilancio 2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di assegnare, a favore della Direzione Formazione Professionale - Lavoro, la somma di Euro 3.951.902,60, di cui al D.M. 120/V/2001, da trasferire alle Amministrazioni provinciali per la realizzazione delle attività previste dalla direttiva apprendistato 2002/2003 approvata con D.G.R. n. 75-7234 del 30/09/2002 .

Alla spesa di Euro 3.951.902,60 si fa fronte mediante accantonamento sul capitolo 11425 del bilancio 2003 (101172/A).

Per l'assegnazione della restante quota di Euro 525.338,86 si provvederà con successivi atti amministrativi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR n. 8 /R/2002.

(omissis)

Allegato

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 15-9923

Attribuzione capitolo del bilancio della Regione per l'anno 2003 alla Direzione Regionale n. 11 (art. 17 - comma I, lettera c), della L.R. 8 agosto 1997, n. 51 - Euro 6.331.829,97 - 7^a Assegnazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di assegnare, in applicazione dell'articolo 10, comma 11, della L.R. 7/2001, alla Direzione regionale n. 11 la somma di Euro 6.331.829,97 iscritta sul capitolo 21087 (UPB 11012). (Acc. 101170)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 16-9924

Regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA. Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte - Punto 8: "Tabella Finanziaria indicativa" e Punto 16: "Aiuti di stato aggiuntivi": Riadozione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa,

a) di riadottare la Tabella finanziaria indicativa di cui al punto 8 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante, in sostituzione della Tabella finanziaria indicativa approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 16-5422 del 4 marzo 2002 e dalla decisione CE C(2002) 1631 del 21 maggio 2002;

b) di riadottare la Tabella Finanziaria degli aiuti di stato aggiuntivi di cui al Punto 16 della Parte I Aspetti Generali del PSR 2000-2006, allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante, in sostituzione della Tabella finanziaria degli aiuti di stato aggiuntivi approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. n. 16-5422 del 4 marzo 2002 e dalla decisione CE C(2002) 1631 del 21 maggio 2002.

Le tabelle di cui ai punti a) e b) saranno oggetto di comunicazione alla Commissione Europea ai sensi del par. 5, art. 44, reg. CE n. 445/2002.

2000-2006 - Aspetti generali

REGIONE: PIEMONTE



16. AIUTI DI STATO AGGIUNTIVI - QUADRO RIEPILOGATIVO PER MISURA E ANNO

Comunicazione di modificazioni 2003

IMPORTI ESPRESSI IN MILIONI DI EURO (stanziamenti)

MISURE PREVISTE DAI PSR		ANNO 2000	ANNO 2001	ANNO 2002	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	TOTALE 2000-2006
a	Investimenti nelle aziende agricole			14,00	13,07	6,83	6,28	4,06	44,24
b	Insediamiento giovani			13,40	4,54	2,44	0,72	1,54	22,64
c	Formazione				0,30	0,30	0,44	0,96	2,00
d	Prepensionamento								-
e	zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali								-
f	misure agroambientali			4,51	1,25	3,00	3,00	12,38	24,14
g	miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzaz.			5,00		3,00	2,00		10,00
h	imboschimento delle superfici agricole								-
i	altre misure forestali					1,40	1,40		2,80
j	miglioramento fondiario			0,50	0,50				1,00
k	ricomposizione fondiaria								-
l	avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione								-
m	commercializzazione di prodotti agricoli di qualità								-
n	servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale			0,56		0,28	0,55	0,11	1,50
o	rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela ...								-
p	diversificazione delle attività del settore agricolo ...			1,00		0,12			1,12
q	gestione delle risorse idriche in agricoltura			0,50	0,50	0,50	0,50		2,00
r	sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali			0,35	0,63	0,35	0,07		1,40
s	incentivazione delle attività turistiche e artigianali			0,24	0,16	0,16	0,17	0,22	0,95
t	tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura.....			0,53		0,92	0,48	0,42	2,35
u	ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali ..			5,00	5,97	2,74			13,71
v	ingegneria finanziaria								
	Valutazione								
TOTALE		-	-	45,59	26,92	22,04	15,61	19,69	129,85

REGIONE PIEMONTE - REG.CE 1257/1999 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006

8.1.1 Tabella finanziaria generale indicativa con esercizi 2001 e 2002 reali - Riepilogo per misura e anno - Tutte le zone - importi in milioni di EURO

ASSE	Mi	ANNO 2000			ANNO 2001			ANNO 2002			ANNO 2003			ANNO 2004			ANNO 2005			ANNO 2006			TOTALE				
SOSSO	SU	spesa pubblica	contri- buto UE	Spesa privata	spesa pubblica	contri- buto UE	Spesa privata	spesa pubblica	contri- buto UE	Spesa privata	spesa pubblica	contri- buto UE	Spesa privata	spesa pubblica	contri- buto UE	Spesa privata	spesa pubblica	contri- buto UE	Spesa privata	spesa pubblica	contri- buto UE	Spesa privata	spesa pubblica	contri- buto UE	Spesa totale (*)		
ASSE	ra	Titolo della misura																									
I.1	a	Investimenti nelle aziende agricole	0,62	0,62	1,01	11,54	3,49	18,83	12,73	3,85	20,78	10,00	3,00	16,32	27,00	8,10	44,05	28,00	8,40	45,68	24,11	7,02	39,34	114,00	34,48	186,00	300,00
I.1	b	Inserimento dei giovani agricoltori	0,56	0,56		11,05	4,97		13,79	6,21		11,00	4,95		12,76	5,74		17,25	7,76		3,59	1,31		70,00	31,50		70,00
I.1	d	Prepensionamento	0,33	0,20		0,09	0,04		0,57	0,28		1,25	0,62		1,26	0,63		1,40	0,70		3,11	1,52		8,00	4,00		8,00
I.1	j	di cui REG.CEE n. 2079/92	0,28	0,13		0,09	0,04		0,07	0,04		0,08	0,04		0,08	0,04		0,08	0,04		0,08	0,03		0,79	0,39		0,79
I.1	j	Miglioramento fondiario	0,04	0,04	0,04		-	-			-	1,55	0,52	1,55	1,00	0,34	1,00	2,00	0,68	2,00	2,41	0,79	2,41	7,00	2,37	7,00	14,00
I.1	k	Ricomposizione fondiaria	0,01	0,01	0,00		-	-			-	0,22	0,08	0,11	0,22	0,08	0,11	0,23	0,09	0,11	0,66	0,24	0,32	1,34	0,50	0,66	2,00
I.1	p	Diversificazione delle attività	0,08	0,08	0,10	0,13	0,04	0,17	0,97	0,33	1,27	2,00	0,68	2,62	3,00	1,02	3,92	3,00	1,02	3,92	3,82	1,23	5,00	13,00	4,40	17,00	30,00
I.1	u	Ricostituzione del potenziale agricolo	0,06	0,06	0,06		-	-	8,00	2,70	8,00	2,00	0,62	2,00		-	-				-0,08	0,00	0,06	10,00	3,38	10,00	20,00
I.2	g	Miglioramento delle condizioni di vita	0,30	0,30	0,56	2,00	0,67	3,71	8,72	2,94	16,19	6,62	2,23	12,28	10,00	3,38	18,57	12,00	4,05	22,28	10,37	3,30	19,25	50,00	16,88	92,85	142,85
I.3	c	Formazione	0,04	0,04	0,00	0,85	0,32	0,03	0,55	0,28	0,03	1,20	0,55	0,08	1,47	0,74	0,07	0,61	0,31	0,03	-0,51	-0,22	-0,02	4,00	2,00	0,19	4,19
I.3	i	avviamento di servizi di assistenza	0,18	0,18	0,11	6,30	2,37	4,28	5,45	2,05	3,70	4,40	1,85	2,99	2,80	1,05	1,90	1,40	0,53	0,95	3,49	1,21	2,37	24,00	9,02	16,30	40,30
I.3	m	commercializzazione di prodotti agricoli	0,05	0,05	0,08	0,04	0,02	0,06	0,12	0,05	0,18	1,04	0,39	1,56	1,16	0,44	1,74	2,36	0,89	3,54	3,23	1,18	4,84	8,00	3,01	12,00	20,00
I.3	q	gestione delle risorse idriche in agricoltura	0,02	0,02	0,01	0,55	0,19	0,28	0,11	0,04	0,06	0,45	0,15	0,23	0,45	0,15	0,23	0,45	0,15	0,23	0,67	0,22	0,34	2,70	0,91	1,35	4,05
Totale ASSE I		2,26	2,13	1,97	32,34	12,12	27,36	51,00	18,71	50,19	8,72	41,73	15,45	39,71	61,12	21,65	71,59	68,70	24,58	78,75	54,89	17,80	73,78	312,04	112,45	343,35	655,39
II.1	i	Altre misure forestali	0,16	0,16	0,07	1,00	0,33	0,42	0,10	0,03	0,04	6,00	2,03	2,53	6,86	2,52	2,89	5,93	2,18	2,50	13,15	4,94	5,56	33,20	12,20	14,02	47,22
II.1	h	Imboscamento delle superfici agricole	10,72	5,58	0,21	7,16	3,58	0,14	5,57	2,79	0,11	4,50	2,25	0,09	4,80	2,40	0,10	3,50	1,75	0,07	7,75	3,65	0,16	44,00	22,00	0,88	44,88
II.1		di cui REG.CEE n. 2080/92	10,27	5,13		7,16	3,58		5,24	2,62		3,60	1,80		4,30	2,15		3,50	1,75		5,13	2,57		39,20	19,80		39,20
II.2	s	incentivazione di attività turistiche e culturali	0,06	0,06	0,01	0,06	0,02	0,01	0,06	0,02	0,01	2,75	0,93	0,31	1,69	0,57	0,19	1,69	0,57	0,19	2,89	0,94	0,32	9,20	3,11	1,02	10,72
II.3	n	servizi essenziali per l'economia e lo sviluppo e miglioramento delle infrastrutture	0,09	0,09	0,02	1,23	0,42	0,27	1,10	0,37	0,24	2,10	0,71	0,46	2,42	0,82	0,53	2,64	0,89	0,58	4,92	1,61	1,09	14,50	4,91	3,20	17,70
II.3	r		0,08	0,08	0,03		-		1,63	0,55	0,65	3,43	1,16	1,36	3,11	1,05	1,23	3,50	1,18	1,39	1,84	0,57	0,73	13,60	4,60	5,40	19,00
Totale ASSE II		11,11	5,97	0,34	9,45	4,35	0,84	8,47	3,76	1,05	18,78	7,08	4,75	18,88	7,36	4,95	17,26	6,58	4,73	30,55	11,71	7,85	114,50	46,82	24,53	139,03	
III.1	e	Zone svantaggiate	7,18	3,80		7,63	3,81		6,53	3,26		6,86	3,43		6,86	3,43		6,86	3,43		6,08	2,83		48,00	24,00		48,00
III.2	f	Misure agroambientali	73,31	38,03		61,79	30,87		54,37	27,21		49,10	24,55		34,52	17,26		34,76	17,38		4,16	0,70		312,00	156,00		312,00
III.2		di cui REG.CEE 2078/92	67,55	33,75		24,16	12,06		14,81	7,43		8,90	4,45		0,14	0,07		0,14	0,07		0,14	-1,43		115,84	58,40		115,84
III.3	t	tutela dell'ambiente in relazione alle attività produttive	0,14	0,14		4,24	1,43		2,02	0,68		4,04	1,37		4,72	1,60		4,87	1,65		3,07	0,95		23,10	7,82		23,10
Totale ASSE III		80,63	41,97		73,66	36,12		62,92	31,16		60,00	29,35		46,10	22,29		46,49	22,46		13,31	4,48		383,10	187,82		383,10	
altre azioni		-0,096	-0,096	-0,11	-0,11		-0,03	-0,03																			
valutazione		0,003	0,003		0,06	0,03					0,10	0,050									0,14	0,067		0,30	0,15		0,30
misure ante 1992		0,19	0,05		1,32	0,66		0,01	0,00		0,97	0,42			0,60	0,30		0,60	0,30		1,74	0,99		5,42	2,71		5,42
misure transitorie		0,29	0,29	0,14	2,98	0,94	1,49	13,40	4,33	6,70	9,52	2,60	4,76	5,20	1,42	2,60	3,11	0,85	1,56	14,02	3,10	7,01	48,51	13,29	24,26	72,77	
TOTALE		0,38	0,24	0,14	4,25	1,52	1,49	13,38	4,30	6,70	10,59	3,07	4,76	5,80	1,72	2,60	3,71	1,15	1,56	15,90	4,15	7,01	54,24	16,15	24,26	76,49	
(D) SPESE TOTALI REALIZZATE		94,38	50,31	2,48	119,71	54,11	29,89	135,79	57,93	57,94	57,94	131,09	54,95	49,22	131,90	53,02	79,14	136,16	54,78	85,04	114,64	38,15	88,64	863,88	363,24	392,13	1256,01
(P) TOTALE PIANO 2000			48,41						50,72			51,86			53,02				54,20			55,42			363,24		
SOTTOUTILIZZAZIONE (P-D)															0,00						17,27						
SOVRAUTILIZZAZIONE (D-P)			1,90						7,21			3,09			0,00				0,56								

Nota: nella riga "Altre azioni" sono state inserite le liquidazioni contabili e i recuperi ex REG. CE 595/91 capitale e interessi

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 17-9925

Reg. (CEE) n. 2081/92, art. 5 Parere in merito all'ottenimento della Denominazione di Origine Protetta "Olio essenziale di menta di Pancalieri Piemonte"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni svolte in premessa,
- di esprimere parere favorevole per l'ottenimento della Denominazione di Origine Protetta per l'"Olio essenziale di menta di Pancalieri Piemonte" presentata dalla Soc. Coop. A r.l. Erbe Aromatiche di Pancalieri, Via Resiga n. 6, 10060 Pancalieri (TO).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 18-9926

Associazione per l'anno 2003 a Società tecnico scientifiche. Spesa di Euro 1.186,00. Accantonamento ed assegnazione alla Direzione regionale Sviluppo dell'Agricoltura

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare la Direzione regionale Sviluppo dell'Agricoltura a rinnovare le seguenti quote di adesione per l'anno 2003:

* Associazione italiana laboratori pubblici agrochimici (S.I.L.P.A. - con sede in Ravenna, c/o ARPA Sez. prov. Ravenna, Via Alberoni, 17/19) Euro 210,00;

* Società italiana della Scienza del Suolo (S.I.S.S. - con sede in Roma, Via della Navicella, 2) Euro 125,00;

* UNICHIM (con sede in Milano, P.le R. Morandi, 2) Euro 515,00

* Associazione italiana di Agrometeorologia (A.I.A.M. - con sede in Firenze, Via Caproni, 8) Euro 300,00;

* Società meteorologica italiana (S.M.I. - con sede in Torino, via G. Re, 86) Euro 36,00;

- di accantonare pertanto la somma complessiva di Euro 1.186,00 sul capitolo 10940/2003 e di assegnarla alla Direzione regionale Sviluppo dell'Agricoltura. (acc. 101169)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 20-9928

Art. 2, c. 3, della L.R. 25 maggio 2001, n. 11 "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari", così come modificata dalla L.R. 26 giugno 2003, n. 11. Nomina del Commissario

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di prendere atto che la nomina effettuata con DGR n. 72-3714 del 3 agosto 2001 non ha prodotto alcun effetto per i motivi indicati in premessa;

- di nominare il sig. Becotto Giovanni Battista, come in premessa individuato, quale Commissario del "Consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari" previsto dall'art. 2, c.3, della L.R. 25 maggio 2001, n. 11, così come modificata dalla L.R. 26 giugno 2003, n. 11. Tale incarico, svolto in piena autonomia e responsabilità, decorrerà dall'accettazione scritta del nominato fino al 31.12.2003, data entro la quale il Commissario dovrà costituire il consorzio e svolgere le funzioni connesse fino all'insediamento degli organi del medesimo. Dell'attività svolta il Commissario dovrà informare periodicamente l'Assessore all'Ambiente, Agricoltura e Qualità;

- di utilizzare la cifra accantonata ed assegnata, secondo i criteri di ripartizione stabiliti nella DGR n. 72-3714 del 3 agosto 2001, ai sensi dell'art. 2, c. 4, della L.R. 25 maggio 2001, n. 11.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 21-9929

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Istituzione di n. 2 Aree a Caccia Specifica nel territorio di competenza dell'ATC TO 3

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il comitato di gestione dell'ATC TO 3 - Pinerolese ad istituire, per le motivazioni specificate in premessa, in via sperimentale e limitatamente alla stagione 2003/2004, le aree a caccia specifica denominate "Piossasco" e "Villarbasse", come di seguito individuate:

- ACS Piossasco - dal bivio di Cumiana alla SS 589, per la SP 146 sino al bivio per cascina Enta. Da cascina Enta lungo la strada comunale sino alla SP 193 poi verso est fino all'incrocio con la SS 589 di Regione Combe e ritorno al bivio di Cumiana. Nell'ACS è vietato il prelievo del fagiano ed è con-

sentito il solo prelievo delle specie cinghiale, corvidi e volpe;

- ACS Villarbasse - dalla frazione Combe di Villarbasse lungo il sentiero che costeggia il perimetro di Monsagnasco sino al Villaggio Aurora di Rivalta. Si costeggia l'abitato di Rivalta verso la cascina Brunate, poi il sentiero Indut sino ad incrociare la SP 184 che si segue fino alla Frazione Combe. Nell'ACS è vietato il prelievo delle specie fagiano, starna e lepre ed è consentito il solo prelievo delle specie cinghiale, corvidi e volpe.

La fruizione delle ACS è consentita nel rispetto dell'allegato Regolamento, approvato dal Comitato di gestione dell'ATC TO 3 con deliberazione n. 3 del 3.06.2003, parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 23-9931

Accantonamento della somma di euro 115.000,00 sul cap. 15183 e assegnazione alla Direzione "Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti" da destinare al prosieguo di iniziative in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di accantonare, per le finalità indicate in premessa, la somma di Euro 115.000,00 iscritta sul cap. 15183/2003; (Acc. n. 101163)

- di assegnare la somma sopra accantonata alla Direzione regionale Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti per i provvedimenti di competenza da adottarsi secondo le modalità e i criteri previsti in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 25-9933

Accantonamento di euro 20.000 sul cap.15130/2003 (U.P.B. 22081) e prenotazione di euro 20.000 sul cap. 15130/04 (U.P.B. 22081) per collaborazione esterna a supporto della Direzione Regionale Tutela e Risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di accantonare, al fine della stipulazione della Convenzione di cui sopra con l'Enea la somma di euro 20.000 sul cap. 15130/2003 (U.P.B. 22081) ed assegnare la stessa alla Direzione Tutela e Risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti per l'adozione dei provvedimenti di competenza (101185/A);

- di prenotare l'eguale somma di euro 20.000 sul cap. 15130/2004 (U.P.B. 22081) di cui al bilancio regionale pluriennale approvato con la legge regionale 4 marzo 2003, n. 3, da destinare al pagamento delle obbligazioni a carico dell'esercizio finanziario 2004100153/P).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 26-9934

Parere regionale sul Programma Triennale di Sviluppo 2003-2005 della Rete di Trasmissione Nazionale del GRTN S.p.A., previsto ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministro dell'Industria del 22.12.2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di esprimere, ai sensi e per gli effetti del DM 22 dicembre 2000, parere complessivamente favorevole al Programma Triennale di Sviluppo proposto, anche alla luce dell'impostazione metodologica adottata per la redazione del Rapporto Ambientale, nonché degli approfondimenti in esso contenuti, e sempre che venga tenuto conto delle puntuali indicazioni formulate in premessa;

- di rinviare, per quanto attiene all'esame dei corridoi interessati, a quanto analiticamente espresso in premessa;

- di richiedere che, in sede di specifiche per la progettazione dei singoli interventi, venga tenuto conto delle criticità evidenziate ai fini dell'individuazione dei tracciati puntuali e delle loro alternative;

- di richiedere che in fase di progettazione siano previste soluzioni di contenimento delle criticità, ricorrendo nei casi più significativi anche all'interramento delle linee, ferme restando le eventuali prescrizioni che, in caso di esito favorevole delle procedure, potranno essere formulate in sede di V.I.A. o di autorizzazione, in attuazione della normativa nazionale e regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 27-9935

Attuazione degli interventi per la sicurezza alimentare e la lotta alla povertà nell'area del Sahel anno

2003. Accantonamento di Euro 830.445,00 sul cap. 11014 ed assegnazione alla Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di dare attuazione al programma per la sicurezza alimentare e la lotta alla povertà nell'area del Sahel relativamente all'anno 2003, come previsto dalle Direttive triennali richiamate in premessa,

* di approvare i criteri, di cui all'allegato facente parte integrante della presente deliberazione, per l'assegnazione di contributi regionali nell'ambito del Percorso A e C del programma in oggetto,

* di accantonare la somma di Euro 830.445,00 sul cap. 11014 del bilancio 2003 per l'attuazione del Programma in oggetto, (Acc. 101174)

* di assegnare tale somma alla Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 28-9936

Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore Comuni italiani di confine "Legge 26 luglio 1975, n. 386". Riparto anni 2002/2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di esprimere parere positivo sui contenuti di riparto determinati con D.M. del 02.08.2002 concernenti : " Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni Italiani di confine. Legge 26 luglio 1975, N° 386";

- di autorizzare i competenti uffici ai quali spetta il compito gestionale della legge di cui trattasi - Settore Affari Internazionali e Comunitari - di dare attuazione agli adempimenti dalla medesima previsti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art.14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 30-9938

Approvazione convenzione tra Regione Piemonte e Centro Estero delle Camere di Commercio piemontesi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare lo schema di convenzione triennale operativa tra la Regione Piemonte e il Centro Estero Camere di Commercio Piemontesi, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, per la definizione dei compiti del Centro Estero, delle modalità di attuazione, del finanziamento, degli importi, tempi e modalità di erogazione del contributo;

di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Internazionali di sottoscrivere la convenzione sopra descritta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 31-9939

L.R. 67/95: approvazione del Piano Annuale 2003 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale. Accantonamento di Euro733.885,00 sul capitolo 11016/03 e di Euro140.000,00 sul capitolo 11012/03 ed assegnazione alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare il piano annuale 2003 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale, per l'attuazione delle iniziative previste dalla L.R. 67/95, riportato in allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

* di accantonare la somma di Euro 733.885,00 sul capitolo 11016/2003 (A/101180) e di Euro 140.000,00 sul capitolo 11012/2003 (A/101181) e, di assegnarla alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;

* di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'individuazione dei soggetti fornitori di beni e servizi e la determinazione delle modalità di liquidazione delle somme impegnate.

Ulteriori iniziative che verranno ritenute meritevoli di sostegno potranno essere individuate successivamente all'approvazione del presente piano per una quota non superiore al 20% delle risorse destinate ai capitoli 11016 e 11012 di competenza. e

delle risorse individuate per ciascun ambito di intervento previsto dal Piano.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA ED EDUCAZIONE DI PACE, PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ANNO 2003

AMBITI E MODALITA' DI INTERVENTO

Premessa

Per quanto riguarda gli obiettivi dell'azione Regionale occorre, nelle more dell'approvazione delle nuove direttive triennali di carattere programmatico, confermare gli obiettivi contenuti nelle precedenti direttive triennali 1997-1999, tenendo tuttavia conto dei nuovi provvedimenti varati in sede nazionale in materia di decentramento di compiti e funzioni agli enti locali.

In particolare si sottolinea l'importanza di radicare nella realtà piemontese una cultura di pace favorendo la partecipazione delle diverse componenti della società civile ai diversi programmi regionali promuovendo la costituzione di reti e consorzi tra diversi soggetti.

Anche negli altri ambiti di intervento, sulla base dell'esperienza accumulata nel passato la Regione orienterà le proprie azioni al fine di stabilizzare e consolidare la sua posizione di centro di riferimento dell'informazione locale sulla cooperazione e del patrimonio di progetti e di materiale informativo dei singoli soggetti operanti in Piemonte.

L'azione regionale sarà finalizzata in modo particolare alla costituzione ed al consolidamento delle reti di relazioni con il territorio, quale soggetto che deve svolgere un ruolo di coordinamento e di collegamento con le istanze nazionali ed internazionali tra Associazioni, Ong, Istituzioni pubbliche e private, imprese, organismi religiosi, ecc., e favorendo sotto il profilo organizzativo e finanziario la partecipazione nei programmi degli Enti Locali.

Coerentemente con le attuali tendenze rivolte al decentramento dei compiti e delle funzioni, si intende coinvolgere gli enti locali (in particolare le Provincie) promuovendone un ruolo attivo nelle attività di informazione e di sensibilizzazione delle comunità locali intorno al valore della pace e della solidarietà tra i popoli, e corresponsabilizzandole nell'attuazione della politica regionale, in base a modalità che garantiscano il ruolo e le competenze di ciascun soggetto coinvolto.

Ciò anche per quanto riguarda la promozione di programmi di cooperazione decentrata che, sulla base delle positive esperienze condotte nel passato e tuttora in fase di realizzazione, mireranno ad un sempre maggiore coinvolgimento delle diverse componenti della società civile piemontese (Associazioni, enti, istituzioni scolastiche, aziende, municipalizzate, ecc.) in azioni di sostegno ad altre realtà di paesi in via di sviluppo e ad economie di transizione.

Per tutti gli ambiti di intervento verrà data particolare rilevanza al sostegno di quelle iniziative che rivestono carattere sperimentale nella metodologia di realizzazione, nei contenuti e nei territori di realizzazione.

A) INIZIATIVE CULTURALI, DI RICERCA E DI INFORMAZIONE

Obiettivi per l'anno 2003

Come già sperimentato negli ultimi Piani Annuali, si ritiene che le iniziative di ricerca debbano assumere carattere strumentale rispetto agli altri ambiti di intervento previsti dalla L.R. 67/95.

Sarà quindi importante mantenere un'azione di stimolo e di collaborazione con le istituzioni universitarie, incentivando quelle attività che promuovono ed indirizzano le attività di ricerca del sistema universitario piemontese che hanno attinenza con le attività svolte dalla Regione per l'attuazione della L.R. 67/95;

La somma prevista per la realizzazione di tali iniziative ammonta a circa Euro 22.411

Per dare concretezza a tali obiettivi, si procederà ad attivare borse di studio per studi e ricerche che siano attinenti con le attività promosse dalla Regione e siano integrate all'attività di ricerca dei Dipartimenti Universitari.

Nel campo dell'informazione proseguirà l'attività di sviluppo e manutenzione del Sistema Informativo "Agorà" per renderlo ancora più articolato e rispondente alle esigenze degli utenti, in armonia con le pagine web del Settore Affari Internazionali e Comunitari.

INIZIATIVA a1)

Finanziamento di borse di studio per studenti universitari laureandi e neolaureati.

Per valorizzare le ricerche che le istituzioni universitarie svolgono nell'ambito delle loro funzioni e che possono avere significative ricadute nelle attività e nelle azioni promosse dai programmi regionali di cui alla L.R. 67/95, verrà predisposto un finanziamento di borse di studio per studenti universitari finalizzate a completare il percorso di studi di laurea, di specializzazione e di dottorato.

Sarà accordata la priorità a quei progetti di ricerca che riguarderanno azioni ed iniziative che le università svolgono in collaborazione con la Regione.

INIZIATIVA a2)

Iniziative di manutenzione e di Sviluppo del Sistema Informativo Regionale "Agorà Piemonte"

Al fine di consentire una continua ed efficace azione di monitoraggio sulla funzionalità del sistema e l'assistenza ai centri convenzionati e agli utenti, proseguirà l'esecuzione del servizio di manutenzione del Sistema Informativo Regionale "Agorà Piemonte" e l'attività già avviata nel precedente piano annuale al fine di favorire l'ampliamento della banca dati e della documentazione in esso contenuta, e la sua diffusione presso la Comunità regionale.

L'obiettivo è quello di una banca dati costantemente aggiornata, mediante l'intervento attivo degli utenti del sistema.

B) INIZIATIVE DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ REGIONALE

Obiettivi per l'anno 2003

La Regione Piemonte ha maturato nel corso degli ultimi anni una significativa esperienza nell'ambito di tali iniziative.

Negli anni passati ha infatti promosso bandi di concorso per il sostegno di iniziative sui temi della L.R. 67/95, rivolti alle scuole medie superiori e agli enti, associazioni, Ong.

Coerentemente con le attuali tendenze rivolte al decentramento dei compiti e delle funzioni, si intende proseguire l'azione di coinvolgimento degli enti locali (in particolare le Province) promuovendone un ruolo attivo nelle attività di sensibilizzazione delle comunità locali intorno al valore della pace e della solidarietà tra i popoli, e corresponsabilizzandole nell'attuazione della politica regionale.

L'obiettivo è quello di realizzare iniziative mediante l'attivazione della collaborazione e il coinvolgimento delle province piemontesi a livello promozionale, gestionale e di compartecipazione finanziaria al progetto.

L'azione regionale conferma l'indirizzo già assunto con i precedenti programmi, integrando con le proprie risorse e con i propri orientamenti l'azione delle altre realtà locali (enti, associazioni, Ong, Scuole, Comuni, Province) nel quadro di iniziative di educazione e di sensibilizzazione alle tematiche della L.R. 67/95. L'impegno della Regione sarà inoltre ancora una volta rivolto a quelle iniziative di particolare rilevanza che coinvolgono soggetti ed organismi nazionali ed internazionali, o che prevedono la partecipazione congiunta delle altre Regioni od istituzioni.

La somma prevista per la realizzazione di tali iniziative ammonta a circa Euro 78.000,00

INIZIATIVA b1)

Sostegno di iniziative di sensibilizzazione promosse dalle Province relative alle materie della L.R. 67/95

Coerentemente con le attuali tendenze rivolte al decentramento dei compiti e delle funzioni, e dell'esperienza avviata nei due anni precedenti si intende coinvolgere le Province piemontesi promuovendone un ruolo attivo nelle attività di sensibilizzazione delle comunità locali intorno al valore della pace e della solidarietà tra i popoli, e corresponsabilizzandole nell'attuazione della politica regionale.

L'obiettivo è quello di realizzare tali iniziative mediante l'attivazione della collaborazione e il coinvolgimento delle province piemontesi a livello promozionale, gestionale e di compartecipazione finanziaria al progetto.

A tal scopo potranno essere promossi incontri o specifici tavoli di lavoro al fine di individuare le modalità di collaborazione tra la Regione e le Province per la realizzazione di tali interventi.

In linea di massima, sulla base della positiva esperienza avviata con i precedenti piani annuali, si intende confermare la linea di intervento finalizzata a promuovere in particolare le attività provenienti dai vari soggetti presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione a quelle che prevederanno il coinvolgimento attivo degli istituti scolastici, sia singolarmente sia in collaborazione con le varie istituzioni pubbliche, associazioni, Ong presenti sul territorio.

In termini metodologici si ritiene fondamentale promuovere e indirizzare la progettualità dei soggetti sul territorio affinché le iniziative di sensibilizzazione:

- Prevedano il più possibile la partecipazione attiva di più soggetti tra loro complementari (associazioni e realtà formative; associazioni multietniche e associazioni di volontariato; ecc.) e di enti locali (in quanto rappresentanti istituzionali di comunità di cittadini) ;

- Costituiscano occasioni di pubblicizzazione, promozione e divulgazione di iniziative concrete realizzate sul territorio piemontese e dei PVS sulle tematiche della legge

La Regione inoltre promuoverà e sosterrà quelle iniziative che hanno carattere sperimentale sia sotto il profilo metodologico che sotto quello dei contenuti.

INIZIATIVA b2)

Sensibilizzazione della comunità regionale sulle attività di cooperazione allo sviluppo della Regione Piemonte

L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la comunità regionale sulle attività che la Regione Piemonte svolge nel campo della cooperazione internazionale, pace e solidarietà internazionale mediante la pubblicazione di un numero dei Quaderni della Regione Piemonte dedicato a tale tematica.

INIZIATIVA b3)

Collaborazione con la Provincia e il Comune di Torino per l'offerta di servizi alle scuole superiori piemontesi

L'iniziativa ha il fine di proseguire l'esperienza avviata nel corso del precedente anno per la pubblicizzazione congiunta presso le scuole piemontesi di iniziative nel settore della pace, della solidarietà tra i popoli e dell'educazione interculturale e per l'estensione a scuole non torinesi di servizi predisposti dal Comune di Torino per scuole del proprio territorio.

La collaborazione prevede, oltre alla diffusione nel territorio piemontese di manifesti con le iniziative proposte dai tre enti, che la Regione Piemonte sostenga la fruizione da parte di scuole non del capoluogo regionale di servizi forniti dal Comune di Torino ai propri istituti scolastici.

C) INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Obiettivi per l'anno 2003

L'obiettivo è quello di realizzare una rete di collegamento culturale proiettata ed indirizzata sull'attività operativa dei soggetti e degli operatori pubblici e privati, singoli ed associati, tale da creare scambi di professionalità e momenti di riflessione su tematiche di particolare rilevanza che possano costituire un valido strumento di confronto e di perfezionamento per tali soggetti.

La somma prevista per la realizzazione di tali iniziative ammonta a circa Euro 195.000,00

INIZIATIVA c1)

Corso Post Laurea di perfezionamento in "Peace-keeping e interventi umanitari"

Tale corso si propone di fornire una risposta concreta alle molteplici istanze di formazione del personale civile e militare di livello medio-alto impegnato in operazioni di pace e di assistenza umanitaria in aree interessate da forme di conflitto e/o di mantenimento della pace fornendo un percorso di formazione che tenga conto delle specifiche caratteristiche professionali richieste. Il corso è rivolto a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea

INIZIATIVA c2)

Cofinanziamento di iniziative di formazione promosse dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL-BIT) e dal Politecnico di Torino

L'iniziativa mira a sostenere quelle attività di formazione già sperimentate negli anni passati (es.

Master in management dello Sviluppo, Corso post-laurea in gestione dei patrimoni culturali) che mirano a fornire ai partecipanti neolaureati italiani e stranieri una serie di strumenti analitici pratici per chi intende operare nell'ambito della cooperazione allo Sviluppo.

L'iniziativa risulta coerente alla scelta della Regione Piemonte di favorire la nascita in Piemonte di punti di eccellenza per quanto riguarda la formazione di personale specializzato sui temi della cooperazione allo sviluppo.

INIZIATIVA c3)

Progetto di Analisi Strategica sulla Cooperazione Decentrata (ASCOD)

L'iniziativa, rivolta a Dirigenti e funzionari competenti sui temi di cooperazione internazionale di Regioni, Province, Comuni, ha l'obiettivo di discutere gli scenari strategici dei PVS e dei paesi in transizione dove opera la cooperazione decentrata, al fine di identificare le best practice della cooperazione decentrata per ottenere una maggiore efficacia dell'attività e sostenere le capacità di scelta strategica e il confronto istituzionale. Il progetto, realizzato in più incontri, prevede momenti formativi, seminari di approfondimento e riflessione.

D) INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Obiettivi per l'anno 2003

Come previsto dalla Legge Regionale 67/95 le iniziative di cooperazione internazionale dovranno essere finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica sociale e culturale dei Paesi interessati, al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, a sostegno della promozione della donna.

Si intende pertanto confermare le linee direttrici delle attività istituzionali della Regione Piemonte all'estero avviate negli anni passati nell'ambito della cooperazione e della promozione commerciale nella quale sono state definite una serie di priorità territoriali alcune delle quali sono già oggetto di consolidati programmi di cooperazione (Bosnia, Sahel, Marocco, Tunisia, Brasile, Ungheria), mentre altre rappresentano aree di interesse strategico sulle quali sarà necessario individuare le opportunità di future azioni di cooperazione.

Le aree di interesse sono:

- Corridoio 5 (Slovenia, Ungheria,...) Allo scopo di rafforzare la direttrice di sviluppo europeo più coerente con gli interessi piemontesi, favorendo investimenti comunitari e di creare i legami con aree che offrono al sistema economico piemontese maggiore facilità di relazioni

- Balcani, al fine di localizzare la regione Piemonte in un'area che sarà oggetto di cospicui investimenti da parte della comunità internazionale e rafforzare la stabilità della regione

- Maghreb (Tunisia, Marocco), al fine di creare le condizioni per trarre i maggiori vantaggi dalla liberalizzazione degli scambi commerciali con la sponda sud del mediterraneo (prevista per il 2010); la Tunisia al fine di stabilire legami con il mercato più avanzato della regione (porta d'ingresso economico al Maghreb) e il Marocco che rappresenta il

paese da cui proviene la quota maggiore degli immigrati piemontesi;

Le altre aree sono individuate tenendo conto degli interessi regionali prevalenti (ad esempio la presenza di immigrati piemontesi in loco) e delle indicazioni provenienti dalla società civile piemontese.

Ciò al fine di arricchire iniziative già avviate con ulteriori competenze ed attività correlate alle azioni in corso di realizzazione.

Da un punto di vista metodologico occorre che l'azione regionale sia finalizzata in modo particolare alla costituzione e al consolidamento di reti di relazioni con il territorio, promuovendosi quale soggetto in grado di svolgere un ruolo di coordinamento e di collegamento con le istanze nazionali ed internazionali tra associazioni, ong, istituzioni pubbliche e private, imprese, organismi religiosi, ecc.

Si ritiene inoltre molto importante favorire ed incentivare sotto il profilo organizzativo e finanziario le azioni di cooperazione degli enti locali sia realizzate autonomamente sia nel quadro di programmi ed azioni promossi a livello nazionale e regionale.

Particolare interesse rivestono inoltre le iniziative che coinvolgono il sistema universitario piemontese nei quali l'università assume un ruolo di catalizzatore di competenze presenti nelle diverse componenti della società civile piemontese o integra sul piano scientifico e formativo le azioni di cooperazione sviluppate da altri soggetti.

L'intervento regionale si indirizzerà verso le aree considerate prioritarie o nei confronti di quei paesi verso i quali emergeranno iniziative provenienti dai soggetti piemontesi, e sarà caratterizzato da due diverse modalità di intervento :

- a) azioni di rafforzamento istituzionale (institution building) e trasferimenti di competenze proprie dell'Amministrazione ad istituzioni di Paesi in via di sviluppo o ad economia di transizione, in particolare quelle attivate con la collaborazione delle altre Direzioni Regionali: tali iniziative si indirizzeranno (tutti i PVS e PECO);

- b) azioni di cooperazione decentrata mediante il sostegno di rapporti di partenariato tra le diverse componenti della società civile della nostra regione e quelle delle realtà locali nelle quali si interviene. Questa seconda tipologia di intervento sarà attuata con tre diverse modalità :

- b1 - attivazione di relazioni preferenziali (protocollo di cooperazione) con un partner istituzionale omologo (regioni/cantone/provincia ecc.) e promozione di interventi di altri soggetti piemontesi pubblici e privati, individuati sulla base delle specifiche richieste avanzate dal partner (aree prioritarie);

- b2 - promozione dell'intervento degli enti locali per l'attivazione di rapporti di partenariato con omologhe realtà dei PVS e PECO. A tal fine verranno individuati appositi percorsi formativi e di sostegno (tutti i PVS e PECO);

- b3 - sostegno ad iniziative di cooperazione decentrata già avviate da istituzioni locali e da Associazioni ed Ong, al fine di armonizzarne l'azione anche in relazione ai programmi delle Organizzazioni Internazionali (aree prioritarie);

La somma prevista per la realizzazione di tali iniziative ammonta a circa Euro 546.000,00

INIZIATIVA d1)

Iniziative di cooperazione decentrata con il Marocco

In Marocco si intende rafforzare l'azione regionale già avviata negli anni passati, attivando iniziative di cooperazione decentrata sulla base della metodologia e dell'esperienza maturata nel corso degli anni passati.

Le iniziative regionali saranno rivolte a:

- Prosecuzione del progetto di Cooperazione con la Regione di CHAOUIA-OURDIGHA nel campo dello sviluppo locale, attraverso azioni di sostegno alla creazione d'impiego e creazione d'impresa
- sostegno della progettualità dei soggetti piemontesi che intendono attivare iniziative nell'area svolgendo inoltre un'attività di "Promozione e regia" nei confronti di altri progetti ed iniziative di Cooperazione Decentrata con il Marocco ad opera di Organismi Piemontesi (Enti Locali, Associazioni, Università, ONG, Camere di Commercio, imprese private, etc...), utilizzando lo strumento del bando di concorso.
- Iniziative di animazione territoriale a sostegno delle attività in Marocco, in collaborazione con l'Istituto per la Cooperazione allo sviluppo

INIZIATIVA d2)

Iniziative di cooperazione con i paesi dell'area dei Balcani

In tale ambito si intendono attivare iniziative di raccordo e di promozione delle opportunità di intervento nell'area, a sostegno dei soggetti piemontesi interessati, anche valorizzando l'esperienza acquisita nel gemellaggio con il Cantone di Zenica della Bosnia Herzegovina.

A tal fine saranno attivate iniziative rivolte all'individuazione e all'analisi delle fonti finanziarie nazionali ed internazionali che potranno essere utilizzate a sostegno degli interventi.

INIZIATIVA d3)

Sostegno di iniziative svolte in collaborazione con altre Direzioni Regionali

Al fine di valorizzare le molteplici competenze dell'Amministrazione regionale verranno promosse azioni rivolte al coinvolgimento delle altre Direzioni Regionali nei progetti di cooperazione, in particolare in quelle attività che prevedono un trasferimento di competenze proprie dell'Amministrazione ad istituzioni di Paesi in via di sviluppo o ad economia di transizione e azioni di rafforzamento istituzionale (institution building).

Le attività che verranno realizzate nel 2003 sono:

- progetti realizzati in collaborazione con la Direzione Parchi per l'avvio di iniziative di cooperazione internazionale sulle tematiche della gestione delle aree protette nei PVS (Cuba, Tanzania);
- prosecuzione del progetto di "Riabilitazione psicosociale dei disabili in Brasile già in corso di realizzazione da due anni con la collaborazione della Direzione Regionale Controllo delle attività Sanitarie.

INIZIATIVA d4)

Sostegno alle iniziative di cooperazione decentrata dei Comuni e degli enti locali

Al fine di promuovere le azioni di cooperazione decentrata dei Comuni e degli enti locali piemontesi si intende destinare una parte delle risorse al sostegno di quelle iniziative che i Comuni, singolarmente o associati tra loro, attiveranno autonomamente, anche al di fuori delle aree considerate prioritarie dell'intervento regionale.

Tali iniziative dovranno comunque caratterizzarsi come interventi rivolti a stimolare e promuovere rapporti duraturi di partenariato e di collaborazione tra le nostre realtà e quelle dei PVS e PECO.

Verranno inoltre proseguite le iniziative già avviate negli anni passati nella città di Quetzaltenango (Guatemala), svolte in collaborazione con il Comune di Torino ed enti piemontesi.

INIZIATIVA d5)

Sostegno alle iniziative dei soggetti piemontesi in Ungheria

Nell'ambito delle aree di intervento regionale l'Ungheria riveste un interesse strategico sulle quali sarà necessario individuare le opportunità di future azioni di cooperazione.

L'interesse regionale per l'area è motivato dal fatto che l'Ungheria è uno snodo centrale nel quadro delle politiche dei trasporti paneuropei ed è posizionata nel corridoio numero cinque di collegamento multimodale (gomma, rotaia, ecc.) Trieste - Budapest - Kiev percorso che è la naturale evoluzione del tracciato della Torino - Venezia - Trieste.

Un rafforzamento delle relazioni politiche e economiche in tale paese consente di promuovere l'azione del Sistema Piemonte in un'area di più facile accesso che può divenire base per eventuali ulteriori contatti in paesi limitrofi.

Un primo passo importante in tale direzione è stato svolto con la partecipazione della nostra Regione, in collaborazione con la Regione Basilicata, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, al "Programma regionale per l'applicazione della normativa europea dei fondi strutturali in Ungheria" nell'ambito del programma PHARE Twinning dell'Unione Europea;

In tale contesto si intende rafforzare l'azione regionale già avviata, promuovendo ed attivando iniziative di cooperazione decentrata mediante il sostegno alle proposte progettuali provenienti da Organismi Piemontesi (Enti Locali, Associazioni, Università, ONG, Camere di Commercio, imprese private, etc...), utilizzando, qualora se ne ravvisi l'opportunità, lo strumento del bando di concorso.

INIZIATIVA d6)

Monitoraggio progetti sicurezza alimentare

Il grado di realizzazione e l'efficacia degli interventi per la sicurezza alimentare nell'area del Sahel saranno oggetto di azioni di monitoraggio (a cura di soggetti provvisti delle competenze e delle esperienze necessarie). L'analisi degli interventi realizzati nell'area del Sahel, resa possibile dal monitoraggio, consentirà di acquisire competenze e di mettere a punto modelli di intervento utilizzabili in altre aree del mondo in cui vi sia un interesse della Regione ad operare.

In questo modo sarà possibile pervenire ad una più stretta integrazione tra le azioni regionali soggette alla programmazione del presente piano annuale e quelle escluse.

Tale attività di monitoraggio sarà pertanto finanziata con i fondi di cui al capitolo 11012/2003.

E) INIZIATIVE DI EMERGENZA E DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Tali iniziative, per il loro carattere di eccezionalità, non sono soggette alla ordinaria programmazione annuale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 67/95.

Esse vengono attivate in seguito della deliberazione del Consiglio Regionale di riconoscimento dello

stato di emergenza per le popolazioni e le aree interessate, a seguito della quale la Giunta Regionale, previa intesa con l'autorità statale, definisce le azioni e le modalità di intervento, anche avvalendosi delle proposte di intervento provenienti dai soggetti piemontesi.

INIZIATIVA e1)

Sicurezza alimentare nei paesi del Sud del Mondo

Per la realizzazione degli interventi rivolti a garantire la Sicurezza alimentare nei paesi del Sud del Mondo, per il 2003 la Giunta Regionale, sulla base delle "Direttive triennali per la definizione dei programmi regionali di sicurezza alimentare nel Sahel" per gli anni 2001-2003, approvate con deliberazione n. 23 - 4129 del 15/10/01 d'intesa con il Consiglio regionale, provvederà ad impegnare le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi.

Si ricorda che l'azione regionale è articolata in 3 percorsi, distinti in base alla tipologia degli interventi finanziati:

- percorso "A": processi di cooperazione decentrata degli enti locali
- percorso "B": iniziative a regia regionale
- percorso "C": progetti di soggetti pubblici e privati senza fine di lucro

La regione inoltre, in tutti gli ambiti di intervento previsti dalla legge, promuoverà e sosterrà quelle iniziative che hanno carattere sperimentale sia sotto il profilo metodologico che sotto quello dei contenuti.

Ulteriori iniziative che verranno ritenute meritevoli di sostegno potranno essere individuate successivamente all'approvazione del presente piano per una quota non superiore al 20% delle risorse destinate ai capitoli 11016 e 11012 di competenza e delle risorse individuate per ciascun ambito di intervento previsto dal Piano.

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 32-9940

Approvazione bozza di convenzione tra Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali di cui alla L.R. 62/95 e Istituti Penitenziari finalizzata al potenziamento del personale dell'area trattamentale dell'Amministrazione Penitenziaria

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare la bozza di convenzione tra Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali di cui alla L.R. 62/95 e Istituto penitenziario finalizzata a potenziare la dotazione di personale addetto all'area trattamentale negli Istituti, come da Allegato A della presente deliberazione per farne parte integrante;

- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti agli Enti Gestori sedi Istituti penitenziari ripartiti secondo le necessità di ampliamento del personale dell'area trattamentale segnalata dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

BOZZA CONVENZIONE TRA L'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E L'ISTITUTO PENITENZIARIO DI

Visto quanto disposto dalla legge n. 354 del 26 luglio 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 in materia di ordinamento penitenziario.

Visto il Protocollo d'intesa firmato in data 4.12.1992 dal Ministero della Giustizia e dalla Regione Piemonte.

Vista la D.G.R. n. 45-25956 del 16.11.1998 in cui sono stati individuati gli obiettivi regionali in materia di interventi penitenziari e post-penitenziari.

Considerato obiettivo comune della Regione Piemonte e dell'Amministrazione Penitenziaria la creazione di una rete di stretta collaborazione tra le diverse istituzioni per il raggiungimento di una programmazione concertata e di un'azione sinergica nel settore dell'esecuzione penale.

Considerato che la legge regionale 4 marzo 2003 n. 2 prevede un aumento del finanziamento destinato agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui alla L.R. 62/95 finalizzato alla stipulazione di convenzioni con gli Istituti penitenziari volte a potenziare la loro dotazione di personale addetto all'area trattamentale.

Vista la D.G.R. n. del e/o la D.D. n. del con cui

Il direttore dell'Ente gestore delle funzioni socio assistenzialie il direttore dell'Istituto penitenziario convengono quanto segue:

Art. 1

Erogazione di prestazioni assistenziali a favore della popolazione detenuta

1. L'ente gestore delle funzioni socio assistenziali (di seguito denominato "Ente") - si impegna ad assumere a tempo determinato per la durata di anni uno e ad assegnare all'Istituto penitenziario (di seguito denominato "Istituto"), n. unità di personale di Cat. (1, da impegnare nell'area trattamentale selezionato secondo quanto previsto dall'art. 3 della presente convenzione.

2. Il personale ha il compito di collaborare con gli educatori dipendenti dal Ministero della Giustizia, seguendo le direttive impartite agli stessi nello svolgimento delle attività trattamentali rivolte alla popolazione detenuta nonché in tutte le funzioni e compiti previsti dall'ordinamento penitenziario e dalla normativa vigente. Gli operatori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione dell'Istituto e dall'Amministrazione Penitenziaria.

Art. 2

Oneri finanziari

Tutti gli oneri finanziari connessi all'impiego del personale sono a carico dell'Ente gestore.

Art. 3

Selezione dei candidati

1. I candidati saranno selezionati mediante apposito bando.

2. La commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti degli Enti Gestori sede di Istituti penitenziari coinvolti e da personale indicato dall'Amministrazione Penitenziaria.

Art. 4

Requisiti dei candidati

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti titoli

(a) diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla regione o rilasciati dall'Università;

(b) laurea in scienze dell'educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale;

e rispondere ai requisiti previsti dai bandi.

Art. 5

Status giuridico e dipendenza funzionale

1. Il personale è assunto e dipende dall'Ente Gestore ed è subordinato funzionalmente alla Direzione dell'Istituto.

2. Il personale è tenuto a riferire tempestivamente ogni fatto rilevante per l'ordine e la sicurezza di cui dovesse venire a conoscenza, esclusivamente alla Direzione dell'Istituto e/o agli organi da questa indicati.

Art. 6

Informazione e dati personali

1. I dati personali relativi a detenuti od operatori penitenziari di cui il personale venga a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio sono sottoposti alla normativa di cui alla legge n. 675 del 31. dicembre 1996. Pertanto non possono - in alcun caso - essere sottoposti a trattamento2 - al di fuori dell'Istituto e dei compiti connessi al servizio.

Art. 7

Periodo di prova

Il personale espleta un periodo di prova della durata di settimane 4, nel corso del quale è affiancato agli educatori dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria che assumono le funzioni di indirizzo e tutoraggio. Al termine dello stesso la Direzione dell'Istituto, acquisita la relazione redatta dal tutor ed ogni altro elemento utile per la valutazione, redige relazione sull'idoneità che trasmette all'Ente Gestore per la conferma dell'incarico.

In caso di mancato riconoscimento dell'idoneità, l'ente gestore s'impegna a procedere alla relativa sostituzione avvalendosi della prevista ed approvata graduatoria.

Art. 8

Orario di servizio

1. L'orario di servizio è di 36 ore settimanali senza possibilità di svolgere straordinari, secondo quanto previsto dal contratto individuale. La sua ar-

ticolazione sarà stabilita dalla Direzione dell'Istituto, in accordo con l'Ente Gestore, in modo da assicurare l'omogeneità con quanto previsto per gli educatori dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria e l'affiancamento agli stessi.

2. Le assenze dal servizio saranno autorizzate dalla direzione dell'Istituto e comunicate all'Ente Gestore.

Note:

* L'art. 1 - comma 2, lettera b) - della legge citata definisce trattamento dei dati "qualunque operazione o complesso di operazioni svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati", Il medesimo articolo - al comma 2, lettera c) - definisce dato personale "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 33-9941

IPAB Asilo Infantile "Mons. Garga" di Cesara (V.C.O.) - Estinzione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

l'estinzione dell'Asilo Infantile "Mons. Garga" di Cesara ed il trasferimento dell'intero patrimonio, eventuali passività incluse, al Comune di Cesara, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali.

Il Sindaco del Comune di Cesara è incaricato, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 34-9942

IPAB Asilo Infantile "Maria Luzzini" di Momo (NO) - Estinzione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

l'estinzione dell'Asilo Infantile "Maria Luzzini" di Momo ed il trasferimento dell'intero patrimonio,

eventuali passività incluse, al Comune di Momo, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ed il Sindaco del Comune di Momo sono incaricati, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 35-9943

**Attuazione della DGR n. 64 - 6577 del 8 luglio 2002
"Istituzione della rete integrata della prevenzione"**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare il tariffario delle prestazioni "allegati A e B" rese dai Servizi di medicina del lavoro e dall' ARPA Polo regionale ad alta specializzazione di igiene industriale, concordata tra le parti, sulla base del quale verrà effettuata la compensazione nei confronti delle ASL e dell'ARPA; tale compensazione decorre dal 1 giugno 2003 per i servizi di medicina del lavoro delle A.O. San Giovanni Battista di Torino, CTO/CRF/M. Adelaide di Torino, Ospedale Mauriziano Umberto I° di Torino, Maggiore della Carità di Novara e ASL 12 di Biella e sarà estesa a tutta la rete oggetto di compensazione dal 1 giugno 2004. Per tutte le altre prestazioni occorre fare riferimento al tariffario approvato con DGR n. 105-20622 del 30.06.1997 " Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio nell'ambito del S.S.R." così come modificata dalla DGR n. 60-4354 del 5.11.2001;

- di far fronte alla spesa di Euro 250.000 per le prestazioni oggetto di compensazione nel periodo 1 giugno 2003 - 31 dicembre 2003 svolte dai Servizi di medicina del lavoro delle A.O. San Giovanni Battista di Torino, CTO/CRF/M. Adelaide di Torino, Ospedale Mauriziano Umberto I° di Torino, Maggiore della Carità di Novara e ASL 12 di Biella, con quanto accantonato con DGR n. 23-8930 del 7.4.2003 sul capitolo 12183/03 (A.100853). Tale importo deve essere finalizzato, per una percentuale almeno pari al 50%, al potenziamento dei Servizi (persone e/o attrezzature).

- di far fronte alla spesa di Euro 250.000 per l'istituzione del servizio di medicina del lavoro presso l'ASL 17 di Savigliano con quanto accantonato con DGR n. 23-8930 del 7.4.2003 sul capitolo 12183/03 (A.100853); tale contributo sarà erogato, nella misura di Euro 125.000 pari al 50% dell'importo complessivo, a seguito della trasmissione della deliberazione di assunzione del personale. La rimanente quota sarà definita a saldo a seguito della contabilizzazione delle maggiori spese effettivamente sostenute, per l'istituzione dell' U.O.A. di medicina

del lavoro, dal 1 giugno 2003 al 1 giugno 2004, dedotte le spese sostenute e contabilizzate nel corrispondente periodo 2002/2003 per il pagamento dell' U.O.A. medico competente;

- di far fronte alla spesa di Euro 250.000 per l'istituzione presso l'ARPA del Polo regionale ad alta specializzazione di igiene industriale con quanto accantonato con DGR n. 23-8930 del 7.4.2003 sul capitolo 12183/03 (A.100853); tale contributo sarà erogato, nella misura di Euro 125.000 pari al 50% dell'importo complessivo, a seguito della trasmissione della deliberazione di assunzione del personale. La rimanente quota sarà definita a saldo a seguito della contabilizzazione delle maggiori spese effettivamente sostenute, per l'istituzione del Polo regionale ad alta specializzazione di igiene industriale l'istituzione, dal 1 giugno 2003 al 1 giugno 2004, dedotte le spese sostenute e contabilizzate nel corrispondente periodo 2002/2003 per l'Area tematica a valenza regionale ambienti di lavoro;

- di definire le attività di igiene industriale all'interno della rete integrata di prevenzione secondo quanto riportato nell'allegato C;

- di autorizzare i Responsabili degli S.Pre.S.A.L. piemontesi a richiedere alla rete integrata di prevenzione nell'anno solare 2003, le prestazioni necessarie nel limite massimo di spesa previsto nell'allegato D; ogni attività richiesta deve essere comunque oggetto di comunicazione alla Direzione Sanità Pubblica per essere oggetto di compensazione, secondo gli schemi riportati negli allegati E e F.

- di sollecitare l'A.O. SS.Antonio e Biagio e C. Arigo di Alessandria all'istituzione del Servizio di medicina del lavoro;

- di richiedere ai SPreSAL di inviare alla Direzione Sanità Pubblica, Settore Prevenzione Sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U. della presente deliberazione, una proposta di utilizzo delle somme assegnate che individui le attività che saranno commissionate nel corso dell'anno 2003 ai servizi di medicina del lavoro delle A.O. San Giovanni Battista di Torino, CTO/CRF/M. Adelaide di Torino, Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino, Maggiore della Carità di Novara e ASL 12 di Biella.

Le prestazioni richieste da parte della Regione Direzione Sanità Pubblica e SPreSAL acquisiscono priorità rispetto alle attività svolte dai Servizi di Medicina del Lavoro nei confronti della domanda privata.

Gli allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F" costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

TARIFFARIO RETE REGIONALE DI IGIENE INDUSTRIALE PER LA COMPENSAZIONE DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE

Codice	ESAMI BIOLOGICI	Euro
1	1-IDROSSI-PIRENE SU URINE	30
2	1-NAFTOLO SU URINE	30
3	2,5-ESANDIONE SU URINE	25
4	2-ESANOLO SU URINE	25
5	2-FENILPROPANOLO	25
6	4-IDROSSIBIFENILE URINARIO	30
7	4,4'-DIAMINODIFENILMETANO URINARIO	30
8	6-PPD (HPLC)	30
9	ACETATEMIA	25
10	ACETONE SU URINE	20
11	ACETONE SU SANGUE	20
12	ACIDO 2-TIAZOLIDIN-4-CARBOSSILICO	30
13	ACIDO DELTA-AMINO-LEVULICO (ALA-U)	25
14	ACIDO ETOSSIACETICO SU URINE	25
15	ACIDO FENILGLOSILO (HPLC)	20
16	ACIDO FUROICO SU URINE	40
17	ACIDO IPPURICO (HPLC)	20
18	ACIDO MANDELICO (HPLC)	20
19	ACIDO METILIPPURICO (HPLC)	20
20	ACIDO TIOGLICOLICO	30
21	ACIDO TRANS-TRANS MUCONICO	25
22	ACIDO TRICLOROACETICO SU URINE	25
23	ACIDO VALPROICO	30
24	ACRILONITRILE URINARIO	25
25	ALA-DEIDRASI-ERITROCITARIA (ALA-d)	25
26	ALDRIN SU SANGUE	40
27	ALLUMINIO SERICO	30
28	ALLUMINIO SERICO PAZIENTI DIALIZZATI	7
29	ALLUMINIO SU MATERIE PRIME	30
30	ALLUMINIO SU URINE	30
31	ALOTANO SU SANGUE	20
32	ALOTANO SU URINE	20
33	AMMINE AROMATICHE TOTALI	30
34	ANGIOTENSICONVERTASI (ACE)	25
35	ANILINA URINARIA	25
36	ANTIMONIO SU SIERO	30
37	ANTIMONIO SU URINE	30
38	ARGENTO SU SANGUE	30
39	ARSENICO SU SANGUE	30
40	ARSENICO SU URINE	30
41	ATTIVITA' COLINESTERASICA VERA	30
42	BENZENE EMATICO	30
43	BENZIDINA	30

Codice	ESAMI BIOLOGICI	Euro
44	BENZODIAZEPINE	30
45	BERILLIO SU URINE	30
46	BETA-NAFTILAMMINA	30
47	BROMO SU SANGUE	40
48	BUTIL-FENOLO-P-TERZIARIO URINARIO	25
49	CADMIEMIA	30
50	CADMIURIA	30
51	CAFFEINA SU SIERO	30
52	CALCOLI RENALI ESAME CHIMICO	30
53	CARBAMAZEPINA	25
54	CARBOSSIEMOGLOBINA (HbCO)	20
55	CICLOESANO SU SANGUE	20
56	CICLOESANO SU URINE	20
57	CICLOESANOLO SU URINE	20
58	CITOGRAMMA ALVEOLARE	40
59	CLORURO METILENE SU SANGUE	20
60	COBALTEMIA	30
61	COBALTURIA	30
62	COPROPORFIRINE ERITROCITARIE (CPE)	30
63	COPROPORFIRINE FECALI (CPF)	30
64	COPROPORFIRINE URINARIE (CPU)	30
65	CORPUSCOLI DELL'ASBESTO	30
66	COTININA	30
67	CREATININURIA	5
68	CROMURIA	30
69	CROMURIA INIZIO-FINE TURNO	60
70	CUPRURIA	30
71	DDS	30
72	DDT SU GRASSO	40
73	DDT SU SIERO	40
74	DENSITA' URINARIA	1
75	DIAMINOBENZIDINA	30
76	DICLOROPROPANO SU SANGUE	20
77	DICLOROPROPANO SU URINE	20
78	DIELDRIN SU GRASSO	40
79	DIELDRIN SU SANGUE	40
80	DIETIL-TOLUEN-DIAMINA (DETD-HPLC)	30
81	DIFENILAMMINA	30
82	DIURESI	1
83	DOXOFILLINEMIA	25
84	DPPD-HPLC	30
85	EMOGLOBINA TOTALE (Hb-Tot)	4
86	ENDRIN SU SANGUE	40
87	EOSINOFILI	6
88	EOSINOFILI SU ESCREATO	30
89	ESACLOROBENZENE SU SANGUE	40
90	ESACLOROCICLOESANO SU SANGUE	40
91	ESAME MINERALOGICO SU BAL IN ME	370
92	ESAME MINERALOGICO SU BAL IN MO	70
93	ESANO SU SANGUE	30

Codice	ESAMI BIOLOGICI	Euro
94	ESANO SU URINE	30
95	ETANOLO SU SANGUE	30
96	ETANOLO SU URINE	30
97	ETILBENZENE SU SANGUE	30
98	ETRANO SU SANGUE	20
99	ETRANO SU URINE	20
100	FENILBETANAFTILAMMINA (PBNA-HPLC)	30
101	FENITOINA (DIFENILDANTOINA)	25
102	FENOBARBITAL	25
103	FENOLO	25
104	FERRO EMATICO	30
105	FERRO SU BIOPSIA EPATICA	30
106	FERRO SU URINE	30
107	FLORURI SU URINE	20
108	FORANO SU SANGUE	20
109	FORANO SU URINE	20
110	HFIP	20
111	ISOPROPIL-P-FENILENDIAMMINA (IPPD-HPLC)	30
112	MANGANESE SU URINA	30
113	MANGANESEMIA	30
114	MERCURIEMIA	30
115	MERCURIURIA	30
116	METAEMOGLOBINA (MetHb)	20
117	METAFENILENDIAMMINA (HPLC)	30
118	METANOLO SU SANGUE	20
119	METANOLO SU URINE	20
120	METILETILCHETONE SU URINE	20
121	MOKA URINARIO LIBERO	30
122	MOLIBDENO SU SANGUE	30
123	MOLIBDENO SU URINE	30
124	MONOMETILACETAMIDE SU URINE	30
125	N-FENIL-N'-METILFENIL-P-FEN-DIAMMINA	30
126	NICHEL SU SANGUE	30
127	NICHEL SU URINE	30
128	NICOTINA	30
129	NITROBENZENE SU URINE	25
130	N-METILFORMAMMIDE SU SANGUE	30
131	N-METILFORMAMMIDE SU URINE	30
132	N,N'-DIMETILFORMAMMIDE SU SANGUE	30
133	N,N'-DIMETILFORMAMMIDE SU URINE	30
134	O-CRESOLO SU URINE	25
135	OSSIDO DI ETILENE URINARIO	25
136	P-AMINOFENOLO SU URINE	30
137	P-FENILENDIAMMINA	38
138	PCB SU SANGUE	50
139	PIOMBEMIA	30
140	PIOMBURIA BASALE	30
141	PIOMBURIA DOPO EDTA	30
142	P-NITROFENOLO SU URINE	30
143	PORFOBILINOGENO (PBG)	25

Codice	ESAMI BIOLOGICI	Euro
144	PRECIPITINE	30
145	PROPOFOL	25
146	PROTOPORFIRINE ERITROCITARIE (PPE)	30
147	PROTOPORFIRINE FECALI (PPF)	30
148	PROTOSSIDO D'AZOTO SU URINE	20
149	RAME SERICO	30
150	RAME SU BIOPSIA EPATICA	30
151	SELENIO SU SIERO	30
152	SELENIO SU URINE	30
153	SOLFURO DI CARBONIO SU SANGUE	25
154	STAGNO SU SANGUE	30
155	STIRENE SU URINE	25
156	STIRENEMIA	25
157	TALLIO SU URINE	30
158	TEOFILLINAMIA	25
159	TETRACLOROETILENE SU SANGUE	20
160	TETRACLOROETILENE SU URINE	20
161	TIOCIANATO URINARIO	30
162	TIOPENTALE	25
163	TITANIO SU SANGUE	30
164	TITANIO SU URINE	30
165	TOLUENE SU SANGUE	30
166	TOLUENURIA	30
167	TRICLOROETANO SU SANGUE	30
168	TRICLOROETANOLO SU SANGUE	30
169	TRICLOROETANOLO SU URINE (TCE)	30
170	TRICLOROETILENE SU SANGUE	30
171	UROPORFIRINE ERITROCITARIE (UPE)	30
172	UROPORFIRINE FECALI (UPF)	30
173	UROPORFIRINE URINARIE (UPU)	30
174	VANADIEMIA	30
175	VANADIURIA	30
176	XILENE SU SANGUE	30
177	XILENE SU URINE	30
178	ZINCO SERICO	30
179	ZINCOPROTOPORFIRINE (ZnPP)	20
180	ZINCURIA	30
	MICROBIOLOGIA	
181	CARICA BATTERICA A 22°C	17
182	CARICA BATTERICA A 37°C	17
183	CARICA BATTERICA TOTALE	17
184	LEGIONELLA IN BIOFILM	33
185	LIEVITI E MUFFE	17
186	PSEUDOMONAS	17
187	STAFILOCOCCO AUREO	17
188	STREPOTOCOCCHI	17
189	TIPIZZAZIONE BIOCHIMICA IN MICROBIOLOGIA	11

Codice	ESAMI BIOLOGICI	Euro
	AGENTI CHIMICI	
190	PARERE TECNICO	300
191	DETERMINAZIONE pHMETRICA	10
192	DETERMINAZIONE Rx DIFFRATTOGRAFICA	60
193	ESAME GRAVIMETRICO	33
194	ESAME MICROSCOPIA OTTICA	30
195	GASCROMATOGRAFIA (per parametro)	35
196	GC-MS(per parametro)	60
197	HPLC(per parametro)	35
198	GASCROMATOGRAFIA (per analisi oltre 4 parametri))	150
199	GC-MS(per analisi oltre 4 parametri)	250
200	HPLC(per analisi oltre 4 parametri)	150
201	GC-MS(analisi qualitativa)	100
202	MICROSCOPIA ELETTRONICA (SEM+EDAX)	370
203	MICROSCOPIA ELETTRONICA (SEM)	260
204	SPETTROFOTOMETRIA FT-IR	35
205	SPETTROFOTOMETRIA IN ASSORBIMENTO ATOMICO	35
206	SPETTROFOTOMETRIA UV-VIS	35
207	ESTRAZIONE E PREPARAZIONE DEL CAMPIONE	60
208	CROMATOGRAFIA IONICA	35
209	DETERMINAZIONE VOLUMETRICA	35
210	MONITORAGGIO CON STRUMENTI AUTOMATICO(ORA)	40
211	PRELIEVO CAMPIONI DI POLVERI, GAS E VAPORI	25
	AGENTI FISICI	
212	PARERE TECNICO	300
	MICROCLIMA	
213	RILIEVI MICROCLIMATICI GENERICI (per punto)	8
214	MONITORAGGIO MICROCLIMA SU SET STANDARD DEI PARAMETRI (per punto e per ora)	21
215	CALCOLO DELL'INDICE DI STRESS/CONFORT TERMICO (caduno)	21
216	DETERMINAZIONE DELLA VENTILAZIONE (per vano)	52
217	DETERMINAZIONE DELLA PORTATA IN CONDOTTA (caduno)	42
218	DETERMINAZIONE DEI RICAMBI ORARI CON GAS TRACCIANTE (caduna)	200
219	MISURA DEL LIVELLO DI ILLUMINAMENTO (per punto)	8
220	MISURA DEL LIVELLO DI LUMINANZA (per punto)	8
221	MISURA DI CONTRASTO DI LUMINOSITA' (caduna)	52
	AGENTI FISICI	
	RADIAZIONI IONIZZANTI	
222	Radiometria	
223	Spettrometria gamma	160
224	Valutazione radon	
225	con dosimetri a traccia al punto (fino a 10 punti)	52
226	con dosimetri a traccia al punto (oltre 10 punti)	32
227	con altri sistemi di tipo passivo al punto	42
228	con strumentazione portatile al punto	52

Codice	ESAMI BIOLOGICI	Euro
229	Misura diretta di contaminazione superficiale (alfa/beta/gamma) al punto	13
230	<i>Taratura di dosimetri</i>	
231	Misura di esposizione / dose al punto	14
232	Certificato di analisi (per ogni copia in più)	6
233	<i>Dosimetria</i>	
234	Dosimetria personale a corpo intero (TLD) per lettura	6
235	Dosimetria personale estremità (TLD) per lettura	8
236	Dosimetria ambientale per lettura	8
	RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE NON IONIZZANTI	
237	Misura del livello di campo elettrico al punto	27
238	Misura del livello di campo magnetico al punto	27
239	Parere tecnico basato su modelli previsionali (ELF o RF)	100
240	Misura della corrente indotta da campi EM al punto	27
241	Analisi spettrale di UV, IR e Visibile al punto	52
242	Misura di radianza spettrale(laser) al punto	52
	ACUSTICA	
243	Misura del livello continuo equivalente di pressione sonora (Leq) (caduno)	8
244	Ricerca strumentale dei livelli di pressione istantanea di picco (Lpeak) (caduno)	8
245	Registrazione A/D su supporto magnetico e consegna del campione (ora)	27
246	Misura intensità sonora (al punto)	132
247	Determinazione livello di esposizione personale al rumore (caduno)	26
248	Determinazione dosimetria personale (ora)	21
249	Misura livello di potenza sonora per sorgente (caduno)	265
250	Misure di analisi in frequenza standard per postazione operativa	12
251	Misure di analisi in frequenza FFT per postazione operativa	20
252	Analisi di idoneità DPI (cadauno) con modalità standard	26
	VIBRAZIONI	
253	Rilievi vibrometrici con analisi spettrale con trasduttori posizionati sull'uomo (caduno)	37
	TARIFFARIO A VACAZIONE	Euro
254	Personale dirigente (ora)	75
255	Personale non dirigente (ora)	45

ALLEGATO B

Rimborso spese per prestazioni diagnostiche rese dai Servizi Medicina del Lavoro a favore dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro delle A.S.L. della Regione Piemonte

Attività Sanitarie

Codice	Prestazione	Rimborso
256	Visita specialistica in Medicina del Lavoro	75
257	Visita preventiva	30
258	Visita periodica	20
259	Esame audiometrico	20
260	Spirometria con CV, VEMS, F/V	25
261	Spirometria con CV, VEMS, F/V, VR	40
262	Diffusione alveolo-capillare - TLCO	25
263	EGA	20
264	Monitoraggio con picco di flusso	120
265	Prove broncodinamiche con broncocostrittore	75
266	Prove broncodinamiche con broncodilatatore	40
267	Prova di broncostimolazione specifica di tipo occupazionale in ambiente di lavoro (pacchetto completo)	1.200
268	Prova di broncostimolazione specifica di tipo occupazionale in ambiente di lavoro (pacchetto ridotto)	750
269	Prova di broncostimolazione specifica – uso di guanti in lattice -	1.100
270	Tempi di reazione	8
271	Visita allergologica	40
272	Prick test (fino a 30 allergeni)	30
273	Prick test oltre serie standard (ogni serie di 10 allergeni o sottomultipli)	8
274	Patch test standard (fino a 40 allergeni)	45
275	Patch test oltre serie standard (ogni serie di 10 allergeni o sottomultipli)	11
276	Patch test con sostanze specifiche opportunamente allestite (con serie di 10 allergeni o sottomultipli)	40
277	Esame ergoftalmologico di base	25
278	Esame di screening visivo	15
279	Visita ergoftalmologica di II livello	30
280	Campimetria completa	30
281	Campimetria screening	8
282	ECG	20
283	Intradermoreazione di Mantoux	25
284	Vaccino antitubercolare (BCG)	25
285	Vaccino antiepatite A	27
286	Vaccino antiepatite B	27
287	Vaccino antitetanico	11
288	Vaccino antitifico	8

Codice	Prestazione	Rimborso
289	Attività personale medico (per ora)	75
290	Attività personale infermieristico (per ora)	45
291	Attività personale tecnico (per ora)	45

ALLEGATO C

ATTIVITA' DI IGIENE INDUSTRIALE ALL'INTERNO DELLA RETE INTEGRATA DI PREVENZIONE REGIONALE

Le attività di igiene industriale previste dalla rete regionale saranno articolate in strutture di primo e secondo livello, con attuazione di metodologie e criteri di intervento omogenei verso i committenti istituzionali (servizi Spresal e Regione Direzione Sanità Pubblica, Dipartimenti ASL) e verso i committenti esterni (imprese, istituzioni pubbliche).

Sono individuate come strutture di primo livello, unitamente agli stessi Servizi Spresal dei Dipartimenti di Prevenzione ASL, i seguenti Servizi Ospedalieri di Medicina del Lavoro della rete regionale:

Biella	ASL 12
Savigliano	ASL 17
Alessandria	ASL 20
Novara	AO Maggiore della Carità
Torino	ASO S.Giovanni Battista
Torino	Ordine Mauriziano
Torino	CTO/CRF/M.ADELAIDE

Sono individuate come poli specialistici di secondo livello le seguenti strutture :

ARPA Piemonte (Polo di Igiene Industriale) Agenti chimici, Agenti biologici, Agenti fisici
Laboratorio di Igiene Industriale del CTO/CRF/M.ADELAIDE Agenti chimici, Indicatori biologici

In una fase di prima attuazione della rete i servizi Spresal delle ASL si rivolgeranno per le attività di igiene industriale ad un unico centro di coordinamento regionale, che garantirà la effettuazione delle attività come compito istituzionale secondo le modalità e i tempi concordati con i richiedenti, salvo accordi specifici su progetti finalizzati e concordati tra i diversi soggetti.

Il centro di coordinamento regionale è composto da rappresentanti delle due strutture di secondo livello, da un componente delle strutture di primo livello e da un componente della direzione regionale sanità pubblica.

I soggetti esterni si rivolgeranno per le attività di igiene industriale alle strutture di primo livello individuate dalla delibera regionale, o al Laboratorio di Igiene Industriale del CTO/CRF/M.ADELAIDE; le strutture di secondo livello potranno essere coinvolte nel caso di interventi di particolare rilievo o per la esecuzione di prove specifiche, non attuabili presso le strutture di primo livello.

Attività di 1° Livello

Le attività di primo livello sono organizzate dalle strutture in modo da garantire le prestazioni qui elencate e suddivise in agenti chimici, biologici e fisici :

Agenti Chimici

Prelievi in ambiente di lavoro inquinanti aereodispersi:

- Polveri Inalabili (filtro in esteri misti di cellulosa e/o fibra di vetro);
- Fibre (filtro esteri misti di cellulosa);

- Metalli Pesanti (filtro esteri misti di cellulosa);
- Oli Minerali (filtro in fibra di vetro);
- Silice cristallina (filtro in argento);
- Ammine Aromatiche (filtro in fibra di vetro);
- Sostanze Organiche Volatili(captabili su carbone attivo, tenax, gel di silice)

Per tale tipo di attività viene richiesta come dotazione minima la seguente strumentazione:

1. campionatori personali (almeno n.4) con portate di campionamento comprese tra 0,2 – 5 l/min con un peso massimo di 1,2 Kg e con regolazione della portata volumetrica e dispositivi di taratura delle portate e misuratori di flusso (Norma UNI EN 1232);
2. sistemi di filtrazione aria comprensivi di una serie di filtri con diametri di 25 mm e 37 mm e corrispondenti portafiltri, e relativi sistemi di protezione del filtro (coni o grembiuli);
3. Filtri di diam. 25 mm e 37mm in esteri misti di cellulosa, in fibra di vetro, in argento;
4. Raccordi per il campionamento in materiale inerte e sostegni per campionamenti di tipo ambientale;
5. Fiale di carbone attivo, di gel di silice, di tenax tipo “standard”;
6. Supporti portafiale per la fase di campionamento.

Per completare le attività di 1° livello, almeno per quanto riguarda la valutazione delle Polveri Inhalabili, le strutture dovranno disporre di:

- una stufa termostatica con escursioni termiche comprese tra 30°C – 150° C;
- un essiccatore in vetro e relativo essiccante(gel di silice);
- una bilancia analitica con una precisione al decimigrammo (quarta decimale);
- portafiltri e relativi accessori per la manipolazione campioni.
- sistemi di refrigerazione per la conservazione dei campioni (frigoriferi portatili).

Le determinazioni analitiche relative agli altri agenti chimici citati saranno di competenza di strutture di 2° Livello, individuate dalla delibera regionale nei Laboratori ARPA e nel Laboratorio di Igiene Industriale del CTO/CRF/M.ADELAIDE. Le due strutture di 2° livello saranno a disposizione per la consulenza, in fase di campionamento, per le strutture di 1° Livello.

Prelievi in ambiente di lavoro di polveri depositate, materiali utilizzati nel ciclo di lavorazione, intermedi e/o semilavorati.

L'acquisizione di tali campioni verrà fatta dalle strutture di 1° livello e poi sottoposta a valutazione analitica dalle strutture di 2° Livello (previa consultazione per la definizione delle modalità di prelievo ed analitiche).

La valutazione di altri inquinanti chimici aereodispersi che richieda strumentazione particolare o competenze specifiche sarà svolta dalle strutture di 2° Livello (previa consultazione ed accordi specifici in merito).

Agenti Fisici

- rumore: determinazione di livello equivalente, dell'esposizione giornaliera ($L_{ep,d}$) e settimanale ($L_{ep,w}$) per singoli operatori e del livello di picco.

- radiazioni ionizzanti: valutazione dell'esposizione (radioattività naturale e artificiale), con prelievo di campioni di materiali per verificare i livelli di radioattività (spettrometria gamma); le analisi saranno eseguite dal Polo di Igiene Industriale ARPA.

La valutazione di altri agenti fisici, che richiedano strumentazione particolare o competenze specifiche sarà svolta dalle strutture di 2° Livello (previa consultazione ed accordi specifici in merito).

Agenti Biologici

Prelievo in ambiente di lavoro per la determinazione dei seguenti parametri:

- carica batterica;
- legionella nella rete idrica.

Per tale tipo di attività viene richiesta come dotazione minima la seguente strumentazione:

1. campionatore tipo SAS per il prelievo biologico su piastre di contatto;
2. piastre di contatto specifiche per la carica batterica totale (terreno di cultura idoneo);
3. contenitori idonei per il prelievo e la conservazione dei campioni;
4. sistemi di refrigerazione per la conservazione dei campioni (frigoriferi).

Le determinazioni analitiche relative agli agenti biologici citati saranno di competenza di strutture di 2° Livello, individuate dalla delibera regionale nei Laboratori ARPA. La struttura di 2° livello sarà a disposizione per la consulenza, in fase di campionamento, per le strutture di 1° Livello.

Per tutti gli agenti sopracitati saranno raccolte le informazioni relative ai luoghi, ai parametri specifici di campionamento su idonee schede di prelievo.

Indicatori Biologici di esposizione

Prelievi dei fluidi biologici (sangue, urina, escreato). Per tale tipo di attività viene richiesta come dotazione minima la seguente attrezzatura:

1. dispositivi per il prelievo di sangue venoso;
2. contenitori per la raccolta delle urine e dell'escreato;
3. sistemi di refrigerazione per la conservazione dei campioni (frigoriferi);
4. attrezzatura per il trasporto dei liquidi fisiologici alla struttura di 2° Livello.

Le determinazioni analitiche relative agli Indicatori Biologici di esposizione saranno di competenza di strutture di 2° Livello, individuate dalla delibera regionale nel Laboratorio di Igiene Industriale del CTO/CRF/M.ADELAIDE, salvo le attività già esistenti in tale materia presso strutture di 1° Livello.

Le attività di secondo livello, per quanto riguarda le determinazioni analitiche di laboratorio, sono descritte ed elencate nell'allegato tariffario.

Più in generale le attività di secondo livello possono essere così individuate :

- monitoraggi di agenti chimici, fisici, o biologici di particolare entità o complessità

- misure strumentali in campo con strumentazioni specifiche
- determinazioni analitiche di laboratorio (rif. Tariffario)
- sviluppo di nuove metodologie analitiche
- supporto ai Dipartimenti di prevenzione ASL in materia di : analisi di cicli produttivi, verifica di soluzioni di bonifica , esame di documenti di valutazione del rischio o di documentazione tecnica, verifica applicazione di migliori tecnologie (BAT), verifica di schede di sicurezza di sostanze o preparati utilizzati, ricerca e consultazione di letteratura scientifica in relazione a casi di interesse.

Allegato D

SUPERFICE	% superficie	Peso 30	MP DENUNC. 90-99	% MP	Peso 40	Indice di ASL	ASS
13.017	0,51	15,37	967	23,631	945,259	15,971	31.942
148.583	5,85	175,50	585	14,296	571,8475	10,027	20.053
108.209	4,26	127,81	188	4,594	183,7732	4,320	8.640
61.344	2,42	72,46	250	6,109	244,3793	4,489	8.978
79.467	3,13	93,86	309	7,551	302,0528	5,956	11.912
161.140	6,34	190,33	213	5,205	208,2111	5,298	10.595
131.764	5,19	155,63	94	2,297	91,88661	3,379	6.759
204.840	8,06	241,95	124	3,030	121,2121	4,886	9.773
84.674	3,33	100,01	138	3,372	134,8974	3,606	7.212
112.875	4,44	133,32	174	4,252	170,088	5,275	10.550
237.346	9,34	280,34	190	4,643	185,7283	5,862	11.724
246.280	9,70	290,89	97	2,370	94,81916	4,924	9.848
149.862	5,90	177,01	52	1,271	50,83089	2,882	5.764
182.977	7,20	216,12	154	3,763	150,5376	4,784	9.569
111.787	4,40	132,04	56	1,369	54,74096	2,967	5.933
137.816	5,43	162,78	124	3,030	121,2121	4,229	8.458
131.367	5,17	155,16	101	2,468	98,72923	3,840	7.680
86.043	3,39	101,63	193	4,717	188,6608	3,722	7.443
150.522	5,93	177,79	83	2,028	81,13392	3,584	7.169
2.539.913			4.092			100,000	200.000

Allegato E

MODULO DI RICHIESTA PRESTAZIONE DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE

SPRESAL ASL N. _____

Codice Servizio Medicina del Lavoro (*)	Data richiesta prestazione	Codice prestazione come da D.G.R.	Codice prestazione come da tariffario regionale	Quantità prestazioni	Descrizione prestazione	Importo rimborso	Importo progressivo impegnato
TOTALE A DISPOSIZIONE							xxx.xxx,00

(*)

- 1 - San Giovanni Battista
- 2 - CTO/CRF/M. Adelaide
- 3 - Osp. Mauriziano
- 4 - Osp. Maggiore della Carità
- 5 - ASL 12 Biella

firma del Responsabile SPRESAL

Allegato F

MODULO DI RICHIESTA RIMBORSI DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE

Servizio di Medicina del Lavoro dell' A.O./A.S.L. N. _____

SPRESAL ASL n.	Data richiesta prestazione	Data effettuazione prestazione	Codice prestazione come da D.G.R.	Codice prestazione come da tariffario regionale	Quantità prestazioni	Descrizione prestazione	Importo rimborso
TOTALE							

Il Responsabile del Servizio di Medicina del Lavoro della A.O./A..S.L.

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 36-9944

Approvazione di atto di indirizzo per lo svolgimento da parte del Dipartimento di Prevenzione delle ASL delle attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare l'allegato atto di indirizzo per lo svolgimento da parte del Dipartimento di Prevenzione delle ASL delle attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L'allegato atto di indirizzo costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR n.8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLE ASL DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

NORMATIVA GENERALE

In considerazione della notevole richiesta proveniente dal territorio per svolgere attività di informazione, formazione e assistenza da parte del personale dei Servizi al di fuori dell'orario d'ufficio, occorre richiamare alcuni elementi sostanziali della normativa in materia di autorizzazione degli incarichi esterni, al fine di una sua puntuale applicazione.

Il T.U. sugli impiegati civili dello Stato, DPR n. 3/1957 (art. 60 e segg.) e il Dlgs. 165/01 stabiliscono, in linea generale, il divieto del doppio lavoro e disciplinano i casi di incompatibilità con lo status di pubblico dipendente; tali principi sono anche richiamati dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare, le citate norme dispongono che, al di fuori dei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale, al dipendente pubblico è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano esplicita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e fermo restando la valutazione in concreto dell'inesistenza di conflitto d'interesse.

Si rileva che la deroga al divieto riguarda i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale la cui prestazione lavorativa non superi il 50% di quella a tempo pieno. In tale fattispecie, fatto salvo quanto indicato nei commi 57, 58 e 59 dell'art. 1 della legge 662/96, è consentito al dipendente pubblico la possibilità di svolgere il doppio lavoro. Ne consegue rafforzato il principio generale che per i dipendenti a tempo pieno è vietato costituire altri rapporti di lavoro.

E' evidente che la regola enunciata mira a garantire l'osservanza del dovere di esclusività ovvero del dovere principale che il dipendente di una Pubblica Amministrazione ha di dedicare in modo esclusivo all'ufficio la propria attività lavorativa, senza distarre le proprie energie con lo svolgimento di attività estranee a quelle inerenti il pubblico impiego, senza arrecare pregiudizio alle attività di servizio e senza creare incompatibilità con le attività di istituto.

Il D.lgs.165/01, all'art. 53, comma 10, dispone che l'autorizzazione all'esercizio del doppio lavoro deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico, o dal dipendente interessato.

Con riferimento alle attività del Dipartimento di Prevenzione, si ritiene che la predetta richiesta di autorizzazione debba essere presentata al Direttore Generale dell'ASL il quale, sentito il Responsabile del Servizio di appartenenza che esprimerà motivato parere, valuta il rilascio di tale autorizzazione.

VIOLAZIONE DELLE NORME SULL' INCOMPATIBILITA' E CONSEGUENZE GIURIDICHE

Il D.lgs. 165/01 all'art. 53, comma 7, prevede che in caso di inosservanza del divieto il compenso dovuto per le prestazioni svolte, deve essere versato all'amministrazione di appartenenza del dipendente, fatte salve le più gravi sanzioni e ferme restando le responsabilità disciplinari. A tale proposito l'art. 1, comma 61, della legge n. 662/1996 dispone che la violazione del divieto di cui al comma 60, nonché le comunicazioni risultate non veritiere, anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'Amministrazione, costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

La legge n. 662/96 ha previsto l'istituzione presso ogni Pubblica Amministrazione di servizi ispettivi per verifiche a campione finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sopra citate.

In questo contesto, la medesima legge ha stabilito il termine del 1° marzo 1997 per la cessazione di tutte le attività incompatibili.

In altri termini, tutte le attività che costituiscono doppio lavoro nel significato che si è sin qui illustrato e non quelle già autorizzate o autorizzabili in base alla legge o altra fonte normativa, devono inderogabilmente cessare.

Si ritiene, quindi, opportuno affermare i seguenti principi:

1) nel rispetto dei limiti indicati dalla legge 662/96 e dal D.lgs. 165/01, al dipendente pubblico è consentito, assumere incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche o da privati, a condizione che siano autorizzati dall'Ente di appartenenza, fermo restando la valutazione in concreto dell'inesistenza di conflitto d'interesse rispetto alle funzioni esercitate, senza arrecare pregiudizio alle attività di servizio e nell'osservanza dell'orario di lavoro;

2) lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio o mediante impegno a recuperare le ore non lavorate;

3) gli incarichi devono essere autorizzati nel rispetto di limiti numerici e di valori stabiliti dalle singole Aziende e comunque per un importo non superiore ad 1/3 dei compensi percepiti dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.

Le ore da dedicare a tali attività non ricomprese in quelle d'ufficio non devono superare il 20% dell'ammontare annuo del normale orario di lavoro.

NORMATIVE SPECIFICHE PER IL SERVIZIO SANITARIO.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/03/2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN" disciplina, all'articolo 11, l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione.

In particolare il primo comma stabilisce che "le attività libero-professionali dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal Servizio sanitario nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica compresa quella veterinaria, integrando l'attività istituzionale".

Il comma 4 dello stesso articolo 11 precisa che "non è consentito, comunque, l'esercizio di attività libero-professionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati da parte dei medici e veterinari che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria".

Tale principio trova ulteriore supporto nell'articolo 24 del D.Lgs. 626/94 laddove afferma che l'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e vigilanza.

Dalla lettura del combinato disposto degli articoli di cui sopra, emerge chiaramente la possibilità per gli operatori del Dipartimento di svolgere attività libero professionale e di consulenza con il preciso limite di non poterla effettuare nei confronti di quei soggetti verso i quali sono esercitate funzioni di vigilanza e controllo o funzioni di UPG.

Ciò anche in considerazione del fatto che l'art. 24 del D.Lgs. 626/94 prevede che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli Ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

Giova ricordare che l'emanazione dei Dlgs. 502/92 e 517/93 introducendo innovazioni al Servizio sanitario nazionale istituito dalla legge 833/78 hanno meglio definito da un lato il ruolo delle ASL, in particolare l'articolazione organizzativa delle attività e delle prestazioni sanitarie, dall'altro quello delle Regioni che, avvalendosi delle stesse, hanno assunto in modo pieno i compiti in materia sanitaria loro assegnati dalla Costituzione.

Al fine di definire più compiutamente le attività di cui sopra e di precisare i diversi ruoli della Re-

gione e dell'ASL, è utile riferirsi, per quanto attiene l'attività di formazione, informazione, alle linee guida assunte dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e per quanto attiene le attività di assistenza e consulenza al documento di indirizzo elaborato nell'anno 2000 dall'Istituto Italiano di Medicina Sociale: "Verso una nuova cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro".

Con riferimento all'art. 24 del D.lgs. 626/94, le linee guida assunte dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, richiamando l'enunciato di carattere generale per cui "è necessario muoversi nella logica di offrire alle imprese e alle loro associazioni l'opportunità di una collaborazione possibile ad ogni livello....." descrivono più nel dettaglio le funzioni che le Regioni possono svolgere, di seguito trattati:

1) FORMAZIONE - INFORMAZIONE

a) orientamento, attraverso la produzione di documenti interpretativi, la definizione di linee guida, la promozione di iniziative di discussione;

b) coordinamento, soprattutto delle attività di formazione che vedono coinvolte le ASL per evitare il proliferare di esperienze improvvisate e frammentarie;

c) accreditamento, attraverso l'individuazione di criteri e standard di qualità sulla base dei quali giungere alla definizione di una sorta di marchio di qualità regionale da attribuire ai diversi percorsi formativi messi in atto dai diversi soggetti istituzionali e sociali;

d) finanziamento totale o parziale di iniziative formative ritenute prioritarie e strategiche;

e) progettazione di percorsi formativi che possono costituire un modello per iniziative di altri;

f) produzione di pacchetti e materiali didattici;

g) organizzazione diretta di iniziative formative innanzitutto per gli operatori delle ASL.

Il citato documento di indirizzo specifica altresì, le funzioni che i Servizi di Prevenzione e Vigilanza delle ASL possono svolgere :

a) istituzione nei Dipartimenti di Prevenzione di pool di formatori esperti sui vari temi;

b) verifica di qualità di progetti ed attività formative;

c) collaborazione alla stesura di progetti formativi;

d) produzione di materiali a supporto di iniziative formative;

e) predisposizione ed offerta di pacchetti formativi.

Si precisa che la formazione e l'informazione rientrano tra le attività che ciascun servizio può svolgere e che pertanto, di norma, devono essere programmate ed effettuate in orario di lavoro.

2) ASSISTENZA

Secondo la definizione contenuta nella citata pubblicazione dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale, l'assistenza è l'attività finalizzata a fornire indicazioni e supporto su:

a) gli standard e gli interventi di formazione idonei all'attuazione della normativa prevenzionistica;

b) gli indirizzi generali e specifici per la valutazione del rischio, la sorveglianza sanitaria, l'adozione di misure preventive anche mediante l'ausilio di specifiche banche dati.

In riferimento alle innovazioni introdotte dai citati D.lgs. 502/92 e 517/93 e dall'art. 24 del D.lgs. 626/94, la Regione svolge le attività di assi-

stenza avvalendosi delle ASL per rispondere alle esigenze del territorio in modo capillare.

E' evidente, inoltre, che il sistema di prevenzione previsto dal D.Lgs. 626/94 si basa sull'interazione dei soggetti aziendali, ovvero Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ciascuno con propri compiti, da svolgere mediante uno scambio di informazioni sistematico e trasparente.

Questo modello finalizzato a perseguire l'obiettivo di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, attraverso un sistema efficace di prevenzione, necessita di poter colloquiare apertamente con la Regione per disporre di ogni utile elemento che consenta di svolgere al meglio il proprio ruolo.

Compito della Regione, per il tramite delle ASL, non è quello di sostituirsi ai soggetti aziendali della prevenzione, ma di fornire loro tutti i necessari supporti in termini di informazione, formazione e di indirizzo, assumendo, altresì, ogni altra utile iniziativa per perseguire la massima efficacia del sistema di prevenzione, a partire dalle attività concretamente svolte.

E' di tutta evidenza che il personale dei Servizi di Prevenzione, nell'espletamento delle attività di formazione, informazione e di assistenza, opererà con l'obiettivo prioritario di prevenire situazioni che possono configurare ipotesi di violazione di norme.

Le attività di informazione, formazione e assistenza non possono svolgersi se non nella reciproca fiducia tra le parti e in assenza del timore di subire azioni repressive che impediscono ogni possibilità di collaborazione, né possono in alcun modo costituire una autodenuncia.

In conclusione, si precisa che l'assistenza rientra, a pieno titolo, tra le attività proprie di ciascun servizio e, pertanto, deve essere inserita nella ordinaria programmazione degli SPreSAL ed effettuata in orario di lavoro, senza alcun corrispettivo diretto al personale che la svolge.

3) CONSULENZA

Ai sensi dell'art.24 del D.lgs.626/94 l'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza. Tale principio trova ulteriore esplicazione nell'art. 11 del DPCM 27/03/2002, in base al quale non è consentito l'esercizio dell'attività libero-professionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati da parte del personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza e controllo o funzioni di UPG.

Al fine di definire anche le attività di cui sopra, è utile fare ulteriore riferimento alla pubblicazione del citato Istituto Italiano di Medicina Sociale, in base alla quale "la consulenza è l'attività finalizzata allo svolgimento di prestazioni, anche di natura strumentale, sia sanitaria che tecnica, su incarico e per conto del datore di lavoro o di altri soggetti interessati, in tema di valutazione del rischio, di sorveglianza sanitaria, di attrezzature di lavoro, di progettazione di ambienti e di misure di bonifica, e di impianti, documentata da apposita relazione".

Risulta evidente, che l'attività di consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro è quella finalizzata a consentire il pieno assolvimento degli obblighi posti a carico del sistema aziendale di pre-

venzione e delle ulteriori figure previste dalla normativa vigente.

In particolare possono considerarsi attività di consulenza quelle svolte a favore di singole imprese che prevedono:

- la valutazione dei rischi e successiva elaborazione, anche parziale, del documento di valutazione;
- lo svolgimento dei compiti del Servizio Prevenzione e Protezione o parti di esso, ad eccezione delle attività di cui al comma 1 lettera d) dell'articolo 9 del D.Lgs 626/94 relativi all'informazione e formazione dei lavoratori;
- lo svolgimento dei compiti di Medico Competente, ivi compresi gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche.

Pertanto, ad una attenta disamina delle norme menzionate, è possibile affermare che le attività di consulenza da parte del personale SPreSAL possono essere effettuate solo a favore dei soggetti pubblici e privati che non sono sottoposti a vigilanza da parte del Servizio stesso.

A riguardo, è opportuno richiamare l'interpretazione accolta nel citato documento dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale, per la quale l'espresso divieto di esercitare l'attività di consulenza, rivolto ai soggetti che svolgono attività di controllo e vigilanza, opera solo per i territori di competenza direttamente controllati.

Giova ricordare che l'attribuzione della qualifica di UPG viene effettuata dal Prefetto su proposta del Presidente della Giunta Regionale e che la stessa giunta regionale, con DGR n. 22-26944 del 26/03/1999 ha fornito "Orientamenti e indicazioni procedurali per l'attribuzione della qualifica di UPG nell'ambito dell'attività di prevenzione dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali".

Tale documento precisa che la competenza territoriale di vigilanza e controllo è quella dell'ambito proprio del servizio di appartenenza.

Il personale che per motivi contingenti e comunque per ragioni di ufficio, si trovi a svolgere funzioni di vigilanza su esplicita richiesta di altra Autorità (regione, magistratura), fuori dal territorio di propria competenza deve disporre di apposito provvedimento autorizzativo dell'amministrazione di appartenenza.

E' importante ribadire che tali attività devono essere autorizzate dall'ASL di appartenenza e valutate con la massima attenzione, così da garantire la correttezza e la legalità delle prestazioni fornite, attraverso una preventiva valutazione di eventuali conflitti di interesse nonché di compatibilità con le attività d'ufficio e senza pregiudizio per i compiti d'istituto e l'orario di servizio.

Pertanto il dipendente è tenuto a verificare preventivamente che non ricorrano situazioni di conflitto o incompatibilità di cui sopra; qualora lo stesso dipendente rilevasse l'insorgere di tali situazioni, anche successivamente alla richiesta di autorizzazione, ha il dovere di riferire la circostanza al responsabile del servizio che adotterà le necessarie azioni a tutela dell'Amministrazione.

Per quanto disposto dalla citata Deliberazione della giunta regionale e già sopra richiamato, sono soggetti ad autorizzazione tutti gli incarichi che esulino dalla normale attività di ufficio, comprese le

consulenze peritali o altre prestazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria.

In attuazione di quanto previsto dai commi 11 e seguenti dell'art. 53 del D.lgs.165/01 e al fine di disporre dei necessari elementi conoscitivi sulle attività svolte dai dipendenti del Dipartimento di Prevenzione, che consentono di assolvere ai compiti di vigilanza propri dell'Amministrazione regionale, si richiede ai Direttori Generali delle ASL di trasmettere alla Direzione Sanità Pubblica tutte le informazioni contenute nell'anagrafe delle prestazioni relative all'anno 2002 nei termini stabiliti dal citato Decreto ovvero entro il 30 giugno 2003.

Si richiede, altresì, di trasmettere alla stessa Direzione regionale i dati di cui sopra, relativamente agli anni 2000 e 2001 entro 30 gg. dal ricevimento della presente.

Resta inteso che tali adempimenti dovranno essere espletati con ricorrenza annuale anche per gli anni successivi.

4) VIGILANZA

E' del tutto ovvio, che nel corso di attività di vigilanza siano esse svolte su iniziativa propria dei Servizi o su progettualità regionale o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, ricorre per il personale in possesso della qualifica di UPG o in qualità di pubblico ufficiale l'obbligo di riferire la notizia del reato, previsto dagli artt. 331 e 347 c.p.p., al pubblico ministero.

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 37-9945

Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e integrazioni. Aggiornamento delle procedure per l'accertamento dell'idoneità fisica ai fini dell'adozione di minori e indicazione delle indagini diagnostiche relative a neonati in presunto stato di abbandono

A relazione dell'Assessore D'Ambrosio:

La legislazione nazionale, ed in particolare l'art. 39-bis della legge n. 184/83 così come modificata con legge n. 476/98, definisce tra le competenze delle Regioni lo sviluppo di una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge di ratifica della Convenzione dell'Aja e la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione, al fine di garantire livelli adeguati d'intervento.

La legge n. 184/83, all'art. 22, prevede che venga accertata l'idoneità fisica dei coniugi che intendono adottare un minore attraverso la valutazione del loro stato di salute.

Gli accertamenti dell'idoneità fisica ai fini dell'adozione di minori sono stati affidati, nel sistema sanitario regionale del Piemonte, alle UOA di Medicina Legale con D.G.R. n. 128-12716 del 22 aprile 1987, che aveva indicato la gratuità degli accertamenti diagnostici necessari e le relative modalità di effettuazione.

La legge 149/01, abbreviando i tempi per il rilascio del giudizio di idoneità, richiede la adozione di azioni organizzative e di procedure diagnostiche in grado di abbreviare i tempi ed evitare la ripetizione di esami senza pregiudicare la qualità del giudizio prognostico risultante.

La Giunta regionale del Piemonte ha confermato con propria D.G.R. n. 27-2549 del 26.03.01 quanto

già stabilito con D.G.R. n. 128-12716 del 22.04.87 e con D.G.R. n. 136-32382 del 15.02.94 circa la gratuità di tutti gli atti di natura sanitaria e degli accertamenti diagnostici strumentali richiesti dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta per valutare l'idoneità fisica delle coppie aspiranti all'adozione e di quelli resi necessari dalle circostanze valutate dai Servizi di Medicina Legale delle ASL.

Le mutate condizioni epidemiologiche della popolazione, l'elevazione del limite d'età per l'adozione di minori e i progressi in campo di diagnosi e terapia propongono, all'atto della formulazione del giudizio di idoneità, la presenza di problemi di salute di complessa interpretazione non previsti e considerati negli atti di indirizzo vigenti.

Si rende pertanto necessario procedere all'aggiornamento delle indicazioni regionali indicando le nuove procedure per la formulazione della diagnosi ai fini della valutazione dell'idoneità fisica, gli accertamenti diagnostici di base e le modalità per l'approfondimento in casi di patologie rilevanti.

A tale scopo è stato richiesto ad un gruppo di esperti, specialisti nelle varie discipline, la formulazione di criteri per la valutazione prognostica da utilizzare in presenza di particolari patologie; tali criteri sono stati compendati in una serie di raccomandazioni che verranno presentate agli operatori di settore e approfondite in iniziative di formazione e aggiornamento organizzate d'intesa con l'autorità giudiziaria competente e indicate con atto amministrativo successivo.

Dovrà inoltre essere assicurata, attraverso la UOA di Medicina legale dell'ASL n. 3 di Torino, la possibilità di ricorrere, per i casi che richiedono approfondimento, al parere di un serie di centri clinici specializzati che hanno offerto la loro disponibilità a svolgere tali compiti nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

Con l'occasione sono state aggiornate anche le indicazioni riguardanti gli accertamenti diagnostici per i neonati in presunto stato di abbandono o in stato di adottabilità e per i quali potrebbe in tempi brevi essere decretato l'abbinamento ad una coppia aspirante all'adozione nazionale.

Nell'atto di indirizzo allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, sono indicati:

- le procedure da seguire e la relativa modulistica per la formulazione della prognosi medica necessaria per il giudizio di idoneità fisica;
- l'elenco degli esami di base;
- l'elenco dei centri clinici specializzati;
- i criteri per la formulazione della prognosi per il giudizio di idoneità in presenza di particolari patologie;
- le indicazioni per le indagini diagnostiche da eseguire nei neonati in presunto stato di abbandono o in stato di adottabilità e per i quali potrebbe in tempi brevi essere decretato l'abbinamento ad una coppia aspirante all'adozione nazionale.

Tutto ciò premesso,

vista la legge 4 maggio 1983 n. 184;

vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;

considerati gli obiettivi stabiliti dal D.M. 24 aprile 2000, "Adozione del progetto obiettivo materno infantile relativo al Piano sanitario nazionale per il triennio 1998/2000", in particolare quello di assicurare le attività connesse agli iter adottivi previsti dalle leggi 184/83 e n. 476/98;

visto l'art. 17 della L.R. 51/97;

vista la D.G.R. n. 128-12716 del 22 aprile 1987;

visto l'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

delibera

- di approvare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 22 della legge 184/83 così come modificata e integrata dalla legge 476/98 e dalla legge 149/01, le linee di indirizzo "Aggiornamento delle procedure per l'accertamento dell'idoneità fisica ai fini dell'adozione di minori", contenute nell'Allegato A della presente deliberazione, di cui è parte integrante, in cui sono indicate:

- * le procedure da seguire, e la relativa modulistica, per la formulazione della prognosi medica necessaria per il giudizio di idoneità fisica,

- * l'elenco degli esami di base,

- * l'elenco dei centri clinici specializzati,

- * i criteri per la formulazione della prognosi per il giudizio di idoneità fisica in presenza di particolari patologie,

- * le indicazioni per le indagini diagnostiche da eseguire nei neonati in presunto stato di abbandono o in stato di adottabilità e per i quali potrebbe in tempi brevi essere decretato l'abbinamento ad una coppia aspirante all'adozione nazionale;

- di confermare quanto già stabilito con D.G.R. n. 128- 12716 del 22 aprile 1987 e con D.G.R. n. 136-32382 del 15 febbraio 1994, e successive modifiche e integrazioni, nonché con D.G.R. n. 27-2549 del 26 marzo 2001, circa la gratuità di tutti gli atti di natura sanitaria e degli accertamenti diagnostici strumentali richiesti dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e previsti dalle linee di indirizzo di cui all'Allegato A per valutare l'idoneità fisica della coppia aspirante all'adozione, e di quelli resi necessari dalle circostanze valutate dal Servizio di Medicina legale della A.S.L. di competenza, al fine di produrre il giudizio di idoneità fisica certificato dal Servizio di Medicina legale stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A***Procedure per la formulazione della diagnosi per la valutazione dell'idoneità fisica***

1. Al momento del ritiro della domanda di adozione, presso il Tribunale per i minorenni competente per il Piemonte, le coppie riceveranno un plico contenente:
 - l'elenco degli esami diagnostici di base (doc. 1)
 - la richiesta di accertamenti per il Servizio di Medicina Legale (doc. 2)
 - il foglio per il consenso all'effettuazione degli esami ed alla comunicazione dei risultati (doc. 3)
2. Le coppie si rivolgeranno al Servizio di Medicina Legale dell'ASL di residenza per presentare il modulo di richiesta, il foglio di consenso all'effettuazione degli esami debitamente firmato e per concordare le modalità di effettuazione degli esami e della visita.
3. Completati gli accertamenti, il Servizio di Medicina Legale effettuerà le proprie valutazioni seguendo le indicazioni generali per la formulazione della prognosi per la valutazione della idoneità fisica (doc. 4) . I risultati saranno sintetizzati sulla apposita scheda (doc. 5) contenente anche un questionario compilato e firmato dall'interessato.
4. Nel caso in cui gli accertamenti e la visita consentano la formulazione di prognosi per una valutazione definitiva la scheda sarà trasmessa al Tribunale per i minorenni a cura del Servizio di Medicina Legale. In caso di dubbio, necessitante accertamenti aggiuntivi rispetto a quelli di base, il Servizio di Medicina Legale, prescriverà gli accertamenti necessari e ripeterà la valutazione fino a giungere ad un giudizio definito da trasmettere al Tribunale per i minorenni nel rispetto di quanto indicato al punto precedente.
5. In caso di presenza di patologie di particolare complessità per le quali si renda necessario il parere di un centro specializzato il Servizio di Medicina Legale invierà copia della documentazione clinica al Servizio di Medicina Legale dell'ASL 3 di Torino ed inviterà la coppia a rivolgersi a tale servizio per il completamento degli accertamenti.
6. Il Servizio di Medicina Legale dell'ASL 3 di Torino organizzerà i successivi necessari approfondimenti presso i centri clinici (doc. 6) al termine dei quali effettuerà le valutazioni di idoneità fisica sintetizzandone i risultati sulla apposita scheda (doc. 5) contenente anche un questionario compilato e firmato dall'interessato che invierà direttamente al Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta.
7. Le indicazioni riguardanti gli accertamenti diagnostici necessari per l'inserimento di neonati in presunto stato di abbandono in famiglie affidatarie o comunità sono contenute nel documento n. 7.

DOCUMENTO 1

Esami diagnostici di base

(preliminari alla visita medico legale)

Emocromo

VES

Creatininemia

Glicemia

Colesterolo (Totale, LDL, HDL)

Trigliceridi

AST, ALT, γ GT

Fosfatasi Alcalina e Acida

Anticorpi anti HCV

HBs Ag

Anticorpi anti HBs

Anticorpi anti HBc

Anticorpi anti HIV

Esame urine completo

Esame feci per ricerca sangue occulto (oltre 40 anni di età)

Rx torace

Visita cardiologica

Visita ginecologica e Pap test

DOCUMENTO 2**MODELLO RICHIESTA ACCERTAMENTI****TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE
E DELLA VALLE D'AOSTA**

Da citare nelle risposte:

N.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE
Presso

OGGETTO: disponibilità all'adozione di minore.

Coniugi: - .

La L. 184/83 stabilisce che le coppie che presentano domanda di adozione debbano possedere alcuni requisiti, tra cui quello dell'idoneità fisica.

La valutazione complessiva e la conseguente decisione sono di competenza del Tribunale per i Minorenni ma i necessari accertamenti ed esami non possono che essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche.

Si richiede, pertanto, alla S.V. di voler predisporre gli accertamenti ed inviare gli esiti direttamente e non oltre **quattro mesi** dalla data di ricevimento della presente a questo del Tribunale per i Minorenni – **Cancelleria Adozioni** – giusta autorizzazione scritta rilasciata dalla coppia e che si allega.

Si precisa inoltre che la sintesi del giudizio medico-legale deve pervenirci in **duplice copia** nel caso in cui le domande siano due (nazionale ed internazionale).

Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

Per ordine del Giudice

DOCUMENTO 3

**TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE
E DELLA VALLE D'AOSTA**

C.so Unione Sovietica n. 325

Cancelleria adozioni

Noi sottoscritti 1 _____ nato il _____
2 _____ nata il _____

residenti in: _____

via _____

recapito telefonico: 1) casa _____
2) ufficio _____
3) cellulare _____

autorizziamo il Responsabile del Servizio di Medicina Legale dell'A.S.L. _____

di _____ ad effettuare e

trasmettere direttamente al Tribunale per i Minorenni – Cancelleria adozioni – l'esito
degli esami richiesti.

Torino, _____

DOCUMENTO 4***Indicazioni generali per la formulazione della prognosi per il giudizio di idoneità***

La finalità dell'accertamento medico-legale nella procedura di adozione è particolare sia in ordine alle caratteristiche richieste al candidato (efficienza ed aspettativa di vita nei successivi 10-20 anni) sia perché, costituendo solo uno dei molti livelli di accertamento e ricerca di informazioni che sono necessari per il perfezionamento della pratica di adozione, l'accertatore dovrà solamente limitarsi ad un'accurata analisi dei soli elementi medici.

Ricordiamo che all'inizio della visita il paziente può essere utilmente avvertito non solo dell'obbligo di rendere dichiarazioni veritiere ma anche del fatto che l'accertamento dell'idoneità si avvale di molteplici informazioni che vengono confrontate tra loro, per cui eventuali reticenze possono essere svelate.

Ai fini dello specifico accertamento medico legale è evidente l'importanza del porre la massima attenzione nella raccolta dei dati anamnestici.

ANAMNESI FAMILIARE

È opportuno raccogliere l'età e la causa di morte almeno dei parenti di 1° grado: inoltre si dovrà indagare nei parenti la presenza di patologie di notevole rilievo clinico: a questo punto sarà compito del Medico legale sospettare la presenza di una forma ereditaria che possa influenzare l'aspettativa di vita del probando e disporre accertamenti idonei ad una eventuale conferma.

ANAMNESI PERSONALE

Patologia remota: l'anamnesi può essere in qualche modo indirizzata anche dall'esito degli esami ematochimici e strumentali effettuati dal candidato, i quali saranno già nella disponibilità del medico e potranno suggerire domande mirate.

In ordine alle malattie infantili, queste rivestono importanza (e quindi vanno segnalate e soppesate) solo se in grado di indurre alterazioni permanenti di una o più funzioni che incidano significativamente sulla efficienza e/o sull'aspettativa di vita del probando: alla stessa tregua vanno segnalate le patologie insorte in età pediatrica ad andamento cronico (i.e. diabete, celiachia, etc.): in questo senso vanno indagati (e segnalati) eventuali ricoveri in età pediatrica.

Per quanto concerne l'età adulta ci interesseranno soprattutto le eventuali patologie congenite che possono essere sfuggite ed una diagnosi in età pediatrica (i.e. neurofibromatosi a bassa espressione clinica, difetto cardiaco) e tutti gli eventi acquisiti che possono modificare significativamente efficienza ed aspettativa di vita.

In generale si terrà poi conto di:

apparato osteo-muscolare: traumi e loro esiti permanenti, malattie muscolari ad esordio tardivo.

Apparato cardiovascolare: incidenti vascolari (diporti, trombosi ed ipertensione (e suo trattamento farmacologico). Ev. cardiomiopatie dilatative, aritmie ecc.

Sistema nervoso:	Epilessia (e suo trattamento farmacologico e prognosi). Malattie degenerative (S.M., SLA). Patologie infettive acute del SNC (encefaliti, meningiti e loro esiti).
Apparato respiratorio:	BPCO e sua incidenza sull'efficienza (compreso asma cronico): esiti di ablazione con funzione.
Apparato gastroenterico:	Infezioni – Epatiti. Malattie infiammatorie croniche. Malattie qualificative non neoplastiche a possibile prognosi sfavorevole.
Apparato genito-urinario:	nefropatie acute, croniche, rene policistico.
Apparato visivo-uditivo:	patologie con progressiva perdita di funzione (glaucoma). Malattie metaboliche Diabete (I o II, compenso) gravi dislipidemie, forme congenite con relativa prognosi.

A carico di ogni apparato descritto andrà verificata e segnalata la presenza di tumori di ogni genere, di eventuali patologie infettive con esiti potenzialmente invalidanti (TBC, malaria ecc.). Nell'ottica descritta vanno ricercati ed eventualmente descritti ricoveri ospedalieri, visite specialistiche e trattamenti farmacologici prolungati in corso o pregressi. Allo stesso modo vanno specificamente richieste le eventuali concessioni di trattamenti di invalidità civile, INPS o la sussistenza di rendita INAIL.

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA

Stante la finalità specifica dell'accertamento, andrà mirata più sulla identificazione di eventuali comportamenti a rischio o anomalo regime di vita piuttosto che sulla presenza di malattie acute in corso o appena concluse. In particolare sarà necessario focalizzare l'attenzione sul consumo di alcool, fumo, vita sedentaria o particolarmente stressante.

ESAME OBIETTIVO

È necessario porre attenzione alla fase dell'ispezione, da condurre a paziente spogliato, onde evidenziare dimorfismi o menomazioni tali da incidere sull'efficienza e sull'aspettativa di vita, oppure tali da far sospettare preesistenze patologiche non dichiarate in anamnesi (cicatrici di origine incerta).

Devono essere registrati peso, altezza, PAOS (anche se già rilevata dal cardiologo) e grossolanamente screenate la funzione acustica e visiva.

DOCUMENTO 5**ASL*****Scheda riassuntiva per la valutazione dell'idoneità fisica***

Eseguiti gli accertamenti clinici e strumentali ritenuti necessari, valutate le notizie anamnestiche disponibili, in relazione alla domanda di adozione, si certifica che:

Il/la Sig. _____

Nato/a a: _____ il _____

Residente a _____ in via _____ n. _____

Di professione _____

Doc. di riconoscimento _____ n. _____ rilasciato da _____

Presenta il seguente quadro clinico:

Pertanto ai fini del giudizio di idoneità fisica per l'adozione si ritiene il soggetto:

- ☐ **fisicamente IDONEO**, non presentando alterazioni o menomazioni dell'integrità anatomofunzionale degli organi della vita vegetativa e di relazione, clinicamente rilevabili con i mezzi di indagine.
- ☐ **fisicamente IDONEO** in quanto la patologia clinicamente rilevata è stabilizzata, non induce incisiva riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, consente di attendere alle funzioni educative verso la prole adottata.
- ☐ **NON IDONEO** in quanto la patologia clinicamente rilevata è:
- grave;
 - in evoluzione ingravescente;
 - compromette la capacità di lavoro e di guadagno;
 - non consente o rende difficoltoso l'espletamento della funzione educativa per la prole adottata.

_____ il _____

Il Medico accertatore

segue DOCUMENTO 5

QUESTIONARIO DA COMPILARSI A CURA DELL'INTERESSATO

COGNOME NOME

Nato a prov. il

Residente a via N. tel.

RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE

È attualmente affetto e/o lo è stato in passato da:	SI	NO
malattie infettive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
malattie cardiache	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
disturbi circolatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ipertensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
diabete	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
disturbi digestivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
allergie (a farmaci, pollini ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
difetti ortopedici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
insonnia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ansia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
depressione (tristezza...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cefalea (male alla testa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
epilessia (crisi convulsive)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ha un'invalidità? con quale percentuale? Fuma? quanto?.....

Da quanto tempo?..... ha smesso da quanto tempo? quanto fumava?

Beve vino? beve liquori? beve aperitivi?..... beve digestivi? quanti

caffè al giorno Assume abitualmente o con frequenza farmaci?

Al momento può affermare di godere di buona salute? Pratica attività sportive?

È stato giudicato abile alla visita di leva?

Data

Firma

*segue documento 5***RELAZIONE MEDICA**

DOCUMENTO:

ANAMNESI PATOLOGICA:

.....

.....

.....

ANAMNESI LAVORATIVA:

.....

.....

ALTEZZA: PESO:

PAOS: FREQUENZA CARDIACA:

E.O. CARDIOVASCOLARE:

.....

E.O. POLMONARE:

.....

E.O. ADDOMINALE:

.....

E.O. ORTOPEDICO:

.....

E.O. NEUROLOGICO:

.....

PSICHE:

.....

APPARATO TEGUMENTARIO:

.....

VOD VOS

VOD VOS

Campo visivo Motil. Ocul. Estrinseca

OSSERVAZIONI:

.....

.....

Data IL MEDICO ACCERTATORE.....

DOCUMENTO 6

Centri clinici di approfondimento

(Utilizzabili tramite il Servizio di medicina Legale della ASL 3)

Cattedra di Gastroenterologia Università di Torino

Responsabile Prof M. Rizzetto

Unità di Terapia Intensiva Neonatale (Responsabile Dr. C. Martano)

presso la Cattedra di Neonatologia Università di Torino

Responsabile Prof. C. Fabbri

Divisione Immunologia Clinica e Ematologia Ospedale Mauriziano Umberto I

Responsabile Prof. F Calligaris Cappio

Divisione di Cardiologia Ospedale Mauriziano Umberto I

Responsabile Dr. Fiorenzo Gaita

Dipartimento di Neuroscienze Università di Torino

Responsabile Prof. D. Schiffer

Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale Università di Torino

Prof. M. Portigliatti Barbos

UOA Malattie Metaboliche e Diabetologia ASO CTO CRF ICORMA

Responsabile Dr R. Sivieri

UOA Nefrologia e dialisi ASO CTO CRF ICORMA

Responsabile Dr G. Triolo

UOA Oncologia Ospedale Gradenigo

Responsabile Prof. A Comandone

DOCUMENTO 7

Indicazioni riguardanti gli accertamenti diagnostici necessari per l'inserimento in famiglie affidatarie e in comunità di neonati in presunto stato di abbandono

Eeguire:

- Ricerca anticorpi HCV, HIV, HBV, VDRL, TPHA (eventuale CMV)
- Visita neuropsichiatrica infantile
- Visita oculistica

Prenotare:

- Ecografia alle anche

Non eseguire più, a meno di indicazioni cliniche:

- Esami colturali
- Visite dermatologica, ortopedica,
- Ecografie renale e cerebrale

Allegare al libretto di dimissioni una relazione clinica che riassume brevemente:

- Data e ora di nascita
- Modalità del parto (se T.C. specificare la causa quando possibile)
- Dati antropometrici neonatali
- Punteggio Apgar (con eventuale necessità di assistenza rianimatoria)
- Dati anamnestici famigliari volti ad escludere patologie ereditarie o malformative
- Esame obiettivo e decorso clinico durante il ricovero
- Esito esami eseguiti
- Terapie praticate
- Alimentazione
- Appuntamenti eventuali

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 38-9946

Accantonamento a favore della Direzione Sanità Pubblica, della somma di Euro 25.000,00 sul capitolo 12183/03, da destinare alla copertura dei servizi di housing per il server di proprietà regionale che dovrà ospitare i dati relativi alle attività di macellazione svolte in Piemonte e per il completamento dell'applicativo web già disponibile per la specie bovina da implementare per le altre specie al macello

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di accantonare a favore della Direzione Sanità Pubblica, la somma di Euro 25.000,00 sul cap. 12183/03 (A/101179), da destinare alla copertura dei servizi di housing per il server di proprietà regionale che dovrà ospitare i dati relativi alle attività di macellazione svolte in Piemonte e per il completamento dell'applicativo web già disponibile per la specie bovina ma da implementare per le altre specie al macello.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 41-9949

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 17 di Savigliano. Atto n. 613 del 03.06.03 "Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda Sanitaria Locale n. 17 di Savigliano per una collaborazione scientifica e didattica riguardante la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera". Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l'atto dell'A.S.L. 17 di Savigliano n. 613 del 03.06.2003 avente ad oggetto "Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda Sanitaria Locale n. 17 di Savigliano per una collaborazione scientifica e didattica riguardante la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera";

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 42-9950

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 18 di Alba. Atto n. 877/DSM/010/03/0021 del 03.06.03 "A.S.L. n. 18/Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze della Formazione (Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione - Sede di Savigliano) per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione. A. A. 2002-2003". Approvazione condizionata

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l'atto dell'A.S.L. 18 di Alba n. 877/DSM/010/03/0021 del 03.06.2003 avente ad oggetto "A.S.L. n. 18/Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze della Formazione (Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione - Sede di Savigliano) per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione. Anno Accademico 2002-2003" a condizione che l'eventuale rinnovo dell'allegata convenzione sia effettuato con atto formale degli Enti contraenti;

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 43-9951

Centro Medico Albese di Lanzavecchia G. e C. s.a.s., siglabile C.M.A. di Lanzavecchia Giovanna e C. s.a.s., - C.so Europa, 53 - Alba. Accreditamento attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di accreditare in fascia C, ai sensi della DCR 616/00 e successivi provvedimenti attuativi ed integrativi, l'attività specialistico-ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello (cod. 56), erogata dal Centro Medico Albese di Lanzavecchia G. & C. s.a.s - siglabile C.M.A. di Lanzavecchia Giovanna e C. s.a.s. - presso la propria sede sita in Alba - C.so Europa, 53 -.

- di disporre che la struttura sopra indicata potrà erogare per conto del Servizio Sanitario Nazionale le prestazioni specifiche della branca specialistica ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello, quale presente nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specia-

listica ambulatoriale di cui alla D.G.R. n. 105-20622 del 30.06.1997 e s.m.i..

- di stabilire che l'attività di cui alla precedente alinea potrà essere erogata per conto del Servizio Sanitario Regionale alle condizioni previste dai provvedimenti attuativi regionali disposti in applicazione degli artt. 8 quinquies e 8 sexies del D.L.vo 229/99, nonché delle restanti disposizioni statali in materia di programmazione economico-sanitaria e relativi atti regionali. In particolare l'attività dovrà essere svolta nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi organizzativo-gestionali di cui alla D.G.R. n. 39-6552 dell' 8.7.2002 e s.m.i..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 44-9952

S.R.L. Doc Service - C.so Mazzini, 35 - Novara - . Accreditalmento attivita' ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di accreditare in fascia B, ai sensi della DCR 616/00 e successivi provvedimenti attuativi ed integrativi, l'attività specialistico-ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello (cod. 56), erogata dalla S.r.l. Doc Service presso la propria sede sita in Novara - C.so Mazzini, 35 -.

- di disporre che la struttura sopra indicata potrà erogare per conto del Servizio Sanitario Nazionale le prestazioni specifiche della branca specialistica accreditata, quale presente nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla D.G.R. n. 105-20622 del 30.06.1997 e s.m.i..

- di stabilire che le attività di cui alla precedente alinea potranno essere erogate per conto del Servizio Sanitario Regionale alle condizioni previste dai provvedimenti attuativi regionali disposti in applicazione degli artt. 8 quinquies e 8 sexies del D.L.vo 229/99, nonché delle restanti disposizioni statali in materia di programmazione economico-sanitaria e relativi atti regionali. In particolare l'attività dovrà essere svolta nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi organizzativo-gestionali di cui alla D.G.R. n. 39-6552 dell' 8.7.2002.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 45-9953

Attività istituzionale della Direzione Patrimonio e Tecnico - Settore Utenze. Accantonamento di Euro 60.000,00 sul Capitolo 10404 del bilancio 2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di accantonare la somma in premessa indicata e iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003, incrementando l'accantonamento n. 100327 di Euro 60.000,00 (Capitolo 10404/2003) mediante prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie (Capitolo 15950/2003) e di assegnarla alla Direzione Patrimonio e Tecnico - Settore Utenze.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 46-9954

Incremento di Euro 110.000,00 dei fondi stanziati sul capitolo 10325 del bilancio 2003, assegnati alla Direzione Patrimonio e Tecnico con D.G.R. n. 42-8287 del 27-1-2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di modificare la D.G.R. n. 42-8287 del 27-1-2003, incrementando da Euro 110.000,00 a Euro 220.000,00 la somma ivi assegnata alla Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa, nell'ambito dello stanziamento sul capitolo 10325 del bilancio per l'esercizio 2003 (accantonamento n. 100322).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 47-9955

L.R. 11.04.1995, n. 58, e 24.07.1996, n. 49, art. 9. Individuazione requisiti per la designazione di colaudatori delle opere di sbarramento fluviale di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di individuare, per l'indicazione alla stazione appaltante dei collaudatori degli interventi di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale di cui all'art. 9, 1° e 3° comma della L.R. 11.4.1995, n. 58 così come modificata dalla 24.7.1996, n. 49, i seguenti requisiti e criteri:

1. per i collaudatori costituiscono requisito indispensabile per lo svolgimento dell'incarico: la laurea in ingegneria, l'abilitazione all'esercizio della professione, l'iscrizione da almeno dieci anni all'albo professionale, nonché specifica qualifica professionale tecnica commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo ed esperienze acquisite nel corso della propria attività lavorativa;

2. la designazione dei collaudatori avviene con determina dirigenziale del Direttore regionale della "Difesa del Suolo" nel rispetto del criterio di rotazione e nel caso in cui siano indicati tra i dipendenti regionali, nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 23.1.1989, n.10 e relativo regolamento di attuazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 48-9956

L. 641/96 e L. 135/97. Accantonamento fondi di Euro 2.012.986,95.= sul cap. 24850/2003 ed Euro 894.098,59.= sul cap. 23992/2003 per opere di sistemazione idrogeologica del Bacino Dora Riparia

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di accantonare per le motivazioni espresse in premessa la spesa di Euro 2.012.986,95.= sul Cap. 24850/2003 (101141/A) e la restante spesa di Euro 894.098,59.= sul Cap. 23992/2003 (101142/A), per fare fronte alla realizzazione di interventi integrativi finalizzati alla sistemazione idrogeologica del Bacino della Dora Riparia interessanti le Comunità Montane Alta Valle Susa e Bassa Valle Susa e Val Cenischia.

Di dare atto che trattandosi di fondi statali a destinazione vincolata non ricorrono gli estremi di cui alla nota n. 919/u.c. del 27.6.2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 49-9957

Accantonamento, a seguito di entrata in vigore della L.R. n. 7/2003 e dell'attuazione dell'art. 138, comma 16, della Legge 388/2000, di Euro 500.000,00

sul cap. 14140/2003, di Euro 1.000.000,00 sul cap. 14142/2003, di Euro 1.000.000,00 sul cap. 14144/2003 e di Euro 1.500.000,00 sul cap. 23776/2003, con assegnazione alla Direzione Opere Pubbliche

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di accantonare, sui seguenti capitoli di nuova istituzione e per la realizzazione delle attività della Direzione Opere Pubbliche - Settore Protezione Civile indicate nella Legge Regionale n. 7/2003 e nell'art. 138 comma 16 della Legge 388/2000, le somme di:

* Euro 500.000,00 sul cap. 14140/2003 (A/101165)

"Spese per il volontariato di protezione civile impiegato per attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza, formazione, esercitazioni. (legge 225/92, D.P.R. 194/01, L.R. 44/2000, L.R. 7/03".

* Euro 1.000.000,00 sul cap. 14142/2003 (A/101166)

"Spese per collaborazioni, accordi, protocolli e convenzioni finalizzate alla prestazione di servizi per attività di protezione civile. (legge 225/92, L.R. 44/2000, L.R. 7/03".

* Euro 1.000.000,00 sul cap. 14144/2003 (A/101167)

"Fondo regionale di protezione civile per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarietà ad integrazione delle disponibilità degli enti locali. (legge 225/92, L.R. 44/2000, L.R. 7/03).

* Euro 1.500.000,00 sul cap. 23776/2003 (A/101168)

"Spese per reti radio provinciali e regionali e sistemi radioteleinformatici "mission critical" per sale operative provinciali e regionali di protezione civile. (legge 225/92, L.R. 44/2000, L.R. 7/03),

assegnando detti fondi alla Direzione Opere Pubbliche.

Di assicurare la spendibilità delle somme accantonate entro il corrente anno finanziario.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 50-9958

L. n. 388/2000 art. 138 - Fondo regionale di protezione civile. Accantonamento della somma di Euro 15.878.758,95 sul Cap. 24320/2003 ed assegnazione alla Direzione Opere Pubbliche

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) la Direzione regionale Opere Pubbliche è incaricata dell'attuazione delle ricostruzioni conseguenti agli eventi calamitosi di tipo "B" succedutisi sul Piemonte nel periodo 2000 - 2002, in riferimento al ristoro dei danni subiti da privati cittadini ed attività produttive nonché al ripristino delle opere pubbliche;

2) la somma di Euro 15.878.758,95 iscritta sul Cap. 24320/2003 e ritenuta spendibile nel corrente anno per gli scopi di cui sopra, è accantonata ed assegnata alla Direzione Opere Pubbliche. (A/101164).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 51-9959

Gestione del demanio idrico: aggiornamento annuale dei canoni per l'occupazione e l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

nelle more della determinazione da parte della Regione dei canoni dovuti per l'utilizzo di beni del demanio idrico, i canoni dovuti per l'anno in corso relativamente alle occupazioni e all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali in atto sono determinati incrementando del coefficiente ISTAT pari al 2,7% il canone corrisposto nell'anno 2002.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 52-9960

Esercizio della tutela dei beni librari. Adozione di criteri e procedure

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di adottare il manuale tecnico, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, quale guida per l'esercizio delle funzioni di tutela dei beni librari da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione regionale; qualora fossero ap-

portate modifiche al manuale in conseguenza del confronto con il Ministero per i beni e le attività culturali, tali modifiche saranno approvate con successiva deliberazione;

- di rendere noto il manuale tecnico a bibliotecari, proprietari di beni librari, antiquari, uffici doganali e comunque a tutti i soggetti interessati, tramite la pubblicazione sul BUR e nelle altre forme idonee a garantire la massima diffusione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

BENI LIBRARI

Criteri e procedure per l'applicazione delle norme di tutela

Le note tecniche che seguono definiscono - alla luce della legislazione vigente - i criteri e le procedure secondo cui sono esercitate le funzioni di tutela del materiale bibliografico intese in senso stretto, quelle relative ad autorizzazioni e controlli, delegate dallo Stato alle Regioni con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e confermate dal Testo unico approvato con D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

Un lavoro di tale natura risponde a molteplici necessità. Tenta di rendere uniforme l'azione degli uffici di soprintendenza esistenti presso le singole Amministrazioni regionali; propone un metodo di lavoro alle Amministrazioni che stiano riorganizzando i loro uffici di soprintendenza oppure che intendano istituirli; completa il quadro delineato dal Testo unico, che fornisce indicazioni procedurali soltanto per il Ministero e non per quel che concerne l'attività delle Regioni, e coordina le disposizioni ancora applicabili del regolamento risalente al 1913 con quelle previste dal D.lgs. 490/1999, in attesa che venga emanato il regolamento attuativo del decreto stesso.

Le note, precedute da una legenda e dall'elenco delle norme legislative in esse citate, riguardano i seguenti temi:

1. individuazione dei beni librari oggetto di tutela
2. dichiarazione di particolare o eccezionale interesse
3. restauro
4. alienazione
5. prelazione
6. commercio
7. esportazione definitiva e temporanea
8. prestito per mostre

Infine, in allegato, si forniscono indicazioni su due argomenti complessi e particolarmente rilevanti per la conservazione e la salvaguardia dei beni librari:

- a. Furto
- b. Affidamento dei lavori di restauro

I testi sono stati redatti da funzionari di Regioni a statuto ordinario e di Regioni e Province autonome che si occupano di tutela dei beni librari.

Legenda

Amministrazione regionale = l'ufficio che, all'interno della singola Regione, è competente ad adottare il provvedimento in questione

Soprintendenza ai beni librari = ufficio che, all'interno della singola Regione, esercita le funzioni inerenti la tutela dei beni librari

Soprintendenza regionale = ufficio di amministrazione periferica statale, la cui denominazione completa è "Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività culturali"

T.U. = decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352

Legislazione

Norme italiane

c.c. = codice civile

c.p.c. = codice di procedura civile

c.p.p. = codice di procedura penale

R.D. 363/1913 = Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363, Regolamento in esecuzione alle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti

R.D. 773/1931 = Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

R.D. 1214/1934 = Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, Approvazione del testo unico delle leggi sulla corte dei conti

R.D. 635/1940 = Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza

D.P.R. 3/1957 = Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

L. 281/1970 = Legge 16 maggio 1970, n. 281, Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

L. 1034/1971 = Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

D.P.R. 3/1972 = Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici

D.P.R. 616/1977 = Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382

L. 241/1990 = Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D.M. 495/1994 = Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali 13 giugno 1994, n. 495 Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti

D.lgs. 29/1993 decreto legislativo = Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

L. 20/1994 = Legge 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

D.lgs. 157/1995 = Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, Attuazione della direttiva

92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi

D.P.R. 417/1995 = Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali

L. 213/1999 = Legge 7 giugno 1999, n. 213, Ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995

D.lgs. 490/1999 = T.U. = Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352

D. lgs. 76/2000 = Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della l. 25 giugno 1999, n. 208

D.M. 294/2000 = Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294,

Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

D.M. 420/2001 = Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

D. lgs. 267/2000 = Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

D.P.R. 241/2000 = D.P.R. 29 dicembre 2000, n° 441, Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

Norme comunitarie

Regolamento CEE 3911/92 = Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali (rettificato nel 1996 e nel 2001)

Regolamento (CEE) n. 752/93 = Regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali (rettificato nel 1994)

Direttiva 93/7/CEE = Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

Direttiva 96/100/CE = Direttiva 96/100/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 febbraio 1997 che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

1 - Individuazione dei beni librari oggetto di tutela

Sono beni librari ai sensi della legislazione vigente:

* le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici

* le raccolte librerie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale

* qualunque sia il loro supporto, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio

* qualunque sia il loro supporto, le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico

Sono escluse dalla categoria dei beni librari le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico.

Non sono soggette alle disposizioni del d.lgs. 490/1999 le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Esclusivamente nel caso dell'obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro¹ e in quello dell'esportazione dal territorio dell'Unione Europea¹, disposizioni e restrizioni imposte dal d.lgs. 490/1999 si applicano soltanto se i beni librari hanno un valore pari o superiore a quello indicato nell'allegato A del decreto stesso², vale a dire:

* Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione: qualunque ne sia il valore

* Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali: Euro 15.000,00

* Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione: Euro 50.000,00

* Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni: Euro 15.000,00

La tutela dei beni librari è esercitata dalla Regione, secondo i criteri, secondo le procedure e nei limiti indicati dalle note allegate, relative a:

- dichiarazione di importante interesse
- restauro
- alienazione
- prelazione
- commercio
- esportazione definitiva e temporanea
- prestito per mostre

Lo Stato si riserva la facoltà di intervenire sostituendosi all'Amministrazione regionale, nel caso di persistente inattività da parte di quest'ultima³.

NOTE

¹ D. lgs. 490/99, art. 62 - Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro

1. Chiunque esercita il commercio dei beni elencati nell'allegato A di questo Testo Unico invia al soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione prevista dall'art.126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 773/19319).

2. I soggetti indicati al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalità stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e della Regione.

3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare te-

nuta del registro e la fede delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.

² D. lgs. 490/99, art. 72 - Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A di questo Testo Unico è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.

2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 66, comma 3, ed è valida per sei mesi. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.

3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A di questo testo Unico, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformità all'assenso espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4.

4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e dell'articolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.

5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.

² D.lgs. 490/99, Allegato A - (Previsto dagli artt. 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a)

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

- a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
- b) siti archeologici;
- c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (1).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire):

1) 0 (zero) [il Regolamento CE n. 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001 sostituisce il valore "0 (zero) con l'indicazione "qualunque ne sia il valore"]

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 27.067.800 [ora 15.000,00 euro]

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 54.135.600

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 90.266.000 [ora 50.000,00 euro]

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 270.678.000

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione.

Note:

(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

Si veda inoltre la nota 14 della scheda relativa alle esportazioni.

³ D.P.R. 3/1972, art. 9, ultimo comma:

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

2 - Dichiarazione di particolare o eccezionale interesse

1. Scopo e conseguenze del provvedimento di dichiarazione

Sono oggetto della dichiarazione singole opere che rivestano un interesse "particolarmente importante" oppure collezioni o serie di opere che rivestano un interesse "eccezionale".

Il provvedimento di dichiarazione rende assoggettabili i beni culturali appartenenti a soggetti privati - siano essi persone fisiche o persone giuridiche private con finalità di lucro - alla stessa disciplina legislativa concernente i controlli, la conservazione, il restauro, la circolazione in ambito nazionale e internazionale applicabile ai beni di persone giuridiche private senza fini di lucro.

2. Criteri di riferimento per l'adozione e per la proposta di emanazione del provvedimento

Valutare l'opportunità di dichiarare o meno l'interesse particolarmente importante di un bene oppure di proporre al Ministero per i Beni e le Attività culturali la dichiarazione di eccezionale interesse di una collezione oppure di vietare l'uscita di un bene dal territorio nazionale significa considerare diversi aspetti ed elementi dell'opera o della collezione, nella maggior parte dei casi in relazione l'uno con l'altro.

Premesso che è difficile definire astrattamente, a prescindere dall'analisi delle singole opere, i criteri cui riferirsi per l'adozione del provvedimento, si suggerisce di tenere conto delle indicazioni che seguono.

Nel caso di singole opere, per stabilire se l'opera rivesta un particolare interesse (non un interesse semplice), sono esaminati:

* la qualità di un'opera, attenendosi alle seguenti indicazioni:

- la qualità è riferita a valutazioni estetiche e tecniche, nel caso dell'opera tanto a stampa quanto manoscritta (la qualità della carta o della pergamena; la raffinatezza, l'efficacia, la cura nell'esecuzione del soggetto iconografico o dell'impaginato o dei caratteri o dell'illustrazione del testo; i materiali, l'esecuzione e la decorazione della legatura...)

- l'importanza o, meglio, la celebrità dell'artefice della realizzazione (disegnatore, incisore, editore, stampatore, legatore ...) sono indicative soprattutto se considerate in relazione alla qualità dell'esecuzione e alla rarità dell'opera

* la rarità, attenendosi alle seguenti indicazioni:

- il carattere di rarità attiene alla frequenza con cui si ripetono, nell'insieme del patrimonio culturale, i soggetti o le forme, gli stili, le tecniche di realizzazione, gli elementi di rappresentatività o altri fattori analoghi, che si rilevano in un'opera o in una raccolta. Esso non riguarda soltanto i beni realizzati con tecniche che consentono la produzione di più esemplari e non può essere dedotto soltanto dal numero degli esemplari noti di un'opera

- la rarità di un libro o di un'incisione possono essere valutati solo identificando esattamente l'edizione e la variante del libro, lo stato e la tiratura dell'incisione; è considerata rara l'edizione o la variante di un'opera della quale sono noti pochi o pochissimi esemplari in Italia; una ricerca al di fuori dei confini italiani - e in particolare in Europa - può indicare se l'opera è davvero rara in assoluto o se lo è soltanto in Italia; questo elemento può avere importanza per valutare l'effettivo significato del numero degli esemplari rintracciati

- la rarità è considerata anche in rapporto alla qualità dell'opera

* l'importanza di un manoscritto o di un esemplare a stampa non in se stesso, ma per il riferimento a vicende, luoghi e personaggi della storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere; tale riferimento è costituito, per lo più, da annotazioni, timbri o ex libris di antichi possessori, da caratteristiche del numero di inventario o di altri elementi analoghi, dalla peculiarità della legatura, dalla documentazione concernente la storia e la provenienza dell'opera...

Nel caso di una collezione, per decidere se questa rivesta o meno un eccezionale interesse, sono considerati:

* il pregio della raccolta nel suo insieme, per la presenza di opere ed esemplari antichi, rari o di pregio

* il carattere della collezione, omogeneo o ben delineato in relazione al tema o ai temi di cui le opere trattano oppure alla scelta di particolari tipologie di manoscritti, di volumi, di stampe

* l'importanza della collezione non solo o non tanto in se stessa, quanto per il fatto di essere testimonianza significativa delle letture, degli studi, della formazione intellettuale, delle relazioni di una famiglia o di un personaggio illustre, oppure documento rilevante della vita intellettuale di un'istituzione di carattere culturale, religioso, giuridico, politico o altro

Per una valutazione equilibrata delle opere singole e delle collezioni e della loro importanza per il patrimonio culturale della nazione sono indispensabili conoscenze specifiche relative all'opera o alle opere, alle tecniche, all'epoca e all'ambiente culturale in cui esse sono state prodotte. Non sempre un funzionario o un ufficio possiedono tutte le conoscenze necessarie e sono in grado di stabilire l'effettiva qualità ed importanza di un bene. Per questo, in tutti i casi in cui sussistano dubbi, si ricorre a studiosi o istituzioni che possano fornire pareri qualificati. Tali pareri possono rivelarsi estremamente utili; non sono tuttavia vincolanti e non sollevano l'ufficio di soprintendenza dalla responsabilità che gli compete.

3. Soggetti competenti e destinatari del provvedimento

Competenti ad emanare il provvedimento sono il Ministero o le Regioni. L'art. 6 del T.U. definisce l'oggetto dell'atto di individuazione ed i soggetti competenti ad emanarlo. In particolar modo la Regione è competente a dichiarare "l'interesse particolarmente importante" di manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, nonché libri, stampe, incisioni aventi carattere di rarità e pregio appartenenti a soggetti diversi da Regioni, Province, Comuni, altri enti pubblici e persone giuridiche private senza fine di lucro. Destinatari del provvedimento di dichiarazione sono, quindi, i soggetti privati e le persone giuridiche private con scopo di lucro¹.

4. Procedimento di dichiarazione

Il procedimento è avviato d'ufficio, su iniziativa del soprintendente ai beni librari o a seguito di segnalazione alla soprintendenza ai beni librari da parte degli enti locali.

La richiesta di autorizzazione all'esportazione, in quanto necessaria anche per i beni nei cui confronti non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse particolarmente importante può costituire l'oc-

casione per dare inizio al procedimento. Infatti, in caso di diniego dell'attestato di libera circolazione i beni sono sottoposti al regime dei beni notificati. Si ritiene, pertanto, che il diniego dell'attestato di libera circolazione costituisca l'occasione per dare inizio al procedimento diretto alla dichiarazione di interesse particolarmente importante².

L'avvio del procedimento deve essere comunicato al proprietario, possessore o detentore del bene.

La norma prevede espressamente il contenuto della comunicazione:

- Elementi identificativi del bene;

- I motivi che giustificano la dichiarazione di particolare interesse;

- Le conseguenze derivanti dall'avvio del procedimento (applicazione in via cautelare degli effetti che conseguono al provvedimento finale) (si veda il punto 6);

- Indicazione del termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

Inoltre, in base ai principi applicabili a qualsiasi procedimento amministrativo³, la comunicazione deve contenere altresì i seguenti elementi:

* Indicazione dell'amministrazione procedente, del responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti procedurali.

La forma della comunicazione, in assenza di esplicite previsioni normative, è da considerarsi libera, purché risulti personalizzata. Tra le varie forme possibili, la notificazione è la più idonea a garantire che l'interessato venga effettivamente a conoscenza del provvedimento.

La normativa vigente ricollega all'avvio del procedimento l'applicabilità, in via cautelare, degli effetti che conseguono al provvedimento finale. Tali effetti perdurano sino alla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento. Quest'ultimo, nel caso non sia stato stabilito preventivamente dall'amministrazione procedente, deve intendersi di trenta giorni⁴.

Coloro che ricevono la comunicazione di avvio del procedimento possono prendere visione degli atti e presentare eventuali osservazioni. La soprintendenza competente effettua l'attività istruttoria necessaria a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di interesse particolarmente importante. Durante questa fase è possibile disporre ed esperire ispezioni nel rispetto dei limiti derivanti dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale in tema di ispezioni. L'ispezione deve compiersi senza grave danno per il proprietario o detentore⁵.

5. Il provvedimento

Nelle ipotesi rientranti nella competenza delle Regioni l'atto è adottato di norma dal dirigente competente.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni⁶ oppure, ove previsto dai singoli ordinamenti regionali, il ricorso gerarchico ovvero il ricorso in opposizione. I ricorsi in opposizione oppure in sede gerarchica devono essere presentati entro 30 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il provvedimento è notificato al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto.

Per poter produrre i suoi effetti il provvedimento deve essere notificato al destinatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite messo comunale o ufficiale giudiziario.

Le dichiarazioni adottate dalle Regioni sono trasmesse al Ministero e al Sovrintendente regionale: la trasmissione ha una funzione solo conoscitiva, anche ai fini di un eventuale esercizio del potere sostitutivo.⁷

6. Effetti

Il provvedimento che dichiara l'interesse particolarmente importante del bene rende applicabile la disciplina relativa ai controlli sulla conservazione, al restauro dei beni e alla circolazione in ambito nazionale, mentre quella relativa alla circolazione in ambito internazionale è applicabile indipendentemente dalla dichiarazione di interesse particolarmente importante.⁸

Dal provvedimento che dichiara l'interesse particolarmente importante del bene derivano pertanto le seguenti conseguenze, che riguardano anche la fase che intercorre tra la comunicazione di avvio del procedimento e la scadenza del termine previsto per la sua conclusione:

* Il bene non può essere demolito o modificato senza autorizzazione del Ministro o della Regione (art. 21). I proprietari, possessori o detentori dei beni notificati hanno l'obbligo di chiedere alla soprintendenza l'autorizzazione degli interventi di restauro e l'approvazione dei relativi progetti. L'autorizzazione e l'approvazione confluiscono in un unico provvedimento (art. 35 e 23).⁹

* L'autorizzazione è necessaria anche per la rimozione o lo spostamento del bene notificato. Se lo spostamento avviene in seguito al cambiamento di dimora del detentore, quest'ultimo ne deve dare notizia alla soprintendenza, che può prescrivere le misure che ritenga necessarie perché il bene non subisca danni (art. 23).¹⁰

* In seguito alla notifica i soprintendenti possono, previo preavviso, procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione del bene (art. 32). Competente ad effettuare tali controlli per i beni librari (ed in particolare per manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, nonché libri, stampe, incisioni aventi carattere di rarità e pregio) è la Regione.

* I soggetti che intendono trasferire la proprietà o la detenzione di beni librari notificati devono farne denuncia all'ufficio regionale di soprintendenza del luogo in cui si trova il bene.¹¹

* I beni dichiarati di importante o eccezionale interesse non possono essere esportati.¹²

NOTE

1 D.lgs 490/1999, Art. 6 - Dichiarazione

Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 1.

Il Ministero dichiara altresì l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).

.....

La Regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'articolo 2, comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3,

del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 2 - Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario.

Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:

Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;

Le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente rilevanti;

Le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;

.....

Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):

....

I manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;

...

Sono beni archivistici:

....

Gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.

Art. 5 - Beni di enti pubblici e privati.

Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.

2 D.lgs 490/1999, art. 66 - Attestato di libera circolazione.

...

In caso di diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto dall'articolo 6.

3 L. 241/1990, in particolare i seguenti articoli:

Art. 4

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 5

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

4 D.lgs 490/1999, art. 7 - Procedimento di dichiarazione.

Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della Regione, della Provincia o del Comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.

La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o della proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo.

Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 6, comma 4.

L. 241/1999, art. 2

...

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

5 L. 241/1999, art. 6

1. Il responsabile del procedimento:

...

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilschio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

Art. 118 c.p.c. Ordine d'ispezione di persone e di cose.

Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale.

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma secondo comma.

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a lire diecimila

Art. 244 c.p.p. Casi e forme delle ispezioni.

1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.

Art. 246 c.p.p. Ispezione di luoghi o di cose.

1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.

2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

6 L. 1034/1971, art. 21

1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.

...

7 D.lgs 490/1999, art. 8 - Notificazione della dichiarazione.

La dichiarazione prevista dall'articolo 6 è notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto.

...

Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma dell'articolo 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.

R.D. 363/1913, art. 53

La notificazione ai proprietari e ai detentori delle cose che abbiano l'importante interesse di cui all'art. 5 della L. 20 giugno 1909, n. 364 (sostituito dagli artt. 2,3 e 5 e 20 della L. n. 1089), seguirà:

o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

o mediante atto di diffida intimato da ufficiale giudiziario, o da messo comunale, e notificato nel modo stabilito per le citazioni dal codice civile.

8 D.lgs 490/1999, art. 10 - Ambito di applicazione.

Le disposizioni dei Capi seguenti di questo Titolo si applicano:

alle cose e ai beni indicati nell'art. 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

....
....

Le disposizioni del Capo II, sezioni I e II, e del Capo III, sezioni I e II, di questo Titolo si applicano alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di proprietà privata, solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall'articolo 6.

9 D.lgs 490/1999, art. 118 - Opere illecite

1. E' punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000:

Chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 2, dichiarati, se appartenenti a privati, a norma dell'articolo 6.

10 D.lgs 490/1999, art. 120 - Collocazione e rimozione illecita

1. E' punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000...

2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza del trasporto, dipendente dal suo cambiamento di dimora, di beni culturali dichiarati a norma dell'articolo 6, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno.

11 D.lgs 490/1999, art. 122 - Violazioni in materia di alienazione

1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:

....

Chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 58, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali.

12 D.lgs 490/1999, art.123 - Esportazione illecita

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'art. 3, comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'art. 30 del codice penale.

3 - Restauro di beni librari

L'art. 35 del T.U. assoggetta gli interventi di restauro sui beni culturali al regime di autorizzazioni

e approvazioni preventive delineato dagli articoli 21 e 23¹.

I proprietari o detentori dei beni culturali - indipendentemente dalla loro natura giuridica e indipendentemente dalla fonte di finanziamento - hanno quindi l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere al fine di ottenerne l'approvazione.

Quando si tratta di beni librari - ed in particolare di manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, nonché libri, stampe, incisioni aventi carattere di rarità e pregio - l'autorizzazione spetta alla soprintendenza istituita presso l'Amministrazione regionale nel cui territorio si trova il bene oggetto dei lavori².

Le competenze della soprintendenza in materia di restauro di beni librari sono le seguenti:

- * approvazione preventiva del progetto;
- * controlli in corso d'opera e collaudi

Per quanto riguarda l'approvazione del progetto:

la Soprintendenza valuta la necessità dell'intervento e la qualità del progetto di restauro, definendo - in caso di autorizzazione - eventuali modifiche alle specifiche di restauro e prescrivendo particolari modalità di condizionamento e conservazione successive all'intervento.

La soprintendenza dovrà inoltre verificare: a) che il progetto venga adeguatamente documentato in via preliminare e che sia corredato anche di informazioni relative alla storia del bene; b) che sia espressamente prevista la documentazione dell'intervento, mediante riproduzioni e relazione tecnica.

Per quanto riguarda i controlli in corso d'opera e i collaudi:

l'approvazione del progetto non esaurisce la funzione di controllo attribuita alla soprintendenza; il controllo si estende anche alla fase di realizzazione dei lavori attraverso una serie di verifiche successive, nella prassi definite "collaudi". Quindi, dopo l'approvazione definitiva del progetto, devono essere comunicati alla soprintendenza: a) eventuali progetti successivi a quello approvato o sue varianti; b) l'avvenuto affidamento dei lavori con i dati del laboratorio esecutore; c) l'avvenuta consegna dei materiali al laboratorio al fine di consentire i controlli in corso d'opera³ e l'attestazione del buon esito degli interventi eseguiti.

Il soprintendente può sospendere i lavori condotti in difformità dall'approvazione⁴.

A lavori conclusi, la soprintendenza ne verifica la corretta esecuzione tecnica e rilascia l'attestazione del buon esito degli interventi eseguiti, necessaria anche al fine della qualificazione dei laboratori di restauro prevista dalla normativa vigente⁵.

Poiché la verifica svolta dalla soprintendenza è complementare ai controlli contabili, amministrativi e tecnici che la stazione appaltante conduce per collaudare i lavori⁶, è opportuno che essa avvenga prima che la stazione appaltante concluda il collaudo e paghi le fatture relative ai lavori eseguiti.

NOTE

1 D.lgs. 490/99, art. 35 - Autorizzazione e approvazione del restauro

1. Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo è autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23.

2. Con l'approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato,

sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

D.lgs. 490/99, art. 21 - Obblighi di conservazione

1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero.

...

D.lgs. 490/99, art. 23 - Approvazione dei progetti di opere

1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all'art. 2, c. 1 lett. a, b, c hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

2. Il provvedimento di approvazione sostituisce l'autorizzazione prevista all'art. 21.

D.lgs. 490/99, art. 33 - Controllo sui beni librari

1. I controlli conservativi previsti dalle disposizioni della presente sezione che riguardano i beni indicati all'articolo 2, comma 2, lett. c) sono esercitati dalla Regione competente per territorio. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

2 D.lgs. 490/99, art. 39 - Provvedimenti in materia di beni librari

1. I provvedimenti previsti negli articoli da 34 a 38 che riguardano i beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c) sono adottati dal Ministero o dalle regioni a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

3 Nel caso dei lavori affidati da enti e organismi pubblici il collaudo in corso d'opera è obbligatorio. Si veda la norma seguente:

D.P.R. 554/1999, art. 187 - Oggetto del collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

3. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera:

a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c) della Legge;

b) quando si tratti di opere e lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);

c) nel caso di intervento affidato in concessione;

d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1), della Legge;

e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;

f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;

g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 D.lgs. 490/99, art. 28 - Sospensione dei lavori

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23, 26, 27 ovvero condotti in difformità dell'approvazione.

2. La stessa facoltà spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dell'articolo 6.

3. Nel caso previsto al comma 2 l'avvio del procedimento di dichiarazione è comunicato non oltre trenta giorni dall'ordine di sospensione: se entro tale termine non è effettuata la comunicazione, l'ordine di sospensione si intende revocato.

5 D.P.R. 34/2000, art. 22 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati

...

7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento.

8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.

6 Si veda la nota 3.

4 - Alienazione di beni librari

Sono previste due procedure diverse: la prima è relativa all'alienazione di beni di enti pubblici, di persone giuridiche private senza fini di lucro oppure di collezioni notificate (Richiesta di autorizzazione); la seconda riguarda l'alienazione di opere di proprietà privata che siano state dichiarate di interesse particolarmente importante (Denuncia relativa ad alienazione).

A. Richiesta di autorizzazione¹

Casi in cui occorre richiedere l'autorizzazione alla alienazione

Il legale rappresentante di un ente o di un'istituzione oppure il privato proprietario di una collezione notificata devono richiedere preventivamente l'autorizzazione ad alienare, vale a dire a trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione (il detentore non ha la proprietà del bene ma, per esempio, lo ha in deposito o in comodato oppure lo amministra) di libri a stampa o

manoscritti, stampe e incisioni, collezioni di libri o stampe, manoscritti, autografi, carteggi, carte geografiche, spartiti musicali, documenti notevoli aventi carattere di rarità e pregio nei seguenti casi:

- * quando si tratti di beni di proprietà delle regioni, delle province e dei comuni, purché non siano beni demaniali (se lo fossero, sarebbero in via di principio inalienabili²)

- * quando si tratti di beni di altri enti pubblici

- * quando si tratti di collezioni di beni librari dichiarate di eccezionale interesse con decreto ministeriale, a qualunque soggetto appartengano (ente pubblico o privato oppure persona fisica)

- * quando si tratti di beni appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro (possono esserlo fondazioni, associazioni, istituti vari, enti religiosi in generale ed ecclesiastici in particolare...)

Soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Il Ministero rilascia o nega l'autorizzazione attenendosi ai seguenti principi:

- * nei primi tre casi, l'autorizzazione è concessa a patto che i beni non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento

- * nel quarto caso l'autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno (un "grave danno", non un "danno" come nel caso precedente) alla conservazione o al pubblico godimento dei beni

Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad una permuta di beni con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, il Ministero valuta se dalla permuta stessa derivi un arricchimento del patrimonio culturale nazionale. Se la permuta riguarda beni librari, il Ministero chiede il parere alla Regione in cui si trova il bene.

La richiesta di autorizzazione - qualora non sia presentata direttamente al Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione generale Beni librari e Istituti culturali, via Michele Mercati 4, 00186 Roma - può essere presentata all'ufficio di soprintendenza della Regione in cui si trova il bene e deve contenere le seguenti indicazioni, in forma completa e precisa:

- * denominazione, natura giuridica (ente pubblico, ente con personalità giuridica privata, ente di fatto senza personalità giuridica...), indirizzo e legale rappresentante dell'ente che intende alienare oppure - se oggetto dell'alienazione è una collezione bibliografica di proprietà privata - nome, cognome e domicilio del proprietario o del detentore della collezione stessa

- * una descrizione dei beni che si intende trasferire, che contenga gli elementi indispensabili ad identificarli e, ove necessario, le fotografie; se le opere sono di proprietà di un ente quale comune o provincia si indichino anche i dati relativi all'inventario; se si tratta di una collezione dichiarata di eccezionale interesse, si indichino anche gli estremi del provvedimento amministrativo di dichiarazione

- * l'indicazione del luogo in cui si trovano i beni alienati

- * un compromesso da cui risultino da parte del soggetto che acquisisce la volontà di acquisire, la natura del trasferimento di proprietà o detenzione (vendita, donazione, deposito, comodato....) e le condizioni a cui il trasferimento avviene: tale accor-

do non costituirà impegno definitivo fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero

* notizie sugli atti costitutivi e sugli statuti o regolamenti propri degli enti, qualora si tratti di persone giuridiche private senza fini di lucro.

L'ufficio regionale di soprintendenza inoltra la richiesta di autorizzazione al Ministero per i Beni e le Attività culturali, corredandola, se opportuno, di una relazione nella quale fornisce elementi di giudizio o pareri basati sulla conoscenza del patrimonio che si intende alienare e del contesto cui essa appartiene.

Termini

Se le singole Regioni non hanno stabilito un termine diverso, l'ufficio regionale inoltra la richiesta entro 30 giorni dalla data in cui la riceve³.

B. Denuncia relativa ad alienazione⁴

Casi in cui occorre presentare la denuncia di alienazione

Se il trasferimento di proprietà oppure di detenzione riguarda beni librari (libri a stampa o manoscritti, stampe e incisioni, collezioni di libri o stampe, manoscritti, autografi, carteggi, carte geografiche, spartiti musicali, documenti notevoli aventi carattere di rarità e pregio) di proprietà privata che siano stati dichiarati di interesse particolarmente importante, gli atti relativi al trasferimento devono essere comunicati per iscritto, con le modalità prescritte dal decreto legislativo, all'ufficio regionale di soprintendenza del luogo in cui si trova il bene.

Dunque vanno denunciate le vendite e le acquisizioni in seguito ad eredità, che costituiscono probabilmente due dei casi più frequenti, ed altre forme di trasferimento quali le donazioni, i contratti di deposito o di comodato, le costituzioni di ipoteca e di pegno....

La denuncia in questo caso non serve ad ottenere una autorizzazione, che infatti non è prescritta. Essa è tuttavia indispensabile per il Ministero e per gli uffici di soprintendenza perché fornisce elementi essenziali (a cominciare dal nome e dall'indirizzo del proprietario o del detentore) per tutelare, senza soluzione di continuità, quell'interesse pubblico che i beni rivestono e, se l'alienazione consiste in una vendita, permette eventualmente allo Stato oppure ad una regione, provincia o comune di acquistare il bene culturale allo stesso prezzo stabilito nell'atto di vendita [si veda la scheda relativa al diritto di prelazione].

Soggetti obbligati alla presentazione della denuncia

La denuncia va effettuata entro trenta giorni dal momento dell'alienazione e deve essere effettuata da soggetti diversi a seconda dei casi:

- * se l'opera o le opere vengono vendute oppure trasferite a titolo gratuito, la denuncia va fatta dal loro proprietario oppure da chi le detiene

- * se l'opera o le opere vengono acquisite a seguito di una procedura fallimentare oppure di una vendita forzata oppure di una sentenza che imponga un passaggio di proprietà, la denuncia va presentata dall'acquirente

- * in caso di successione a causa di morte, la denuncia tocca all'erede, al legatario oppure - se l'eredità è in attesa di eredi - al curatore.

Contenuto e modalità di presentazione della denuncia

La denuncia deve contenere le seguenti indicazioni, in forma completa e precisa:

* nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio e firma sia del proprietario o del detentore attuale del bene o dei beni sia dell'acquirente o comunque della persona cui proprietà o detenzione saranno trasferiti

* una descrizione dei beni alienati - libri a stampa o manoscritti, stampe e incisioni... - che contenga gli elementi indispensabili ad identificarli, inclusi gli estremi del provvedimento amministrativo con cui l'opera oppure la collezione di opere siano stati dichiarati di notevole o eccezionale interesse

* l'indicazione del luogo in cui si trovano i beni alienati

* l'indicazione della natura del trasferimento di proprietà o detenzione (vendita, donazione, deposito, comodato, acquisizione in eredità, ...) e delle condizioni del trasferimento, incluso il prezzo, se il bene o i beni vengono venduti

* l'indirizzo in Italia ed eventualmente un recapito per comunicazioni rapide (telefono oppure fax oppure indirizzo di posta elettronica) dell'alienante e dell'acquirente cui far pervenire comunicazioni relative a richieste di chiarimenti oppure di integrazione dei documenti presentati, o relative all'esercizio del diritto di prelazione...

La denuncia va presentata alla soprintendenza per i beni librari della Regione in cui si trova il bene.

L'ufficio svolge il ruolo seguente:

* esamina la denuncia, controllando la completezza e la precisione delle indicazioni in essa contenute

* richiede, se necessario, integrazioni e chiarimenti

* effettua i sopralluoghi e le ricerche eventualmente necessarie ad una più precisa conoscenza dell'opera o delle opere e della loro importanza in relazione al contesto da cui provengono

* predispone una relazione nella quale fornisce eventualmente elementi di giudizio o pareri ed invia la denuncia e la propria relazione al Ministero per i Beni e le Attività culturali-Direzione generale Beni librari

* nel caso in cui la denuncia sia relativa ad una vendita e in tutti i casi in cui un bene sia dato in pagamento, la notizia viene trasmessa immediatamente al Ministero e a tutti gli altri soggetti istituzionalmente interessati [si veda la scheda relativa al diritto di prelazione].

La denuncia costituisce un obbligo e va fatta rispettando rigorosamente tali formalità. Una denuncia che sia priva delle indicazioni appena elencate oppure che abbia indicazioni incomplete o imprecise si considera infatti non presentata e dunque il trasferimento della proprietà o della detenzione è nullo⁵.

Sanzioni⁶

Per chi trasgredisca le disposizioni sull'alienazione (che siano relative alla richiesta di autorizzazione oppure alla denuncia) il decreto legislativo prevede sanzioni penali: le reclusioni sino ad un anno e la multa da L. 3.000.000 a L. 150.000.000 (vale a dire, da 1549,37 a 77468,5 euro).

NOTE

1 D.lgs. 490/1999

Art. 55 - Alienazioni soggette ad autorizzazione

1. È soggetta ad autorizzazione del Ministero l'alienazione:

a) dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e artistico;

b) dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad enti pubblici;

c) delle collezioni e serie di oggetti indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), dichiarate a norma dell'articolo 6, comma 2, o di parti di esse.

2. Il Ministero può autorizzare l'alienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

3. È altresì soggetta ad autorizzazione l'alienazione dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L'autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni.

4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici sono inalienabili.

Art. 56 - Autorizzazione alla permuta

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati all'articolo 55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

2. Per i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero chiede il parere della Regione che è tenuta a renderlo entro il termine perentorio di trenta giorni.

Art. 57 - Altri casi di alienazione

1. Le disposizioni dell'articolo 55 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali indicati nello stesso articolo.

2. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

R.D. 363/1913, in particolare art. 45 (per quanto applicabile)

Per le alienazioni consentite dall'art. 2 della legge, l'ente che intende alienare deve presentare domanda al Ministro della pubblica istruzione. Ove si tratti di amministrazioni governative sarà sufficiente una richiesta in via ufficiale al Ministero dell'istruzione. Se si tratta di cose in consegna del Ministero medesimo basterà la proposta motivata del sovrintendente competente.

Alla domanda, richiesta o proposta, dovranno essere sempre allegati:

a) una relazione descrittiva delle cose da alienare. Se si tratta di cose mobili si allegheranno fotografie, si indicheranno le dimensioni e gli altri dati identificativi. Se si tratta di immobili si aggiungeranno piante particolareggiate, estratti di documenti catastali, ecc. Se le cose mobili sono in consegna dello Stato si indicheranno anche i numeri e i dati corrispondenti dell'inventario patrimoniale;

b) un compromesso da cui risulti da parte dell'ente acquirente la volontà di acquistare e le condizioni a cui l'acquisto avviene. Tale compromesso non costituirà però impegno definitivo fino a

quando non sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero;

c) notizie (quando si tratti di enti morali) sulle tavole di fondazione e gli statuti o regolamenti propri degli enti medesimi.

Nei casi di permuta, alla relazione di cui alla lett. a) per le cose da cedere, se ne dovrà aggiungere un'altra coi rispettivi allegati circa le cose da ricevere in permuta.

2 D.lgs. 490/1999, art. 54 - Beni del demanio storico, artistico e archivistico

I beni culturali indicati nell'articolo 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Codice civile

Art. 822 - Demanio pubblico.

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 823 - Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

Art. 824 - Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Art. 826 - Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destina-

ti a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Art. 828 - Condizione giuridica dei beni patrimoniali.

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

L. 281/1970, art. 11- Beni di demanio e patrimonio regionale

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alle Regioni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni appartenenti ad altri soggetti previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello a cui servono i beni medesimi.

Sono trasferiti alle Regioni e fanno parte del demanio regionale i porti lacuali e, se appartenenti allo Stato, gli acquedotti di interesse regionale.

I beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dai commi precedenti, costituiscono il patrimonio delle Regioni.

Sono trasferite alle Regioni e fanno parte del patrimonio indisponibile regionale le foreste, che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali. Gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici di spettanza regionale saranno trasferiti ed entreranno a far parte del patrimonio indisponibile delle Regioni con i provvedimenti legislativi di cui al successivo articolo 17.

La individuazione dei singoli beni trasferiti sarà effettuata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro competente per la materia, sentita la Regione interessata.

3 Legge 241/1990, art. 2

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

4 D.lgs. 490/1999, Art. 58 - Denuncia

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene.

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi dell'alienante e dell'acquirente;

b) i dati identificativi dei beni alienati;

c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati;

d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'alienazione;

e) l'indicazione del domicilio in Italia dell'alienante e dell'acquirente ai fini delle eventuali comunicazioni previste da questo Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

R.D. 363/1913, in particolare art. 57 (per quanto applicabile)

La denuncia deve contenere:

a) una sommaria descrizione della cosa;

b) la natura, e le condizioni dell'alienazione;

c) il nome, cognome e domicilio delle parti contraenti, e la firma delle medesime o dei loro rappresentanti legali onde risulti che esse sono edotte dei vincoli esistenti sulla cosa per effetto della notificazione;

d) indicazione del luogo in cui, in Italia, avverrà la consegna della cosa;

e) la data in tutte lettere (mese, giorno ed anno).

La denuncia che non contenga tutte le indicazioni di cui sopra o le contenga incomplete o imprecise, sarà considerata come non avvenuta.

5 La nullità dell'atto discende dalla illiceità della causa (si vedano gli articoli 1343 e 1344 del codice civile).

6 D.lgs. 490/1999, art. 122 - Violazioni in materia di alienazione

1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati nell'articolo 55;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 58, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 60, comma

beni culturali alienati a titolo oneroso. Poiché il diritto di prelazione risponde al fine di acquisire al patrimonio pubblico un bene che riveste interesse non solo per il suo proprietario ma anche per tutta la società civile, esso può essere esercitato tanto dal Ministero per i Beni e le Attività culturali quanto da una Regione, da una Provincia o da un Comune.

La procedura è avviata quando il Ministero viene a conoscenza del fatto che un bene culturale viene venduto oppure dato in pagamento a qualsiasi titolo. Questo può avvenire in seguito alla presentazione di una richiesta di autorizzazione, in conseguenza della denuncia di un atto di alienazione, grazie alla segnalazione di un'Amministrazione territoriale o di altro soggetto oppure in qualsiasi altro modo, anche informale.

È stabilito un termine improrogabile entro cui tutta la procedura prevista dalla legge deve concludersi (e dunque il Ministero esercita il diritto di prelazione oppure emette il decreto di prelazione a favore di un altro ente), a patto che sia stata presentata regolare denuncia relativa agli atti che trasferiscono la proprietà [si veda la scheda relativa alle alienazioni]: in questo caso il diritto di prelazione è esercitato entro due mesi dalla data di ricevimento della denuncia.

Se è stata presentata appunto una regolare denuncia, il soprintendente regionale ne dà immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune in cui si trova il bene.

Qualora la notizia della disponibilità di un bene per l'esercizio del diritto di prelazione non provenga da una denuncia, l'ufficio che la riceve deve immediatamente informare tutti i soggetti dell'elenco seguente che ancora non lo siano:

* il Ministero per i Beni e le Attività culturali o, meglio, la Direzione generale competente per materia del Ministero per i Beni e le Attività culturali

* il soprintendente regionale oppure, qualora si tratta di libri o stampe, la soprintendenza ai beni librari della Regione nel cui territorio si trova il bene

* il Presidente della Regione nel cui territorio si trova il bene (e, per opportuna conoscenza, l'ufficio dell'amministrazione che esaminerà la documentazione inviata e predisporrà gli atti necessari)

* il Presidente della Provincia nel cui territorio si trova il bene (e, per opportuna conoscenza, l'ufficio dell'amministrazione che esaminerà la documentazione inviata e predisporrà gli atti necessari)

* il Sindaco del Comune nel cui territorio si trova il bene (e, per opportuna conoscenza, l'ufficio dell'amministrazione che esaminerà la documentazione inviata e predisporrà gli atti necessari)

Un manoscritto, un dipinto, una scultura, un arredo, una biblioteca - insomma, un qualsiasi bene mobile - possono presentare interesse per aree geografiche diverse da quelle in cui essi si trovano quando il loro proprietario intende alienarli. Per questo il decreto legislativo stabilisce che l'Amministrazione regionale, che riceve la segnalazione della disponibilità di un bene, è tenuta a diffondere la notizia a livello nazionale. Essa pubblica la segnalazione sul proprio Bollettino Ufficiale, indicando:

* la descrizione dell'opera su cui può essere esercitato il diritto di prelazione. Rivestono particolare importanza, nella descrizione, tutti quegli elementi che mettano in luce i legami dell'opera con le vi-

5 - Diritto di prelazione sui beni culturali

L'esercizio del diritto di prelazione è regolato dagli articoli 59-61 del T.U.¹ e la procedura da seguire riguarda non soltanto i beni librari, ma tutti i

cende storiche, artistiche e culturali in genere di un determinato territorio

* il prezzo stabilito nell'atto di alienazione oppure determinato d'ufficio dal Ministero (se non è indicato un corrispettivo in denaro per quel particolare bene, perché è alienato con altri oppure è dato in cambio di altro) oppure, se questo è oggetto di contestazioni, determinato dalla commissione incaricata di comporle. Se il prezzo non è ancora stato definitivamente stabilito, la circostanza va segnalata in modo esplicito²

* la data entro cui scadono i termini per l'esercizio del diritto di prelazione e la data entro cui regioni, province o comuni possono formulare la loro proposta di prelazione

L'Amministrazione regionale può avvalersi anche di mezzi quali la pubblicazione di avvisi sulla stampa o in siti internet o di altre forme analoghe di pubblicità su scala nazionale.

Qualora si possa dedurre dall'opera e dalle sue vicende storiche un legame con un comune, una provincia o un'altra regione, l'Amministrazione segnala direttamente all'ente interessato la disponibilità dell'opera.

La Regione - così come la Provincia o il Comune - formula al soprintendente regionale l'eventuale proposta di prelazione entro quaranta giorni dalla denuncia. Nell'atto amministrativo con cui si formula la proposta l'Amministrazione dichiara l'intenzione irrevocabile di acquistare il bene e di corrispondere il prezzo a colui che aliena.

Indipendentemente dal fatto che l'Amministrazione regionale intenda esercitare o meno il diritto di prelazione, la Soprintendenza ai beni librari - che di quell'Amministrazione fa parte - invia al dirigente della Soprintendenza regionale il proprio parere in merito all'opportunità dell'acquisizione di beni librari³.

Quel dirigente trasmette al direttore generale competente le proposte di prelazione da parte degli enti citati e, sentite appunto le soprintendenze di settore, propone l'esercizio del diritto di prelazione.

Nell'assumere la decisione l'Amministrazione regionale valuta i seguenti elementi, assumendo se opportuno i pareri tecnici del proprio ufficio di soprintendenza ai beni librari o delle competenti soprintendenze dello Stato:

* l'interesse del bene per la storia politica, civile, artistica e culturale in genere della regione

* la qualità estetica del bene, qualora esso rivesta importanza non in se stesso, ma a causa del riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere

* la congruità del prezzo richiesto

* la disponibilità della somma necessaria

Entro i due mesi prescritti, il Ministero esercita il diritto di prelazione in prima persona, emanando il relativo provvedimento oppure autorizza ad esercitare quel diritto la Regione, la Provincia o il Comune che ha chiesto di esercitarlo⁴.

L'Amministrazione regionale, qualora acquisisca il bene, assume la decisione relativa all'ente o all'istituzione cui il bene stesso sarà destinato in base a considerazioni relative ai seguenti elementi:

* la provenienza originaria del bene oppure riferimenti a luoghi, collezioni, personaggi, enti o istituzioni desumibili dalla sua storia

* le garanzie offerte circa la buona conservazione dell'opera e la possibilità che il pubblico possa godersene

* la disponibilità dell'ente o dell'istituzione ad accettare l'opera

In base alle stesse considerazioni l'Amministrazione regionale interessata formula al Ministero la proposta di deposito di un'opera che il Ministero stesso abbia acquisito.

Sanzioni

Per l'alienante che consegna il bene culturale prima dei due mesi previsti per l'esercizio del diritto di prelazione il T.U. prevede sanzioni penali: la reclusione sino ad un anno e la multa da L. 3.000.000 a L. 150.000.000 (vale a dire, da 1549,37 a 77468,5 euro)⁵.

NOTE

1 D. lgs. 490/1999

Art. 59 - Diritto di prelazione

1. Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal Ministero.

3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa è stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

5. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Art. 60 - Condizioni della prelazione

1. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 58.

2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notificazione.

3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione è inefficace ed all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 61 - Esercizio della prelazione

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la Regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e il prezzo.

2. La Regione, la Provincia ed il Comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrispondere il prezzo all'alienante.

3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette, nel termine previsto dall'articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente.

2 Se il prezzo dichiarato è eccessivamente alto, può presentarsi il caso di un'eventuale simulazione tra le parti, che si verifica qualora alienante e acquirente si accordino nel dichiarare un prezzo più alto di quello che effettivamente viene scambiato. Esisterebbero dunque due pattuizioni diverse: il contratto simulato, con l'indicazione del prezzo eccessivamente alto, e il contratto dissimulato, con l'indicazione del prezzo reale. Il codice civile consente a chi ne ha interesse di agire in giudizio per far valere la simulazione (artt. 1414 ss. c.c.).

3 D.P.R. 441/2000, art. 13 - Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali

...

2. Il soprintendente regionale è nominato ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i dirigenti del ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, inseriti nell'ambito delle professionalità tecnico-scientifiche dell'area dei beni culturali, sulla base di comprovati requisiti di

professionalità ed esperienza nella materia dei beni culturali. Il soprintendente, in particolare:

a) propone gli interventi da inserire nei piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore, dei direttori degli archivi di Stato e delle biblioteche e dei programmi di valorizzazione approvati dalla commissione regionale per i beni e le attività culturali;

b) adotta, su proposta dei soprintendenti di settore, i provvedimenti previsti dagli articoli 6 e 7 del testo unico e si esprime sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti di annullamento adottati ai sensi dell'articolo 151 del medesimo testo unico;

c) può proporre l'intervento sostitutivo dello Stato per l'adozione dei piani paesistici;

d) comunica alla regione e agli enti locali le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali; trasmette al direttore generale competente le proposte di prelazione da parte degli enti predetti e, sentite le soprintendenze di settore, propone l'esercizio del diritto di prelazione;

e) predispone, d'intesa con le regioni, programmi e piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di

tutela paesaggistico-ambientale;

f) collabora con le regioni al catalogo dei beni culturali regionali, secondo gli standard fissati dagli istituti centrali;

g) propone al segretario generale, sentiti i soprintendenti di settore, la distribuzione del personale ai fini dell'ottimizzazione dei servizi;

h) partecipa alle riunioni della commissione regionale per i beni e le attività culturali, nominata dal Ministro ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4 R.D. 363/1913, art. 65, commi 2 e 3:

La notifica seguirà nelle forme prescritte nel presente regolamento per la notificazione dell'importante interesse e sarà fatta al venditore e al compratore. Per effetto di tale notifica la proprietà passerà di pieno diritto nel Governo.

Contemporaneamente il Ministero della istruzione emetterà, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento del prezzo risultante dalla denuncia. Potrà anche ordinarne il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti.

5 D. lgs. 490/1999, art. 122 - Violazioni in materia di alienazione

1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati nell'articolo 55;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 58, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 60, comma 1.

6 - Commercio di beni librari

La legislazione in vigore riguarda esclusivamente il commercio dei beni indicati nell'allegato A del T.U.¹

Le categorie riferibili ai beni librari e i rispettivi valori, elencate nell'allegato A, sono le seguenti:

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali, aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore, che abbiano un valore pari o superiore a 15.000 euro.

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione, aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore, qualunque sia il loro valore

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione, che abbiano un valore pari o superiore a 50.000 euro

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni che abbiano un valore pari o superiore a 15.000 euro

Chi esercita il commercio di quei beni deve inviare al Comune e in copia alla Regione la dichiarazione preventiva (quella stessa dichiarazione prima del 1977 doveva essere inviata non al comune, ma all'autorità locale di pubblica sicurezza).

Chi esercita il commercio dei beni è tenuto ad annotare ogni giorno acquisti e vendite in un registro, in cui devono essere indicate anche le generalità di acquirenti e venditori e devono essere descritte le caratteristiche dei beni acquistati o venduti.

Il soprintendente ai beni librari verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle annotazioni in esso contenute.²

La normativa sopra richiamata va integrata con la eventuale normativa derivante dall'esercizio della potestà regolamentare in materia di commercio da parte degli altri enti territoriali.

Sanzioni

Mentre il Testo unico sui beni culturali non prevede sanzioni derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni indicate all'art. 62, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede sanzioni amministrative per chi violi le disposizioni degli articoli 126 e 128³.

NOTE

1 La materia è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni, dal regolamento

(CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993 - recante disposizioni d'applicazione del regolamento precedente - e dalla direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997.

In allegato al regolamento 3911/92 si trova l'elenco delle categorie di beni culturali alle quali si applica la normativa europea, con l'indicazione delle voci doganali corrispondenti e dei valori monetari:

A. 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:

- scavi e scoperte terrestri o sottomarine

9705 00 00

- siti archeologici

9706 00 00

- collezioni archeologiche

2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni

9705 00 00

9706 00 00

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 3 bis o 4, fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

3 bis. Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto (1)

4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia (1)

5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1)

Capitolo 49

9702 00 00

8442 50 99

6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1

9703 00 00

7. Fotografie, film e relativi negativi (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione

9705 00 00

9706 00 00

10. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni

9706 00 00

11. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12. a) Collezioni (2) ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia

9705 00 00

b) Collezioni (2) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico

9705 00 00

13. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni

9705 00 00

Capitoli 86-89

14. Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie A1 - A13

a) aventi fra 50 e 100 anni:

- giocattoli, giochi

Capitolo 95

- vetrerie

7013

- articoli di oreficeria

7114

- mobili e oggetti d'arredamento

Capitolo 94

- strumenti ottici, fotografici o cinematografici

Capitolo 90

- strumenti musicali

Capitolo 92

- orologi

Capitolo 91

- opere di legno

Capitolo 44

- vasellame

Capitolo 69

- arazzi

5805 00 00

- tappeti

Capitolo 57

- carte da parati

4814

- armi

Capitolo 93

b) aventi più di 100 anni

9706 00 00

I beni culturali rientranti nelle categorie A1 - A14 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in ecu)

Valori: qualunque ne sia il valore

- 1 (Reperti archeologici)

- 2 (Smembramento di monumenti)

- 8 (Incunaboli e manoscritti)

- 11 (Archivi)

15 000

- 4 (Mosaici e disegni)

- 5 (Incisioni)

- 7 (Fotografie)

- 10 (Carte geografiche stampate)

50 000

- 6 (Arte statuaria)

- 9 (Libri)

- 12 (Collezioni)

- 13 (Mezzi di trasporto)

- 14 (Altri oggetti)

150 000

- 3 (Quadri)

30 000

- 3 bis (acquarelli, guazzi e pastelli)".

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento.

Per gli Stati membri che non adottano l'euro i valori espressi in euro nell'allegato sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a partire dai primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.

(1) Aventi più di cinquant'anni e non appartenenti all'autore.

(2) Quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: "Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato."

L'allegato è stato recepito con lievi modifiche nel T.U.:

D.lgs. 490/99, Allegato A - (Previsto dagli artt. 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a):

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

- a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
- b) siti archeologici;
- c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedi-

mento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (1).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire):

1) 0 (zero) [il Regolamento CE n. 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001 sostituisce il valore "0 (zero) con l'indicazione "qualunque ne sia il valore"]

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 27.067.800 [ora 15.000,00 euro]

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 54.135.600

4. Acquarelli, guazzi e pastelli

4) 90.266.000 [ora 50.000,00 euro]

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 270.678.000

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione.

Note:

(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

2 D.lgs. 490/1999, art. 62 - Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro

1. Chiunque esercita il commercio dei beni elencati nell'allegato A di questo Testo Unico invia al soprintendente e alla Regione copia della Dichiarazione prevista dall'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. I soggetti indicati al comma 1 annotato giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalità stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e della Regione.

3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fede delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.

R.D. 773/1931

Art. 126

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 128

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

D.P.R. 616/1977, art. 19 - Polizia amministrativa

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

.....

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

3 R.D. 773/1931

Art. 17 bis [Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480]

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.

Art. 221-bis [Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480]

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.

R.D. 635/1940, Art. 242

La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.

In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.

7 - Esportazione di beni librari

L'articolo 65 del T.U. vieta l'uscita dal territorio nazionale dei beni culturali¹, se ciò comporta un danno per il patrimonio storico e culturale nazionale.

Il divieto, tassativo per i beni notificati, riguarda la generalità dei beni culturali, privati e pubblici, che risultano così sottoposti al regime di tutela indipendentemente dall'avvenuta notifica della dichiarazione ex art. 6² e dall'inserimento negli elenchi dei beni degli enti pubblici di cui all'art. 5³.

Restano escluse dall'applicazione della disposizione in esame le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

I beni per cui vige il divieto di esportazione definitiva dal territorio nazionale possono comunque essere esportati in via temporanea, in occasione di manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

Le funzioni di ufficio esportazione per i beni librari sono svolte dalle Regioni⁴.

1. Esportazione dei beni dal territorio nazionale (uscita)⁵

L'uscita dei beni culturali dal territorio nazionale è subordinata al rilascio dell'attestato di libera circolazione⁶ da parte della soprintendenza ai beni librari, in base alla denuncia e alla presentazione del bene da parte dell'interessato. Tale denuncia deve indicare il valore venale di ogni bene.

L'attestato di libera circolazione è condizione per la circolazione dei beni all'interno del territorio dell'Unione Europea. Esso non è necessario per i beni entrati nel territorio dello Stato e accompagna-

ti da licenza di esportazione (licenza comunitaria) rilasciata da altro Stato membro⁷.

Legittimati a richiedere l'attestato di libera circolazione sono il proprietario o un suo mandatario o lo spedizioniere a cui sia stato affidato un espresso incarico⁸.

Nel caso di manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, libri, stampe, incisioni aventi carattere di rarità e pregio di autori non viventi o la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni, l'autorità competente a rilasciare l'attestato di libera circolazione è la soprintendenza ai beni librari della regione in cui si trova il bene. Se il proprietario del bene risiede in una regione diversa, la soprintendenza informa l'ufficio corrispondente della regione in cui appunto risiede il proprietario.

Qualora si presentino casi di particolare complessità o importanza, il procedimento per il rilascio dell'attestato può essere concordato tra la soprintendenza competente e il Ministero.

2. Procedimento per il rilascio dell'attestato di libera circolazione dei beni librari⁹

La denuncia per il rilascio dell'attestato di libera circolazione va presentata alla soprintendenza ai beni librari della regione in cui si trova il bene e deve contenere l'indicazione del valore venale.

La soprintendenza deve effettuare una valutazione del bene ai fini del rilascio dell'attestato, considerandone il carattere di rarità e l'importanza storica e artistica¹⁰ e dichiarando la congruità del valore venale indicato nella denuncia.

L'attestato di libera circolazione va rilasciato entro il termine previsto dalle norme regolamentari adottate da ciascuna amministrazione regionale in applicazione della legge 241/1990. Il termine decorre dalla data di presentazione della denuncia e può essere interrotto una sola volta dalla soprintendenza, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.

Le operazioni di verifica del bene possono essere effettuate fuori dalla sede della soprintendenza ai beni librari solo se si tratta di oggetti difficilmente trasportabili per il grande formato o per la quantità.

Le caratteristiche dell'attestato di libera circolazione dei beni librari sono quelle previste dal comma 6 dell'art. 66 del T.U. Esso ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

- a) uno è depositato agli atti d'ufficio;
- b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;
- c) un terzo è trasmesso all'ufficio centrale del Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

L'attestato di libera circolazione sostituisce, per la circolazione all'interno del territorio dell'Unione Europea, la licenza di esportazione.

In caso di diniego dell'attestato si dà inizio al procedimento diretto alla dichiarazione di interesse particolarmente importante del bene.

Contro il diniego l'interessato può presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni¹¹ oppure, ove previsto dai singoli ordinamenti regionali, il ricorso gerarchico ovvero il ricorso in opposizione. I ricorsi in opposizione oppure in sede gerarchica devono essere presentati entro 30 giorni dalla notificazione dell'atto.

La soprintendenza ai beni librari può proporre allo Stato o alla Regione l'acquisto coattivo¹² del bene per il valore indicato nella denuncia ad opera dell'interessato. Tale facoltà va esercitata notificando il provvedimento di acquisto coattivo entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia.

L'acquisto coattivo si differenzia dal diritto di prelazione previsto dall'art. 59 del T.U. in quanto per il suo esercizio non è necessario un atto di alienazione ma è sufficiente l'intenzione del proprietario di trasportare il bene fuori dal territorio nazionale.

3. Esportazione dei beni fuori dal territorio dell'Unione Europea¹³

E' sottoposta alla disciplina comunitaria l'esportazione verso Paesi extraeuropei di particolari categorie di beni culturali, importanti per rarità o per valore monetario¹⁴.

Dato il generale assoggettamento sia dello Stato che delle Regioni al diritto comunitario¹⁵, la disciplina dettata riguarda il procedimento "interno" alle singole Amministrazioni regionali.

Dove opportuno, si è fatto riferimento a parti specifiche dei regolamenti comunitari vigenti. Si tenga conto del fatto che la loro interpretazione deve tenere conto anche delle eventuali sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Per tutti i beni sottoposti alla disciplina comunitaria, è rilasciata la licenza di esportazione su un formulario uguale per tutti i Paesi dell'Unione Europea e dunque ben riconoscibile da parte degli uffici doganali dei vari paesi. La licenza di esportazione è valida in tutta l'Unione Europea.

La soprintendenza ai beni librari è competente ad emanare la licenza di esportazione per le seguenti categorie di beni:

* Incunaboli e manoscritti, isolati o in collezione, aventi più di cinquant'anni e non appartenenti all'autore, qualunque sia il loro valore;

* Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione, di valore pari o superiore a 50.000,00 euro;

* Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali di valore pari o superiore a 15.000,00 euro.

Si precisa che l'esportazione fuori dal territorio dell'Unione Europea di beni, il cui valore sia inferiore alla soglia sopra indicata, non è libera ma è soggetta al rilascio dell'attestato di libera circolazione.

4. Procedimento per il rilascio della licenza di esportazione

La licenza di esportazione deve essere rilasciata su un apposito formulario conforme al modello contenuto nel Regolamento CEE n. 752/93¹⁶. Il formulario (di cui il Regolamento specifica il tipo di carta e le dimensioni) consta di tre esemplari:

n. 1 costituisce la domanda ed è depositato agli atti d'ufficio

n. 2 è destinato al titolare

n. 3 è destinato ad essere rispedito all'autorità emittente

Il soggetto che richiede l'esportazione - il proprietario, o un suo mandatario o lo spedizioniere a cui sia stato affidato un espresso incarico - presenta il formulario compilato all'autorità competente per l'emanazione della licenza di esportazione.

Alla domanda devono essere accluse:

* documentazione contenente tutte le informazioni utili sui beni culturali e sulla loro posizione giu-

ridica e, se opportuno, documenti giustificativi quali fatture, perizie ecc.

* una o più fotografie oppure, secondo il caso, un elenco particolareggiato dei beni culturali; per i beni librari sono necessarie, ove richieste, fotografie che identifichino il pezzo nelle sue caratteristiche peculiari (ad es.: legatura, frontespizio, timbri di possesso, altri segni identificativi...)

Il rilascio della licenza di esportazione comunitaria è strettamente collegato all'attestato di libera circolazione; essa, infatti, è rilasciata contestualmente all'attestato di libera circolazione o dallo stesso ufficio che lo ha emanato in data non anteriore ai 30 mesi. La licenza è, quindi, subordinata all'attestato di libera circolazione. La valutazione del danno per il patrimonio storico e culturale nazionale viene fatta in relazione all'uscita del bene dal territorio nazionale; ne consegue che la valutazione del rischio di danno in relazione alla circolazione infracomunitaria vale anche per una successiva destinazione extracomunitaria. Una volta rilasciato l'attestato di libera circolazione, l'amministrazione non ha alcun potere valutativo ai fini del rilascio della licenza di esportazione.

L'attestato di libera circolazione non è necessario per i beni entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro: in questo caso gli uffici doganali hanno unicamente il compito di verificare se il bene rientri nell'elenco del regolamento CEE 3911/92. Se il bene rientra in tale elenco l'ufficio doganale verifica la regolarità della licenza e autorizza l'esportazione.

La soprintendenza ai beni librari competente ad emanare la licenza di esportazione conserva l'esemplare n. 1 del formulario (cioè quello che contiene la domanda) e restituisce gli altri esemplari al richiedente che diventa titolare della licenza. Non è più prevista la tassa di esportazione¹⁷. La licenza di esportazione è valida 6 mesi.

5. Esportazione temporanea per mostre

Per i beni indicati all'art. 65, per i quali operi il divieto di uscita, è prevista la possibilità dell'uscita temporanea dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza¹⁸.

Il T.U. vieta comunque l'uscita di beni suscettibili di subire danni per il semplice fatto di essere trasportati o di essere collocati in condizioni ambientali sfavorevoli. E' inoltre vietata l'uscita dei beni che costituiscano il fondo principale o una organica sezione di una biblioteca o di una collezione bibliografica.

Il rilascio dell'assenso all'uscita temporanea dovrà essere preceduto dall'autorizzazione al prestito per mostra di cui all'art. 102 del T.U. Tale autorizzazione è rilasciata dalla soprintendenza ai beni librari della Regione in cui è conservato il bene¹⁹.

I soggetti interessati sono tutti i possessori o detentori di beni culturali tutelati a norma dell'art. 2 del T.U. La legge non si rivolge dunque ai soli proprietari. La richiesta può essere presentata da parte di chiunque detenga a titolo di possesso, anche temporaneo, i beni stessi.

6. Procedimento per il rilascio dell'assenso all'esportazione temporanea

Il proprietario, il possessore o il detentore chiede alla soprintendenza ai beni librari l'assenso all'uscita

temporanea del bene, con indicazione del responsabile della custodia all'estero.

La soprintendenza rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni e indicando il termine massimo per il rientro del bene, non superiore a un anno dall'uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell'interessato, fermo restando il termine massimo di un anno.

L'assenso è subordinato all'assicurazione delle opere da parte dell'interessato. La soprintendenza ai beni librari verifica la congruità del valore assicurativo dichiarato dall'interessato.

L'uscita del bene è garantita mediante cauzione, per un importo superiore del dieci per cento al valore stimato del bene. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito.

Qualora si presentino casi di particolare complessità o importanza, il procedimento per il rilascio dell'assenso può essere concordato tra la soprintendenza competente e il Ministero.

7. Esportazione temporanea dal territorio dell'Unione Europea²⁰

Si osservi che il T.U. non ha accolto la modifica al Regolamento (CEE) 3911/92 del Consiglio con la quale sono state introdotte tre categorie di licenza per l'esportazione di beni culturali: a) licenza normale; b) licenza aperta specifica; c) licenza aperta generale²¹. Tale distinzione non è dunque operante nel territorio italiano.

Le procedure descritte sono espletate dall'ufficio esportazione presso la soprintendenza ai beni librari della Regione in cui si trova il bene e valgono per i beni librari elencati nell'allegato A del T.U., il cui valore superi i valori minimi sottoindicati:

* Incunaboli e manoscritti, isolati o in collezione, aventi più di cinquant'anni e non appartenenti all'autore, qualunque sia il loro valore;

* Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione, di valore pari o superiore a 50.000,00 euro;

* Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali di valore pari o superiore a 15.000,00 euro.

Il richiedente presenta all'Ufficio esportazione presso la soprintendenza ai beni librari la richiesta, sullo stesso formulario europeo in triplice copia descritto al punto 3, in uso per le richieste di esportazione definitiva;

I beni temporaneamente e lecitamente importati, per la durata di validità della licenza, non sono sottoposti alle norme che regolano l'uscita e l'ingresso nel territorio nazionale.

8. Sanzioni²²

In caso di trasferimento all'estero di cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, si applica la reclusione da uno a quattro anni o la multa da lire 500.000 (equivalenti a 258,23 euro) a lire 10 milioni (equivalenti a 5164,57 euro).

NOTE

1 D.lgs. 490/1999, art. 65 - Divieto di uscita dal territorio nazionale

1. E' vietata, se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni indicati nell'articolo 2

e di quelli indicati nell'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed f), salvo quanto previsto all'articolo 69, comma 9.

2. E' comunque vietata l'uscita:

a) dei beni dichiarati a norma dell'articolo 6;

b) di determinate categorie di beni indicati nel comma 1 in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singoli beni, rientranti in dette categorie, costituisce danno per il patrimonio nazionale tutelato da questo Titolo. Il divieto di uscita e' disposto, in via preventiva e per periodi definiti, dal Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2 D.lgs. 490/1999, art. 6 - Dichiarazione

1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 1.

2. Il Ministero dichiara altresì l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).

3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'articolo 10.

4. La Regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'articolo 2, comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

3 D.lgs. 490/1999, art. 5 - Beni di enti pubblici e privati

1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.

2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell'elenco.

3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla Regione competente.

4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco, il Ministero assegna all'ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l'ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente medesimo.

5. I beni elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.

4 D.P.R. 3/1972, art. 9

Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, numero 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle Regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente

art. 8, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:

...

f) esercitare le funzioni d'ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta legge 1° giugno 1939, n. 1089;

...

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

D.lgs. 490/1999, art. 11 - Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti locali

1. Restano ferme:

...

b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;

...

5 Nel D.lgs. 490/1999, che recepisce la normativa europea in tema di circolazione di beni culturali, i termini "esportazione" ed "importazione" si usano se il bene è destinato oppure proviene da un Paese esterno alla Comunità europea, mentre la circolazione all'interno dei confini della Comunità è definita "spedizione".

6 D.Lgs. 490/99, art. 66 - Attestato di libera circolazione

1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali indicati nell'articolo 65 deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente ufficio dell'amministrazione centrale, che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.

4. L'attestato di libera circolazione è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.

5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

6. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

a) uno è depositato agli atti d'ufficio;

b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;

c) un terzo è trasmesso all'ufficio centrale del Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

7. In caso di diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto dall'articolo 6.

8. Per i beni culturali di proprietà della Regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza, l'ufficio di esportazione sente la Regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

9. Restano ferme le competenze delegate alle regioni in materia di esportazione dei beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c).

7 D.lgs. 490/1999, art. 70 - Ingresso nel territorio nazionale

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo dei beni indicati nell'articolo 65 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro di spedizione.

8 Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 787 del 30-10-1993

La denuncia all'esportazione di cui all'art.36 della legge n. 1089 del 1939, per essere validamente eseguita, non implica la necessità della sua presentazione da parte del vero proprietario della cosa, ben potendo essere presentata da chi ha il potere di disporre il trasferimento della cosa intesa a qualsiasi titolo.

9 Le procedure sono descritte all'art. 66 del T.U. (si veda la nota n. 6) e, per quanto applicabili, agli artt. 129 e seguenti del regolamento per l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, relative alle antichità e belle arti, approvato con R.D. 363/1913. Si vedano in particolare gli articoli 129, 132, 133, 154 del regolamento, da applicare esclusivamente per quanto non contrasta con la normativa approvata in data successiva:

Art. 129

Chiunque voglia esportare all'estero, anche temporaneamente, cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, artistico o numismatico, sia o no per esse seguita la notificazione di cui all'art. 5 della legge, deve presentarle ad un R. ufficio per l'esportazione di oggetti di antichità e d'arte.

La presentazione potrà essere fatta dal proprietario o da un suo mandatario, purché questa qualità sia legalmente comprovata, oppure da uno spedizioniere provveduto di patente di esercizio, la cui data sia anteriore ai tre anni.

Tanto il mandatario speciale, quanto lo spedizioniere si intenderanno soli e legittimi rappresentanti del proprietario per tutte le operazioni da eseguire in dipendenza della richiesta esportazione e a tutti gli effetti della legge e del presente regolamento, eccezione fatta per quanto viene disposto con l'art. 146.

Art. 132

E' vietato comprendere in una sola spedizione cose d'interesse bibliografico e oggetti artistici, siano questi ultimi sottoposti alle disposizioni sull'esportazione come a semplice nulla-osta.

Art. 133

Le verifiche fuori d'ufficio alle cose in esportazione possono aver luogo solo nel caso in cui si tratti di opere soggette al nulla osta o di colli che per

mole o per peso complessivo siano difficilmente trasportabili.

Tali verifiche non potranno farsi che nelle ore in cui l'ufficio rimane chiuso al pubblico servizio, e nelle città in cui l'ufficio di esportazione non sia situato nei locali della R. dogana.

L'esportatore che chiede la verifica fuori d'ufficio sarà obbligato a sopportare la spesa per il mezzo di trasporto ed a corrispondere una indennità di lire 15 a ciascuno dei funzionari delegati e di tre lire all'inserviente per la legatura e l'apposizione dei piombi.

...

Art. 154

Prima che l'ufficio le consegna all'esportatore, le casse vengono chiuse, legate e assicurate coi piombi.

Insieme con la licenza e con le casse l'ufficio consegnerà all'esportatore il secondo esemplare della denuncia.

Sarà applicata ad essa una marca da bollo da lire 1. Recherà ad ogni pagina scritta, il bollo dell'ufficio e le firme dei funzionari che hanno fatta la stima. Nella pagina destinata alle osservazioni dell'ufficio o della biblioteca in luogo del giudizio tecnico che deve rimanere riservato (e sarà perciò limitato al primo esemplare della denuncia), saranno specificati i contrassegni della legatura e delle sigillature dei colli, il numero e il posto preciso dei piombi.

Sono a carico dell'esportatore le spese di bollo alle denunce e alle licenze di esportazione, di facchinaggio, di materiale per la legatura e per gli involti e di sigillatura dei piombi, per la quale sarà riscosso un diritto di lire una.

10 In base al comma 5 dell'art. 66 del T.U. l'attestato di libera circolazione è rilasciato attenendosi agli indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali. In attesa che tali indirizzi siano definiti, si adottano i criteri esposti nella scheda relativa alla dichiarazione di importante interesse.

11 L. 1034/1971, art. 21

1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.

...

12 D.lgs. 490/99, art. 68 - Acquisto coattivo

1. L'ufficio di esportazione può proporre al Ministero e alla Regione l'acquisto coattivo del bene per il quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministero o la Regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.

13 D.Lgs. 490/99, art. 72 - Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A di questo Testo Unico è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.

2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 66, comma 3, ed è valida per sei mesi. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.

3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A di questo Testo Unico, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformità all'assenso espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4.

4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e dell'articolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.

5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.

14 La materia è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni, dal regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993 - recante disposizioni d'applicazione del regolamento precedente - e dalla direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997.

In allegato al regolamento 3911/92 si trova l'elenco delle categorie di beni culturali alle quali si applica la normativa europea, con l'indicazione delle voci doganali corrispondenti e dei valori monetari:

A. 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:

- scavi e scoperte terrestri o sottomarine

9705 00 00

- siti archeologici

9706 00 00

- collezioni archeologiche

2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni

9705 00 00

9706 00 00

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 3 bis o 4, fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

3 bis. Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto (1)

4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia (1)

5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1)

Capitolo 49

9702 00 00

8442 50 99

6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1

9703 00 00

7. Fotografie, film e relativi negativi (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione

9705 00 00

9706 00 00

10. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni

9706 00 00

11. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12. a) Collezioni (2) ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia

9705 00 00

b) Collezioni (2) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico

9705 00 00

13. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni

9705 00 00

Capitoli 86-89

14. Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie A1 - A13

a) aventi fra 50 e 100 anni:

- giocattoli, giochi

Capitolo 95

- vetrerie

7013

- articoli di oreficeria
7114
- mobili e oggetti d'arredamento
Capitolo 94
- strumenti ottici, fotografici o cinematografici
Capitolo 90
- strumenti musicali
Capitolo 92
- orologi
Capitolo 91
- opere di legno
Capitolo 44
- vasellame
Capitolo 69
- arazzi
5805 00 00
- tappeti
Capitolo 57
- carte da parati
4814
- armi
Capitolo 93
- b) aventi più di 100 anni
9706 00 00

I beni culturali rientranti nelle categorie A1 - A14 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in ecu)

Valori: qualunque ne sia il valore

- 1 (Reperti archeologici)
- 2 (Smembramento di monumenti)
- 8 (Incunaboli e manoscritti)
- 11 (Archivi)
15 000
- 4 (Mosaici e disegni)
- 5 (Incisioni)
- 7 (Fotografie)
- 10 (Carte geografiche stampate)
50 000
- 6 (Arte statuaria)
- 9 (Libri)
- 12 (Collezioni)
- 13 (Mezzi di trasporto)
- 14 (Altri oggetti)
150 000

- 3 (Quadri)
30 000

- 3 bis (acquarelli, guazzi e pastelli)".

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento.

Per gli Stati membri che non adottano l'euro i valori espressi in euro nell'allegato sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal co-

mitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a partire dai primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.

(1) Aventi più di cinquant'anni e non appartenenti all'autore.

(2) Quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: "Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato."

L'allegato è stato recepito con lievi modifiche nel T.U.:

D.lgs. 490/99, Allegato A - (Previsto dagli artt. 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a):

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

- a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
- b) siti archeologici;
- c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (1).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire):

1) 0 (zero) [il Regolamento CE n. 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001 sostituisce il valore "0 (zero) con l'indicazione "qualunque ne sia il valore"]

1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
- 2) 27.067.800 [ora 15.000,00 euro]
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
- 3) 54.135.600
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
- 4) 90.266.000 [ora 50.000,00 euro]
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
- 5) 270.678.000
3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione.

Note:

(1) Aveni più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

15 Si veda l'art. 117, primo comma, della Costituzione, come modificato con l.c. 3/2001.

16 Regolamento CEE n. 752/1993

...

SEZIONE I Formulatio

Articolo 1

1. Il formulario su cui va redatta la licenza di esportazione di beni culturali deve essere conforme al modello contenuto nell'allegato.

La licenza di esportazione è rilasciata e utilizzata a norma del regolamento (CEE) n. 3911/92, in prosieguo denominato "regolamento di base", e del presente regolamento.

2. La sua utilizzazione lascia impregiudicati gli obblighi inerenti alle formalità di esportazione e di riesportazione ed ai relativi documenti.

Articolo 2

Il formulario della licenza di esportazione è fornito, su richiesta, dalla(le) autorità competente(i) di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base.

Articolo 3

1. La carta da usare per il formulario dev'essere priva di paste meccaniche, di colore bianco, collata per scritture, ed avere un peso minimo di 55 g/m².

2. Il formato dei formulari è di 210 mm × 297 mm.

3. I formulari sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità competente dello Stato membro emittente. L'autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la

traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.

4. Spetta agli Stati membri:

- stampare o far stampare il formulario che deve recare il nome e l'indirizzo del tipografo o un contrassegno che ne consenta l'identificazione,

- prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione del formulario. Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmesse ai servizi della Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri.

5. Il formulario deve essere compilato preferibilmente mediante un procedimento meccanico od elettronico. Il formulario di domanda può tuttavia essere compilato a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso, deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Indipendentemente dal procedimento utilizzato non deve contenere né raschiature, né aggiunte, né altre alterazioni.

SEZIONE II Utilizzazione del formulario

Articolo 4

1. Salvo il paragrafo 3, per ciascuna spedizione di beni culturali è rilasciata una licenza d'esportazione distinta.

2. Ai sensi del paragrafo 1, la spedizione può riguardare un unico bene culturale o più beni culturali.

3. Quando la spedizione è composta da più beni culturali, spetta alle autorità competenti determinare se sia opportuno rilasciare una o più licenze di esportazione per la spedizione stessa.

Articolo 5

Il formulario consta di tre esemplari:

- l'esemplare, che costituisce la domanda, recante il numero 1;

- l'esemplare, destinato al titolare, recante il numero 2;

- l'esemplare destinato ad essere rispedito all'autorità emittente, recante il numero 3.

Articolo 6

1. Il richiedente compila le caselle 1, da 3 a 19A, 21 e, se del caso, 23 della domanda e degli altri esemplari. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che venga compilata unicamente la domanda.

2. Alla domanda devono essere accluse:

- una documentazione contenente tutte le informazioni utili sui beni culturali e sulla loro posizione giuridica al momento della domanda nonché, se del caso, i documenti giustificativi (fatture, perizie, ecc.);

- una fotografia o, secondo il caso, e secondo l'apprezzamento dell'autorità competente, più fotografie debitamente autenticate, in bianco e nero o a colori, dei beni culturali considerati (formato minimo 8 cm × 12 cm).

Tale requisito può essere sostituito, secondo il caso e secondo l'apprezzamento dell'autorità competente, da un elenco particolareggiato dei beni culturali.

3. Le autorità competenti possono, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, esigere la presentazione materiale dei beni culturali da esportare.

4. Le spese inerenti all'applicazione dei paragrafi 2 e 3 spettano al richiedente la licenza di esportazione.

5. Il formulario, debitamente compilato, va presentato, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, all'autorità competente designata dallo Stato membro a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Quando detta autorità autorizza l'esportazione, essa conserva l'esemplare n. 1 del formulario e restituisce gli altri esemplari al richiedente, che diviene titolare della licenza, ovvero al suo rappresentante.

Articolo 7

Gli esemplari della licenza di esportazione presentati a corredo della dichiarazione di esportazione sono:

- l'esemplare destinato al titolare,
- l'esemplare da rinviare all'autorità emittente.

Articolo 8

1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione verifica che le enunciazioni contenute nella dichiarazione di esportazione corrispondano a quelle contenute nella licenza di esportazione, e che un riferimento a quest'ultima sia iscritto nella casella n. 44 della dichiarazione di esportazione stessa.

Detto ufficio prende le misure adeguate per l'identificazione. Queste misure possono consistere nell'apposizione di un sigillo, o di un timbro dell'ufficio della dogana. L'esemplare della licenza di esportazione da rinviare all'autorità emittente è allegato all'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico.

2. Dopo aver compilato la casella n. 19B, l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione trasmette al dichiarante o al suo rappresentante l'esemplare destinato al titolare.

3. L'esemplare della licenza da rinviare all'autorità emittente deve accompagnare la spedizione fino all'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità. Detto ufficio completa, se del caso, la casella n. 5 di tale esemplare, appone il suo timbro nella casella n. 22 e lo restituisce, all'esportatore o al suo rappresentante ai fini del rinvio all'autorità emittente.

Articolo 9

1. La durata di validità dell'autorizzazione di esportazione non può eccedere dodici mesi dalla data del rilascio.

2. In caso di domanda di temporanea esportazione, le autorità competenti possono fissare il termine entro il quale i beni culturali devono essere reimportati nello Stato membro emittente.

3. Quando la licenza di esportazione risulti scaduta e non utilizzata, il titolare rinvia immediatamente all'autorità emittente tutti gli esemplari in suo possesso.

...

17 Le esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunità Europea furono esentate dal pagamento dell'imposta con la disposizione dettata all'art. 3 del D.L. 288/72 convertito in legge con L. 487/72. Quanto all'esportazione al di fuori dei confini della Comunità Europea, l'articolo 166 del D.Lgs. 490/99 abroga tutto il D.L. 288/72 convertito in legge con L. 487/72, che all'articolo 6 contemplava ancora un'imposta progressiva sul valore della cosa.

18 Art. 69 - Uscita temporanea

1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto dall'articolo 65, commi 1 e 2 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto inte-

resse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

b) i beni che costituiscano il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

3. Al fine dell'uscita disciplinata dal comma 1, l'interessato chiede l'assenso del Ministero, indicando il responsabile della custodia del bene all'estero.

4. Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore a un anno dall'uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell'interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra.

5. L'assenso è sempre subordinato all'assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero.

6. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero, o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.

7. Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministero, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. L'uscita del bene è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, per un importo superiore del dieci per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

9. I mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per partecipare a mostre e raduni internazionali. Ad essi non si applicano i commi precedenti, salvo che presentino l'interesse previsto dall'articolo 2.

Si vedano inoltre gli artt. 164 e seguenti del R.D. 363/1913, da applicare esclusivamente per quanto non contrasta con la normativa approvata in data successiva. In particolare l'art. 165 prevede quanto segue:

165. All'atto dell'esportazione temporanea le dogane di confine ritireranno solo le denunce, lasciando la licenza all'esportatore.

I termini di validità della licenza potranno, per giustificati motivi e su domanda dell'interessato, essere prorogati dal Ministero.

All'atto della reimportazione le cose dovranno essere presentate a un ufficio doganale di confine che potrà anche essere diverso da quello di uscita, purché quest'ultimo sia stato preavvertito in tempo per il trasferimento dei documenti.

La dogana, compiuta una prima verifica con la scorta della denuncia, già ritirata all'uscita degli og-

getti, suggerirà i colli coi propri piombi e li spedisce a spese dell'interessato all'ufficio di esportazione o alla biblioteca da cui sarà stata rilasciata licenza all'interessato, a tergo del qual documento, che resterà tuttavia in possesso dell'interessato, il ricevitore indicherà il giorno della reimportazione degli oggetti, il peso e i contrassegni dei colli. Farà uguale annotazione nella denuncia, che sarà mandata al Ministero della istruzione.

L'ufficio destinatario ritirerà la licenza, compirà la verifica definitiva, e, trovando tutto in regola, rilascerà le cose e informerà il Ministero, il quale provvederà al rimborso della tassa.

Ove l'interessato lo richieda, la verifica dell'ufficio di esportazione potrà essere eseguita al confine, osservando quanto è disposto nel comma quarto dell'art. 133 del presente regolamento.

19 Si veda la scheda Prestito per mostra.

20 Si veda l'art. 72 del T.U., in particolare il comma 3.

21 Regolamento (CE) N. 1526/98 della Commissione del 16 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n.752/93 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n.3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali. Il Regolamento concede agli Stati membri la facoltà di avvalersi o meno delle nuove forme di autorizzazione.

22 D.Lgs. 490/99, art. 123 - Esportazione illecita

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanea.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

3. Sei il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

8 - Prestito per mostra

Iter del provvedimento di autorizzazione

1. La Biblioteca (di ente locale, ecclesiastica, universitaria, di persona giuridica privata senza fini di lucro, di interesse locale) o il privato che detiene beni librari notificati riceve una richiesta di prestito da parte degli organizzatori di un evento e stabilisce il proprio parere negativo / positivo al prestito.

Nella valutazione fatta dalla biblioteca dovranno già essere presi in considerazione tutti gli elementi che la soprintendenza per i beni librari stessa poi valuterà (vedi sotto, punto 3). Inoltre la biblioteca dovrà verificare lo stato di conservazione del materiale richiesto e comunicare, nella sua richiesta di autorizzazione alla soprintendenza, che si tratta di

documenti in condizioni buone, idonee per l'esposizione.

2. In caso di proprio parere positivo la biblioteca richiede l'autorizzazione al prestito alla soprintendenza ai beni librari della regione in cui è conservata l'opera. Allega la richiesta degli organizzatori e ogni altra corrispondenza intercorsa, contenente gli elementi necessari per la valutazione. Compresa una puntuale descrizione del bene e i dati gestionali (inventario, segnaturo).

3. Vengono indicati nella richiesta e saranno valutati dalla soprintendenza per i beni librari

- puntuale descrizione del bene

- qualità dell'iniziativa in rapporto all'importanza e delicatezza del bene: i beni culturali, infatti, devono essere usati in modo consoni al loro carattere storico o artistico; inoltre documenti di particolare pregio, valore, delicatezza andranno prestati se la necessità della loro presenza in mostra è indiscutibile;

- precedenti movimenti del bene, altre occasioni in cui lo stesso bene è stato prestato o movimentato (andrà infatti evitato che uno stesso oggetto venga sottoposto a frequenti spostamenti ed esposizioni)

- condizioni conservative del bene: devono tassativamente essere idonee all'esposizione (in caso contrario è frequente che si richieda agli organizzatori se intendono finanziare il restauro in quanto il materiale sia indispensabile per l'esposizione); nella valutazione si terrà conto anche della durata dell'esposizione

- condizioni di sicurezza dell'esposizione: sorveglianza diurna e notturna; impianti di sicurezza antifurto e antincendio; bacheche con chiusure di sicurezza e altre modalità dell'allestimento;

- condizioni conservative dell'esposizione (T, UR, illuminamento); frequentemente sono prescritti dettagli sulle bacheche o altri supporti di allestimento: per esempio che il sistema di illuminazione sia esterno alla vetrina e comunque non crei calore al suo interno, che i montaggi in cornice abbiano adeguato passe-partout, ecc. Per materiali particolarmente rari o di pregio sarà presentato il progetto delle modalità di allestimento.

- modalità di trasporto (imballaggio: caso per caso l'imballo previsto deve essere idoneo a proteggere da danni meccanici e ambientali, si tratterà per lo più di contenitori rigidi adeguatamente imbottiti; mezzo; assenza di tappe intermedie; eventuale accompagnamento);

- date di partenza e rientro (non dovranno essere previsti eccessivi anticipi nella partenza e ritardi nel rientro del bene); luoghi di deposito (per i materiali più preziosi occorrerà che si verifichino anche le condizioni dei locali in cui saranno depositati i beni prima e dopo l'allestimento);

- valore assicurativo del bene;

- assicurazione (chiodo a chiodo; valore accettato, tutti i rischi).

4. Vengono comunque esclusi dal prestito

- le collezioni nel loro insieme, i loro fondi principali o loro sezioni organiche

- materiali in condizione conservativa inidonea, materiali che già in diverse occasioni sono stati esposti, materiali non indispensabili per l'esposizione, e sostituibili con altri di minor pregio o rischio o con riproduzioni, in relazione alla tipologia dell'esposizione o al ruolo dell'oggetto nel suo ambiente.

5. Autorizzazione

Nell'eventuale autorizzazione:

A. vengono indicate - caso per caso - particolari clausole aggiuntive:

- durata del prestito più limitata se l'esposizione ha durata eccessiva rispetto alle esigenze di conservazione (la circolare ministeriale per le biblioteche statali prevede per esempio 90 giorni massimi);
- accompagnamento obbligatorio e presenza dell'accompagnatore durante l'allestimento e lo smontaggio dell'esposizione;
- imballo particolare;
- cambio pagina in corso di esposizione;
- esposizione con particolari accortezze (supporti, illuminamento, teche pre-condizionate...);
- riproduzione integrale del materiale (consigliabile sempre, indispensabile per manoscritti e rari) o di parti significative per l'identificazione (compresi tutti gli elementi che caratterizzano l'esemplare: legatura, timbri, note di possesso, ecc.). Una buona riproduzione integrale è utile non solo in caso di furti, ma anche per contenziosi sullo stato di conservazione e nel malaugurato caso di danneggiamenti.

B. viene confermato o rivisto il valore assicurativo proposto dall'ente. A questo proposito occorre far presente alle istituzioni richiedenti autorizzazione che il valore da loro proposto può essere rivisto (e quindi dovranno confermarlo agli organizzatori dell'evento solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione).

6. Consegna del bene al richiedente

La consegna del bene ai richiedenti da parte della biblioteca deve essere condizionata alla firma di un verbale di consegna da parte di un formale delegato al ritiro, ed alla presentazione e consegna del certificato di assicurazione.

7. Verifiche

In qualsiasi caso l'Amministrazione regionale potrà decidere di verificare lo stato di conservazione del bene, la situazione della mostra durante il periodo di apertura, ogni altra condizione dichiarata. In caso di contrasto con quanto dichiarato sarà anche possibile ordinare il rientro del bene.

9. Rientro

Il proprietario o detentore che ha ottenuto autorizzazione deve comunicare alla soprintendenza per i beni librari l'avvenuto rientro del bene, con l'indicazione dello stato di conservazione.

10. Diniego autorizzazione

In caso di diniego, si potrà suggerire di fornire agli organizzatori una riproduzione al posto dell'originale od un'altra edizione meno pregiata o rara, ma di uguale valore documentario in rapporto all'iniziativa.

11. Tempi

Salvo che la singola Regione abbia normato diversamente la procedura, si tenga conto del termine generale di 30 giorni per il completamento di un procedimento amministrativo, termine che consiglia quindi di regolamentare con anticipi maggiori, rispetto all'inaugurazione della mostra, la presentazione della richiesta di autorizzazione.

NOTE

(D. lgs. 490/1999:

Art. 15. Vigilanza e cooperazione

La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero e per quanto concerne i beni oggetto di dele-

ga di funzioni amministrative anche alle regioni. [...]

Art. 21. Obblighi di conservazione

[...] 2. Essi [i beni culturali] non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità. [...]

Art. 22. Collocazione

1. I beni culturali non possono essere rimossi senza autorizzazione del Ministero.

2. I beni appartenenti agli enti contemplati dall'articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza.

[...]

Art. 97. Interventi di valorizzazione

Gli interventi di valorizzazione sono comunque soggetti alle disposizioni del Capo II [CONSERVAZIONE] del presente Titolo [BENI CULTURALI] in quanto applicabili.

Art. 102. Mostre o esposizioni

1. Il Ministero dichiara, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o esposizioni di opere d'arte ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali.

2. E' soggetto ad autorizzazione ministeriale il prestito alla mostra o all'esposizione:

a) di opere d'arte di proprietà dello Stato, assentito dall'Ufficio competente;

b) di opere d'arte costituenti beni culturali a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera a) di proprietà di enti pubblici e di persone giuridiche private senza fine di lucro [cfr. art. 5] o dichiarati a norma dell'articolo 6;

c) di beni archivistici;

3. La richiesta di autorizzazione è presentata almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

4. Il regolamento individua i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, in relazione alle esigenze di integrità e fruizione pubblica delle opere.

5. L'autorizzazione può essere subordinata all'adozione delle misure necessarie alla salvaguardia delle opere.

6. [...]

7. I provvedimenti indicati dal presente articolo sono adottati dalle regioni nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

A - Prevenzione e denuncia dei furti

A. Prevenzione

Il furto di beni in enti ed istituzioni pubbliche o che comunque siano accessibili o visitabili da parte del pubblico ha quale conseguenza un impoverimento del patrimonio culturale della nazione.

Per prevenirlo, per far sì che non avvenga, tanto i responsabili di enti ed istituzioni quanto coloro che quotidianamente si occupano dei beni devono adottare tutte le misure possibili. Le misure da adottare non consistono soltanto nell'installazione di impianti antifurto, nell'acquisto di casseforti, nella blindatura delle porte o in altre iniziative analoghe.

Rivestono un'importanza fondamentale per la sicurezza delle raccolte l'attenzione e la sensibilità di tutto il personale, che, se pure a diverso titolo, si prende cura del patrimonio, conosce le opere, la

loro collocazione ed il pubblico che frequenta l'istituzione in cui quelle opere sono conservate.

I brevi suggerimenti che seguono sono specificamente riferiti alle biblioteche e ai beni librari, nel rispetto comunque della potestà regolamentare degli enti titolari di biblioteche.

Conservazione

Una raccolta libraria nel suo insieme è da considerare bene culturale e va protetta con adeguati mezzi antintrusione e antifurto, il cui funzionamento sia controllato periodicamente.

Particolari cautele vanno adottate per fondi, nuclei o singole opere antiche, rare o di pregio. Di preferenza vanno conservate separatamente e comunque devono essere collocate in locali non accessibili al pubblico. Per opere di particolare importanza, è opportuno disporre di casseforti o armadi di sicurezza; in questo caso deve essere periodicamente controllato lo stato di conservazione delle opere stesse, poiché in piccoli ambienti chiusi possono formarsi condizioni microclimatiche sfavorevoli.

Le chiavi che consentono l'accesso ai locali e agli armadi in cui si conservano opere di pregio vanno conservate in luogo sicuro e ne devono essere formalmente responsabili una o pochissime persone identificate con precisione.

Inventario e controllo dei beni librari

Le opere antiche, rare e di pregio vanno identificate e inventariate con precisione. Rivestono particolare utilità gli inventari topografici, perché rendono più agevoli i controlli e l'identificazione di opere eventualmente mancanti.

Il fatto che un'opera sia inventariata o comunque chiaramente identificata riveste molta importanza anche ai fini della restituzione di beni culturali rubati, che siano stati illecitamente esportati¹.

Su ciascuna opera vanno apposti sia il numero di inventario sia il timbro di appartenenza della biblioteca, che rechi o la denominazione della biblioteca, se opportuno in forma abbreviata, e la città in cui essa si trova oppure un simbolo che consenta di identificarla in modo inequivocabile. Accorgimenti quali la collocazione del timbro in pagine fisse, identiche per tutti i volumi, e nella stessa porzione della pagina di testo oppure della tavola oppure della stampa (per esempio, in basso a destra, in alto a sinistra ...) possono costituire indizi utili ad identificare la provenienza di un'opera.

L'apposizione di timbri e di numeri di inventario dunque risponde a ragioni di sicurezza, alla necessità di recuperare più facilmente un'opera se questa viene sottratta. Deve avvenire tuttavia servendosi dei materiali e nei modi suggeriti dalla soprintendenza ai beni librari competente, per non recare danno alla conservazione e all'integrità degli esemplari.

E' indispensabile controllare periodicamente gli inventari e segnalare con tempestività al direttore o al responsabile della biblioteca eventuali mancanze.

Il personale della biblioteca deve segnalare con tempestività, inoltre, qualunque caso di mancanza, di dispersione, di disordine o di danno che sia riscontrato o del quale si venga a conoscenza, indipendentemente dalla circostanza.

Consultazione

Il materiale raro e di pregio, manoscritto o a stampa, è dato in lettura a persone delle quali siano state accertate l'identità e le ragioni dell'interesse per l'opera richiesta.

L'identità deve essere accertata tramite documenti quali il passaporto oppure la carta d'identità oppure il porto d'armi. La patente è documento valido per l'identificazione soltanto se rilasciata non dalla Motorizzazione Civile (come prevede la normativa attualmente in vigore) ma dalla Prefettura. Di tutti i documenti deve essere verificata la validità.

Devono essere registrati tutti i seguenti elementi: i dati identificativi di coloro che consultano materiale raro, i dati relativi alle opere che ciascuno di essi consulta, la data in cui avviene la consultazione.

La consultazione deve avvenire in una sala o in tavoli appositamente predisposti ed alla consultazione deve essere presente un addetto della biblioteca.

Spostamenti

Gli spostamenti delle opere al di fuori della biblioteca che le ospita vanno ridotti al minimo indispensabile, poiché espongono le opere a rischi ulteriori. Dunque nei limiti del possibile eventuali riproduzioni, disinfezioni e disinfestazioni, spolverature, piccole riparazioni ed altri lavori analoghi vanno condotti all'interno della biblioteca e seguiti dal personale della biblioteca; se affidati a ditte esterne, tali lavori vanno seguiti e controllati con particolare attenzione nelle loro fasi successive dal personale della biblioteca.

Quando gli spostamenti al di fuori della biblioteca si rendono indispensabili - come nel caso del prestito per mostre - vanno adottate tutte le misure necessarie per evitare rischi di furto: dalla sorveglianza stretta da parte del personale della biblioteca nel momento dell'imballaggio delle opere alla scelta di ditte di provata esperienza e capacità per il trasporto, alla verifica delle varie fasi del trasporto e dell'allestimento, al controllo delle condizioni di sicurezza nei locali in cui le opere saranno trasportate (sia che si tratti dei locali in cui è allestita la mostra sia che si tratti di locali di deposito temporaneo).

Analoghe cautele vanno adottate quando le opere e la raccolta di cui fanno parte sono traslocate in una nuova sede.

Regolamento

Il regolamento della biblioteca, nelle sezioni dedicate alla conservazione e alla consultazione, deve comprendere indicazioni specifiche relative al materiale raro e di pregio, analoghe a quelle illustrate poco sopra.

Per ulteriori indicazioni, si legga il Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali².

Si ricorda che disposizioni scritte precise rivestono un'importanza insostituibile: prescrivono e ricordano a chi frequenta la biblioteca e, se necessario, a chi vi lavora quali sono le regole cui attenersi e dunque costituiscono uno strumento dovuto al pubblico degli studiosi e dei lettori delle opere antiche e rare ed utile per i bibliotecari che si trovino ad affrontare richieste inopportune.

B. Procedure da adottare per la denuncia di un furto

Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza

Il direttore della biblioteca oppure il dirigente responsabile della biblioteca³ denuncia il furto ai Carabinieri oppure alla Polizia oppure alla Guardia di Finanza.

La denuncia deve essere il più precisa possibile a proposito delle circostanze in cui è avvenuto oppure è stato scoperto il furto e deve contenere tutti

gli elementi conosciuti relativi all'opera o alle opere rubate: quelli relativi all'edizione - quali autore, titolo, luogo di stampa, editore o stampatore, anno di stampa, paginazione, eventuale presenza di illustrazioni e tavole - e quelli relativi all'esemplare - quali il tipo di rilegatura, eventuali mancanze di pagine e l'eventuale presenza di note di possesso o timbri di appartenenza collocati sul frontespizio, a pagine fisse o altrove -.

Si suggerisce di allegare alla denuncia, se possedute, le riproduzioni di timbri, etichette o altre indicazioni particolari di possesso, che consentono di attribuire con sicurezza l'opera alla biblioteca da cui proviene, nel caso fortunato di un ritrovamento.

Il direttore della biblioteca oppure il dirigente responsabile della biblioteca invia copia della denuncia del furto e del verbale sommario raccolto dall'autorità di pubblica sicurezza che interviene sul luogo del furto alla soprintendenza ai beni librari della regione competente per territorio.

La soprintendenza segnala il furto, qualora non l'abbia già fatto la biblioteca, al Nucleo Tutela Patrimonio artistico competente per territorio.

La segnalazione non è indispensabile, poiché deve essere fatta d'ufficio dall'Arma che ha ricevuto la denuncia. E' tuttavia opportuno accertarsi che questo sia avvenuto.

L'elenco dei Nuclei sinora istituiti, i relativi indirizzi, i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica si trovano nel sito del Comando di Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri (<http://www.beniculturali.it/sicurezza/index.asp>).

La soprintendenza dà notizia del furto ai soggetti indicati di seguito:

* Ministero Beni e Attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, via Michele Mercati 4, 00197 Roma

* uffici di soprintendenza ai beni librari delle altre Regioni

* librai antiquari della propria Regione e associazioni di librai antiquari particolarmente rappresentative anche a livello nazionale e, se la qualità delle opere rubate lo rende opportuno, internazionale

Denuncia alla Corte dei conti

Se il furto causa un danno al patrimonio di una pubblica amministrazione - in altri termini, se la biblioteca che ha subito il furto appartiene ad una pubblica amministrazione - si pone il problema dell'eventuale responsabilità del dipendente pubblico. Infatti, se il danno è stato causato dal fatto che un impiegato ha violato obblighi di servizio, per negligenza oppure per colpa, il direttore o il dirigente responsabile della biblioteca sono tenuti a farne denuncia al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

La Corte valuta se il dipendente abbia agito con dolo o colpa grave e, se questo è avvenuto, quel dipendente è tenuto a risarcire il danno⁴.

La denuncia deve essere sporta dal soprintendente ai beni librari, nel caso in cui egli ravvisi appunto irregolarità in base all'accertamento formale⁵ della responsabilità di una o più persone e qualora la denuncia non sia ancora stata presentata dal direttore o dal dirigente responsabile della biblioteca.

La denuncia va presentata "immediatamente", indicando "tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni"⁶.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato oppure

è stato scoperto il furto; se la prescrizione si verifica a causa di omissione o ritardo nella denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia, soprintendenti inclusi.

NOTE

1 L'eventuale richiesta di restituzione di un'opera appartenente ad una collezione pubblica oppure di interesse pubblico non è sottoposta ad alcun termine di prescrizione, purché essa sia "inventariata o altrimenti identificata" (L. 213/1999, art. 3 della Convenzione).

Limitatamente al territorio della Comunità Europea, è ammessa, tra le altre cose, la restituzione dei beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche e dei beni inclusi in inventari ecclesiastici (d.lgs. 490/1999, art. 73).

2 D.P.R. 417/1995

3 Si ricorda che, limitatamente al caso delle biblioteche appartenenti ad una pubblica amministrazione, la responsabilità relativa alla conservazione del patrimonio compete al dirigente. Infatti il d.lgs. 29/1993, in particolare all'articolo 3, stabilisce il principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro: alle autorità politiche spettano poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre i dirigenti sono responsabili della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. Il d.lgs. 267/2000, all'articolo 107, ribadisce lo stesso principio.

4 R.D. 1214/1934

Art. 52

I funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato od altra amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.

La corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

Art. 53

I direttori generali e i capi servizio, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità, a norma del precedente articolo, debbono farne denuncia al procuratore generale presso la corte dei conti.

La denuncia deve essere immediata.

Quando nel giudizio di responsabilità la corte accerti che, per dolo o colpa grave, fu omessa la denuncia, a carico di personale dipendente, può condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denuncia.

D.P.R. 3/1957

Art. 18 - Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione

L'impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, sal-

va la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.

Art. 19 - Giurisdizione della Corte dei conti

L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.

Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.

Art. 20 - Obbligo di denuncia

Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 18 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi è tenuto a farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio competente.

Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un servizio posto alle dirette dipendenze del ministro, la denuncia è fatta cura del ministro stesso.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili dell'omissione.

L. 20/1994, art. 1 - Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

1-bis Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

1-ter Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

1-quater Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso

1-quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al

presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.

2-ter Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le stesse disposizioni valgono per le amministrazioni regionali e per quelle degli enti locali (si vedano rispettivamente il d.lgs. 76/2000, art. 33 e il d.lgs. 267/2000, art. 93).

5. Può essere considerato "accertamento formale della responsabilità" il verbale sommario raccolto dall'autorità di pubblica sicurezza che interviene sul luogo del furto.

6. Nella circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti prot. I.C./2 del 27 maggio 1996 relativa all'obbligo di denuncia in caso di danno erariale - reperibile nel sito internet www.amcorteconti.it/frame2rivista.htm - sono precisati e chiariti i criteri e le modalità per le denunce ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.

B - Procedure per l'esecuzione di interventi di restauro affidati da enti pubblici

1.1 Premessa

La legge "Merloni" sui lavori pubblici (L. 109/1994) dal febbraio '94 e attraverso l'intero iter modificativo terminato nell'agosto 2002 con l'emanazione della L. 166 (la cosiddetta "Merloni quater") ha inserito il settore relativo all'attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici nell'ambito dei lavori pubblici. Le modifiche introdotte dalla L. 166/2002 rendono necessario un intervento sul regolamento

di attuazione di cui al DPR 554/1999, che non è più conforme ai nuovi contenuti della legge.

Si indicano di seguito gli elementi di certezza e innovazione che la normativa prevede, con particolare riferimento al caso dei lavori di restauro di beni mobili che siano appaltati da enti pubblici in genere ed enti locali in particolare:

* Il restauro e la manutenzione di beni culturali mobili di cui al D.lgs. 490/1999, tra i quali sono compresi i beni archivistici e librari, sono appunto normati come lavori pubblici e non come servizi e sono inclusi nella categoria di opere specializzate OS2¹. Il legislatore, con la cosiddetta "Merloni quater", adegua meglio la disciplina dettata in materia di lavori pubblici alla specificità degli interventi di manutenzione e restauro dei beni culturali. Per questi infatti è centrale non tanto l'impresa, quanto piuttosto la figura del restauratore, proprio per il largo spazio che deve essere riservato alla componente intellettuale e progettuale peculiare a simili interventi. In tale settore, inoltre, "la giusta esigenza dell'economicità deve essere equilibrata con la qualità del restauro; l'introduzione nel restauro del criterio del prezzo più basso, infatti, può avere conseguenze estremamente negative, penalizzando professionalità, omologando verso il basso la qualità degli interventi e, in molti casi deresponsabilizzando la Pubblica Amministrazione"² (parere del consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 26.10.2001 rilasciato sugli schemi di regolamento recanti il "Capitolato Speciale per il lavoro di restauro dei dipinti su tela e per il lavoro di restauro dei dipinti su tavola"). La particolarità degli interventi di restauro di beni culturali mobili di cui al D.lgs. 490/1999, tra i quali sono compresi i beni archivistici e librari, emerge in particolare modo dall'obbligo contenuto nell'art. 19 comma 1 quater (introdotto dalla Legge 166/2002) di affidare le lavorazioni classificabili come OS2 separatamente rispetto ad eventuali lavorazioni afferenti ad altre categorie generali e speciali.

* A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 166/2002, si affievolisce la separazione della funzione di "progettazione" da quella di "esecuzione dei lavori". Infatti, nel caso specifico del restauro, la progettazione esecutiva di regola è affidata (salvo quindi espressa scelta - motivata - in senso opposto) congiuntamente all'esecuzione dell'intervento³. Ciò in quanto l'attività di restauro non può consistere in una mera esecuzione di un progetto predefinito, ma mantiene una ampia componente di progettazione in corso d'opera. L'intervento si definisce man mano che l'operatore aumenta le proprie conoscenze intervenendo sull'opera oggetto di restauro.

* Sono individuate le seguenti figure burocratiche tecnico-amministrative:

1. Responsabile unico del procedimento (in seguito RUP), che deve essere un tecnico e può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori⁴
2. Progettista
3. Direttore dei lavori (in seguito DL)
4. Collaudatore o Commissione di collaudo (secondo importi)

* La definizione progettuale, che si compone dei seguenti documenti:

1. Il capitolato speciale⁵
2. Il progetto preliminare⁶
3. Il progetto esecutivo⁷

Il progetto esecutivo deve contenere tutte le specifiche tecniche, le lavorazioni, i materiali, la quanti-

ficazione del costo del lavoro (determinato quest'ultimo dalla somma di materiali, manodopera, eventuali analisi, e gli oneri già in uso normale nei progetti di lavori pubblici). Tale costo costituisce la base d'asta per la gara.

* Le seguenti procedure di gara per l'affidamento dei lavori:

1. Pubblico incanto
2. Licitazione privata (e licitazione privata semplificata)
3. Appalto-concorso
4. Trattativa privata
5. Lavori eseguiti in economia

1.2 Ambito di applicazione della legge "Merloni"

La legislazione in vigore in materia di lavori pubblici si applica alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici anche economici, agli enti e alle amministrazioni locali, ai concessionari di lavori pubblici (limitatamente alle norme della L. 109 in materia di pubblicità dei bandi, termini per concorrere e qualificazione dei soggetti esecutori: si veda il comma 3 dell'art. 2 della L. 109/1994) nonché agli altri organismi di diritto pubblico.

Si intende per organismo di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti⁸.

I lavori posti in essere da soggetti privati con finanziamenti dello Stato o di altri enti pubblici sono soggetti alla legge Merloni solo quando sono relativi a particolari categorie di opere, quali ad esempio quelle di ingegneria civile⁹; il restauro di beni mobili di interesse culturale non è incluso in tali categorie. Si ricorda tuttavia che tali restauri sono soggetti ai controlli da parte della competente soprintendenza che, pertanto, approva il relativo progetto ed effettua il collaudo.

Per i restauri eseguiti grazie a contratti di sponsorizzazione non valgono le disposizioni della legge Merloni, con un'unica rilevante eccezione: i lavori devono comunque essere eseguiti da soggetti che abbiano le qualificazioni previste dal DM 294/2000, modificato con DM 420/2001¹⁰.

1.3 Programmazione

L'attività di realizzazione dei lavori di manutenzione e restauro di beni mobili, il cui singolo importo sia superiore a 100.000 euro, si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali predisposti ed approvati unitamente all'elenco dei lavori da realizzarsi nell'anno stesso¹¹.

Gli interventi di minore importo possono essere progettati e realizzati indipendentemente dalla loro inclusione nel programma triennale e nell'elenco annuale.

1.4 Responsabile unico del procedimento (RUP)

E' colui che deve attuare ogni singolo intervento, per le fasi di progettazione, di affidamento ed esecuzione. Nel regolamento generale si determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il RUP potrà coincidere con il progettista o il direttore dei lavori¹². Per affidamenti di importo in-

feriore a 500.000 euro il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.

Il RUP coordina le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento, assicurando per ogni fase di attuazione degli interventi il soddisfacimento dei requisiti prestazionali, qualitativi ed economici in coerenza con la copertura finanziaria e i tempi di attuazione del programma di intervento. Segnala eventuali disfunzioni e/o ritardi nell'esecuzione, accerta l'assenza di qualunque causa ostativa al regolare svolgimento degli interventi. Svolge una continua azione di monitoraggio necessaria alla sua attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo, della quale tiene costantemente informata l'Amministrazione¹³.

Il RUP deve essere un tecnico. Qualora l'organico della stazione appaltante, secondo l'attestazione del "dirigente competente alla formazione e svolgimento del programma", non preveda questa figura professionale tecnica, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal d.lgs. 157/1995 all'esterno a privati. L'Ufficio di DL comprenderà un restauratore che possieda i requisiti indicati agli articoli 4 e 7 del DM 294/2000, come modificato dal DM 420/2001, sulla qualificazione dei soggetti che eseguono lavori di manutenzione e restauro dei beni mobili¹⁴.

1.5 Progettazione

L'art. 213 c. 3 del regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici (DPR 554/1999) dispone che per quanto riguarda i lavori di restauro di beni mobili di interesse storico e artistico la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo¹⁵. Gli articoli da 15 a 24 e da 35 a 45 del regolamento descrivono in dettaglio in che cosa consistono tali progetti o, in altre parole, da quali elaborati grafici e descrittivi sono costituiti. Gli articoli 214 e 216 sono riferiti in particolare alla progettazione preliminare ed esecutiva riferita ai beni culturali.

La L. 109/94, all'articolo 16, prevede che il responsabile del procedimento possa integrare oppure modificare le indicazioni prescritte per la progettazione, adeguandole alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare¹⁶.

La progettazione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro può essere affidata ad un restauratore di fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale e motivando la scelta in relazione al progetto da affidare¹⁷.

La progettazione esecutiva dei lavori di restauro e manutenzione è affidata, di regola, allo stesso soggetto che esegue i lavori¹⁸.

1.5.1 Progetto preliminare

Il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento¹⁹. Al progetto preliminare deve essere allegata una scheda tecnica, redatta e sottoscritta da un soggetto che possieda la qualifica di restauratore di beni culturali, che individui le caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare²⁰.

Il progetto a base di gara sarà di regola quello preliminare: ne deriva la necessità di una stima più attenta degli importi già a livello di progettazione preliminare.

1.5.2 Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo²¹:

* Va corredato dal capitolato speciale d'appalto²². Il capitolato deve essere firmato dal direttore della biblioteca e dal restauratore per accettazione

* Deve contenere, come requisito minimo, la descrizione puntuale di tutti gli interventi di restauro (o manutenzione o piccolo restauro) da eseguire sulle diverse componenti del libro, le diverse tecniche da seguire, i materiali da utilizzare, la quantificazione della manodopera necessaria. Per ciascun intervento va quantificata la spesa. La somma di tutte le voci, come già detto, costituisce l'importo a base d'asta.

Il progetto esecutivo, corredato del capitolato unitamente al quadro economico dell'intero progetto di restauro (sia esso costituito da uno o più unità), deve essere approvato dalla stazione appaltante e dall'organo di tutela.

Il quadro tecnico-economico degli interventi progettati deve prevedere le seguenti voci di spesa:

* Importo dei lavori a base d'asta

* Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA sui lavori

- Spese tecniche (di progettazione, direzione lavori, collaudi qualora una o più delle suddette funzioni sia affidata all'esterno)

- Fondo di cui all'art. 18, c. 1 L. 109/94²³

- IVA su spese tecniche

- Accertamenti e indagini

- Imprevisti

(Quelle sopra indicate rappresentano il quadro complessivo delle voci delle somme a disposizione; a seconda dei casi possono essere presenti tutte le voci o parti di esse)

Nella misura massima dell'1,5% dell'importo posto a base di gara possono essere destinati finanziamenti alla costituzione di un fondo interno da ripartire - sulla base di un Regolamento adottato dall'Amministrazione con le modalità ed i criteri assunti in sede di contrattazione decentrata - tra il personale interno alla stazione appaltante che ha partecipato alla progettazione, direzione lavori, collaudi, etc. e il responsabile unico del procedimento²⁴.

1.5.3 Progettista

La progettazione, articolata in due fasi, preliminare ed esecutiva, può essere eseguita:

* Da soggetto interno alla stazione appaltante con qualificazione tecnica che assume la qualifica di responsabile unico del procedimento e la direzione dei lavori

* Da soggetto esterno alla stazione appaltante appositamente incaricato

L'art. 17 della L. 109/1994²⁵ dispone che le prestazioni relative alla progettazione sono espletate da un tecnico interno alle amministrazioni (comma 1, lett. a); dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge (comma 1, lett. c); da liberi professionisti che abbiano la qualifica di restauratore di beni culturali di cui al DM 294/2000, modificato con DM 420/2001²⁶ (comma 1, lett. d).

I progetti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra am-

ministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Il c. 4 dell'art. 17 prevede la possibilità di affidare la progettazione a soggetti esterni (indicati alle lettere d, e, f, g del c. 1) nelle seguenti ipotesi:

- carenza in organico di personale tecnico
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori
- lavori di particolare complessità.

1.6 Direzione dei lavori

Le stazioni appaltanti per eseguire lavori oggetto della L. 109/94 devono istituire un Ufficio di Direzione lavori, costituito da un singolo professionista ed eventualmente da assistenti. Per gli interventi di restauro di beni culturali l'ufficio di direzione lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali. Qualora il RUP accerti, per carenza di organico od altri casi di cui all'art. 17, comma 4, l'impossibilità di reperire all'interno della propria Stazione Appaltante un direttore dei lavori, questo incarico viene conferito, nelle ipotesi di cui all'art. 27 comma 2, all'eventuale progettista esterno o ad altri soggetti scelti con procedure previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria²⁷.

1.7 Procedura di scelta del contraente

Secondo l'art. 19 Legge Merloni i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto (o di concessione di lavori pubblici), salva l'ipotesi di esecuzione di lavori in economia prevista dall'art. 24 c. 6.

I contratti di appalto possono avere per oggetto:

- la sola esecuzione dei lavori pubblici;
- la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in alcuni casi specifici, tra i quali sono compresi i lavori di manutenzione e restauro

Secondo quanto disposto dall'art. 20 gli appalti sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata nei casi e secondo le modalità previste dalla legge. In particolare l'art. 222 del DPR 554/1999 dispone che i lavori riguardanti i beni culturali sono realizzati mediante contratto di appalto o di concessione di costruzione e gestione e sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in economia²⁸.

La normale procedura di scelta del contraente è il pubblico incanto o la licitazione privata. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili - e dunque anche dei beni librari - il cui importo presunto sia inferiore alla soglia comunitaria (5.000.000 Dsp) non avviene secondo la regola ordinaria di aggiudicazione al prezzo più basso, ma secondo quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa (L. 109/1994, art. 21, comma 8-bis)²⁹, assumendo come elementi obbligatori di valutazione i seguenti:

- il prezzo (cui deve essere attribuita rilevanza prevalente)
- e i curricula dei candidati, in relazione alle caratteristiche dell'intervento da eseguire che sono descritte nella scheda tecnica allegata al progetto preliminare.

1.7.1 Pubblico incanto (o asta pubblica) si svolge in 4 momenti successivi:

* Pubblicazione dell'avviso d'asta, che contiene le principali indicazioni sul contratto che si vuole stipulare e del luogo, del tempo e delle condizioni di asta

- * Ammissione dei concorrenti all'asta³⁰
- * Svolgimento dell'asta
- * Aggiudicazione

1.7.2 Licitazione privata: consiste in una gara aperta a coloro che siano stati invitati a partecipare.

Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando³¹, conformemente a quanto stabilito dalla normativa specifica³².

Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata nei casi e secondo le modalità previste dalla legge. Per i lavori riguardanti beni culturali è inoltre prevista la possibilità di affidamento mediante licitazione privata semplificata.

1.7.3 Licitazione privata semplificata:

* lavori riguardanti i beni culturali di importo inferiore a 750.000 Euro, Iva esclusa³³.

I soggetti hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra coloro che abbiano fatto richiesta di partecipazione e che possiedano i requisiti di qualificazione (art. 23 c 1-ter L.109/94), se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto (comma 1-bis)³⁴.

1.7.4 Appalto-concorso:

* lavori di particolare entità e complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali³⁵.

Consiste nell'invitare persone o ditte ritenute idonee a presentare progetti tecnici dettagliati dei lavori da compiersi, indicando le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli. La Pubblica Amministrazione poi procede alla scelta in base ad una valutazione del lavoro tecnico, del progetto, della sua convenienza economica, ecc.

1.7.5 Trattativa privata:

* appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 EURO, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui al D.lgs. 490/1999³⁶.

Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata devono essere motivati e comunicati all'Osservatorio³⁷.

Per i lavori di restauro e manutenzione di beni mobili di interesse culturale, l'articolo 24, comma 5 bis³⁸, introduce due diverse regole:

* affidamenti di importo superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 300.000: obbligo di indire gara informale, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. art. 21 c. 8bis) fra almeno 15 concorrenti, ove esistenti;

* affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro: possibilità di affidamento diretto (fiduciario), purché sia verificata la presenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all'affidatario e il profilo professionale dell'affidatario sia correlato alle prestazioni da affidare (dunque la scelta va motivata).

I soggetti ai quali sono affidati gli appalti devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti

di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata (art. 24, comma 3).

Sulla scorta di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, viene inoltre individuata l'ammissibilità dell'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di prestazioni di restauro complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessarie, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso. Ciò sempreché tali prestazioni non possano essere tecnicamente od economicamente separate dall'appalto senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo delle prestazioni complementari non può complessivamente superare il 50% dell'appalto principale³⁹.

1.7.6 L'art. 88 del DPR 554/1999 individua i casi in cui i lavori possono essere eseguiti in economia:

* manutenzione di opere... di importo non superiore a 50.000 Euro⁴⁰

* lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico ..., se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante⁴¹.

I lavori in economia possono essere eseguiti⁴²:

* in amministrazione diretta. In questo caso il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto per i lavori individuati all'art. 88 DPR 554/99⁴³.

* per cottimi. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'art. 88 DPR 554/1999 (e di importo non superiore a 200.000 Euro)⁴⁴.

Nel cottimo l'affidamento avviene⁴⁵:

* per lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto;

* per lavori di importo superiore l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari⁴⁶.

1.7.7 Forme di pubblicità⁴⁷

Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.

Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.

E' facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

2. La qualificazione nella categoria di opere specializzate OS2

Il D.M. 294/2000 individua i requisiti di qualificazione per la categoria di opere specializzate OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico: esecuzione del restauro, della manu-

tenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico); dal 1° gennaio 2002 è necessaria l'attestazione di una SOA (Società Organismo di Attestazione) per eseguire lavori in tale categoria di importo superiore ai 150 mila euro. Se tale attestazione è stata rilasciata in assenza dei requisiti previsti dal DM 294/2000 - perché rilasciato prima della sua entrata in vigore - la validità dell'attestazione stessa è di tre anni⁴⁸.

Per le gare di importo pari o inferiore ai 150 mila euro viene previsto un regime, per così dire, semplificato (vedi il punto 2.2).

Indipendentemente dall'importo dei lavori, tanto nel caso della gara ad evidenza pubblica quanto nell'affidamento diretto, la stazione appaltante ha la facoltà di richiedere un ulteriore requisito ai soggetti esecutori di lavori di restauro: l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, purché questi siano stati direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore. Sembra ragionevole ritenere che lo "specifico settore" vada individuato in relazione alle tipologie di opere e materiali oggetto del restauro⁴⁹.

2.1 Lavori di importo superiore ai 150 mila euro
Requisiti generali⁵⁰

Quelli di cui all'art. 17 del D.P.R. 34/2000⁵¹ (relativi alla cittadinanza, all'assenza di procedimenti in corso ecc.).

L'iscrizione al Registro della Camera di Commercio deve essere conseguita nell'attività economica "conservazione e restauro di opere d'arte".

Requisiti speciali⁵²

* Esecuzione di lavori⁵³: (vedi schema All. A.)

1. avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con una Società organismo di attestazione (SOA), di lavori per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione;

2. avvenuta esecuzione dei lavori, nell'ultimo dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

* Direttore tecnico "restauratore di beni culturali"⁵⁴:

Diploma quadriennale di scuola di restauro statale

oppure

Diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio artistico.

Per restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che alla data di entrata in vigore del regolamento è in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma presso scuola di restauro statale o regionale non inferiore a due anni + due anni di attività lavorativa di restauro certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene

oppure

Otto anni di attività lavorativa di restauro certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene

oppure

Diploma presso scuola di restauro statale o regionale non inferiore a due anni ovvero almeno quattro anni di attività di restauro di beni mobili o superfici decorate certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene, a patto che ne venga accertata l'idoneità o venga completato il percorso formativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali.

- Personale tecnico⁵⁵:

Più di 4 addetti: 20% restauratori; 40% collaboratori restauratori di beni culturali

* Collaboratori restauratori di beni culturali⁵⁶:

Diploma di laurea triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro

oppure

Diploma di restauro statale o regionale di durata non inferiore a 3 anni

* Referenze bancarie⁵⁷

2.2 Lavori di importo pari o inferiore ai 150 mila euro

Requisiti generali

Quelli di cui all'art. 17 del D.P.R. 34/2000 (l'iscrizione al Registro della Camera di Commercio deve essere conseguita nell'attività economica "conservazione e restauro di opere d'arte")

Requisiti speciali⁵⁸

* Esecuzione diretta e in proprio, nei 5 anni precedenti il bando, di lavori analoghi per un importo analogo a quello del contratto da stipulare

oppure

Presenza di un direttore tecnico con qualifica di "restauratore di beni culturali"

* Organico così composto:

meno di 4 addetti: almeno un "restauratore di beni culturali". Oltre i 4 addetti: 20% restauratori; 40% collaboratori restauratori di beni culturali

3. Collaudo

Le norme relative alle procedure di collaudo sono demandate dall'art. 28 della L. 109/1994 al regolamento generale di cui al DPR 554/1999, che al Titolo XII (Artt. 187-210) stabilisce le regole generali da seguire.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che il lavoro sia stato eseguito a "regola d'arte" e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite nel progetto e nel contratto. Esso deve verificare che i dati della contabilità e dei documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo nelle dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste⁵⁹.

Scelta dei tecnici collaudatori

Normalmente i collaudatori sono nominati dalle stazioni appaltanti nell'ambito delle proprie strutture salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal Responsabile del procedimento. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.⁶⁰

Tempi per l'effettuazione del collaudo

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori⁶¹. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori⁶².

Modalità di effettuazione del collaudo

Per i lavori di importo entro i 200.000 euro il Certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Questo certificato - da compilare secondo lo schema approvato con DPR 34/2000, allegato D - è emesso dal Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del procedimento⁶³ (DPR 554/1999, art. 208). Inoltre, nel caso di lavori eseguiti su beni culturali, esso deve contenere l'attestato del buon esito dei lavori stessi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela⁶⁴.

La stazione appaltante ha facoltà di sostituire fino ad un milione di euro il Certificato di collaudo con quello di Regolare esecuzione.

Nel caso di beni culturali il collaudo in corso d'opera, secondo una tabella di visite precisa⁶⁵, è sempre obbligatorio⁶⁶.

NOTE

1 D.P.R. 34/2000, all. A

...

OS 2: SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO

Riguarda l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.

...

2 Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 26.10.2001, rilasciato sugli schemi di regolamento recanti il "Capitolato Speciale per il lavoro di restauro dei dipinti su tela e per il lavoro di restauro dei dipinti su tavola".

3 L. 109/1994, art. 19 - Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

...

1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ed altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attività di progettazione successiva a livello preliminare.

...

4 Il responsabile unico del procedimento deve essere individuato come figura specifica solo dagli enti pubblici anche economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dagli altri organismi di diritto pubblico (L. 109/1994, art. 2, comma 2, lettera a). Negli altri casi vi è solo un obbligo di espletamento dei relativi compiti. Sulla figura del RUP si veda in particolare il punto 1.4.

5 L. 109/1994, art. 3 - Delegificazione

...

5. Con decreto del ministro dei Lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento.

Con decreto del ministro dei Lavori pubblici, emanato di concerto con il ministro per i Beni cul-

turali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitoli speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

...

(I Capitolati speciali d'appalto per le diverse tipologie di lavori non sono stati ancora emanati e pertanto, forse, si può seguire il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al Regolamento emanato con decreto 19 aprile 2000, n. 145).

6 D.P.R. 554/1999, art. 214 - Progetto preliminare

1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.

2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento medesimo.

3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.

4. Le indagini riguardano:

- a) l'analisi storico - critica;
- b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
- c) il rilievo dei manufatti;
- d) la diagnostica sul campo e sul territorio;
- e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del degrado e dei dissesti;
- f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.

7 D.P.R. 554/1999, art. 216 - Progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.

8 L. 109/1994, art. 2 - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

...

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;

c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente legge.

...

9 L. 109/1994, art. 2 - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

...

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle

amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158".

10 L. 109/1994, art. 2 - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

...

6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

...

(Per quel che concerne la qualificazione dei restauratori, si veda il paragrafo 2).

11 L. 109/1994, art. 14 - Programmazione dei lavori pubblici

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

...

12 D.P.R. 554/1999, art. 7 - Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;

nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;

nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;

sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;

nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professio-

nali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.

5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano.

13 D.P.R. 554/1999, art. 8 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:

a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;

b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione;

d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;

e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;

g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;

i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti

concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;

l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;

m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2 - la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;

3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;

q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;

w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);

y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella

struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.

3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori:

a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;

b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;

c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;

e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;

f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza;

g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato;

h) chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.

6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della Legge.

7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

14 L. 109/1994, art. 27 - Direzione dei lavori

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.

D.P.R. 554/1999, art. 224 - Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate

1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico - artistico e sulle superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui all'articolo 27, comma 2 della Legge, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.

2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi di affidamento esterno di cui all'articolo 28, comma 4, della Legge, l'organo di collaudo comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.

15 D.P.R. 554/1999, art. 213 - Attività di progettazione per i beni culturali

...

3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo.

...

16 L. 109/1994, art. 16 - Attività di progettazione

...

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

...

17 L. 109/1994, art. 17 - Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori, e accessorie

....

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.

12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

...

18 L. 109/1994, art. 19, comma 1-quater (cfr. nota 3)

19 D.P.R. 554/1999, art. 214 - Progetto preliminare

1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.

2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento medesimo.

3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.

4. Le indagini riguardano:

a) l'analisi storico - critica;

b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;

c) il rilievo dei manufatti;

d) la diagnostica sul campo e sul territorio;

e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del degrado e dei dissesti;

f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.

20 L. 109/1994, art. 16 - Attività di progettazione

....

3bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui

al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare.

...

21 L. 109/1994, art. 16 - Attività di progettazione

...

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

...

22 Ogni progetto esecutivo (scheda di restauro) deve avere alle spalle un capitolato tecnico (es. l'incartonnatura come intervento va descritto nel capitolato).

23 Si veda la nota successiva.

24 L. 109/1994, art. 18 - Incentivi e spese per la progettazione

1. Una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione, tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonch  tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5%,   stabilita dal Regolamento in rapporto all'entit  e alla complessit  dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilit  professionali connesse alle specifiche prestazioni professionali da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del Regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota

complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonch  dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale o altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonch  all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gi  esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gi  provveduto, nonch  i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante   autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

2-quater.   vietato l'affidamento di attivit  di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attivit  di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.

25 L. 109/1994, art. 17 - Effettuazione delle attivit  di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonch  alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivit  del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunit  montane, le aziende unit  sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalit  di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle societ  di professionisti di cui al comma 6, lettera a);

f) dalle societ  di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili

g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a) e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato congiuntamente nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo inferiore a cinque anni che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12 della presente legge. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).

5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

6. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei

lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.

7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali confermano gli elaborati.

8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di

progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 Euro, si applicano le disposizioni di cui

alla direttiva 92/50/Cee del Consiglio del 18 giugno 1992, e al Dlgs 17 marzo 1995, n. 157.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 Euro, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 Euro, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 Euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro fiducia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare.

12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità

rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei lavori.

14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il ministro dei Lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'ar-

ticolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

14-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

26 Si veda la nota 54, nella quale è riportato il testo dell'articolo 7 del DM 294/2000, relativo alla qualificazione del restauratore di beni culturali.

27 L. 109/1994, art. 27 - Direzione dei lavori

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.

28 D.P.R. 554/1999, art. 222 - Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente

1. I lavori di cui al presente titolo sono realizzati mediante contratto di appalto o di concessione di costruzione e gestione e sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in economia.

29 L. 109/1994, art. 21 - Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o sottosistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;

b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.

1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di Euro con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/Cee del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rile-

vabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

1) il prezzo;

2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:

1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;

2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il rendimento;

5) la durata della concessione;

6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;

7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi

di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno presta-

to servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

30 L. 109/1994, art. 10 - Soggetti ammessi alle gare

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime

l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge;

e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie) ai sensi del decreto legislativo 23

luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13.

1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile.

1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

31 L. 109/1994, art. 23 - Licitazione privata e licitazione privata semplificata

1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

...

32 Si veda il paragrafo 2.

33 D.P.R. 554/1999, art. 223 - Procedure di scelta del contraente

1. I lavori del presente titolo possono essere affidati mediante licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23, comma 1 bis, della Legge sino all'importo di 750.000 Euro.

...

34 L. 109/1994, art. 23 - Licitazione privata e licitazione privata semplificata

...

1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro, Iva esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter

del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.

1-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7.

35 DPR 554/1999, art. 223 Procedure di scelta del contraente

...

2. L'affidamento dei lavori di cui al presente titolo mediante appalto concorso è consentito solo per lavori di particolare entità e complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali.

...

36 L. 109/1994, art. 24 - Trattativa privata

1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

...

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 Euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1^a giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

...

37 L. 109/1994, art. 24 - Trattativa privata

...

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

...

38 L. 109/1994, art. 24 - Trattativa privata

...

5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di

cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.

...

39L. 109/1994, art. 24 - Trattativa privata

...

7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale.

40 D.P.R. 554/1999, art. 88 - Tipologie di lavori eseguibili in economia

I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

...

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;

...

41 D.P.R. 554/1999, art. 223 - Procedure di scelta del contraente

...

3. Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui all'articolo 88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante.

42 D.P.R. 554/1999, art. 142 - Modo di esecuzione dei lavori

1. I lavori in economia si possono eseguire:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimi.

2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile del procedimento.

43 D.P.R. 554/1999, art. 143 - Lavori in amministrazione diretta

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 88.

2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

44 D.P.R. 554/1999, art. 144 - Cottimo

1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.

...

45 D. .P.R. 554/1999

art. 144 - Cottimo

...

2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto.

3. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120.

...

art. 78 - Trattativa privata preceduta da gara informale

46 D.P.R. 554/1999, art. 144 - Cottimo

...

4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

47 D.P.R. 554/1999, art. 80 - Forme di pubblicità

...

4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.

5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.

E' facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

...

48 L. 109/1994, art. 8 - Qualificazione

...

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

....

g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente

alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento;

....

49 L. 109/1994, art. 8 - Qualificazione

...

11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.

...

50 D.M. 294/2000, art. 2 - Requisiti generali

1. I requisiti di ordine generale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono stabiliti all'articolo 17 del decreto n. 34.

2. L'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 17, comma 1, lettera f), del decreto n. 34, deve essere conseguita nella specifica attività economica "conservazione e restauro di opere d'arte".

51 D.P.R. 34/2000, art. 17 - Requisiti d'ordine generale

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del ti-

tolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;

g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;

h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;

l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

2. L'Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscrivere fra SOA e impresa.

3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

52 D.M. 294/2000, art. 3 - Requisiti speciali

1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono:

a) adeguata idoneità tecnica;

b) adeguata idoneità organizzativa per le imprese con più di quattro addetti;

c) adeguata capacità economica e finanziaria.

53 D.M. 294/2000, art. 4 - Idoneità tecnica

1. L'adeguata idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:

a) presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell'impresa, restauratore di beni culturali;

b) avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con una Società organismo di attestazione (SOA), di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione;

c) fermo quanto previsto alle lettere a) e b), avvenuta esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, nell'ultimo dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore ad un terzo dell'importo della

classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

54 D.M. 294/2000, art. 7 - Restauratore di beni culturali

1. Ai fini del presente regolamento, nonché ai fini di cui all'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico.

2. Per restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;

b) ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni sui quali è stato eseguito il restauro;

c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attività di restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità di tutela, ove ne venga accertata l'idoneità o venga completato il percorso formativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001".

55 D.M. 294/2000, art. 5 - Idoneità organizzativa

1. Le imprese con più di quattro addetti devono avere una adeguata idoneità organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 7, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi dell'art. 8 in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e collaboratore restauratore

dei beni culturali, come definite dal presente regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione.

3. Il calcolo delle unità previste dai commi 1 e 2 è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore.

4. I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferiore a un anno.

56 D.M. 294/2000, art. 8 - Collaboratore restauratore di beni culturali

1. Agli effetti del presente regolamento, per collaboratore restauratore di beni culturali si intende:

a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;

b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

2. Per collaboratore restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio.

L'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.

57 D.M. 294/2000, art. 6 - Capacità economica e finanziaria

1. L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'impresa è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34.

58 D.M. 294/2000, art. 10 - Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro

1. Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiale, del medesimo tipo di quelli che si affidano, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 5. Per le imprese fino a quattro addetti è comunque richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7.

2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.

59 D.P.R. 554/1999, art. 187 - Oggetto del collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

60 D.P.R. 554/1999, art. 188 - Nomina del collaudatore

3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza di proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11.

L. 109/1994, art. 28 - Collaudi e vigilanza

4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

61 L. 109/1994, art. 28 - Collaudi e vigilanza

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il me-

desimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

...
62 D.P.R. 554/1999, art. 208 - Certificato di regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 195.

63 Si veda la nota precedente.

64 DPR 34/2000, art. 22 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati

...
7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei commitenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi

i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento.

8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.

...
65 D.P.R. 554/1999, art. 194 - Processo verbale di visita

...
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

66 D.P.R. 554/1999, art. 187 - Oggetto del collaudo

...
3. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera:

...
e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;

f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;

All. A

Lavori di importo superiore ai 150 mila euro. Requisiti speciali.

A scelta una delle tre possibilità

Classifica di qualificazione richiesta	Importo complessivo di lavori eseguiti nei 5 anni precedenti	Nell'ultimo dei 5 anni, esecuzione di lavori OS2 per un importo complessivo di non meno del 33,3%	Negli ultimi 2 anni, esecuzione di lavori OS2 per un importo complessivo di non meno del 50%	Negli ultimi 3 anni, esecuzione di lavori OS2 per un importo complessivo di non meno del 60%
I - fino a 258228,45	232.405,61	85.990,07	129.114,22	154.937,07
II - fino a 516456,90	464.811,21	171.980,15	258.228,45	309.874,14
III - fino a 1032913,80	929.622,42	343.960,29	516.456,90	619.748,28
IV - fino a 2582284,50	2.324.056,05	859.900,74	1.291.142,25	1.549.370,70
V - fino a 5164568,99	4.648.112,09	1.719.801,47	2.582.284,50	3.098.741,39
VI - fino a 10329137,98	9.296.224,18	3.439.602,95	5.164.568,99	6.197.482,79
VII - fino a 15493706,97	13.944.336,28	5.164.568,99	7.746.853,49	9.296.224,18
VIII - oltre 15493706,97	18.592.448,37	6.879.205,90	10.329.137,98	12.394.965,58

In euro.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione del Consiglio Regionale 1 agosto 2003, n. 291 - 26243

Approvazione del piano territoriale della Provincia di Torino, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

di approvare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e Uso del suolo), come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45, il Piano territoriale provinciale della Provincia di Torino costituito dai seguenti elaborati:

- Elab.
Febbraio 2001
Relazione Illustrativa
- Elab.
Febbraio 2001
Norme di Attuazione
- Elab.
Febbraio 2001
Documento Illustrativo degli Interventi sull'Assetto Viario - Allegato alla Tavola B di Piano: "Localizzazione delle Principali Linee di Comunicazione e indirizzi di intervento"
- Tav.
Febbraio 2001
Schema Strutturale "Art. 3 lett. b) l.r. 56/1977" - "Art. 20 d.lgs. 267/2000", in scala 1:150.000
- Tav. A.1
Febbraio 2001
Diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti: ambiti di tutela e valorizzazione ambientale "Art. 3 lett. b) l.r. 56/1977" - "Art. 20 d.lgs. 267/2000", in scala 1:100.000
- Tav. A.2
Febbraio 2001
Diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti: aree ad elevata sensibilità ambientale per la presenza di infrastrutture ed impianti di rilevante criticità ambientale e per la permeabilità dei suoli "Art. 3 lett. b) l.r. 56/1977" - "Art. 20 d.lgs. 267/2000", in scala 1:100.000
- Tav. A.3
Febbraio 2001
Diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti: agricoltura e foreste "Art. 3 lett. b) l.r. 56/1977" - "Art. 20 d.lgs. 267/2000", in scala 1:100.000
- Tav. A.3.1.
Febbraio 2001
Diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti: sistema delle aree agricole in contesto metropolitano, in scala 1:50.000

- Tav. A.4

Febbraio 2001

Diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti: servizi e partizioni territoriali di carattere sovracomunale

"Art. 3 lett. b) l.r. 56/1977" - "Art. 20 d.lgs. 267/2000", in scala 1:150.000

- Tav. A.5

Febbraio 2001

Diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti: vocazioni e funzioni turistiche (offerta di beni culturali, beni ambientali e di strutture per il turismo) "Art. 3 lett. b) l.r. 56/1977" - "Art. 20 d.lgs. 267/2000", in scala 1:100.000

- Tav. A.6

Febbraio 2001

Diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti: sistema degli insediamenti residenziali "Art. 3 lett. b) l.r. 56/1977" - "Art. 20 d.lgs. 267/2000", in scala 1:100.000

- Tav. A.7

Febbraio 2001

Ricerca sul comparto Produttivo Manifatturiero e Artigianale. Ipotesi di riassetto strategico "Art. 3 lett. b) l.r. 56/1977" - "Art. 20 d.lgs. 267/2000", in scala 1:150.000

- Tav. A.7.1

Febbraio 2001

Diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti: sistema produttivo manifatturiero ed artigianale "Art. 3 lett. b) l.r. 56/1977" - "Art. 20 d.lgs. 267/2000", in scala 1:50.000

- Tav. A.7.2

Febbraio 2001

Diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti: sistema produttivo manifatturiero ed artigianale "Art. 3 lett. b) l.r. 56/1977" - "Art. 20 d.lgs. 267/2000", in scala 1:50.000

- Tav. B.1

Febbraio 2001

Localizzazione delle principali linee di comunicazione e indirizzi di intervento - Circondario di Torino

"Art. 3 lett. b) l.r. 56/1977" - "Art. 20 d.lgs. 267/2000", scala 1:50.000

- Tav. B.2

Febbraio 2001

Localizzazione delle principali linee di comunicazione e indirizzi di intervento - Circondario di Ivrea "Art. 3 lett. b) l.r. 56/1977" - "Art. 20 d.lgs. 267/2000", scala 1:50.000

- Tav. B.3

Febbraio 2001

Localizzazione delle principali linee di comunicazione e indirizzi di intervento - Circondario di Susa "Art. 3 lett. b) l.r. 56/1977" - "Art. 20 d.lgs. 267/2000", scala 1:50.000

- Tav. B.4

Febbraio 2001

Localizzazione delle principali linee di comunicazione e indirizzi di intervento - Circondario di Pinerolo "Art. 3 lett. b) l.r. 56/1977" - "Art. 20 d.lgs. 267/2000", scala 1:50.000

- Tav. B.5

Febbraio 2001

Localizzazione delle principali linee di comunicazione e indirizzi di intervento - Circondario di Lanzo

"Art. 3 lett. b) l.r. 56/1977" - "Art. 20 d.lgs. 267/2000", scala 1:50.000

- Tav. C.

Febbraio 2001

Linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque. Carta del dissesto idrogeologico

"Art. 3 lett. b) l.r. 56/1977" - "Art. 20 d.lgs. 267/2000", scala 1:100.000

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Lanzo - Ciriè da Ala di Stura a Mezzenile

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Lanzo - Ciriè da Monastero di Lanzo a Viù

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Susa da Almese a Exilles

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Susa da Giaglione a Sangano

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Susa da San Giorio a Villar Focchiardo

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Ivrea da Agliè a Bosconero

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Ivrea da Brosso a Cuorgnè

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Ivrea da Favria a Lusigliè

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Ivrea da Maglione a Palazzo

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Ivrea da Parella a Rueglio

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Ivrea da Salassa a Tavagnasco

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Ivrea da Torre Canavese a Vistrorio

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Torino da Castiglione a Lombardore

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Torino da Rosta a Volpiano

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Torino da Marentino a Rondissone

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Torino da Alpignano a Castagneto Po

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Pinero- lo da Prali a Volvera

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Pinero- lo da Airasca a Inverso Pinasca

- Elab.

Febbraio 2001

Schede guida per comune. Circondario di Pinero- lo da Lombriasco a Prigelato

- Elab.

Aprile 1999

Schede guida sintesi per circondario (allegato alla D.C.P. n. 621-71253 del 28 aprile 1999)

- Elab.

22 Aprile 1999

Sintesi dei pareri e delle osservazioni pervenute dalle Comunità Montane e determinazioni assunte al riguardo dalla Giunta (allegato alla D.C.P. n. 621-71253 del 28 aprile 1999)

nonché dalle modifiche contenute negli allegati D (Compendio delle proposte di modifica alle Norme tecniche di Attuazione datato 16 ottobre 2001) ed E (Compendio delle proposte di modifica agli elaborati cartografici del P.T.P. ed alle "Schede guida per comune" datato 16 ottobre 2001) alla deliberazione della Giunta regionale n. 4 - 4155 del 22 ottobre 2001 e non comprese negli elaborati sopra elencati.

(omissis)

Allegato D

COMPENDIO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 3.2

Nel testo del secondo comma la dizione:

"L'Accordo di Programma può essere utilizzato per l'attuazione del PTC alle seguenti condizioni:

a) quale procedimento nella fase di approvazione dei Progetti Territoriali Operativi e Piani Paesistici di competenza della Provincia;"

sia sostituita con:

"Le procedure previste per gli Accordi di Programma possono essere utilizzate per l'attuazione del PTC alle seguenti condizioni:

a) quale procedimento nella fase di promozione e progettazione dei progetti Territoriali Operativi e Piani Paesistici di competenza della Provincia;"

Art. 3.3

Nel testo della terza alinea sia stralciata la dizione:

" ... accordi di programma ..."

Art. 3.4

Il testo del secondo comma sia sostituito dal seguente:

"Per particolari aspetti territoriali che non incidono sugli indirizzi generali del PTC, su proposta degli Enti Locali interessati o della Provincia, condivisa dal Presidente della Giunta Regionale, è possibile procedere alla variazione del PTC mediante Accordo di Programma di cui all'art. 34 del D.Lgs 267/2000."

Art. 4.2.1

Nel testo del quarto comma - capoverso b) - la dizione:

"... interesse pubblico ..."

sia sostituita con:

"... interesse collettivo ...".

Art. 8.2

Dopo il quarto comma sia inserito il testo seguente costituente comma integrativo:

"Ai Comuni definiti "turistici" ai sensi del presente art. 8 non si applicano le direttive contenute nel seguente art. 9.2.3".

Art. 9.2.2

Al secondo comma, nel testo del capoverso 5 la dizione:

"... in assenza del Piano Paesistico gli ambito di trasformazione d'uso dei suoli verranno definiti con accordi di programma di cui al secondo comma del successivo art. 9.2.4"

sia sostituita con la seguente:

"... in assenza del Piano Paesistico si applicano per l'area le disposizioni contenute nel secondo comma del successivo art. 9.2.4"

Art. 9.2.2

Al secondo comma, per motivazioni conseguenti alla omessa pubblicazione delle scelte urbanistiche:

- sia ripristinato nel testo del capoverso 3.2 il Comune di BALANGERO;

- sia ripristinato nel testo del capoverso 3.3 il Comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO;

- siano ripristinati nel testo del capoverso 4.2 i Comuni di TRANA e VALGIOIE;

Art. 9.2.3

Il testo del quinto comma sia così integrato:

"I possibili scostamenti dalle predette percentuali di incremento dovranno trovare giustificazione in sede di definizione delle scelte strutturali del PRG".

Nel testo del sesto comma la dizione:

"... in assenza degli accordi di programma previsti per il coordinamento dei nuovi insediamenti, ai sensi del successivo art. 9.2.4, si applicano i disposti di cui al comma precedente; ..."

sia così sostituita:

"... devono essere perseguite le intese di cui al precedente art. 3.2 secondo le procedure stabilite al successivo art. 9.2.4; ..."

Il testo del citato sesto comma sia ulteriormente integrato:

"Si intendono inclusi nei sistemi di diffusione urbana i Comuni nei quali siano presenti comprovate dinamiche imprenditoriali all'interno dei bacini di valorizzazione produttiva di cui al successivo art. 10.3 o siano presenti e confermati insediamenti terziari e/o di servizio di valenza territoriale".

Art. 9.2.4

Il testo del titolo:

"Prescrizioni che esigono attuazione"

deve essere modificato in:

"Direttive"

I testi del primo, secondo e terzo comma devono essere così riformulati:

"In sede di adeguamento al P.T.C. la formazione del PRG dei Comuni relativi ai centri di primo e terzo livello e di quelli interessati dai sistemi di diffusione urbana comprende una fase procedurale di intesa con i Comuni interessati al coordinamento delle politiche locali, con la Provincia e la Regione, al fine di coordinare i nuovi insediamenti sul piano qualitativo, quantitativo ed infrastrutturale".

Il testo del quarto comma deve essere stralciato e sostituito dal seguente:

"Le intese vengono promosse dalle amministrazioni comunali interessate al processo di formazione o revisione del proprio strumento urbanistico generale".

Art. 10.4.2

Nel testo del secondo comma la dizione:

"... dovrà discendere da accordi di programma estesi all'intero bacino o a porzioni significative dello stesso; in tal caso il coordinamento delle iniziative viene assicurato con la partecipazione della Provincia e della Regione all'accordo medesimo; l'accordo di programma assume la peculiarità di cui alla lettera b) dell'ultimo comma dell'art. 3.2 del presente PTC."

Sia sostituita dal seguente testo:

"... costituirà scelta strutturale dei PRG la cui formazione può prevedere una fase procedurale di intesa con i Comuni compresi nel bacino ed interessati al coordinamento delle politiche locali, la Provincia e la Regione.

Le intese vengono promosse dalle amministrazioni comunali interessate al processo di formazione o revisione del proprio strumento urbanistico generale".

Nel testo del settimo comma la dizione:

"... apposito accordo di programma, esteso ai Comuni dell'intero bacino o a porzioni significative dello stesso, sottoscritto preliminarmente all'adozione del PRG o della variante con cui si intende proporre il nuovo insediamento; l'accordo di programma, a cui partecipano la Regione e la Provincia, assume le peculiarità di cui alla lettera b) dell'ultimo comma dell'art. 3.2 del presente P.T.C. ..."

sia sostituita dal seguente testo:

"... atti di concertazione di estensione e contenuto analoghi a quelli citati al precedente secondo comma."

Art. 10.5.1

Il testo del primo comma sia così integrato:

"... che costituiscono varianti di approfondimento del PTC"

Art. 10.5.2

Per motivi di coerenza con il contenuto del terzo comma, il testo dell'articolo: "Prescrizioni" sia modificato in: "Direttive".

Nel testo del terzo comma la dizione: "... accordi di programma ..." sia così sostituita:

"... momenti di concertazione secondo i contenuti del precedente articolo 3.2"

Art. 14.4.1

Le tabelle relative ai capoversi 1) e 2) si intendono così modificate:

1) Aree di competenza Regionale

Piani territoriali con specifica valenza paesistica - ambientale	Piani paesistici
- Lago di Viverone e Serra Morenica di Ivrea - Val Soana - Ceresole Reale - Zona della Collina di Torino	Castello di Venaria e Giardini di Armento - Sestriere (Colle) - Valle Argentera - Novalesa e Moncenisio - Zona della Collina di Rivoli (secondo la perimetrazione del P.T.R.)

2) Aree di competenza Provinciale

Piani territoriali con specifica valenza paesistica - ambientale	Piani Paesistici
- Collina Intermorenica di Avigliana (secondo la perimetrazione prevista dal P.T.R.) - Val Germanasca - Vigneti di Carema - Alte Valli di Lanzo - Lago di Candia - Altopiano di Pralormo	Collina di Pinerolo - Parco di Rive Dora - Parco della Val Pellice - Morena di Mazzè - Area dei 5 laghi di IVREA

Art. 14.5

Il testo del 1° comma deve essere integrato come segue:

- Valle di Susa
- Collina di Rivoli
- Area Metropolitana T.se
- Principali aste fluviali elencate all'art. 20 comma 2 punto 1 del P.T.R.

Dal testo del terzo comma deve essere stralciata la dizione:

" ... o della Provincia ..."

Il testo del 4° comma deve essere integrato con la seguente dizione:

" ... e vengono richiamati i contenuti dell'art. 39 del P.T.R. citato"

Art. 14.7

Sia stralciato il testo del secondo comma.

Art. 15.2

Al capoverso "ambiti di prevalente interesse ambientale"

sia stralciata la frase:

"L'area denominata "Borsetto" fra i Comuni di Borgaro, Settimo Torinese e Torino."

Art. 15.3.1

Nel testo del primo comma la dizione:

"accordi di programma"

sia sostituita con:

" ... procedure di concertazione ...",

Nel testo del secondo comma la dizione:

"Sulle aree di cui all'articolo precedente la Provincia avvia iniziative di coordinamento intercomunale attraverso: ..."

sia così modificata:

"Sulle aree di cui all'articolo precedente la Provincia, in accordo con Regione ed Amministrazioni Comunali interessate, avvia iniziative di coordinamento intercomunale attraverso: ..."

Art. 16

Nel testo del primo comma la dizione:

"Dopo tale data i Comuni non possono adottare varianti ai Piani regolatori ..."

sia così modificata:

"Dopo tale data i Comuni non possono adottare varianti strutturali a Piani Regolatori ..."

Sempre nel testo del primo comma la dizione:

"Sono comunque adottabili le varianti richieste da specifiche disposizioni di leggi statali o regionali"

sia così integrata:

" ... e le varianti adottate ai sensi dei commi 5 bis, 6 e 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i."

Allegato E

COMPENDIO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AGLI ELABORATI CARTOGRAFICI DEL P.T.P. ED ALLE "SCHEDE GUIDA PER COMUNE"

- Tavola "SCHEMA STRUTTURALE Scala 1:150.000"

- Tavola A.6 "DIVERSE DESTINAZIONI DEL TERRITORIO IN RELAZIONE ALLA PREVALENTE VOCAZIONE DELLE SUE PARTI: SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI - Scala 1:100.000"

Nella legenda tematica la dizione:

"Sistema di diffusione urbana del P.T.C."

deve essere così sostituita:

"Sistema di diffusione urbana del P.T.C. con l'inclusione dei comuni di Balangero, S. Francesco al Campo, Trana, Valgioie"

- Tavola A.1 "DIVERSE DESTINAZIONI DEL TERRITORIO IN RELAZIONE ALLA PREVALENTE VOCAZIONE DELLE SUE PARTI: AMBITI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - Scala 1:100.000"

Nella legenda tematica la dizione:

a) "Aree di Particolare Pregio Ambientale e Paesistico di Competenza Regionale"

deve essere così sostituita:

"Aree di Particolare Pregio Ambientale e Paesistico di Competenza Regionale riportate nella tabella dell'art. 14.4.1, 1° comma punto 1) delle norme di attuazione del P.T.C."

la dizione:

b) "Aree di Particolare Pregio Ambientale e Paesistico di Competenza Provinciale"

deve essere così sostituita:

"Aree di Particolare Pregio Ambientale e Paesistico di Competenza Provinciale riportate nella tabella dell'art. 14.4.1, 1° comma punto 2) delle norme di attuazione del P.T.C."

- Nelle tabelle delle "SCHEDE GUIDA PER COMUNE" i dati riportati devono essere aggiornati in coerenza con le modifiche introdotte nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 23 luglio 2003, n. 135

Deliberazione n. 127 del 10/7/2003. Sistema di valutazione dei Direttori regionali. Anno 2003. Rettifica parziale (GA)

(omissis)

Tutto ciò premesso, l'Ufficio di Presidenza, unanime,

delibera

di procedere alle rettifiche analiticamente indicate in premessa relative al sistema di valutazione dei Direttori regionali per l'anno 2003 già approvato con precedente deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 127 del 10/7/2003.

(omissis)

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 23 luglio 2003, n. 136

Posizioni organizzative afferenti le direzioni e le strutture speciali del Consiglio regionale. Rettifica parziale. Allegato n. 61 alla delibera n. 105 del 21/6/1999 e successive modifiche ed integrazioni (GA)

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

delibera

1. di procedere alla variazione della denominazione e del contenuto della posizione organizzativa "Coordinamento redazionale - Referente per i progetti di comunicazione integrata" (allegato n. 61 alla delibera n. 105 del 21/6/1999 e successive modifiche ed integrazioni), così come indicato in premessa;

2. di dare atto che la presente variazione decorre dal 1°/8/2003;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazioni nella dotazione di posizioni organizzative assegnate al Consiglio regionale in forza del protocollo d'intesa del 27/5/99 e della circolare Giunta regionale n. 11710 del 4/6/99 che risulta essere così confermato:

- Tipo A n. 26
- Tipo B n. 6
- Tipo C n. 15
- Totale n. 47.

(omissis)

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 23 luglio 2003, n. 137

Determinazione modalità e numero delle unità di personale da acquisire agli uffici di comunicazione

dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Funzioni e relative retribuzioni (L.R. 39/98 e s.m.i., art. 1, comma 7): D'Acquarica Enrica (MP/LS)

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

delibera

1. di dare atto, nelle more della ridefinizione complessiva del personale degli Uffici di comunicazione, della stipula del contratto di diritto privato ai sensi della L.R. 1/12/98 n. 39 e s.m.i. a parte della Sig.ra:

- D'Acquarica Enrica (omissis) contratto a tempo determinato ai sensi della L.R. n. 39/98 presso l'Ufficio di Comunicazione del Consigliere Segretario Ennio Galasso: "Addetta alla segreteria del Consigliere Segretario Ennio Galasso" a fronte di un compenso lordo annuo (omissis) per il periodo 23 luglio 2003 al 31 luglio 2003 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Consigliere Segretario Ennio Galasso;

2. di dare atto che, per quanto riguarda il costo di detto personale, si è provveduto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 dell'8/1/2003 a destinare sul Cap. 4030 le risorse per il pagamento del personale addetto agli Uffici di Comunicazione.

(omissis)

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 23 luglio 2003, n. 138

L.R. n. 10/89 (artt. 3 e 6) e L.R. n. 30/2001: dipendente Nieddu Paola: autorizzazione all'assunzione d'incarico di consulenza tecnica a favore dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (GA)

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

delibera

1. di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.89 n. 10, la dipendente Nieddu Paola ad assumere l'incarico di consulenza tecnica nei confronti dell'"Agenzia regionale per le adozioni internazionali" (Ente ausiliario istituito con L.R. n. 30/2001, in attuazione della L. n. 476/1998), per il periodo 1 settembre 2003 - 31 agosto 2004;

2. lo svolgimento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio, oppure mediante impegno a recuperare le ore non lavorate presso l'Amministrazione regionale entro i 90 giorni successivi all'assenza;

3. l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta il diritto a percepire indennità o rimborsi spese eventualmente corrisposti che saranno liquidati direttamente al dipendente.

(omissis)

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 185 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale

Codice 12.4

D.D. 14 luglio 2003, n. 105

Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 13 - Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica anno 2002

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di istituire presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica relativo all'anno 2002, suddiviso in Province e distinto per sezioni, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 220/1995; tale elenco è stato elaborato sulla base degli elenchi fornite da Province e Comunità Montane e dagli Organismi di Controllo operanti in agricoltura biologica;

2. di conservare agli atti del Settore Servizi di Sviluppo Agricolo un elenco di operatori per i quali non è stato possibile pervenire in tempi utili alla determinazione della categoria di appartenenza e per i quali è stato determinato l'inserimento nella categoria degli operatori aziende agricole miste;

3. di rendere consultabile lo stesso elenco attraverso il sito internet della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Filippo D'Onofrio

Codice 18.1

D.D. 30 luglio 2003, n. 220

Programmi di recupero urbano (art. 11, L. 493/93) - Comune di Moncalieri - ambito "borgata S. Maria" - Assegnazione del finanziamento di Euro 516.456,90 per l'intervento di realizzazione di collina artificiale e cortina arborea in via Juglaris (scheda Q5 - P.I. n. 1233)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di assegnare al Comune di Moncalieri il finanziamento di Euro 516.456,90, comprensivo delle

spettanze per spese tecniche e generali, per la realizzazione di collina artificiale e cortina arborea in via Juglaris (scheda Q5 - PI. n. 1233)

Ai sensi della L. 136/99 i tredici mesi per addivenire all'inizio dei lavori decorrono dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul BUR.

L'allegato A) è parte integrante del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso in via gerarchica innanzi al Direttore della Direzione regionale dell'Edilizia, nonché in via ordinaria presso gli organi competenti e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente responsabile
Maria Cavallo Perin

Codice 18.1

D.D. 30 luglio 2003, n. 221

Programmi di recupero urbano (art. 11, L. 493/93) - Comune di Moncalieri - ambito "borgata S. Maria" - Assegnazione del finanziamento di Euro 562.938,02 per la costruzione di nuovo edificio scolastico adiacente la scuola Principessa Clotilde (schede Q7/Q8 - P.i. nn. 1234/1235)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare l'assestamento di programma attraverso il trasferimento di Euro 288.699,41 dal P.I. 1233 (collina arborea) al P.I. 1234, in oggetto,

- di assegnare al Comune di Moncalieri il finanziamento di Euro 562.938,02, comprensivo delle spettanze per spese tecniche e generali, per la realizzazione dell'opera di costruzione di nuovo edificio scolastico adiacente scuola Principessa Clotilde (scheda Q7- P.I. n. 1234" Ampliamento asilo e sistemazione area esterna" e scheda Q8 - P.I. n. 1235 " manutenzione straordinaria e messa a norma)

- di accorpare, a seguito dell'assegnazione del finanziamento, i P.I. nn. 1234 e 1235 in un unico intervento contraddistinto dal n. 1234.

Ai sensi della L. 136/99 i tredici mesi per addivenire all'inizio dei lavori decorrono dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul BUR.

L'allegato A) è parte integrante del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso in via gerarchica innanzi al Direttore della Direzione regionale dell'Edilizia, nonché in via ordinaria presso gli organi competenti e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente responsabile
Maria Cavallo Perin

Codice 18.1

D.D. 6 agosto 2003, n. 225

Programmi di recupero urbano (art. 11, L.493/93) - Comune di Torino - ambito "via Ivrea" - Assegnazione del finanziamento di Euro 777.835,59 per l'esecuzione dell'intervento di riqualificazione di via Ivrea, parcheggio di via Ivrea, via Carema e via Cavagnolo (Schede Q2 - Q4 - Q5 - Q11 - P.I. nn. 1222, 1250, 1251, 1256)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di assegnare al Comune di Torino la somma di Euro 777,835,59 a saldo dell'anticipazione per spese tecniche e generali assegnate con DD n. 206/00e 75/02, e per la realizzazione degli interventi di riqualificazione di via Ivrea, via Carema, parcheggio di via Ivrea e via Cavagnolo (schede Q2 - Q4 - Q5 - Q11; P.I. nn. 1222, 1250, 1251, 1256),

- di accorpate, a seguito dell'assegnazione del finanziamento, i P.I. nn. 1222, 1250, 1251, 1256 in unico intervento contraddistinto dal n. 1250.

Ai sensi della L. 136/99 i tredici mesi per addvenire all'inizio dei lavori decorrono dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul BUR.

L'allegato A) è parte integrante del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso in via gerarchica innanzi al Direttore della Direzione regionale dell'Edilizia, nonché in via ordinaria presso gli organi competenti e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente responsabile
Maria Cavallo Perin

Codice 26

D.D. 8 agosto 2003, n. 439

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetti Definitivi Villaggio Olimpico Area ex Mercati Generali. Lotti II, III, IV, V, VI, VII; in Comune di Torino

In data 20/06/2003 è pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti, (ns. prot. n. 6684/26 del 20/06/03), la nota prot. n. V00-06-03-SM-8775 del 20/06/2003, con cui l'Agenzia Torino 2006 Direzione Tecnica Infrastrutture Olimpiche ha richiesto l'attivazione della Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi dell'art. 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e ss.mm.ii. secondo quanto disposto dalla D.G.R. 42-4336 del 5/11/01 e ss.mm.ii, relativamente ai progetti definitivi "Villaggio Olimpico Area ex mercati Generali - Lotti II, III, IV, V, VI, VII "in Comune di Torino

Contestualmente il proponente, in qualità di appaltante, ha trasmesso i progetti definitivi, ai sensi della L. 109/1994, in tre copie alla Regione Piemonte e copia degli estratti progettuali di interesse ad ognuno degli Enti chiamati ad esprimersi in Conferenza.

Allegata alla domanda e' stata trasmessa la Determinazione del "Direttore Tecnico Infrastrutture Stradali ed Impianti Montani" dell'Agenzia Torino 2006 prot. n° 65/03 del 20/06/2003, relativa all'approvazione dei progetti definitivi:

- Villaggio Olimpico Area ex mercati Generali - Lotto II in Comune di Torino;

- Villaggio Olimpico Area ex mercati Generali - Lotto III in Comune di Torino;

- Villaggio Olimpico Area ex mercati Generali - Lotto IV in Comune di Torino;

- Villaggio Olimpico Area ex mercati Generali - Lotto V in Comune di Torino;

- Villaggio Olimpico Area ex mercati Generali - Lotto VI in Comune di Torino;

- Villaggio Olimpico Area ex mercati Generali - Lotto VII in Comune di Torino.

Corredata dall'elenco dei documenti ed elaborati che costituiscono i progetti definitivi di che trattasi, e dalla copertura finanziaria per le opere dei Progetti Principali, giusta la Determinazione del Direttore Amministrativo dell'Agenzia Torino 2006 n.312/02 del 28/10/2002.

La copertura totale per la parte rimanente è stata garantita successivamente con nota Toroc N.03/3329 del 11/07/03 comunicata dall' Agenzia Torino 2006 con nota V00-08-03-CE-11668 del 06/08/03 acquisita con prot.8854/26.26 del 06/08/03;

Successivamente l'Agenzia ha trasmesso i seguenti elaborati :

- Integrazione dei progetti definitivi dei lotti 3, 4, 5,(Prot. n° 10053-03. del 11/07/03 acquisito con nota prot. 7689/26/26.00 del 15.07.03) a recepimento delle richieste formulate dalla città di Torino

- Variazione urbanistica al P.R.G. ai sensi dell'art.9,comma 4 della L.285/2000 e ss.mm.ii. del 09/07/03,(Prot. n° 10053-03. del 11/07/03 acquisito con nota prot. 7689/26/26.00 del 15.07.03)in sostituzione alla versione precedente allegata ai progetti.

Successivamente in sede di seconda riunione di C.d.S., il proponente ha consegnato la nota prot. 10415/03/P del 17/07/03 (acquisito con prot. 8189/26 del 24/07/03) recante trasmissione planimetria con standard urbanistici., dimostrando la congruenza tra la proposta progettuale ed i contenuti della modifica allo strumento urbanistico in termini di parametri e standard urbanistici.

Con D.D. n. 324 del 27/06/03 il Direttore della Direzione Regionale Trasporti ha nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Lorenzo Garrone, dirigente in staff intermedio distaccato alla Direzione Regionale Trasporti, per l'attuazione dei progetti "Interventi per i GIOCHI OLIMPICI INVERNALI Torino 2006".

L'intervento proposto consiste nella realizzazione di un Villaggio Olimpico, nell'area degli ex Mercati Generali di via Giordano Bruno,18 in Torino, attraverso il recupero e la trasformazione delle strutture storiche dell'area mercatale e la realizzazione di tre nuovi lotti di edifici da adibire a residenza.

Il Villaggio Olimpico è stato progettato per ospitare, durante la fase olimpica, oltre 2600 posti letto distribuiti in 650 camere singole, 979 doppie.

Si prevede la realizzazione di sette lotti distinti ed indipendenti, che verranno realizzati a seguito di sette distinte gare d'appalto:

1. un lotto (II) di circa 30.000 di ristrutturazione dell'area centrale storica dei Mercati Generali per la realizzazione delle strutture logistiche e di supporto

al Villaggio Olimpico, con successiva destinazione a servizi per il quartiere;

2. un lotto (III) per circa 21.000 mq di edifici da adibire in fase olimpica a residenza per atleti ed in fase post olimpica a residenze per edilizia convenzionata e sovvenzionata;

3. un lotto (IV) per circa 20.000 mq di edifici da adibire in fase olimpica a residenze per atleti ed in fase post olimpica a residenze per edilizia convenzionata e sovvenzionata;

4. un lotto (V) per circa 19.000 mq. di edifici da adibire in fase olimpica a residenze per atleti ed in fase post olimpica a residenze per edilizia convenzionata e sovvenzionata;

5. un lotto (VI) costituito da una passerella di collegamento con l'area del Lingotto;

6. un lotto (VII) generale di opere di urbanizzazione e di sistemazioni superficiali;

Il Responsabile del procedimento ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito dei progetti sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 03/07/2003 e del conseguente avvio dei procedimenti.

Il proponente ha presentato l'elenco delle seguenti autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere:

1. Concessione autorizzazione edilizia ai sensi della L.R. n° 56/77 e s. m. i.

2. Conformità L.490/99

L'Autorità competente, attuando quanto previsto dalla L. 285/2000, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni, richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando i seguenti soggetti:

Direzione Regionale Trasporti

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica

Direzione Regionale Difesa Del Suolo

Direzione Regionale Turismo e Parchi

Provincia di Torino

Prefettura di Torino

Comune di Torino

ASL 1 Torino

ARPA ex Direc.Servizi tecnici di Prevenzione

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Soprintendenza Beni Archeologici

Ministero Difesa Enti Militari Competenti

Autorità d'Ambito Territoriale per i Servizi Idrici

AEM

AES

TELECOM

AGENZIA TORINO 2006

Comando Prov. VVFF

Prov. Regionale OOPP

Osservatorio Regionale dei LLPP

AMIAT

I lavori della C.d.S. si sono espletati nelle riunioni del 11/07/03 e 01/08/03, nelle quali il proponente è stato invitato ed ha fornito opportuni chiarimenti in merito ai contenuti dei progetti presentati,

Considerato che:

a) Con riferimento all'elenco delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere, inoltrato dal soggetto proponente, sono pervenuti i pareri espressi dai seguenti Enti:

1. ASL 1 Torino Dip.Prevenzione Uff.Edilizio prot. 14428 del 31/07/03 relativo al lotto III acquisito con prot. 8802/26 del 05/08/03

2. ASL 1 Torino Dip.Prevenzione Uff.Edilizio prot. 14426 del 31/07/03 relativo al lotto V acquisito con prot. 8802/26 del 05/08/03

3. ASL 1 Torino Dip.Prevenzione Uff.Edilizio prot. 14427 del 31/07/03 relativo al lotto IV acquisito con prot. 8802/26 del 05/08/03

4. ASL 1 Torino Dip.Prevenzione Uff.Edilizio prot. 14541 del 01/08/03 relativo al lotto II acquisito con prot. 8824/26 del 05/08/03

5. ASL 1 Torino Dip.Prevenzione Uff.Edilizio prot. 14542 del 01/08/03 relativo al lotto VI acquisito con prot. 8824/26 del 05/08/03

6. ARPA Geologico prot. 10764 del 09/07/03 acquisito con prot. 7720/26 del 15/07/03

7. Autorità d'Ambito prot. 182327 del 10/07/03 acquisito con prot. 7646 del 17/07/03

8. Dir. Reg. Urbanistica prot. 11812/19 del 01/08/2003 acquisito con prot. 8799/26.26 del 05/08/03

9. Città di Torino Div.Edilizia Urbanistica prot.1069/03 del 01/08/03 recante conferma avvenuta ottemperanza richieste espresse in conferenza del 11/07/03

10. Città di Torino Div.Edilizia e Urb. Prot. 1734-X-9-31/2 del 31/07/03 acquisito con prot. 8740/26 del 04/08/03 recante risultanze pubblicazione della Variazione Urbanistica avvenuta dal 12/07/03 al 30/07/03

11. Città di Torino Div.Edilizia e Urb. Prot. 1239-X-9-8/2 del 20/07/03 acquisito con prot. 7725/26 del 15/07/03 recante dichiarazione inerente l'assetto idrogeologico dell'area a firma professionisti incaricati

12. Città di Torino Div.Edilizia e Urb. Prot. 1239-X-9-8/2 del 20/07/03 acquisito con prot. 7725/26 del 15/07/03 recante parere di coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica redatto dalla Divisione Verde e Ambiente-Settore Tutela Ambientale

b) In sede di C.d.S. sono state consegnate dal proponente i seguenti chiarimenti ed aggiornamenti:

1. Agenzia Torino 2006 prot. 10415/03/p del 17/07/03 acquisita con prot. 8189/26 del 24/07/03 recante trasmissione planimetria con standard urbanistici.

c) Il Piano Regolatore Generale vigente nella Città di Torino è stato approvato con D.G.R. n. 3-45091 in data 21.04.1995 e successivamente modificato da diverse varianti parziali approvate ai sensi del 7° e 8° comma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/1977 che non hanno modificato sostanzialmente l'area in esame, classificata in parte come "Scalo Lingotto ambito 12.15", in parte come "zona urbana di trasformazione ambito 12.24 - Mercati Generali".

La realizzazione degli interventi interessa l'area 12.15, limitatamente alla realizzazione di una passerella pedonale di collegamento tra l'area Lingotto ed i villaggi in oggetto. Nell'area attualmente definita come ambito 12.24 vengono realizzati gli interventi edilizi relativi alle residenze per atleti e media e servizi ad esse connessi. I progetti presentati non occupano l'intero sedime dell'ambito 12.24 ed allo stesso tempo non sono pienamente coerenti con l'attuale zonizzazione prevista dal P.R.G.C. (terziario, residenze, servizi).

Per tali motivi si è resa necessaria da parte del proponente la predisposizione di una modifica dello strumento urbanistico vigente.

La Variazione Urbanistica, ex L. 285/00, consiste nella riclassificazione di parte dell'attuale ambito 12.24 come ambito "12.31 - Mercati Generali - Bos-

soli" che è relativo alla realizzazione dei villaggi in oggetto e destinato alle residenze, ASPI e servizi con la previsione di una concentrazione delle volumetrie secondo le previsioni dei progetti presentati la rimanente parte dell'ambito 12.24 è stata ripermetrata e destinata ad accogliere le volumetrie residuali complessive già previste dal P.R.G.C. con le medesime destinazioni d'uso del Piano vigente sotto il profilo delle SLP edificabili l'intero comparto oggetto di variazione urbanistica risulta pertanto invariato rispetto alle quantità consentite dal Piano vigente. La variazione prevede anche l'individuazione cartografica della passerella pedonale di connessione tra l'area del villaggio e l'area del Lingotto le modifiche apportate rendono conformi le previsioni urbanistiche del Piano con i progetti in oggetto.

La Variazione Urbanistica al P.R.G. ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L. 285/2000 e ss.mm.ii. del 09/07/03, trasmessa alla C.d.S. (Prot. n° 10053-03. del 11/07/03 acquisito con nota prot. 7689/26/26.00 del 15.07.03) in sostituzione alla versione precedente allegata ai progetti, e' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Città' di Torino dal 12/07/03 al 30/07/03, non sono pervenute osservazioni giusta la dichiarazione del Dirigente Settore Procedure Amm.Urbanistiche prot. 1734 del 31/07/03 acquisito con prot. 8740/26 del 04/08/03.

d) Dalla nota della Città di Torino Div. Edilizia Urbanistica prot.1069/03 del 01/08/03 relativamente alla verifica dell'area a cortile del fabbricato in linea del Lotto 5 prospiciente via Pio VII e di quanto emerso dalla discussione in sede di C.d.S. è evidenziata la necessità, in forza della legge 285/2000 di approvare la seguente integrazione della Variazione Urbanistica ex L. 285/00.

"sull'area oggetto della variante e' stato bandito un concorso di progettazione che ha verificato la dotazione minima dei servizi pubblici richiesti ai sensi di legge. Tale progetto, dal punto di vista urbanistico contiene gli approfondimenti di un piano particolareggiato; pertanto si ritiene che vi siano le condizioni per il rilascio della concessione edilizia diretta.

E quindi ammessa la concessione edilizia diretta in attuazione dell'esito del concorso di progettazione senza la necessità di piani intermedi. E' ammesso il superamento dei limiti previsti dal R.E. (art.41-42)"

e) In forza di quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n°44-7807 del 25/11/2002 il Responsabile del Procedimento adotta l'atto finale di conclusione della C.d.S., anche in assenza dei pareri delle Amministrazioni che, pur regolarmente convocate nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 ter della L. 241/90, non vi abbiano partecipato, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 9 dell'art. 14 ter della L.241/90 e dei commi dell'art. 9 della L. 285/2000 nonché nei termini esplicitati dalla D.G.R. n° 42-4336 del 5/11/2001 e dalla successiva D.G.R. n° 41-7279 del 7/10/2002;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Visto il D.lgs. n. 490/1999;

Vista la L.R. 5/1/1977 n. 56 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 45-2741 del 9 aprile 2001, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Visto il D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973 art. n. 241;

Vista la D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001. Art. 9 della Legge n. 285/2000 Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. n. 41-7279 del 7 ottobre 2002. Modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001, Art. 9 della Legge n. 285/2000 - Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. n. 44-7807 del 25 novembre 2002. Ulteriore modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001, Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Visto l'art. 22 della L.R. 51/97;

Visti i verbali delle riunioni delle Conferenze dei Servizi, acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici, acquisiti agli atti;

Per tutto quanto sopra esposto,

determina

In merito ai progetti definitivi "Villaggio Olimpico Area ex Mercati Generali - Lotti II, III, IV, V, VI, VII, in Comune di Torino " Conferenza dei Servizi definitiva ex art., commi 3 - 9 della L. 285/2000- la cui realizzazione prevede sette lotti distinti ed indipendenti, che verranno realizzati a seguito di sette distinte gare d'appalto:

- Lotto II di circa 30.000 di ristrutturazione dell'area centrale storica dei Mercati Generali per la realizzazione delle strutture logistiche e di supporto al Villaggio Olimpico, con successiva destinazione a servizi per il quartiere;

- Lotto III per circa di 21.000 mq di edifici da adibire in fase olimpica a residenza per atleti ed in fase post olimpica a residenze per edilizia convenzionata e sovvenzionata;

- Lotto IV per circa 20.000 mq di edifici da adibire in fase olimpica a residenze per atleti ed in fase post olimpica a residenze per edilizia convenzionata e sovvenzionata;

- Lotto V per circa 19.000 mq. di edifici da adibire in fase olimpica a residenze per atleti ed in fase post olimpica a residenze per edilizia convenzionata e sovvenzionata;

- Lotto VI costituito da una passerella di collegamento con l'area del Lingotto;

- Lotto VII generale di opere di urbanizzazione e di sistemazioni superficiali;

- di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e del Verbale della Deliberazione della D.G.C. n. mecc. 2003/05579/059 del 15/07/2003 di approvazione dei progetti definitivi "Villaggio Olimpico Area ex mercati Generali - Lotti II, III, IV, V, VI, VII-"in Comune di Torino"

- di prendere atto dei verbali delle deliberazioni della Giunta Comunale di Torino con la quale si approva la di Variazione Urbanistica al P.R.G. delle aree destinate alla realizzazione del Villaggio Olimpico Area ex mercati Generali, ai sensi del comma 4-art.9 della L.285/2000.

- di prendere atto della seguente integrazione della Variazione Urbanistica ai sensi della L. 285/00 :

“sull'area oggetto della variante e' stato bandito un concorso di progettazione che ha verificato la dotazione minima dei servizi pubblici richiesti ai sensi di legge. Tale progetto, dal punto di vista urbanistico contiene gli approfondimenti di un piano particolareggiato; pertanto si ritiene che vi siano le condizioni per il rilascio della concessione edilizia diretta.

E' quindi ammessa la concessione edilizia diretta in attuazione dell'esito del concorso di progettazione senza la necessita' di piani intermedi. E' ammesso il superamento dei limiti previsti dal R.E. (art.41-42)"

- di prendere atto ai sensi della D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l'assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell'ambito delle Conferenze dei Servizi;

- di dare atto che ai sensi della 285/00, e dell'art.14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., il presente provvedimento approva i progetti e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla C.d.S e pertanto vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni richieste dal proponente per ognuno dei lotti II, III, IV, V, VI, VII del "Villaggio Olimpico Area ex mercati Generali in Comune di Torino"

1. Concessioni autorizzazioni edilizia gratuita ai sensi della L.R. n° 56/77 e ss.mm.ii

2. Espressione di Conformità L. 490/99

Per la redazione dei Progetti Esecutivi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni

AMBITO IGIENICO EDILIZIO-(lotto II e lotto VI)

1. tutti i locali bagno ed antibagno devono avere pareti divisorie a tutt'altezza e che l'altezza netta interna non sia inferiore a m,2,40, ogni singolo w.c. dovrà avere dimensioni interne in pianta, al netto delle piastrellature, di almeno mq. 1,10, con larghezze minime non inferiori a m.0,90 (rettangolo minimo:m 0,90x1,22=1,10 mq.)

2. per gli ambienti carenti di aperture sufficienti per un rapido ricambio di aria, l'impianto di aerazione previsto sia sempre mantenuto funzionante durante l'intero periodo di fruizione degli ambienti; lo stesso impianto deve essere mantenuto in buono stato di conservazione e manutenzione e ogni eventuale guasto sia segnalato da un sistema di controllo. Gli eventuali inconvenienti di funzionamento devono essere eliminati in tempi brevi e deve essere predisposta un'accurata manutenzione programmata e documentata,ivi compresa la pulizia delle condotte d'aria e delle apparecchiature costituenti l'impianto;

3. gli impianti di illuminazione dovranno garantire un'intensità luminosa adeguata alla salvaguardia della sicurezza, salute e benessere dei fruitori; i luoghi nei quali i fruitori siano particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità tale da garantire una facile percorrenza delle vie di esodo.le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale dovranno essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

4. le canne fumarie a servizio delle apparecchiature di cottura dovranno rispettare la normativa vigente (R.M.I. della Città di Torino, artt. 139-141)

5. i lavori di rimozione di eventuali materiali contenenti amianto dovranno essere eseguiti da ditte autorizzate nel rispetto del D.L. 277/91, della L.257/92 e ss.mm.ii.

AMBITO SOTTOSERVIZI (complessivo dei vari lotti)

Dovranno essere risolte nelle progettazioni esecutive dei vari lotti tutte le interferenze degli interventi con le infrastrutture esistenti del servizio idrico e le nuove esigenze del servizio stesso connesse alla realizzazione del Villaggio Olimpico

Le reti di approvvigionamento idrico e le reti fognarie saranno rilocalizzate a carico del proponente, sottoponendo la progettazione esecutiva all'approvazione dell'Autorità d'Ambito .

La presente Determinazione si riferisce ai progetti definitivi "Villaggio Olimpico Area ex mercati Generali - Lotti II, III, IV, V, VI, VII" in Comune di Torino per una spesa unitaria così di seguito indicata:

1. Lotto II Euro25.145.234,85;
2. Lotto III Euro28.224.985,32;
3. Lotto IV Euro27.503.985,03,
4. Lotto V Euro26.181.811,23;
5. Lotto VI Euro17.958.731,98;
6. Lotto VII Euro3.383.359,51

per una spesa complessiva di Euro 137 550 000,00 che trova copertura per la quota di Euro 102.550.00 nei finanziamenti ex 285/00 e per Euro 35.000.000,00 a carico della città di Torino.

La copertura finanziaria venne garantita con determina n. 65 del 20/06/2003, del direttore tecnico degli impianti sportivi infrastrutture olimpiche dell'Agenzia Torino 2006, trova parziale copertura per un totale di Euro 117.906.000,00 di cui Euro 74.886.000 a carico del capitolo 1 sottocapitolo V00 del bilancio preventivo 2003 dell' Agenzia Torino 2006;

La copertura totale venne garantita dal TOROC con l'aggiornamento del XV° stralcio del piano degli interventi giusta la nota prot. N. V00-P-08-03-CE-11668 del 6/08/2003 dell'Agenzia Torino 2006 acquisita con prot. n. 8854/26 del 6/08/2003.

I lavori, relativamente alle Concessioni Edilizie, dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del presente atto ed essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio lavori. Le date di inizio ed ultimazione dovranno essere comunicate dal soggetto proponente agli Uffici Tecnici dei Comuni interessati. Qualora i lavori non fossero prorogati nel termine stabilito ed eventualmente prorogati, il soggetto proponente dovrà richiedere una nuova concessione per la parte non ultimata.

Per effetto del disposto congiunto dell' art. 9 comma 4 della L.285/2000, del comma 4.1 Allegato 1 della D.G.R. n. 42-4336 del 5/11/01, e Allegato 1 ultimo comma della D.G.R. n. 41-7279 del 07/10/02 con la presente determina si approva espressamente la Variazione Urbanistica al P.R.G.C.

Le concessioni, autorizzazioni, atti di assenso sono:

a) rilasciati sulla base degli elaborati costituenti i progetti definitivi di cui una copia è conservata agli atti della Direzione Trasporti mentre una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto al soggetto proponente;

* concessi facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

* subordinati all'osservanza delle prescrizioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate oltre a quelle derivanti dalle Leggi e Normative vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio di deposito della Regione.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Garrone

Codice 28.1

D.D. 4 agosto 2003, n. 307

Fondo nazionale per la lotta alla droga. Presa d'atto della graduatoria dei progetti, presentati dai soggetti aventi diritto, ai sensi dell'ex art. 1 legge 18.2 1999 n. 45

L'allegato Azione A della determinazione dirigenziale in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 33 - parte I del 14 agosto 2003 in modo incompleto.

Si ripubblica pertanto il medesimo in modo corretto.

(segue allegato A)

Allegato AZIONE A					
ENTE	PROGETTO	AMM.	PUNTI	CONCESSO	MOTIVAZIONI
C.I.S.A.P. Grugliasco	Ci sei e ci fai	SI	66,60	€ 227.330,00	
ASL 14	Videoindipendenti	SI	66,00	€ 43.668,00	
ASL 9	Invisibile elefante	SI	65,60	€ 32.432,43	
CON.I.S.A. Valle Susa	Ascoltando s'impara	SI	65,00	€ 101.560,00	
ASL 20	Con l'alcol non lavoro	SI	64,50	€ 130.390,00	
Comune Susa	Prevention Oasi	SI	64,50	€ 185.300,00	
ASL 1	Giovani alcol droga	SI	63,50	€ 102.772,62	
E.A. CTS	Link	SI	63,00	€ 19.129,00	
Comune Settimo	Promozione del benessere	SI	63,00	€ 47.946,00	
E.A. P.L.O.C.R.S.	DE.SI.RE.E	SI	62,50	€ 98.530,40	
ASL 3	Esta siesta si	SI	62,10	€ 141.689,34	
ASL 18	Steadycam 2	SI	61,80	€ 64.069,81	
ASL 19	Nomix-vadoetorno	SI	60,50	€ 248.127,80	
Opportunanda	Una porta aperta a San Salvario	SI	60,50	€ 65.859,00	
ASL 9	Prevenire dipendenze con life skills	SI	60,00	€ 24.872,00	
ASL 14	Meglio sapere	SI	59,70	€ 10.106,00	
ASL 5	Percorsi per strada 2	SI	58,50	€ 57.982,52	
Comune Grignasco	Incontroscuola	SI	58,40	€ 28.679,00	
ASL 4	Clipper 2	SI	58,00	€ 87.905,00	
Comune Torino	Una finestra sulla piazza	SI	56,00	€ 118.156,94	
E.A. Gruppo Arco	Specchio	SI	56,00	€ 25.382,33	
C.S.A. Cuneese	Generazione D.O.P.	SI	54,10	€ 113.734,67	
ASL 2	Zona di confine	SI	53,90	€ 92.896,67	
ASL 21	Progetto Pierino	SI	52,90	€ 11.633,72	

E.A. Cooperativa Alice	MANDALA	SI	52,70	€ 86.301,00	
C.I.S.A. 31	Una tribù che balla - 2	SI	52,60	€ 237.208,00	
E.A. Terra Mia	Con-tatto in rete	SI	51,00	€ 83.727,00	
C.I.S.S.A. Pianezza	Pari e dispari	SI	50,80	€ 99.658,08	
Comune Torino	Dal paese dei padri al paese dei pari	SI	50,10	€ 90.136,37	
ASL 2	Alcol, cinema e spot 2	SI	44,22	€ 86.385,06	
Comune Asti	Quelli della baracca	SI	42,50	€ 164.123,99	
ASL 5 - OED	Sistema sorveglianza overdosi in Piemonte	SI	42,30	€ 37.604,00	
ASL 2	Intervento con gli adulti	SI	39,50	P. < 40	
ASL 4	S.T.E.P (Società Territorio Prevenzione)	SI	39,30	P. < 40	
E.A. Aliseo	Informalcol...dietro il bancone	SI	38,00	P. < 40	
ASL 20	Prevenzione... Rete di gruppi	SI	36,30	P. < 40	
Comune Castelletto sopra Ticino	Strade (C)attive	SI	34,01	P. < 40	
Provincia Novara	Telefono giallo...	SI	33,50	P. < 40	
ASL 5	Ragazzi nella rete	SI	33,20	P. < 40	
Comune Leini	Disover	SI	32,40	P. < 40	
Comune Ghemme	L'erbavoglio?	SI	32,00	P. < 40	
E.A. Nikodemo	Poche parole, ma che parole	SI	31,50	P. < 40	
Comune San Mauro	Noi diciamo di no	SI	31,30	P. < 40	
Comune Torino	Di - Pendenze in erba	SI	31,20	P. < 40	
Comune di Biella	Punto Scuola	SI	30,50	P. < 40	

Comune Caraglio	Progetto reti comunità	SI	29,70	P. < 40
Ass. Alternativa A...	Bussola	SI	28,80	P. < 40
C.S.S. Monregalese	Liberitutti	SI	28,00	P. < 40
ASL 10	Tam tam	SI	27,70	P. < 40
Vermenagna e	Sanimente 2	SI	27,70	P. < 40
ASL 11	C@os - Centro di @scolto	SI	25,90	P. < 40
E.A. Terra Mia	Edudrug	SI	24,20	P. < 40
Comune Pinerolo	Occhio mosso	SI	24,00	P. < 40
C.M. Valli Mongia		SI	23,00	P. < 40
Cevetta e Langa C.	Passaspaspa			
Comune Giaveno	Alcol, fumo e sostanze illegali	SI	8,70	P. < 40
Comune Torino	I giovani e le sostanze la prevenzione possibile	NO		
Comune Torino	JoCala	NO		
Comune Torino	Furgonet 2	NO		
ASL 7	Azimut	NO		
ASL 5	Il fumo in fumo	NO		
ASL 2	Progetto famiglia	NO		
		NO		
Forum Volontariato	Insieme per vivere			
Comune Rivoli	Abita il tuo tempo 2	NO		
Comune Grugliasco	Fare, rischiare, sperimentarsi!	NO		
E.A. La Ginestra	Educare ad uno stile di vita libero da dipendenze	NO		
Comune Collegno	Dalla notte al giorno	NO		
Comune Chieri	Cambiamo musica	NO		

E.A. CUFRAD	Un'ala di riserva II...	NO			
E.A. CUFRAD	Domenica insieme II...per vivere sobri	NO			
Provincia Torino	Infotrain - replay	NO			
ASL 17	Infospacca 2	NO			
Comune Nichelino	Non perdiamoli di vista	NO			
E.A. Terra Mia	Quando non basta dire: basta	NO			
Ass. Solidarietà Giovanile	After	NO			
Ass. Isola di Arran	CAL - Centro assistenza legale	NO			
Insieme	Un posto per me	NO			
Comune Chivasso	Progetto Bussola	NO			
E.A. Gruppo Abele	Ripartire dalla strada	NO			
E.A. P.L.O.C.R.S.	Strade di salute II	NO			
ASL 6	Prevenzione...droghe e alcol negli adolescenti	NO			
Comune Villafranca Piemonte	Filo diretto	NO			
Comune Venaria Reale	Incontro giovani	NO			
Comune Saluzzo	Meccanismi d'azione...intervento e ricerca	NO			

Associazione Il Sole	Il sole per ricominciare insieme	NO			
Comune Biella	Discopazzo	NO			
Comune Biella	Puntointerrogativo	NO			
C.M. Val Pellice	Adolescenti e giovani	NO			
E.A. La Loppa	Nuovi interessi e stili di vita	NO			
Comune Rivarolo	T.D.N. Terradinessuno	NO			
CISSA Moncalieri	Peer education e comunicazione	NO			
CISSA Moncalieri	Stradazione	NO			
Comune Avigliana	Abitare le strade	NO			
Centro Consulenza Familiare	Corso di promozione del benessere	NO			
CISA Asti sud	Promuovere la promozione della qualità	NO			
Provincia Vercelli	Formare e informare	NO			
Comune Rivalta Bormida	AnimaMente	NO			
Comune Ivrea	Riskoff	NO			
Consorzio I.R.I.S.	Zoom	NO			

ASL 13	Chiocciola & Euridice	NO				
Provincia Novara	Prometeo	NO				
Comune Volpiano	L' incontro	NO				
Comune Volpiano	Tiratardi 2	NO				
C.I.S.S.						
Borgomanero	School and community based	NO				
ASL 16	ST.A.C.	NO				
Associazione Il Nodo	In viaggio	NO				
Comune Alessandria	Ascoltare silenzi	NO				
E A. Fermata d'Autobus	Centro diurno i nuovi colori...	NO				
C.I.S.P.A.M. Alpi Marittime	Una rete per crescere	NO				
ASL 22	Il mercante di luce	NO				
ASL 22	Camminando sul filo	NO				
ASL 22	Sorgenti del futuro	NO				
Provincia Cuneo	AllineaTO	NO				
Comune Mondovì	M.O.C.A./SOSTA	NO				
E.A. Il Punto	A cena a casa di Elsa	NO				

Comune Vercelli	F.A.S.T.	NO					
Cervo	Passi...fuori	NO					
C.C. Via Fulvia	CO. rRI.GIO	NO					
C.S.S. Valli Grana e Maira	Promuovere l' aggregazione giovanile...	NO					
A.S.A. /Comune Acqui Terme	Sulla strada	NO					

COMUNICATI

Comunicato del Presidente della Giunta regionale

Designazione di un membro del Collegio dei revisori dei conti della C.C.I.A.A. di Vercelli - Presentazione candidature

Si comunica che il Presidente della Giunta regionale deve provvedere alla designazione di un membro del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Vercelli, ai sensi dell'art. 17 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. 112/98.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio della C.C.I.A.A. e dura in carica 4 anni (art. 11 legge 140/99).

I membri del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e devono risiedere nella regione ove ha la sede la C.C.I.A.A..

I compiti e le responsabilità del Collegio dei revisori dei conti e dei suoi membri sono descritti nell'art. 17 della citata L. 580/93.

Il compenso spettante ai revisori dei conti è determinato dal Consiglio della Camera di commercio ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. e) L. 580/93.

Le candidature devono essere personalmente presentate (dal lunedì ai venerdì con orario 9.00 - 12.00) ovvero spedite a mezzo posta raccomandata ovvero ancora inviate tramite fax entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente comunicato a:

Regione Piemonte - Assessorato all'Artigianato - Direzione Commercio e Artigianato - Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino (fax: 011/432.4982).

Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata.

Qualora l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L'istanza di candidatura deve contenere il curriculum personale del candidato da cui risultino, oltre ai dati anagrafici:

a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire (tra cui l'indicazione relativa all'iscrizione nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992);

b) titoli di studio e requisiti specifici;

c) attività lavorative ed esperienze svolte;

d) cariche elettive, e non, ricoperte;

e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla istanza di candidatura devono altresì pervenire la dichiarazione di disponibilità alla nomina e la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità e/o cause ostative o l'impegno a rimuoverle.

La sottoscrizione dell'istanza non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza dei dipendenti dell'ufficio competente a riceverla; del pari non occorre autenticazione se la candidatura è accompagnata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 75 del D.P.R. 445/2000. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Sui dati contenuti nella dichiarazione la Regione in qualsiasi momento può effettuare verifiche ed accertamenti d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 i dati personali relativi ai nominativi verranno utilizzati al solo scopo di procedere alla nomina del revisore dei conti del Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio di Vercelli e sono detenuti presso il Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato, di cui è responsabile la dott.ssa Tiziana Bernengo.

Ogni informazione potrà essere richiesta al Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato, Via XX Settembre 88 - Torino (Tel. 011/432.3980 - Dott.ssa Magnino, Sig.ra Lizzi).

Enzo Ghigo

Comunicato del Presidente della Giunta regionale

Designazione di un membro del Collegio dei revisori dei conti della C.C.I.A.A. di Cuneo - Presentazione candidature

Si comunica che il Presidente della Giunta regionale deve provvedere alla designazione di un membro del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Cuneo, ai sensi dell'art. 17 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. 112/98.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio della C.C.I.A.A. e dura in carica 4 anni (art. 11 legge 140/99).

I membri del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e devono risiedere nella regione ove ha la sede la C.C.I.A.A..

I compiti e le responsabilità del Collegio dei revisori dei conti e dei suoi membri sono descritti nell'art. 17 della citata L. 580/93.

Il compenso spettante ai revisori dei conti è determinato dal Consiglio della Camera di commercio ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. e) L. 580/93.

Le candidature devono essere personalmente presentate (dal lunedì ai venerdì con orario 9.00 - 12.00) ovvero spedite a mezzo posta raccomandata ovvero ancora inviate tramite fax entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente comunicato a:

Regione Piemonte - Assessorato all'Artigianato - Direzione Commercio e Artigianato - Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino (fax: 011/432.4982).

Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata.

Qualora l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L'istanza di candidatura deve contenere il curriculum personale del candidato da cui risultino, oltre ai dati anagrafici:

a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire (tra cui l'indicazione relativa all'iscrizione nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992);

b) titoli di studio e requisiti specifici;

c) attività lavorative ed esperienze svolte;

d) cariche elettive, e non, ricoperte;

e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla istanza di candidatura devono altresì pervenire la dichiarazione di disponibilità alla nomina e la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità e/o cause ostative o l'impegno a rimuoverle.

La sottoscrizione dell'istanza non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza dei dipendenti dell'ufficio competente a riceverla; del pari non occorre autenticazione se la candidatura è accompagnata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 75 del D.P.R. 445/2000. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Sui dati contenuti nella dichiarazione la Regione in qualsiasi momento può effettuare verifiche ed accertamenti d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 i dati personali relativi ai nominativi verranno utilizzati al solo scopo di procedere alla nomina del revisore dei conti del Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio di Cuneo e sono detenuti presso il Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato, di cui è responsabile la dott.ssa Tiziana Bernengo.

Ogni informazione potrà essere richiesta al Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato, Via XX Settembre 88 - Torino (Tel. 011/432.3980 - Dott.ssa Magnino, Sig.ra Lizzi).

Enzo Ghigo

Parte II ATTI DELLO STATO

ALTRI PROVVEDIMENTI

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Regionale per i beni e le attività culturali per il Piemonte - Torino

Denuncia ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 490/99

*Al Comune di Torino
Servizio Centrale Patrimonio
Piazza Palazzo di Città n. 1*

*Alla Soprintendenza PSAD
Via Accademia delle Scienze n. 5
Torino*

Olio su tela cm. 121,5 x 103, sec. XVII raff. La Sacra Famiglia come Santissima Trinità (Tutela D.Lgs. 490/99 - Denuncia ai sensi dell'art. 58 e ss. Vendita all'asta 17-6-2003 Alienante: (omissis) Acquirente: (omissis) Natura dell'immobile: dipinto Prezzo: euro 90.000,00 Denuncia del 5-8-2003.

Si comunica alle Amministrazioni in indirizzo l'avvenuta denuncia a questa Soprintendenza dell'atto di alienazione citato in oggetto ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dagli artt. 61, c. 1° ss., del D.Lgs. 490/99 e 13, lett. d), del D.P.R. 441/2000, da esercitarsi nei termini di mesi due dalla data di ricezione della denuncia suddetta.

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

D1	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D1.S1	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
D1.S2	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
D1.S3	Settore Organismi consultivi ed osservatori
D1.S4	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
D2	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
D2.S1	Settore Studi e documentazione legislativi
D2.S2	Settore Commissioni legislative
D2.S3	Settore Assemblea regionale
D3	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
D3.S1	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
D3.S2	Settore Patrimonio e provveditorato
D3.S3	Settore Tecnico e sicurezza
D3.S4	Settore Organizzazione e personale
D4	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D4.S1	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
D4.S2	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
D4.S3	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
D4.S4	Settore Documentazione
DG	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
5	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
5.1	Settore Autonomie locali
5.2	Settore Polizia locale
5.3	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.4	Settore Sezione di controllo territoriale di Torino
5.5	Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria
5.6	Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo
5.7	Settore Sezione di controllo territoriale di Novara
5.8	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.9	Settore Protocollo ed archivio generali
6	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
6.1	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
6.2	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
6.3	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
6.4	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
7	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
7.1	Settore Organizzazione
7.2	Settore Formazione del personale
7.3	Settore Sistemi informativi ed informatica
7.4	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
7.5	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
7.6	Settore Servizi generali operativi
8	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
8.1	Settore Programmazione regionale
8.2	Settore Statistico regionale
8.3	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
8.4	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
8.5	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
9	Direzione BILANCI E FINANZE
9.1	Settore Bilanci

- 9.2 Settore Ragioneria
- 9.3 Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
 - 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
 - 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
 - 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
 - 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
 - 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
 - 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
 - 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
 - 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
 - 32.1** Settore Istruzione
 - 32.2** Settore Edilizia scolastica
 - 32.3** Settore Promozione attività culturali
 - 32.4** Settore Spettacolo
 - 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
 - S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
 - S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
 - S1.3** Settore Ufficio di Roma
 - S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
 - S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____


incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001 E 2002 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.



L'Abbazia di Staffarda

In provincia di Cuneo, nel territorio di Revello,
sorge l'Abbazia di Staffarda.

Edificata per opera dei monaci cistercensi
nei sec. XII e XIII, conserva notevoli sculture e intagli lignei.

Del complesso abbaziale fanno parte altri edifici
storicamente ed artisticamente importanti, quali il chiostro,
costruito con mattoni a vista, la sala capitolare, la foresteria,
e il mercato coperto in stile gotico.



BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.